



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 109/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria - Complemento Strategico Regionale - (CSR). Approvazione"

relatore: A. MONTUORO (Deliberazione di Giunta n. 738 del 28/12/2022);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	3/1/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/1/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

Reg. (CE) 2 dicembre 2021, n. 2021/2115/UE pag. 3

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Reg. (CE) 2 dicembre 2021, n. 2021/2116/UE pag. 208

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

Reg. (CE) 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE pag. 329

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Normativa nazionale

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Art. 3) pag. 412

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Normativa regionale

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 pag. 414

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

Reg. (CE) 2 dicembre 2021, n. 2021/2115/UE ⁽¹⁾.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti [\(UE\) n. 1305/2013](#) e [\(UE\) n. 1307/2013](#). ^{(2) (3)}

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2021, n. L 435.

(2) Per la presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni, vedi il [Regolamento 21 dicembre 2021, n. 2021/2289/UE](#); per le norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I, vedi il [Regolamento 21 dicembre 2021, n. 2021/2290/UE](#); per le norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC, vedi il [Regolamento 21 dicembre 2021, n. 2022/129/UE](#); per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione, vedi il [Regolamento 6 settembre 2022, n. 2022/1475/UE](#); per la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC, vedi la [Decisione 5 ottobre 2022, n. 2022/1864/UE](#).

(3) Per i requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), vedi il [Regolamento 7 dicembre 2021, n. 2022/126/UE](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁵⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁶⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁷⁾, considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi comprendono: rendere la PAC più orientata ai risultati e al mercato, promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica delle zone agricole, silvicole e rurali, e contribuire a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari connessi alla normativa dell'Unione.

(2) Al fine di far fronte alla dimensione globale e alle implicazioni della PAC, è opportuno che la Commissione garantisca la coerenza con le politiche e gli strumenti esterni dell'Unione, in particolare nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e del commercio. L'impegno dell'Unione a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo richiede che si tenga conto degli obiettivi e dei principi di sviluppo in fase di elaborazione delle politiche.

(3) Poiché la PAC necessita di adattare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello internazionale, di Unione, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'Unione e ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi. La PAC dovrebbe essere basata sull'efficacia dell'attuazione («modello di attuazione»). Pertanto, l'Unione dovrebbe fissare i parametri strategici di base, come gli obiettivi della PAC e i suoi requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità

quanto al modo di raggiungere tali obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e della natura particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le varie regioni agricole, nonché di adattare il sostegno per massimizzare il contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.

(4) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'[articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#). Tali regole sono stabilite nel [regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁸⁾ («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e esecuzione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'[articolo 322 TFUE](#) comprendono anche un regime di condizionalità generale per la tutela del bilancio dell'Unione.

(5) Le norme concernenti le misure per collegare l'efficacia dei fondi dell'Unione a una sana governance economica, lo sviluppo territoriale e la visibilità del sostegno fornito dai fondi dell'Unione di cui al [regolamento \(UE\) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁹⁾ dovrebbero applicarsi anche al sostegno allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento, al fine di garantire la coerenza su tali aspetti con i fondi dell'Unione interessati.

(6) Le sinergie tra il FEASR e Orizzonte Europa, istituiti dal [regolamento \(UE\) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹⁰⁾, dovrebbero incoraggiare il FEASR a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati da Orizzonte Europa e dal partenariato europeo per l'innovazione per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura (PEI), che portano all'innovazione nel settore agricolo e nelle zone rurali.

(7) Data l'importanza di arginare la notevole perdita di biodiversità, il sostegno previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare l'azione a favore della biodiversità nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027.

(8) Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di precisare alcune definizioni e condizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a livello dell'Unione un quadro che preveda i necessari elementi comuni da includere in tali definizioni e condizioni («definizioni quadro»).

(9) Al fine di rafforzare il ruolo dell'agricoltura nella fornitura di beni pubblici, è necessario stabilire una definizione quadro adeguata dell'attività agricola. Inoltre, per garantire che l'Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, e in particolare che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e i relativi tipi di intervento continuino a essere notificati come sostegno «scatola verde» esente o praticamente esente da effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione, la definizione quadro di «attività agricola» dovrebbe contemplare sia la produzione di prodotti agricoli che il mantenimento della superficie agricola, lasciando agli agricoltori la scelta tra questi due tipi di attività. Al fine di adeguarsi alle condizioni locali, gli Stati membri dovrebbero stabilire l'effettiva definizione di attività agricola, e le relative condizioni, nei propri piani strategici della PAC.

(10) Al fine di conservare gli elementi essenziali in tutta l'Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità di questi ultimi di raggiungere gli obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di «superficie agricola». Le definizioni quadro correlate di «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» dovrebbero essere definite in modo ampio tali da consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali.

(11) La definizione quadro di «seminativo» dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione e da richiedere l'inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi.

(12) La definizione quadro di «colture permanenti» dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire.

(13) La definizione quadro di «prato permanente» dovrebbe essere fissata in modo tale da non escludere altre specie destinabili a pascolo quando l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti. Dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri di definire

ulteriori criteri e di includere specie diverse dall'erba o da altre piante erbacee da foraggio utilizzabili per mangimi, che siano o meno effettivamente utilizzati per la produzione. Potrebbero essere incluse specie di cui parti della pianta, quali foglie, fiori, steli o frutti, sono destinabili a pascolo direttamente o quando cadono al suolo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter decidere se limitare i terreni nei quali le superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio, ivi compreso limitarli ai terreni che sono parte delle pratiche locali tradizionali.

(14) La definizione quadro di «superficie agricola» dovrebbe garantire che gli Stati membri comprendano i sistemi agroforestali, in cui gli alberi sono coltivati in parcelle agricole sulle quali si svolgono attività agricole al fine di migliorare l'uso sostenibile dei terreni.

(15) Al fine di garantire, nel rispetto della certezza del diritto, che il sostegno sia versato per una superficie agricola che è a disposizione dell'agricoltore e su cui è esercitata un'attività agricola, è opportuno fissare una definizione quadro di «ettaro ammissibile» con i relativi elementi essenziali. In particolare, è opportuno che gli Stati membri definiscano le condizioni per determinare se il terreno è a disposizione dell'agricoltore. Considerando la possibilità di un uso occasionale e temporaneo di terreni agricoli per attività non strettamente agricole e tenendo conto del potenziale di alcune attività non agricole di contribuire alla diversificazione delle fonti di reddito delle aziende agricole, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano condizioni per includere le superfici utilizzate anche per attività non agricole negli ettari ammissibili.

(16) Alla luce dell'elevato livello di ambizione ambientale della PAC, la superficie ammissibile non dovrebbe essere ridotta in ragione dell'attuazione di determinate norme di condizionalità e dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ("regimi ecologici") nell'ambito dei pagamenti diretti. Le superfici agricole non dovrebbero diventare inammissibili ai pagamenti diretti se coltivate a prodotti non agricoli mediante paludicoltura nell'ambito di regimi dell'Unione o nazionali che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali o climatici dell'Unione. Le superfici agricole dovrebbero inoltre continuare a essere ammissibili ai pagamenti diretti se soggette a determinate prescrizioni dell'Unione relative alla tutela dell'ambiente o se oggetto di imboschimento nell'ambito di misure di sviluppo rurale, comprese le superfici imboschite nell'ambito dei regimi nazionali

conformi, o le superfici oggetto di determinati impegni di ritiro dalla produzione.

(17) Tenendo conto della necessità di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che gli elementi caratteristici del paesaggio che non ostacolano in modo significativo lo svolgimento dell'attività agricola su una parcella rimangano parte della superficie ammissibile. Nel calcolo della superficie ammissibile a prato permanente, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare una metodologia semplificata nella detrazione delle superfici occupate da elementi non ammissibili.

(18) Per quanto riguarda le superfici utilizzate per la produzione di canapa, al fine di preservare la salute pubblica e di garantire la coerenza con altre normative, l'uso di sementi di varietà di canapa con tenore di tetraidrocannabinolo che non supera lo 0,3 % dovrebbe essere compresa nella definizione di ettaro ammissibile.

(19) Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori in attività. Per garantire un approccio comune a livello dell'Unione, è opportuno fissare una definizione quadro di «agricoltore in attività» che ne illustri gli elementi essenziali. Gli Stati membri dovrebbero determinare nei propri piani strategici della PAC, sulla base di criteri obiettivi, quali agricoltori sono considerati agricoltori in attività. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere pagamenti diretti ai piccoli agricoltori che contribuiscono anche alla vitalità delle zone rurali e a stilare un elenco negativo di attività non agricole rispetto alle quali le attività agricole sono generalmente marginali. L'elenco negativo non dovrebbe essere l'unico modo per determinare la definizione, ma dovrebbe essere utilizzato come strumento complementare per contribuire all'individuazione di tali attività non agricole, fatto salvo il fatto che le persone interessate possano dimostrare di soddisfare i criteri inclusi nella definizione di agricoltore in attività. Per garantire un reddito migliore, rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali o perseguire i relativi obiettivi, la definizione di agricoltore in attività non dovrebbe precludere la concessione del sostegno degli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale che, oltre che in un'attività agricola, sono impegnati anche in attività non agricole.

(20) Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di intervento sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo del ricambio generazionale, è opportuno fissare una

definizione quadro di «giovane agricoltore» a livello dell'Unione con i relativi elementi essenziali.

(21) Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di intervento sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo di facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone rurali, è opportuno fissare una definizione quadro di «nuovo agricoltore» a livello dell'Unione con i relativi elementi comuni.

(22) Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall'[articolo 39 TFUE](#), e di garantire che l'Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura». Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell'Unione e applicata dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC tenendo conto del fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore strettamente connesso all'economia nel suo complesso. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d'impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete e tenere conto della pertinente normativa dell'Unione, in particolare in materia di clima, energia e ambiente.

(23) Una PAC più intelligente, moderna e sostenibile deve contemplare la ricerca e l'innovazione, al fine di esplicitare il ruolo polifunzionale dell'agricoltura, della silvicoltura e dei sistemi alimentari dell'Unione, investendo nello sviluppo tecnologico e nella digitalizzazione, nonché migliorando la diffusione e l'efficace utilizzo delle tecnologie, segnatamente delle tecnologie digitali, e l'accesso a conoscenze imparziali, solide, pertinenti e nuove intensificando la loro condivisione.

(24) L'Unione deve promuovere un settore agricolo moderno, competitivo, resiliente e diversificato che tragga beneficio da una produzione di alta qualità e da un uso efficiente delle risorse e che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine nell'ambito di un settore agroalimentare competitivo e produttivo, salvaguardando nel contempo il modello di azienda agricola a conduzione familiare.

(25) Al fine di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, è necessario migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, in particolare incoraggiando forme di cooperazione che coinvolgano e apportino benefici agli agricoltori,

nonché promuovendo le filiere corte e aumentando la trasparenza del mercato.

(26) L'Unione deve migliorare la risposta alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile. Per procedere in tale direzione, dovranno essere promosse specifiche pratiche agronomiche sostenibili, come l'agricoltura biologica, la difesa integrata, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura o l'agricoltura di precisione. Analogamente, occorre incentivare anche le azioni volte a promuovere livelli più elevati di benessere degli animali e le iniziative per contrastare la resistenza antimicrobica.

(27) Il modello di attuazione non dovrebbe portare a una situazione caratterizzata da 27 politiche agricole nazionali diverse, in quanto ciò metterebbe a repentaglio il carattere comune della PAC e il mercato interno. Dovrebbe tuttavia lasciare agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'ambito di un quadro normativo comune solido. Occorre pertanto che il presente regolamento fissi gli obiettivi dell'Unione e ne stabilisca i tipi di interventi e i requisiti comuni applicabili agli Stati membri, garantendo in tal modo il carattere comune della PAC. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della trasposizione di tale quadro normativo dell'Unione in misure di sostegno applicabili ai beneficiari impiegando un maggiore livello di flessibilità. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero agire in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i principi generali del diritto dell'Unione e garantire che il quadro giuridico per la concessione del sostegno dell'Unione ai beneficiari si basi sui loro piani strategici della PAC e sia conforme ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al [regolamento \(UE\) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹³⁾. Dovrebbero inoltre attuare i propri piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.

(28) Al fine di promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente, i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato. Analogamente, gli investimenti per la ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione, l'innovazione, la diversificazione e l'utilizzo delle nuove pratiche e tecnologie sono necessari per migliorare il premio di mercato degli agricoltori.

(29) Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», l'esposizione sui mercati, i

cambiamenti climatici e l'associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi, segnatamente su quelli dei produttori agricoli primari. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie aziendali e di migliorare la resilienza delle proprie aziende, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un'adeguata gestione del rischio.

(30) Sostenere e migliorare la protezione ambientale e l'azione per il clima e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e di clima è una priorità assoluta per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. La PAC dovrebbe contribuire sia a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e sul clima, compresa la biodiversità, sia ad aumentare la fornitura di beni pubblici ambientali su tutti i tipi di zone agricole e forestali (comprese le zone ad alto valore naturalistico) e nelle zone rurali nel loro complesso. L'architettura della PAC dovrebbe pertanto rispecchiare una maggiore ambizione per quanto riguarda tali obiettivi. Dovrebbe comprendere elementi che sostengono o determinano in altro modo un'ampia gamma di azioni nel perseguimento degli obiettivi, nell'ambito dell'agricoltura, della produzione alimentare, della silvicoltura e delle zone rurali nel loro complesso.

(31) La migliore combinazione di tipi di azioni per conseguire tali obiettivi varierà da uno Stato membro all'altro. Insieme alla necessità di intensificare gli sforzi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il maggiore sequestro del carbonio sono entrambi importanti per la mitigazione dei cambiamenti climatici. La produzione e l'uso di energia sostenuti dalla PAC dovrebbero riguardare l'energia che presenta chiaramente caratteristiche di sostenibilità, anche per quanto concerne i gas serra. In merito alla gestione delle risorse naturali, una minore dipendenza da sostanze chimiche, quali fertilizzanti artificiali e pesticidi, potrebbe essere particolarmente utile anche per la protezione della biodiversità, per la quale in molte parti dell'Unione è necessario ridurre la dipendenza dai pesticidi e intervenire per arrestare e invertire il declino delle popolazioni di impollinatori in modo tempestivo.

(32) Poiché molte zone rurali dell'Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di possibilità di impiego attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella banda larga e nella connettività, nelle infrastrutture digitali e di altro tipo e nei servizi

essenziali, e l'esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork 2.0 «Una vita migliore nelle aree rurali», in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle zone rurali l'agenda della Commissione sull'occupazione e la crescita, e promuovendo l'inclusione sociale, il sostegno ai giovani, il ricambio generazionale e lo sviluppo di «piccoli comuni intelligenti» nelle campagne europee, in modo da contribuire ad attenuare lo spopolamento.

(33) La parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione e l'integrazione della dimensione di genere è uno strumento importante per integrare tale principio nella PAC. E' dunque opportuno concentrarsi sulla promozione della partecipazione delle donne allo sviluppo socioeconomico delle zone rurali, prestando particolare attenzione all'agricoltura, tramite il sostegno al ruolo fondamentale delle donne. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a valutare la situazione delle donne nell'ambito dell'agricoltura e ad affrontare le sfide nei rispettivi piani strategici della PAC. La parità di genere dovrebbe essere parte integrante della preparazione, dell'attuazione e della valutazione degli interventi della PAC. Gli Stati membri dovrebbero altresì rafforzare la loro capacità di integrare la dimensione di genere e di raccogliere dati disaggregati in base al genere.

(34) Al fine di consolidare e diversificare l'economia rurale, è opportuno sostenere lo sviluppo, la costituzione e il mantenimento di imprese extra-agricole. Come illustrato nella comunicazione «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», le nuove catene del valore rurali, come l'energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle zone rurali, preservando nel contempo le risorse naturali. In questo contesto gli strumenti finanziari e l'utilizzo della garanzia dell'Unione nell'ambito di InvestEU, istituito dal [regolamento \(UE\) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹²⁾, possono svolgere un ruolo fondamentale per assicurare l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d'impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

(35) La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l'accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l'agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, il benessere degli animali e la riduzione degli sprechi alimentari. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione con caratteristiche specifiche e pregevoli, aiutando gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.

(36) Tenuto conto dell'ambito di applicazione della riforma necessaria per conseguire gli obiettivi perseguiti e rispondere alle preoccupazioni sollevate, è opportuno prevedere un nuovo quadro giuridico in un regolamento unico che copra il sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che sostituisca le disposizioni attualmente stabilite nel [regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹³⁾ e nel [regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹⁴⁾.

(37) Il presente regolamento dovrebbe prevedere le norme che si applicano al sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR e concesso sotto forma di tipi di interventi specificati nei piani strategici della PAC elaborati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione.

(38) Al fine di garantire che l'Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, alcuni tipi di interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero continuare a essere notificati come sostegno «scatola verde», esente o praticamente esente da effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione oppure come sostegno «scatola blu» nell'ambito dei programmi intesi a limitare la produzione e dovrebbero quindi essere esentati dagli impegni di riduzione. Sebbene le disposizioni del presente regolamento per tali tipi di interventi siano già conformi ai requisiti della «scatola verde» di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC o della «scatola blu» di cui all'articolo 6.5 di detto accordo, è opportuno garantire che gli interventi pianificati dagli Stati membri nei piani strategici della PAC per tali tipi di interventi continuino a rispettare tali requisiti. In particolare, il pagamento specifico per il cotone ai sensi del presente regolamento

dovrebbe continuare a essere concepito in modo tale da rispettare le disposizioni della «scatola blu».

(39) E' opportuno garantire che gli interventi, compreso il sostegno accoppiato al reddito, siano conformi agli impegni internazionali dell'Unione. Ciò comprende i requisiti previsti dal memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT ⁽¹⁵⁾, nella sua forma applicabile dopo le modifiche alla superficie di base distinta per semi oleosi dell'Unione a seguito del cambiamento della composizione dell'Unione.

(40) Le informazioni e la valutazione dei risultati della PAC sulla base dell'attuazione dei relativi piani strategici saranno prese in considerazione dalla Commissione nelle valutazioni periodiche della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile istituite sulla base dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

(41) Basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2022, il nuovo sistema di condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte degli agricoltori e degli altri beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (norme BCAA). Tali norme di base dovrebbero tenere maggiormente conto delle sfide ambientali e climatiche e della nuova architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come stabilito dalla Commissione nella comunicazione «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» e nel QFP per gli anni dal 2021 al 2027, istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽¹⁶⁾.

(42) La condizionalità intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di conformarsi a tali norme di base. Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica, salute delle piante e benessere degli animali. La condizionalità dovrebbe costituire parte integrante dell'architettura ambientale della PAC, in quanto parte del quadro di riferimento per impegni più ambiziosi in materia di ambiente e di clima, e dovrebbe essere attuata in modo globale in tutta l'Unione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionate,

efficaci e dissuasive in conformità al [regolamento \(UE\) 2021/2116](#) per gli agricoltori e gli altri beneficiari che non rispettano tali prescrizioni.

(43) Il quadro delle norme BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, affrontando le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all'ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino all'anno 2022, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole e il loro contributo alla biodiversità. E' noto che ciascuna norma BCAA contribuisce al raggiungimento di più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell'Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, le pratiche agronomiche, le dimensioni e le strutture aziendali, l'uso del suolo, e le specificità delle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali delle norme BCAA di cui all'allegato III, al fine di migliorare l'attuazione a livello ambientale e climatico del quadro delle norme BCAA. Tenuto conto delle pratiche esistenti nell'ambito dell'agricoltura biologica, non dovrebbero essere applicati ulteriori requisiti per gli agricoltori biologici in merito alla rotazione delle colture. Inoltre, per quanto riguarda le norme sulla rotazione delle colture e sulla quota minima di seminativo destinato alla biodiversità, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione alcune eccezioni per evitare oneri eccessivi per le aziende agricole più piccole o per escludere alcune aziende che già soddisfano l'obiettivo delle norme BCAA in quanto sono coperte in misura significativa da prati, superfici lasciate a riposo o leguminose. E' inoltre opportuno prevedere un'eccezione per il requisito della biodiversità per la quota minima di seminativo necessaria nel caso di Stati membri prevalentemente costituiti da foreste.

(44) I CGO devono essere pienamente attuati dagli Stati membri per diventare operativi a livello delle aziende agricole e assicurare la parità di trattamento degli agricoltori. Per garantire la coerenza delle norme sulla condizionalità nel quadro del miglioramento della sostenibilità della politica, i CGO dovrebbero comprendere le principali normative dell'Unione in materia di ambiente, salute pubblica, salute delle piante e benessere degli animali, come attuate a livello nazionale, che implicino obblighi precisi per i singoli agricoltori e altri beneficiari, compresi gli obblighi a norma della [direttiva 92/43/CEE](#) del

Consiglio ⁽¹⁷⁾ e della [direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾ o dalla [direttiva 91/676/CEE](#) del Consiglio ⁽¹⁹⁾. Al fine di dare seguito alla dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, allegata al [regolamento \(UE\) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽²⁰⁾, le pertinenti disposizioni della [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾ e della [direttiva 2009/128/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾ dovrebbero essere incluse come CGO nell'ambito di applicazione della condizionalità e l'elenco delle norme BCAA dovrebbe essere adattato di conseguenza.

(45) Al fine di contribuire allo sviluppo di un'agricoltura socialmente sostenibile attraverso una migliore consapevolezza delle norme occupazionali e sociali da parte dei beneficiari del sostegno della PAC, occorre introdurre un nuovo meccanismo che integri le preoccupazioni sociali.

(46) Tale meccanismo dovrebbe collegare la piena percezione dei pagamenti diretti della PAC e dei pagamenti per impegni in materia di ambiente e di clima e per altri impegni in materia di gestione, pagamenti per vincoli naturali o di altro tipo e pagamenti per svantaggi specifici di area derivanti da determinati requisiti obbligatori al rispetto, da parte degli agricoltori e degli altri beneficiari, delle norme di base in materia di condizioni di lavoro e di impiego dei lavoratori agricoli e di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare di determinate norme di cui alla [direttiva 89/391/CEE](#) del Consiglio ⁽²³⁾ e alle direttive [2009/104/CE](#) ⁽²⁴⁾ e [\(UE\) 2019/1152](#) ⁽²⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. Entro il 2025 la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di includere l'[articolo 7, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽²⁶⁾ e, se del caso, dovrebbe proporre una normativa a tal fine.

(47) Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive in conformità del [regolamento \(UE\) 2021/2116](#) agli agricoltori e agli altri beneficiari che non rispettano tali norme. Tenuto conto del principio dell'indipendenza della magistratura, non è possibile imporre ai sistemi giudiziari requisiti specifici sulle modalità di adozione delle decisioni e delle condanne oltre a quanto previsto dalla legislazione su cui si basano tali decisioni e condanne.

(48) Al fine di rispettare il diritto degli Stati membri di definire i principi fondamentali dei loro sistemi sociali e del lavoro, allorché viene istituito il meccanismo di condizionalità sociale è opportuno tenere debitamente conto dei diversi quadri nazionali. E' pertanto opportuno prendere in considerazione la scelta, da parte dello Stato membro, dei metodi di

esecuzione, della contrattazione collettiva e del ruolo delle parti sociali, ivi compreso, se del caso, nell'attuazione delle direttive in materia sociale e occupazionale. I modelli nazionali del mercato del lavoro e dell'autonomia delle parti sociali dovrebbero essere rispettati. Il presente regolamento non dovrebbe imporre alle parti sociali o agli Stati membri alcun obbligo in materia di esecuzione o di controllo nei settori che, secondo i modelli nazionali del mercato del lavoro, sono di competenza delle parti sociali.

(49) Data la complessità della creazione di sistemi a livello nazionale che rispettino l'autonomia e la specificità dei sistemi nazionali, gli Stati membri dovrebbero potere scegliere di attuare la condizionalità sociale a una data successiva, ma in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2025.

(50) E' opportuno che gli Stati membri garantiscano la presenza di servizi di consulenza aziendale adeguati ai vari tipi di produzioni, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l'efficacia dell'attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC, compresa la digitalizzazione. I servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall'altro. L'elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC, incluse le cooperative, e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi, la gestione dei nutrienti, nonché le iniziative per il contrasto alla resistenza antimicrobica. Sarebbe opportuno rendere disponibili consulenze sulla gestione dei rischi e il sostegno all'innovazione per preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del PEI emergenti, sfruttando le idee innovative di base. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di tutti i consulenti pubblici e privati, incluse le reti di consulenza nell'ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione.

(51) Al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, le informazioni sulla gestione dei nutrienti - specialmente riguardo all'azoto e al fosfato, nutrienti che da un punto di vista ambientale possono porre sfide specifiche e meritano pertanto un'attenzione particolare - dovrebbero essere fornite con l'aiuto di un apposito strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. Lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l'Unione, la Commissione dovrebbe essere in grado di assistere gli Stati membri nella progettazione dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole.

(52) Affinché gli agricoltori siano meglio informati e consigliati sui loro obblighi nei confronti dei lavoratori per quanto riguarda la dimensione sociale della PAC, i servizi di consulenza aziendale dovrebbero comunicare le prescrizioni relative alle informazioni, da fornire per iscritto, di cui all'[articolo 4 della direttiva \(UE\) 2019/1152](#), nonché le norme in materia di salute e sicurezza applicabili nelle aziende agricole.

(53) Al fine di garantire una distribuzione più equa del sostegno al reddito, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a limitare o ridurre gli importi dei pagamenti diretti al di sopra di un determinato massimale e il prodotto dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti diretti disaccoppiati, e in via prioritaria per il sostegno redistributivo complementare al reddito per sostenibilità, oppure essere trasferito al FEASR. Al fine di evitare effetti negativi sull'occupazione gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, allorché applicano il meccanismo, a tenere conto del fattore lavoro.

(54) Per evitare oneri amministrativi eccessivi connessi alla gestione di numerosi pagamenti di modesta entità e per garantire un contributo efficace del sostegno al raggiungimento degli obiettivi della PAC a cui i pagamenti diretti contribuiscono, gli Stati membri dovrebbero stabilire requisiti in termini di importo minimo correlato alla superficie minima o al sostegno per ricevere pagamenti diretti nei rispettivi piani strategici della PAC. Qualora abbia deciso di concedere un sostegno al reddito connesso agli animali pagato per capo, uno Stato membro dovrebbe sempre fissare una soglia in termini di importo minimo per evitare di penalizzare gli agricoltori che sono ammissibili a tale sostegno ma la cui superficie è inferiore alla soglia. A causa della struttura agricola molto

specifica delle isole minori del Mar Egeo, la Grecia dovrebbe poter decidere se applicare o no una soglia minima in tale zona.

(55) Considerata l'importanza della partecipazione degli agricoltori agli strumenti di gestione del rischio, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad assegnare una determinata percentuale di pagamenti diretti per sostenere i contributi degli agricoltori a tali strumenti.

(56) Per garantire un livello minimo di sostegno al reddito agricolo per tutti gli agricoltori in attività, nonché per rispettare l'obiettivo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE, è opportuno istituire un pagamento disaccoppiato annuale per superficie come tipo di intervento «sostegno di base al reddito per la sostenibilità». Al fine di promuovere un uso più mirato di tale sostegno, dovrebbe essere possibile differenziare gli importi versati in base a gruppi di territori, a seconda delle condizioni socioeconomiche o agronomiche, o ridurli tenendo conto di altri interventi. Al fine di evitare effetti negativi per il reddito degli agricoltori, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di attuare il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto prima di qualsiasi ulteriore convergenza dovrebbe essere proporzionale al loro valore stabilito nell'ambito dei regimi di pagamento di base ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), tenendo conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre conseguire una maggiore convergenza al fine di continuare ad allontanarsi progressivamente dai valori storici.

(57) Quando forniscono pagamenti diretti disaccoppiati sulla base del sistema dei diritti all'aiuto, gli Stati membri dovrebbero continuare a gestire una o più riserve nazionali per gruppi di territori. Tali riserve dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per i giovani agricoltori e per i nuovi agricoltori. Le norme relative all'utilizzo e ai trasferimenti dei diritti all'aiuto sono necessarie anche per garantire il corretto funzionamento del sistema.

(58) Le piccole aziende agricole rimangono una colonna portante dell'agricoltura dell'Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l'occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di definire un intervento specifico per i piccoli agricoltori in sostituzione degli altri interventi sotto forma di pagamenti diretti. Al fine di garantire

un uso più mirato di tale sostegno, dovrebbe essere possibile differenziare il pagamento. Per consentire ai piccoli agricoltori di scegliere il sistema più consono alle loro esigenze, la partecipazione degli agricoltori all'intervento dovrebbe essere facoltativa.

(59) In considerazione della necessità riconosciuta di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno per le aziende di piccole e medie dimensioni in modo visibile e quantificabile, gli Stati membri dovrebbero attuare un sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e destinare a tale sostegno almeno il 10 % della dotazione per i pagamenti diretti. Per consentire un migliore indirizzamento di tale sostegno complementare e tenendo conto delle differenze che esistono nelle strutture delle aziende nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere diversi importi di sostegno complementare per le differenti fasce di ettari, nonché di differenziare il sostegno a livello regionale o in base agli stessi gruppi di territori, come stabilito nei rispettivi piani strategici della PAC per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità.

(60) Spetta agli Stati membri prevedere una distribuzione mirata dei pagamenti diretti e potenziare il sostegno al reddito per coloro che ne hanno più bisogno. Diversi strumenti a disposizione degli Stati membri possono contribuire efficacemente al raggiungimento di tale obiettivo, tra cui il limite massimo dei pagamenti e la degressività, nonché interventi quali il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e il pagamento per i piccoli agricoltori. Una panoramica degli sforzi compiuti dagli Stati membri a tale riguardo dovrebbe essere stabilita nei loro piani strategici della PAC. In base alle esigenze in termini di distribuzione più equa dei pagamenti diretti, comprese le esigenze basate sulla struttura specifica delle aziende agricole, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di optare o per l'applicazione di un pagamento redistributivo obbligatorio e della corrispondente percentuale minima, o per altre misure appropriate, compreso il pagamento redistributivo a una percentuale inferiore.

(61) La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una sfida sul piano finanziario di cui occorre tenere conto al momento della definizione della strategia d'intervento nell'assegnazione dei pagamenti diretti e nella scelta degli obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli Stati membri dovrebbero poter istituire un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe fornire

ai giovani agricoltori un sostegno aggiuntivo al reddito nella fase successiva all'avviamento. Sulla base della loro valutazione delle esigenze, gli Stati membri dovrebbero poter decidere un metodo di calcolo per il pagamento, per ettaro o come importo forfettario, ed eventualmente limitato a un numero massimo di ettari. Poiché dovrebbe riguardare solo il periodo iniziale di vita dell'impresa, tale pagamento dovrebbe essere concesso solo per un periodo massimo di tempo dopo la presentazione della domanda di aiuto e nella fase immediatamente successiva all'avviamento. Qualora la durata del pagamento vada oltre l'anno 2027, gli Stati membri dovrebbero garantire che non si creino aspettative giuridiche nei beneficiari per il periodo successivo a tale anno.

(62) La PAC dovrebbe garantire che gli Stati membri migliorino i risultati in materia di ambiente, rispettando le esigenze locali e le circostanze effettive in cui operano gli agricoltori. E' opportuno che gli Stati membri istituiscano, nell'ambito dei pagamenti diretti previsti nel piano strategico della PAC, regimi ecologici volontari per gli agricoltori, che dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli altri interventi pertinenti. Essi dovrebbero essere determinati dagli Stati membri come un pagamento corrisposto per incentivare e remunerare la fornitura di beni pubblici per mezzo di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o a titolo di compensazione per l'utilizzo di tali pratiche. In entrambi i casi dovrebbero puntare a migliorare i risultati della PAC in materia di ambiente e di clima e dovrebbero essere concepiti, di conseguenza, per andare oltre i requisiti obbligatori già previsti dal sistema di condizionalità.

(63) Per garantire l'efficienza, i regimi ecologici dovrebbero riguardare, come regola generale, almeno due settori di intervento per il clima, l'ambiente, il benessere degli animali e il contrasto alla resistenza antimicrobica. Allo stesso scopo, mentre la compensazione dovrebbe basarsi sui costi sostenuti, sulla perdita di reddito e sui costi di transazione derivanti dalle pratiche agricole adottate, tenendo conto degli obiettivi fissati nell'ambito dei regimi ecologici, i pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito devono riflettere il livello di ambizione delle pratiche adottate. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole attuate dagli agricoltori sulle superfici agricole, in particolare attività agricole ma anche talune pratiche che vanno al di là delle attività agricole. Tali pratiche possono comprendere il miglioramento della gestione dei pascoli permanenti e degli elementi caratteristici del

paesaggio, la riumidificazione delle torbiere, la paludicoltura e l'agricoltura biologica, ma senza essere limitate a esse.

(64) L'agricoltura biologica, disciplinata dal [regolamento \(UE\) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽²⁷⁾, è un sistema agricolo potenzialmente in grado di contribuire in modo sostanziale al conseguimento di molteplici obiettivi specifici della PAC, in particolare i suoi obiettivi specifici in materia di ambiente e di clima. Alla luce degli effetti positivi dell'agricoltura biologica sull'ambiente e sul clima, gli Stati membri dovrebbe essere in grado in particolare di prendere in considerazione l'agricoltura biologica al momento di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole e valutare in tale contesto il livello di sostegno necessario per i terreni agricoli gestiti nell'ambito del regime di agricoltura biologica.

(65) Gli Stati membri dovrebbero potere istituire regimi ecologici come «regimi di livello base» quali condizione per gli agricoltori di assumere impegni più ambiziosi in materia di ambiente, clima e benessere degli animali nell'ambito dello sviluppo rurale. Per garantire la semplificazione, gli Stati membri dovrebbero potere istituire regimi ecologici rafforzati. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado inoltre di pianificare regimi ecologici a sostegno di pratiche in materia di benessere degli animali e di contrasto alla resistenza antimicrobica.

(66) Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori, è opportuno fissare la dotazione massima per i pagamenti diretti per il sostegno accoppiato al reddito che gli Stati membri sono autorizzati a concedere al fine di migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità in determinati settori e prodotti che rivestono particolare importanza per motivi sociali, economici o ambientali e che si trovano in difficoltà. Nel progettare tali interventi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del loro potenziale impatto sul mercato interno.

(67) Poiché è ampiamente riconosciuto che la produzione di colture proteiche sta incontrando gravi difficoltà nell'Unione, non è necessario fornirne la prova nel caso di interventi di sostegno accoppiato al reddito destinati a tali colture. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a destinare una parte aggiuntiva del proprio massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti alla concessione del sostegno accoppiato al reddito specificamente per il sostegno alla produzione di colture proteiche, in modo da ridurre il deficit dell'Unione al riguardo. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter sostenere miscugli di leguminose e altre erbacee nell'ambito del sostegno accoppiato al reddito fintanto che le leguminose restano predominanti nel miscuglio.

(68) In conformità degli obiettivi stabiliti nel protocollo n. 4 sul cotone allegato all'atto di adesione del 1979, è necessario continuare il «pagamento specifico per coltura» per ettaro ammissibile legato alla coltivazione del cotone, nonché il sostegno per le organizzazioni interprofessionali nelle regioni produttrici di cotone. Tuttavia, poiché la dotazione di bilancio per il cotone è fissa e non può essere utilizzata per altri scopi e poiché l'attuazione del pagamento specifico per coltura ha la base giuridica nei trattati, il pagamento per il cotone non dovrebbe far parte degli interventi approvati nel piano strategico della PAC e non dovrebbe essere soggetto alla verifica dell'efficacia dell'attuazione e all'esame dell'efficacia dell'attuazione. E' pertanto opportuno stabilire di conseguenza norme specifiche e deroghe al presente regolamento e al [regolamento \(UE\) 2021/2116](#). Per motivi di coerenza, è opportuno farlo nel presente regolamento.

(69) Sono necessari tipi di intervento in taluni settori per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC e per rafforzare le sinergie con gli altri strumenti di quest'ultima. In linea con il modello di attuazione, i requisiti minimi riguardanti i contenuti e gli obiettivi di tali tipi di intervento in taluni settori dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, al fine di garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare condizioni di concorrenza impari e sleale. Gli Stati membri dovrebbero giustificare l'inclusione nei propri piani strategici della PAC e garantirne la coerenza con altri interventi a livello settoriale. L'ampia gamma di interventi da stabilire a livello di Unione dovrebbe essere istituita per i settori degli ortofrutticoli, del vino, dei prodotti dell'apicoltura, dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e del luppolo, nonché per altri settori tra quelli di cui all'[articolo 1, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾ e per i settori riguardanti prodotti da inserire in un allegato del presente regolamento per i quali si ritiene che l'istituzione di interventi specifici possa contribuire al conseguimento di una parte o della totalità degli obiettivi generali e specifici del PAC fissati dal presente regolamento. In particolare, tenuto conto del deficit dell'Unione in materia di proteine vegetali e dei benefici ambientali che derivano dalla loro produzione, i legumi dovrebbero essere inclusi tra i prodotti elencati in tale allegato, nel rispetto dell'elenco OMC dell'UE relativo ai semi oleosi, e tali benefici dovrebbero essere promossi presso gli agricoltori attraverso, tra l'altro, i servizi di consulenza aziendale.

(70) Sono necessarie dotazioni finanziarie nazionali o altre limitazioni sotto forma di massimali per mantenere la specificità dell'intervento e

per facilitare la programmazione degli interventi per i prodotti dell'apicoltura, il vino, l'olio d'oliva e le olive da tavola, il luppolo e gli altri settori da definire nel presente regolamento. Tuttavia, per evitare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi dei tipi di intervento nel settore ortofrutticolo non dovrebbero essere applicate limitazioni finanziarie in linea con l'approccio attuale. Se gli Stati membri introducono un sostegno per tipi di intervento negli altri settori nei propri piani strategici della PAC, la dotazione finanziaria corrispondente dovrebbe essere dedotta dalle dotazioni per pagamenti diretti dello Stato membro interessato per garantirne la neutralità in termini di bilancio. Se uno Stato membro sceglie di non attuare interventi specifici per il settore del luppolo o per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, le relative dotazioni per tale Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione come dotazioni supplementari per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti.

(71) Per gli interventi di sviluppo rurale, i principi sono fissati a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l'applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero disporre tuttavia di un ampio margine di discrezionalità per stabilire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. I tipi di interventi per lo sviluppo rurale comprendono i pagamenti per impegni in materia di ambiente e di clima e per altri impegni in materia di gestione che gli Stati membri dovrebbero sostenere in tutto il loro territorio, conformemente alle loro specifiche esigenze nazionali, regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell'acqua, la qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari nell'ambito di Natura 2000 e il sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati o cooperativi e di interventi basati sui risultati.

(72) Il sostegno per gli impegni di gestione può prevedere, in particolare, premi a favore dell'agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento. Gli Stati membri, sulla base della loro analisi approfondita del settore biologico e tenendo conto degli obiettivi che intendono conseguire in relazione alla produzione biologica, dovrebbero considerare l'agricoltura biologica per gli impegni

di gestione in funzione delle loro esigenze territoriali specifiche, assegnare un sostegno per aumentare la quota di terreni agricoli gestiti nell'ambito del regime di agricoltura biologica e garantire che le risorse assegnate corrispondano alla crescita prevista della produzione biologica. Il sostegno per gli impegni di gestione potrebbe inoltre prevedere pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, come l'agroecologia, l'agricoltura di conservazione e la produzione integrata; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l'allestimento di sistemi agroforestali; il benessere degli animali; la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, in particolare mediante metodi di selezione tradizionali. Agli Stati membri dovrebbe essere permesso sviluppare altri regimi nell'ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze. Tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi dovrebbero poter essere assunti per un periodo annuale o pluriennale prestabilito e superare i sette anni in casi debitamente giustificati.

(73) Gli interventi nel settore forestale dovrebbero contribuire ad attuare la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 dal titolo «Nuova strategia forestale dell'UE per il 2030» e, se del caso, all'ampliamento dell'uso dei sistemi agroforestali. Dovrebbero basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta basati sugli impegni derivanti dal [regolamento \(UE\) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽²⁹⁾ e su quelli contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi sui piani di gestione forestale sostenibili o su strumenti equivalenti che prendano debitamente in considerazione l'efficacia dello stoccaggio e del sequestro del carbonio dall'atmosfera rafforzando nel contempo la protezione della biodiversità e possono prevedere lo sviluppo delle zone forestali e la gestione sostenibile delle foreste, anche per quanto riguarda la forestazione di terreni, la prevenzione degli incendi e la creazione e la rigenerazione di sistemi agroforestali; la protezione, il ripristino e il miglioramento delle risorse forestali, tenendo conto delle esigenze in termini di adattamento; gli investimenti volti a garantire e migliorare la conservazione e la resilienza delle foreste e l'erogazione di servizi per l'ecosistema forestale e il clima; e misure e investimenti a sostegno dell'energia rinnovabile e della bioeconomia.

(74) Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter concedere un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, comprese le zone montane e insulari. Per quanto riguarda le indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione di cui all'[articolo 32 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

(75) Per consentire alla PAC di apportare un maggiore valore aggiunto dell'Unione relativamente all'ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a compensare i beneficiari per gli svantaggi connessi all'attuazione della rete Natura 2000, istituita dalla [direttiva 92/43/CEE](#), e della [direttiva 2000/60/CE](#). E' pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori per aiutarli a far fronte ai svantaggi specifici derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori per aiutarli a far fronte, nei bacini idrografici, agli svantaggi derivanti dall'applicazione della [direttiva 2000/60/CE](#). Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là di norme e requisiti pertinenti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici, garantendo una sufficiente flessibilità nei piani strategici della PAC per agevolare la complementarità tra diversi interventi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei piani strategici della PAC.

(76) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, in azienda e al di fuori della stessa. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali e l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Il sostegno può inoltre coprire investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie. Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC

con gli obiettivi dell'Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, un elenco negativo di investimenti dovrebbe essere incluso nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio i fondi disponibili per gli investimenti allineando il sostegno agli investimenti alle pertinenti norme dell'Unione in materia di ambiente e benessere degli animali.

(77) Occorre che i giovani agricoltori modernizzino le loro aziende agricole per renderle sostenibili a lungo termine. Tuttavia, nel corso dei primi anni di attività, devono spesso far fronte a un fatturato modesto. E' pertanto importante che gli Stati membri agevolino e diano la priorità agli interventi di investimento da parte di giovani agricoltori. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter fissare nei propri piani strategici della PAC aliquote di sostegno più elevate e altre condizioni preferenziali per gli investimenti nelle aziende di giovani agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero poter inoltre fornire un maggiore sostegno agli investimenti a favore delle piccole aziende agricole.

(78) Nel fornire sostegno agli investimenti, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'obiettivo trasversale di modernizzare l'agricoltura e le zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo. Il sostegno agli investimenti nell'installazione di tecnologie digitali nell'agricoltura, nella silvicoltura e nelle zone rurali, come gli investimenti nell'agricoltura di precisione, nei piccoli comuni intelligenti, nelle imprese rurali e nelle infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dovrebbe essere incluso nella descrizione, figurante nei piani strategici della PAC, del contributo di tali piani all'obiettivo trasversale.

(79) Tenuto conto dell'obiettivo dell'Unione di un buono stato dei corpi idrici e della necessità che gli investimenti siano in linea con tale obiettivo, è importante stabilire norme per quanto riguarda il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture di irrigazione, in modo che l'utilizzo delle acque in agricoltura non pregiudichi tale obiettivo.

(80) Alla luce della necessità di colmare il divario di investimenti nel settore agricolo dell'Unione e di migliorare l'accesso ai finanziamenti per i gruppi prioritari, in particolare per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori con profili di rischio più elevati, è opportuno incoraggiare l'utilizzo della garanzia dell'Unione nell'ambito di InvestEU e una combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal momento che l'utilizzo degli strumenti finanziari varia notevolmente tra gli Stati

membri a causa delle differenze in termini di accesso ai finanziamenti, sviluppo del settore bancario, presenza di capitale di rischio, conoscenze delle pubbliche amministrazioni e gamma potenziale di beneficiari, gli Stati membri dovrebbero stabilire, nei piani strategici della PAC, target finali adeguati, beneficiari e condizioni preferenziali e altre eventuali norme di ammissibilità.

(81) I giovani agricoltori, i nuovi agricoltori e gli altri nuovi operatori incontrano ancora notevoli ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai terreni, i prezzi elevati o l'accesso al credito. Le loro imprese sono più minacciate dalla volatilità dei prezzi sia dei fattori di produzione che dei prodotti, e le loro esigenze in termini di formazione nei settori delle competenze imprenditoriali e di prevenzione del rischio e gestione del rischio sono elevate. E' pertanto essenziale continuare a sostenere l'avvio di nuove imprese e nuove aziende agricole. Agli Stati membri inoltre dovrebbe essere consentito fissare nei propri piani strategici della PAC condizioni preferenziali per gli strumenti finanziari per i giovani agricoltori, i nuovi agricoltori e gli altri nuovi operatori. L'importo massimo dell'aiuto per l'insediamento di giovani agricoltori e per le nuove imprese rurali dovrebbe essere aumentato a 100 000 EUR e dovrebbe essere accessibile anche attraverso un sostegno sotto forma di strumenti finanziari o in combinazione con tale tipo di sostegno.

(82) Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio, il sostegno per aiutare gli agricoltori a gestire i rischi di produzione e di reddito dovrebbe essere mantenuto e ampliato nell'ambito del FEASR. In particolare, i premi assicurativi e i fondi di mutualizzazione, compreso lo strumento di stabilizzazione del reddito, dovrebbero rimanere possibili, ma il sostegno dovrebbe essere reso disponibile anche per altri strumenti di gestione del rischio. Inoltre, tutti i tipi di strumenti di gestione del rischio dovrebbero avere una portata adeguata per coprire i rischi di produzione o di reddito e, ove necessario, essere applicabili a settori agricoli o ad aree territoriali. Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere di semplificazioni procedurali, quali il ricorso a indici per calcolare la produzione e il reddito dell'agricoltore, garantendo nel contempo un'adeguata reattività degli strumenti ai risultati individuali degli agricoltori ed evitando una sovracompensazione delle perdite.

(83) Il sostegno dovrebbe permettere la creazione e l'attuazione della cooperazione tra almeno due soggetti al fine di conseguire gli obiettivi della PAC. Tale sostegno dovrebbe poter riguardare tutti gli aspetti di tale cooperazione, come l'istituzione di regimi di qualità e lo sviluppo di

attività di informazione e promozione finalizzate ai regimi di qualità; azioni ambientali e climatiche collettive; la promozione delle filiere corte e dei mercati locali; progetti pilota; progetti di gruppi operativi all'interno del PEI, progetti di sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, gruppi di acquisto e associazioni per l'uso collettivo dei macchinari agricoli; partenariati aziendali; piani di gestione forestale; reti e poli; agricoltura sociale; agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni nell'ambito dell'iniziativa LEADER; e la creazione di gruppi di produttori e organizzazioni di produttori, nonché di altre forme di cooperazione ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi specifici della PAC.

(84) E' importante incoraggiare la disponibilità a un certo grado di cooperazione, in particolare nell'ambito dei gruppi operativi del PEI, dei gruppi LEADER e delle strategie «Piccoli comuni intelligenti».

(85) La comunicazione «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» precisa che lo scambio di conoscenze e l'attenzione all'innovazione costituiscono un obiettivo trasversale della nuova PAC. La PAC dovrebbe continuare a sostenere il modello di innovazione interattiva, che rafforza la collaborazione tra gli attori per fare il miglior uso possibile delle conoscenze complementari al fine di diffondere soluzioni utilizzabili sul piano pratico. E' opportuno rafforzare i servizi di consulenza aziendale all'interno dell'AKIS. Il piano strategico della PAC dovrebbe fornire informazioni sulle modalità di collaborazione tra i consulenti, i ricercatori e la rete nazionale della PAC. Al fine di rafforzare l'AKIS e in linea con il rispettivo approccio strategico AKIS, ciascuno Stato membro o regione, a seconda dei casi, dovrebbe poter finanziare un certo numero di iniziative volte a favorire lo scambio di conoscenze e l'innovazione, nonché ad aiutare lo sviluppo di strategie a livello di azienda da parte degli agricoltori per aumentare la resilienza delle loro aziende, utilizzando i tipi di interventi elaborati nel presente regolamento. Inoltre, ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire una strategia per lo sviluppo delle tecnologie digitali e per l'uso di tali tecnologie, al fine di mettere in luce le modalità per potenziare la digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali.

(86) Il FEAGA dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi in taluni settori, mentre il FEASR dovrebbe continuare a finanziare i tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Le norme per la gestione finanziaria della PAC dovrebbero essere stabilite separatamente per i due Fondi e per le iniziative sostenute da ciascuno di essi, tenendo conto del fatto che il

nuovo modello di attuazione offre agli Stati membri maggiore flessibilità e sussidiarietà per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di intervento stabiliti nel presente regolamento dovrebbero coprire il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

(87) Il sostegno per i pagamenti diretti nell'ambito dei piani strategici della PAC dovrebbe essere concesso nell'ambito delle dotazioni nazionali fissate nel presente regolamento. Tali dotazioni nazionali dovrebbero rispecchiare il proseguimento delle modifiche mediante cui le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di sostegno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50 % il divario con la media dell'Unione del 90 %. Al fine di tener conto del meccanismo di riduzione dei pagamenti e dell'utilizzo del suo prodotto nello Stato membro, le dotazioni finanziarie indicative annuali totali nel piano strategico della PAC di uno Stato membro dovrebbero poter eccedere la dotazione nazionale.

(88) Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso unico di partecipazione per il sostegno del FEASR in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. E' opportuno fissare un apposito tasso di partecipazione del FEASR per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e le regioni in transizione, al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al loro grado di sviluppo, al loro isolamento o alla loro insularità.

(89) E' opportuno stabilire criteri oggettivi per classificare le regioni e le zone al livello dell'Unione ai fini del sostegno del FEASR. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle zone al livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema di classificazione comune delle regioni istituito dal [regolamento \(CE\) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽³⁰⁾. Le classificazioni e i dati più recenti dovrebbero essere utilizzati per garantire un sostegno adeguato, in particolare per tenere conto delle regioni in ritardo di sviluppo e delle disparità interregionali all'interno di uno Stato membro.

(90) Il FEASR non dovrebbe fornire sostegno a investimenti che siano dannosi per l'ambiente. E' pertanto necessario stabilire nel presente regolamento una serie di norme di esclusione. In particolare, il FEASR non dovrebbe finanziare investimenti in sistemi di irrigazione che non contribuiscono al conseguimento o al mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati e non dovrebbe finanziare investimenti nella

forestazione che non sono conformi agli obiettivi in materia di ambiente e di clima, in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste.

(91) Al fine di garantire un finanziamento adeguato per alcune priorità, è opportuno stabilire norme per le dotazioni finanziarie minime e massime per dette priorità. Gli Stati membri dovrebbero in particolare riservare almeno un importo corrispondente al 3 % della loro dotazione annuale per i pagamenti diretti prima di qualsiasi trasferimento per interventi mirati al ricambio generazionale. Tali interventi possono comprendere il sostegno rafforzato al reddito e il sostegno per l'insediamento. Data l'importanza del sostegno agli investimenti per i giovani agricoltori al fine di rendere sostenibili a lungo termine le loro aziende agricole e rafforzare l'attrattiva del settore, una quota della spesa per gli interventi di investimento con un'aliquota di sostegno più elevata per i giovani agricoltori dovrebbe essere contabilizzata anche ai fini dell'importo minimo da riservare per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo specifico «attrarre e sostenere i giovani agricoltori e nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali».

(92) Al fine di garantire che siano resi disponibili finanziamenti sufficienti nel quadro della PAC per conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e di clima e benessere degli animali in linea con le priorità dell'Unione, è opportuno riservare a tali scopi una determinata quota sia del sostegno del FEASR, compresi gli investimenti, sia dei pagamenti diretti. Dato che i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali sono introdotti per la prima volta con i pagamenti diretti, è opportuno concedere alcune flessibilità in termini di pianificazione e attuazione, in particolare durante i primi due anni, per consentire agli Stati membri e agli agricoltori di acquisire esperienza e garantire un'attuazione agevole ed efficace, tenendo conto anche del livello delle ambizioni in materia di ambiente e di clima nell'ambito del FEASR. Al fine di rispettare l'ambizione generale in materia di ambiente e di clima, tale flessibilità dovrebbe essere strutturata e soggetta a compensazione entro certi limiti.

(93) L'approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato un efficace strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione «dal basso verso l'alto» (bottom-up). E' pertanto opportuno mantenere l'approccio LEADER in futuro e la sua applicazione dovrebbe restare obbligatoria con una dotazione minima a titolo del FEASR.

(94) Al fine di rispecchiare l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la PAC dovrebbe contribuire a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a raggiungere un obiettivo complessivo del 30 % delle spese del bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell'ambito della PAC dovrebbero contribuire per il 40 % alla dotazione finanziaria complessiva della PAC al raggiungimento degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione dei piani strategici della PAC e riesaminate nel contesto delle valutazioni e dei processi di riesame pertinenti.

(95) Qualora gli importi unitari non si basino sui costi effettivi o sul mancato guadagno, gli Stati membri dovrebbero fissare il livello adeguato di sostegno sulla base della valutazione delle loro necessità. L'importo unitario appropriato potrebbe essere un intervallo di importi unitari appropriati piuttosto che un unico importo unitario uniforme o medio. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati a stabilire, nei rispettivi piani strategici della PAC, un importo unitario massimo o minimo giustificato per determinati interventi, fatte salve le disposizioni relative al livello dei pagamenti per gli interventi pertinenti.

(96) Il trasferimento agli Stati membri della competenza di valutare le esigenze e di conseguire i target finali va di pari passo con una maggiore flessibilità per stabilire la combinazione dei tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, dei tipi di intervento in taluni settori e dei tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Ciò dovrebbe essere sostenuto da una certa flessibilità per adeguare le dotazioni nazionali dei fondi. Quando gli Stati membri ritengono che la dotazione finanziaria prestabilita sia insufficiente per realizzare tutte le misure programmate, si giustifica un certo margine di flessibilità, evitando però fluttuazioni considerevoli del livello di sostegno diretto al reddito annuale rispetto agli importi disponibili per le misure pluriennali nell'ambito del FEASR.

(97) Per rafforzare il valore aggiunto dell'Unione e salvaguardare il funzionamento del mercato interno agricolo, nonché per perseguire gli obiettivi generali e specifici della PAC, gli Stati membri non dovrebbero adottare decisioni a norma del presente regolamento in modo isolato, bensì nel quadro di un processo strutturato che si dovrebbe concretizzare in un piano strategico della PAC. Le norme «dall'alto verso il basso» stabilite dall'Unione dovrebbero fissare gli obiettivi specifici della PAC a livello dell'Unione, i principali tipi di intervento, il quadro di

riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la struttura di governance. Tale ripartizione dei compiti mira a garantire la piena corrispondenza tra risorse finanziarie investite e risultati conseguiti.

(98) Al fine di garantire la chiara natura strategica dei piani strategici della PAC e di promuovere i legami con le altre politiche dell'Unione, e in particolare con i target finali nazionali a lungo termine derivanti dalla normativa dell'Unione o da accordi internazionali, come quelli in materia di cambiamenti climatici, foreste, biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia un unico piano strategico della PAC per Stato membro che tenga conto del suo ordinamento costituzionale e delle sue disposizioni istituzionali. Se del caso, il piano strategico della PAC può includere interventi regionalizzati.

(99) Nel processo di elaborazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero analizzare la propria situazione particolare e le proprie esigenze specifiche, fissare target finali connessi al conseguimento degli obiettivi della PAC e progettare gli interventi che consentiranno di raggiungere tali target finali, adattandoli nel contempo agli specifici contesti nazionali e regionali, come anche a quelli delle regioni ultraperiferiche. Tale processo dovrebbe promuovere una maggiore sussidiarietà all'interno di un quadro comune dell'Unione, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione e degli obiettivi della PAC. E' pertanto opportuno stabilire norme relative alla struttura e al contenuto dei piani strategici della PAC.

(100) Al fine di garantire che la definizione dei target finali da parte degli Stati membri e la progettazione degli interventi siano appropriate e massimizzino il contributo al raggiungimento degli obiettivi della PAC, è necessario basare la strategia dei piani strategici della PAC su un'analisi preliminare dei contesti locali e su una valutazione delle esigenze in relazione agli obiettivi della PAC. E' altresì importante garantire che i piani strategici della PAC possano rispecchiare adeguatamente i cambiamenti delle condizioni, delle strutture (interne ed esterne) e della situazione di mercato degli Stati membri e possano pertanto essere adattati nel tempo per rispecchiare tali cambiamenti.

(101) I piani strategici della PAC dovrebbero mirare a garantire una maggiore coerenza tra i diversi strumenti della PAC, in quanto dovrebbero prevedere i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di interventi in taluni settori e i tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Dovrebbero inoltre garantire e dimostrare l'allineamento e l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli Stati membri

rispetto alle priorità e agli obiettivi dell'Unione. In tale prospettiva i piani strategici della PAC dovrebbero includere una panoramica e una spiegazione degli strumenti che garantiscono una distribuzione più equa e consentono di orientare il sostegno al reddito in modo più efficace ed efficiente. E' pertanto opportuno che contengano una strategia di intervento orientata al risultato, strutturata intorno agli obiettivi specifici della PAC, compresi i target finali quantificati rispetto a tali obiettivi. Al fine di consentirne il monitoraggio su base annuale, è opportuno che tali target finali si basino sugli indicatori di risultato.

(102) La strategia d'intervento dovrebbe anche evidenziare la complementarità tra i vari strumenti della PAC e tra questi e le altre politiche dell'Unione. In particolare, ciascun piano strategico della PAC dovrebbe tener conto della pertinente legislazione in materia ambientale e climatica, e i piani nazionali risultanti da tale legislazione dovrebbero essere descritti come parte dell'analisi della situazione attuale («analisi SWOT»). E' opportuno elencare gli atti legislativi che dovrebbero essere menzionati specificamente nel piano strategico della PAC.

(103) Considerato il fatto che è opportuno concedere agli Stati membri flessibilità per quanto riguarda la scelta di delegare parte dell'elaborazione e dell'attuazione dei loro piani strategici della PAC a livello regionale sulla base di un quadro nazionale, al fine di agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale, è opportuno che i piani strategici della PAC forniscano una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e quelli regionali.

(104) Poiché i piani strategici della PAC dovrebbero consentire alla Commissione di assumersi le proprie responsabilità per la gestione del bilancio dell'Unione e di garantire agli Stati membri la certezza del diritto riguardo ad alcuni elementi del piano strategico della PAC, è opportuno che i piani strategici della PAC contengano una descrizione dettagliata dei singoli interventi, tra cui le condizioni di ammissibilità, le dotazioni di bilancio, gli output previsti e i costi unitari. E' necessario un piano finanziario per fornire una panoramica di tutti gli aspetti di bilancio per ciascun intervento, unitamente a un piano dei target finali.

(105) Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei piani strategici della PAC, il sostegno del FEAGA e del FEASR dovrebbe poggiare su solide condizioni quadro di ordine amministrativo. Ciascun piano strategico della PAC dovrebbe pertanto includere l'individuazione di tutte le relative strutture di governance e di coordinamento, compresi i sistemi di controllo e le sanzioni, il monitoraggio e la rendicontazione.

(106) Tenuto conto dell'importanza dell'obiettivo specifico di ammodernare il settore agricolo e delle zone rurali, e del suo carattere trasversale, è opportuno che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della PAC una descrizione specifica del contributo dei piani strategici della PAC alla realizzazione di tale obiettivo, compreso il loro contributo alla transizione digitale.

(107) In considerazione delle preoccupazioni relative agli oneri amministrativi nell'ambito della gestione concorrente, anche la semplificazione dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione nel piano strategico della PAC.

(108) Considerando che non è opportuno che la Commissione approvi informazioni che possono essere considerate come informazioni contestuali o storiche, o che sono di competenza degli Stati membri, alcune informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di allegati al piano strategico della PAC.

(109) A norma dei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» ⁽³¹⁾, è necessario che la valutazione dei Fondi dell'Unione si basi su informazioni raccolte secondo prescrizioni specifiche in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei Fondi sul terreno.

(110) L'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione è un passo fondamentale per assicurare che la politica sia attuata in conformità degli obiettivi comuni. Conformemente al principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri opportuni orientamenti per presentare logiche di intervento coerenti e ambiziose.

(111) E' necessario prevedere la possibilità di programmare e rivedere i piani strategici della PAC, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

(112) Un'autorità di gestione nazionale dovrebbe essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun piano strategico della PAC e dovrebbe essere il primo punto di contatto per la Commissione. Tuttavia, in caso di regionalizzazione di elementi relativi alla politica di sviluppo rurale, gli Stati membri dovrebbero poter istituire autorità di gestione regionali. Le autorità di gestione dovrebbero essere in grado

di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabili dell'efficienza e della correttezza della gestione e assicurando la coerenza e l'uniformità del piano strategico della PAC, e il coordinamento tra l'autorità di gestione nazionale e le autorità di gestione regionali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nella gestione e nell'attuazione dei loro piani strategici della PAC, siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione, in conformità al regolamento finanziario e al [regolamento \(UE\) 2021/2116](#).

(113) La responsabilità del monitoraggio dei piani strategici della PAC dovrebbe essere condivisa tra l'autorità di gestione nazionale e un comitato di monitoraggio nazionale appositamente istituito. Il comitato di monitoraggio nazionale dovrebbe essere responsabile di monitorare l'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC. A tal fine occorre precisarne le attribuzioni. Qualora il piano strategico della PAC contenga elementi stabiliti dalle regioni, gli Stati membri e le regioni interessate dovrebbero poter istituire e comporre comitati di monitoraggio regionali. In tal caso, si dovrebbero chiarire le norme di coordinamento con il comitato di monitoraggio nazionale.

(114) Il FEASR dovrebbe sostenere, attraverso l'assistenza tecnica e su iniziativa della Commissione, le azioni relative all'adempimento dei compiti di cui all'[articolo 7 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#). L'assistenza tecnica può inoltre essere fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai fini dell'espletamento dei compiti necessari all'efficiente gestione e attuazione del sostegno in relazione al piano strategico della PAC. Un aumento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri è disponibile solo per gli Stati membri la cui dotazione FEASR non è superiore a 1,1 miliardi di EUR. Il sostegno del FEASR all'assistenza tecnica dovrebbe tener conto dell'aumento dello sviluppo della capacità amministrativa per quanto riguarda i nuovi sistemi di governance e controllo degli Stati membri.

(115) In un contesto in cui gli Stati membri avranno molta più flessibilità e sussidiarietà nella progettazione degli interventi per raggiungere obiettivi comuni, le reti sono uno strumento fondamentale per guidare e orientare la politica e per promuovere il coinvolgimento dei portatori di interessi, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità per gli Stati membri e altri attori. L'ambito di applicazione delle attività di collegamento in rete sarà esteso dallo sviluppo rurale a entrambi i pilastri della PAC. Una rete unica della PAC a livello dell'Unione dovrebbe garantire un migliore coordinamento tra le attività di collegamento in rete a livello dell'Unione e a livello nazionale e

regionale. Le reti della PAC a livello europeo e nazionale dovrebbe sostituire l'attuale rete europea per lo sviluppo rurale e la rete PEI-AGRI a livello dell'Unione e le reti rurali nazionali rispettivamente. La rete europea della PAC dovrebbe contribuire per quanto possibile alle attività delle reti nazionali della PAC. Le reti forniranno una piattaforma per promuovere un maggiore scambio di conoscenze al fine di migliorare l'attuazione dei piani strategici della PAC e cogliere i risultati e il valore aggiunto della politica a livello europeo, compresi la politica di Orizzonte Europa e i suoi progetti che coinvolgono una pluralità di attori. Nella stessa ottica di miglioramento dello scambio di conoscenze e innovazione, il PEI assistito dalle reti europee e nazionali della PAC dovrebbe sostenere l'attuazione del modello interattivo di innovazione conformemente alla metodologia delineata nel presente regolamento.

(116) Ciascun piano strategico della PAC dovrebbe essere oggetto di regolare monitoraggio dello stato di attuazione e dei progressi compiuti nella realizzazione dei target finali stabiliti. Tale quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione della PAC dovrebbe essere istituito allo scopo di dimostrare i progressi compiuti e di valutare l'impatto e l'efficienza dell'attuazione della politica.

(117) L'orientamento ai risultati derivante dal modello di attuazione richiede un solido quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in particolare perché i piani strategici della PAC contribuirebbero al raggiungimento degli ampi obiettivi generali di altre politiche in regime di gestione concorrente. Una politica basata sull'efficacia dell'attuazione implica una valutazione annuale e pluriennale sulla base di indicatori selezionati di output, risultato e impatto definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione. A tal fine è opportuno selezionare una serie limitata e mirata di indicatori in modo da riflettere il più fedelmente possibile se l'intervento sovvenzionato contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti. Gli indicatori relativi agli specifici obiettivi climatici e ambientali dovrebbero poter riguardare interventi che contribuiscono all'adempimento degli impegni derivanti dalla pertinente normativa dell'Unione.

(118) Nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, gli Stati membri dovrebbero monitorare i progressi compiuti e riferire annualmente alla Commissione in merito. Le informazioni fornite dagli Stati membri costituiscono la base su cui la Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso dell'intero periodo del

piano strategico PAC, utilizzando a tal fine una serie di indicatori di base.

(119) E' opportuno istituire meccanismi al fine di adottare misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nel caso in cui l'attuazione del piano strategico della PAC si discosti sensibilmente dagli obiettivi fissati. Dovrebbe quindi essere possibile per la Commissione chiedere agli Stati membri di presentare piani d'azione in caso di risultati considerevolmente insoddisfacenti e non giustificati. Ciò potrebbe condurre a sospensioni e, in ultima istanza, a riduzioni dei finanziamenti dell'Unione se i risultati previsti non sono raggiunti.

(120) Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri, se del caso assicurando il coinvolgimento delle regioni nell'elaborazione del piano di valutazione e nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi regionali del piano strategico della PAC, dovrebbero essere responsabili della valutazione dei propri piani strategici della PAC, mentre la Commissione dovrebbe essere responsabile delle sintesi a livello dell'Unione delle valutazioni ex ante degli Stati membri, e dello svolgimento delle valutazioni intermedie ed ex post a livello dell'Unione.

(121) Al fine di garantire una valutazione completa e significativa della PAC a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe basarsi su indicatori di contesto e d'impatto. Tali indicatori dovrebbero basarsi principalmente su fonti di dati consolidate. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire e migliorare ulteriormente la solidità dei dati necessari per gli indicatori di contesto e d'impatto.

(122) Nel valutare i piani strategici della PAC proposti, la Commissione dovrebbe valutarne la coerenza e il contributo alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente e clima e agli impegni da essa assunti in tali settori e, in particolare, agli obiettivi dell'Unione per il 2030 definiti nella [comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020](#) dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» («strategia Dal produttore al consumatore») e nella [comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020](#) dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita» («strategia dell'UE sulla biodiversità»).

(123) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a mostrare, attraverso i loro piani strategici della PAC, una maggiore ambizione complessiva rispetto al passato per quanto riguarda gli specifici obiettivi in materia

di ambiente e di clima della PAC. Tale ambizione dovrebbe essere considerata costituita da una serie di elementi relativi, tra l'altro, agli indicatori di impatto, ai target finali fissati rispetto agli indicatori di risultato, alla concezione degli interventi, all'attuazione prevista del sistema di condizionalità e alla pianificazione finanziaria. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a spiegare nei propri piani strategici della PAC in che modo dimostrano la maggiore ambizione complessiva richiesta, con riferimento ai vari elementi pertinenti. Tale spiegazione dovrebbe includere i contributi nazionali al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030 stabiliti nella strategia Dal produttore al consumatore e nella strategia dell'UE sulla biodiversità.

(124) La Commissione dovrebbe redigere una relazione di sintesi sui piani strategici della PAC degli Stati membri per valutare lo sforzo congiunto e l'ambizione collettiva degli Stati membri di conseguire gli obiettivi specifici della PAC, all'inizio del periodo di attuazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione per il 2030 stabiliti nella strategia Dal produttore al consumatore e nella strategia dell'UE sulla biodiversità.

(125) La Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di valutare la gestione del nuovo modello di attuazione da parte degli Stati membri e il contributo combinato degli interventi fissati nei piani strategici della PAC degli Stati membri al rispetto degli impegni dell'Unione in materia di ambiente e clima, in particolare quelli derivanti dal Green Deal europeo.

(126) Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE dovrebbero applicarsi al sostegno per i tipi di intervento di cui al presente regolamento. Tuttavia, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni TFUE non dovrebbero applicarsi ai tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e ai tipi intervento per lo sviluppo rurale concernenti operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'[articolo 42 TFUE](#), che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale aggiuntivo per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale che beneficiano del sostegno dell'Unione e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'[articolo 42 TFUE](#).

(127) Al fine di evitare una diminuzione improvvisa e sostanziale del sostegno in taluni settori negli Stati membri che hanno concesso aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2022, tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare a concedere tali aiuti a determinate condizioni ed entro certi limiti. Tenuto conto della natura transitoria di tali aiuti, è opportuno proseguirne la graduale

soppressione riducendo progressivamente, su base annua, le dotazioni finanziarie specifiche per settore per tali aiuti.

(128) I dati personali raccolti ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovrebbero essere trattati in modo compatibile con detti fini. Essi dovrebbero inoltre essere resi anonimi quando sono trattati a fini di monitoraggio o valutazione, e protetti conformemente al diritto dell'Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare al [regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽³²⁾ e al [regolamento \(UE\) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽³³⁾. Gli interessati dovrebbero essere informati di tale trattamento nonché dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

(129) Sono necessarie comunicazioni da parte degli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del monitoraggio, dell'analisi e della gestione dei diritti finanziari.

(130) Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290 TFUE](#). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di

(132) Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire un funzionamento corretto, coerente ed efficace dei tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo; norme che stabiliscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti nel quadro del limite massimo dei pagamenti e della degressività; le misure volte a impedire che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito subiscano le conseguenze di squilibri strutturali del mercato in un determinato settore, compresa la decisione che tale sostegno possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso in un precedente periodo di riferimento; le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le norme sulle condizioni per

la concessione di tale pagamento e sui requisiti di ammissibilità e le relative pratiche agronomiche; le norme per quanto riguarda i criteri per l'approvazione delle organizzazioni interprofessionali e le norme che disciplinano le conseguenze nei casi in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri e obblighi per i produttori.

(133) Per garantire che i tipi di interventi in determinati settori contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della PAC e rafforzino le sinergie con altri strumenti della PAC e per garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare disparità o distorsioni della concorrenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne le regole per il corretto funzionamento dei tipi di interventi in determinati settori, il tipo di spesa da coprire con particolare riferimento ai costi amministrativi e di personale, la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata e del livello di organizzazione dei produttori in determinate regioni, e il livello massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione per determinati interventi intesi a prevenire le crisi di mercato e a gestire i rischi in taluni settori; le norme per la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei frutteti, degli uliveti o dei vigneti; le norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori e le norme per il diverso tipo di sostegno e la durabilità minima degli investimenti finanziati in determinati settori, nonché sulla combinazione dei finanziamenti per alcuni interventi nel settore vitivinicolo. In particolare, al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dei finanziamenti dell'Unione per gli interventi nel settore dell'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione ai requisiti aggiuntivi concernenti l'obbligo di comunicazione e l'istituzione di un contributo minimo dell'Unione alle spese sostenute per l'attuazione di tali tipi di intervento.

(134) Al fine di garantire la certezza del diritto e di assicurare che gli interventi per lo sviluppo rurale conseguano i propri obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo al sostegno per gli impegni di gestione relativi alle risorse genetiche e al benessere degli animali e i regimi di qualità.

(135) Al fine di tenere in considerazione le future modifiche delle dotazioni degli Stati membri o per affrontare i problemi incontrati dagli Stati membri nell'attuazione dei loro piani strategici della PAC, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, modificando le ponderazioni applicate al sostegno sulla base del suo contributo della politica al conseguimento degli obiettivi di cambiamento climatico, e le norme sul contenuto del piano strategico della PAC.

(136) Al fine di facilitare il passaggio dai regimi previsti dal [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e dal [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime dei beneficiari.

(137) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di superfici di riferimento per il sostegno per i semi oleosi, le norme per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le relative comunicazioni, il calcolo della riduzione se la superficie ammissibile coltivata a cotone supera la superficie di base, l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, le norme relative alla presentazione degli elementi da includere nel piano strategico della PAC, le condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità relativi alle possibilità offerte dai piani strategici della PAC, che definiscono la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC, le norme relative al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, le norme relative alla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per la valutazione dell'efficacia dell'attuazione e le norme relative ai dati necessari e alle sinergie tra potenziali fonti di dati, e norme per il funzionamento di un sistema per uno scambio sicuro di dati di interesse comune tra la Commissione e gli Stati membri. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽³⁴⁾.

(138) Alla luce del fatto che gli indicatori sono già stabiliti nell'allegato I ai fini del monitoraggio, della valutazione e della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, l'adozione di altri indicatori per il monitoraggio e la valutazione della PAC dovrebbe essere sottoposta a ulteriore esame da parte degli Stati membri. Analogamente, le informazioni supplementari che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione per il monitoraggio e la valutazione della PAC dovrebbero essere oggetto di un parere positivo del comitato per la politica agricola comune. La Commissione non dovrebbe pertanto essere autorizzata a stabilire l'obbligo per gli Stati membri di fornire indicatori e informazioni supplementari sull'attuazione della PAC per il monitoraggio e la valutazione della PAC nel caso in cui il comitato per la politica agricola comune non trovi la maggioranza qualificata favorevole o contraria alla proposta della Commissione e non possa pertanto pronunciarsi.

(139) Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione degli atti di esecuzione al fine di approvare i piani strategici della PAC e le relative modifiche, senza applicare il [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

(140) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi alla risoluzione di problemi specifici pur assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, lo richiedano motivi imperativi di urgenza. Inoltre, al fine di risolvere problemi urgenti che si verificano in uno o più Stati membri, assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, circostanze straordinarie pregiudichino la concessione del sostegno e mettano a repentaglio l'efficace attuazione dei pagamenti nel quadro dei regimi di sostegno elencati nel presente regolamento.

(141) Il [regolamento \(UE\) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽³⁵⁾ e il [regolamento \(UE\) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽³⁶⁾ dovrebbero rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo nei casi in cui alcune delle loro disposizioni siano espressamente menzionate.

(142) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a causa delle disparità tra le diverse zone rurali e delle limitate risorse finanziarie

degli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e focalizzandosi su priorità chiaramente individuate, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'[articolo 5 del trattato sull'Unione europea](#). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(143) E' pertanto opportuno abrogare i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

(144) Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure previste e in ragione della loro urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 41 dell'1.2.2019, pag. 1.

(5) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 214.

(6) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 173.

(7) Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2021.

(8) [Regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018](#), che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la [decisione n. 541/2014/UE](#) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9) [Regolamento \(UE\) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021](#), recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole

finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(10) [Regolamento \(UE\) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021](#), che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(11) Regolamento (UE) 2021/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, alla gestione e al controllo della politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) (cfr. pagina 187 della presente Gazzetta ufficiale).

(12) [Regolamento \(UE\) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021](#), che istituisce il programma InvestEU e che modifica il [regolamento \(UE\) 2015/1017](#) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(13) [Regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005 del Consiglio](#) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(14) [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 637/2008 del Consiglio](#) e il [regolamento \(CE\) n. 73/2009 del Consiglio](#) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(15) GU L 147 del 18.6.1993, pag. 26.

(16) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(17) [Direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(18) [Direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(19) [Direttiva 91/676/CEE](#) del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(20) [Regolamento \(UE\) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(21) [Direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(22) [Direttiva 2009/128/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(23) [Direttiva 89/391/CEE](#) del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(24) [Direttiva 2009/104/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'[articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE](#)) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5).

(25) [Direttiva \(UE\) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019](#), relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

(26) [Regolamento \(UE\) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011](#), relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

(27) [Regolamento \(UE\) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018](#), relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 834/2007 del Consiglio](#) (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(28) [Regolamento \(UE\) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(29) [Regolamento \(UE\) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018](#), relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del [regolamento \(UE\) n. 525/2013](#) e della [decisione n. 529/2013/UE](#) (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(30) [Regolamento \(CE\) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003](#), relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(31) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(32) [Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(33) [Regolamento \(UE\) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018](#), sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. (131) Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire parità di condizioni tra gli Stati

membri per quanto riguarda prescrizioni e indicatori comuni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti l'adeguamento di indicatori comuni relativi a realizzazione, risultato, impatto e contesto per affrontare i problemi tecnici con la loro attuazione; e regole concernenti la percentuale per la norma BCAA 1.

(34) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(35) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(36) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

Titolo I

Oggetto, ambito di applicazione, disposizioni applicabili e definizioni

Articolo 1 *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:

a) gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori;

b) i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento;

c) i piani strategici della PAC redatti dagli Stati membri che fissano i target finali, precisano le condizioni degli interventi e assegnano le risorse finanziarie, conformemente agli obiettivi specifici e alle esigenze individuate;

d) il coordinamento e la governance, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

2. Il presente regolamento si applica al sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato da uno Stato membro e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 («periodo del piano strategico della PAC»).

Articolo 2 *Disposizioni applicabili*

1. Il [regolamento \(UE\) 2021/2116](#) e le disposizioni adottate conformemente a tale regolamento si applicano al sostegno fornito a norma del presente regolamento.

2. L'articolo 19, il titolo III, capo II, fatta eccezione per l'articolo 28, primo comma, lettera c), nonché gli [articoli 46 e 48 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento.

Articolo 3 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'[articolo 52 del trattato sull'Unione europea](#) in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento;

- 2) «azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- 3) «intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal presente regolamento;
- 4) «operazione»:
 - a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC in questione;
 - b) nel contesto degli strumenti finanziari, il totale della spesa pubblica ammissibile concessa a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
- 5) «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- 6) «target intermedi»: valori intermedi prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di intervento di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), per uno specifico esercizio finanziario, da conseguire entro una determinata scadenza temporale del piano strategico della PAC al fine di garantire progressi tempestivi in relazione agli indicatori di risultato;
- 7) «target finali»: valori prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di intervento di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), da conseguire al termine del periodo del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori di risultato;
- 8) «regioni ultraperiferiche»: le regioni ultraperiferiche di cui all'[articolo 349 TFUE](#);
- 9) «AKIS» (Agricultural Knowledge and Innovation System - sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo): combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati;
- 10) «isole minori dell'Egeo»: le isole minori dell'Egeo quali definite all'[articolo 1, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 229/2013](#);
- 11) «fondi di mutualizzazione»: un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità della propria legislazione nazionale che consente agli agricoltori aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;

12) «regioni meno sviluppate»: regioni meno sviluppate ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera a\), del regolamento \(UE\) 2021/1060](#);

13) «beneficiario» in relazione ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 si intende:

a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;

c) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione di cui all'articolo 123 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;

14) «aliquota di sostegno»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento; nel caso di strumenti finanziari si riferisce all'equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all'articolo 2, punto 20, del [regolamento \(UE\) n. 702/2014](#) della Commissione ⁽⁴⁾;

15) «LEADER»: lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'[articolo 31 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#);

16) «organismo intermedio»: qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, compresi enti regionali o locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione nazionale o regionale che svolge mansioni per conto di tale autorità;

17) «esercizio finanziario»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'[articolo 35 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#).

(4) [Regolamento \(UE\) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014](#), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli [articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

Articolo 4 *Definizioni e condizioni da fornire nei piani strategici della PAC*

1. Gli Stati membri fissano nei piani strategici della PAC le definizioni di «attività agricola», «superficie agricola», «ettaro ammissibile», «agricoltore in attività», «giovane agricoltore» e «nuovo agricoltore», nonché le condizioni pertinenti ai sensi del presente articolo.

2. L'«attività agricola» è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;

b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.

3. La «superficie agricola» è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie. I termini «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell'ambito del seguente quadro:

a) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 o della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III del presente regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, o dell'[articolo 39 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005 del Consiglio](#) ⁽⁵⁾, o dell'[articolo 28 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁶⁾;

b) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

c) «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in

tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente i tipi di terreno seguenti:

i) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

ii) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

4. Ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, l'«ettaro ammissibile» è determinato in modo tale da comprendere superfici che sono a disposizione dell'agricoltore e che consistono in:

a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; in casi debitamente giustificati per ragioni ambientali connesse o alla biodiversità e al clima, gli Stati membri possono decidere che gli ettari ammissibili comprendano anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni;

b) qualsiasi superficie dell'azienda che:

i) presenta elementi caratteristici del paesaggio soggetti all'obbligo di mantenimento ai sensi della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III;

ii) è utilizzata per raggiungere la quota minima di seminativo destinato a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, ai sensi della norma BCAA 8 elencati nell'allegato III;

o
iii) per la durata del corrispondente impegno dell'agricoltore, è impegnata o mantenuta a seguito di un regime per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 31.

Se gli Stati membri decidono in tal senso, l'ettaro ammissibile può contenere altri elementi caratteristici del paesaggio, purché questi non siano predominanti e non ostacolino in modo significativo lo

svolgimento dell'attività agricola a causa della superficie da essi occupata sulla parcella agricola. Nell'attuare tale principio, gli Stati membri possono fissare una quota massima della parcella agricola che può essere coperta da tali altri elementi caratteristici del paesaggio.

Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile;

c) qualsiasi superficie dell'azienda che abbia dato diritto a pagamenti a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento o del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e che non sia un «ettaro ammissibile» secondo quanto determinato dagli Stati membri sulla base dei punti i) e ii) del presente paragrafo:

i) in seguito all'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE a tale superficie;

ii) in seguito a interventi basati sulle superfici a norma del presente regolamento e rientranti nel sistema integrato di cui all'[articolo 65, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), che consente la produzione di prodotti non elencati nell'allegato I TFUE mediante paludicoltura, o ai sensi di regimi nazionali per la biodiversità o la riduzione dei gas a effetto serra le cui condizioni siano conformi a tali interventi basati sulle superfici, a condizione che tali interventi e regimi nazionali contribuiscano al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del presente regolamento;

iii) per la durata di un impegno di imboschimento dell'agricoltore a norma dell'[articolo 31 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#), dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell'[articolo 22 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) o dell'articolo 70 o dell'articolo 73 del presente regolamento, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'[articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), all'[articolo 22 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) o all'articolo 70 o all'articolo 73 del presente regolamento;

iv) per la durata di un impegno del l'agricoltore che comporta il ritiro dalla produzione della superficie a norma degli [articoli 22, 23 e 24 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#), dell'[articolo 39 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), dell'[articolo 28 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) o dell'articolo 70 del presente regolamento.

Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,3 %;

5. L'«agricoltore in attività» è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, pur non precludendo necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale.

Nel determinare chi sia un «agricoltore in attività», gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori, quali l'accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Tali criteri possono essere introdotti in una o più forme scelte dagli Stati membri, compreso un elenco negativo che escluda determinati agricoltori dall'essere considerati agricoltori in attività. Nel caso in cui uno Stato membro consideri «agricoltori in attività» gli agricoltori che per l'anno precedente non hanno ricevuto pagamenti diretti superiori a un determinato importo, tale importo non è superiore a 5 000 EUR.

6. Il «giovane agricoltore» è determinato in modo tale da prevedere:

- a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;
- b) le condizioni per essere «capo dell'azienda»;
- c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.

7. Il «nuovo agricoltore» è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore diverso dal giovane agricoltore e che è «capo dell'azienda» per la prima volta. Gli Stati membri includono ulteriori requisiti oggettivi e non discriminatori in termini di formazione e competenze adeguate.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e al ricorso alla procedura per la determinazione delle varietà di canapa, nonché alla verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo, al fine di tutelare la salute pubblica.

(4) *Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999*, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(5) *Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005*, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(6) *Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il *regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio* (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Titolo II

Obiettivi e indicatori

Articolo 5 *Obiettivi generali*

Conformemente agli obiettivi della PAC di cui all'*articolo 39 TFUE*, all'obiettivo di mantenere il funzionamento del mercato interno e la parità di condizioni tra gli agricoltori nell'Unione e al principio di sussidiarietà, il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, degli alimenti e delle zone rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali, in ambito economico, ambientale e sociale, che a loro volta contribuiranno all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:

a) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine;

b) sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi;

c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

Articolo 6 *Obiettivi specifici*

1. Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante gli obiettivi specifici seguenti:

a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;

b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;

e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;

f) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

g) attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;

h) promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;

i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali e sono interconnessi con lo stesso, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.

3. Nel perseguire gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, adottano misure atte a ridurre l'onere amministrativo e assicurano la semplificazione nell'attuazione della PAC.

Articolo 7 *Indicatori*

1. Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è valutato sulla base degli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto che figurano nell'allegato I. Tali indicatori comuni includono:

a) indicatori di output relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti;

b) indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e che sono utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento di tali target finali; gli indicatori di risultato relativi agli obiettivi climatico-ambientali possono riguardare interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi derivanti dagli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato XIII;

c) indicatori di impatto riferiti agli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e utilizzati nell'ambito dei piani strategici della PAC;

d) indicatori di contesto di cui all'articolo 115, paragrafo 2, ed elencati nell'allegato I.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che modificano l'allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto. Tali atti delegati sono strettamente limitati ad affrontare i problemi tecnici presentatisi agli Stati membri riguardo all'applicazione di tali indicatori.

Titolo III

Requisiti comuni e tipi di interventi

Capo I

Requisiti comuni

Sezione 1

Principi generali

Articolo 8 *Approccio strategico*

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi sulla base dei tipi di intervento di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità della loro valutazione delle esigenze e dei requisiti comuni di cui al presente capo.

Articolo 9 *Principi generali*

Gli Stati membri elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC e le norme BCAA di cui all'articolo 13 conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi generali del diritto dell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che gli interventi e le norme BCAA di cui all'articolo 13 siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell'Unione agli agricoltori e agli altri beneficiari conformemente ai piani strategici della PAC approvati dalla Commissione a norma degli articoli 118 e 119 del presente regolamento come pure ai principi e ai requisiti di cui al presente regolamento e al [regolamento \(UE\) 2021/2116](#). Attuano tali piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.

Articolo 10 *Sostegno interno nel quadro dell'OMC*

Gli Stati membri elaborano gli interventi basati sui tipi di intervento elencati nell'allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni e le condizioni di cui all'articolo 4, in modo tale che siano conformi ai criteri dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

In particolare, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e i regimi

per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali sono conformi ai criteri dei punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato II del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato II del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un altro punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, se precisato e spiegato nel piano strategico della PAC.

Articolo 11 *Esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi*

1. Se gli Stati membri prevedono interventi basati sulle superfici diversi da quelli conformi alle disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, compreso il sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, del presente regolamento e se tali interventi riguardano una parte o la totalità dei semi oleaginosi di cui all'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT, la superficie totale sovvenzionata in base agli output previsti inclusi nei piani strategici della PAC degli Stati membri interessati non può superare la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale.

2. Entro l'8 giugno 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano una superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell'Unione negli anni dal 2016 al 2020. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

3. Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica i corrispondenti output previsti in termini di ettari nella propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 118, paragrafo 1.

Se a seguito della comunicazione di tutti gli output previsti da parte degli Stati membri si supera la superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro che comunica un eccesso rispetto alla superficie di riferimento, un coefficiente di riduzione proporzionale all'eccesso di output previsti così che sia

mantenuta la superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione. La Commissione informa ciascuno Stato membro interessato di tale coefficiente di riduzione nelle proprie osservazioni al piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 118, paragrafo 3. Il coefficiente di riduzione per ciascuno Stato membro è fissato nella decisione di esecuzione di cui all'articolo 118, paragrafo 6, con cui la Commissione approva il piano strategico della PAC.

Gli Stati membri non possono modificare la rispettiva superficie sovvenzionata di propria iniziativa dopo la data di cui all'articolo 118, paragrafo 1.

4. Se intende aumentare gli output previsti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo piano strategico della PAC approvati dalla Commissione, uno Stato membro comunica alla Commissione gli output previsti riveduti, presentando una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC ai sensi dell'articolo 119 prima del 1° gennaio dell'anno precedente l'anno di domanda in questione.

5. Ove opportuno, al fine di evitare che la superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 sia superata, la Commissione fissa i coefficienti di riduzione o rivede i coefficienti di riduzione esistenti, se tali coefficienti sono stati fissati conformemente al paragrafo 2, secondo comma, per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie sovvenzionata di riferimento nei rispettivi piani strategici della PAC.

La Commissione informa gli Stati membri interessati dei coefficienti di riduzione entro il 31 gennaio dell'anno precedente l'anno di domanda in questione.

Ciascuno Stato membro interessato presenta una corrispondente domanda di modifica del proprio piano strategico della PAC con il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma entro il 31 marzo dell'anno precedente l'anno di domanda in questione. Il coefficiente di riduzione per tale Stato membro è fissato nella decisione di esecuzione di cui all'articolo 119, paragrafo 10, con la quale la Commissione approva la modifica del piano strategico della PAC.

6. Per quanto riguarda i semi oleaginosi interessati dal memorandum d'intesa di cui al paragrafo 1, del presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di ettari per i quali il sostegno è stato effettivamente versato nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134.

7. Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole da tavola da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1.

Sezione 2

Condizionalità

Articolo 12 *Principio e ambito d'applicazione*

1. Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici:

- a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
- b) la salute pubblica e delle piante;
- c) il benessere degli animali.

2. I piani strategici della PAC includono norme su un sistema efficace e proporzionato di sanzioni amministrative. Tali norme rispettano in particolare le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del [regolamento \(UE\) 2021/2116](#).

3. Gli atti giuridici di cui all'allegato III riguardanti i requisiti di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.

4. Ai fini della presente sezione per «requisito di gestione obbligatorio» si intende ciascuno dei requisiti di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione ed elencati nell'allegato III con riferimento a un determinato atto giuridico, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.

Articolo 13 *Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali*

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri stabiliscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma BCAA indicata nell'allegato III, in linea con il principale obiettivo delle norme di cui a tale allegato. Nel definire tali norme, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, dei metodi colturali in uso, delle pratiche agronomiche, delle dimensioni e delle strutture aziendali, dell'uso del suolo, e delle specificità delle regioni ultraperiferiche. ⁽⁴⁾

2. Per quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all'allegato III, gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive a quelle previste in tale allegato relativamente a tali obiettivi principali. Tali norme aggiuntive sono non discriminatorie e proporzionate e corrispondano alle esigenze individuate.

Gli Stati membri non stabiliscono norme minime per obiettivi principali diversi da quelli di cui all'allegato III.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme volte a garantire parità di condizioni per quanto riguarda la percentuale per la norma BCAA 1.

(4) Per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023, vedi il [Regolamento 27 luglio 2022, n. 2022/1317/UE](#).

Sezione 3

Condizionalità sociale

Articolo 14 *Principio e ambito d'applicazione*

1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1° gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a

norma del capo II o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.

2. Quando includono un sistema di sanzioni amministrative nei propri piani strategici della PAC come previsto al paragrafo 1, gli Stati membri consultano, sulla base delle rispettive disposizioni istituzionali, le pertinenti parti sociali nazionali, che rappresentano gli interlocutori sociali del settore agricolo, e rispettano pienamente la loro autonomia, nonché il loro diritto di negoziare e concludere contratti collettivi. Tale sistema di sanzioni amministrative non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti sociali ove queste, in conformità dei quadri giuridici e della contrattazione collettiva nazionali, siano responsabili dell'attuazione o dell'applicazione degli atti giuridici di cui all'allegato IV.

3. I piani strategici della PAC comprendono norme su un sistema efficace e proporzionato di sanzioni amministrative. Tali norme rispettano le pertinenti disposizioni di cui al titolo IV, capo V, del [regolamento \(UE\) 2021/2116](#).

4. Gli atti giuridici di cui all'allegato IV riguardanti le disposizioni da assoggettare al sistema di sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 si applicano nella versione vigente e quali recepiti dagli Stati membri.

Sezione 4

Servizi di consulenza aziendale

Articolo 15 *Servizi di consulenza aziendale*

1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di gestione della terra e dell'azienda («servizi di consulenza aziendale»). Tale sistema può basarsi sui sistemi esistenti.

2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici.

Attraverso i servizi di consulenza aziendale è offerta un'assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell'azienda agricola, anche per la costituzione di un'azienda per la prima volta, la conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l'agroforestazione e l'agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza e il sostegno sociale.

I servizi di consulenza aziendale sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS.

3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita sia imparziale e che i consulenti siano adeguatamente qualificati e formati ed esenti da conflitti di interesse.

4. I servizi di consulenza aziendale sono adeguati ai vari tipi di produzione e aziende agricole e contemplano come minimo:

a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;

b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la [direttiva 92/43/CEE](#), la [direttiva 2000/60/CE](#), l'[articolo 55 del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, la [direttiva 2008/50/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, la [direttiva 2009/128/CE](#), la [direttiva 2009/147/CE](#), il [regolamento \(UE\) 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, ⁽⁷⁾ il [regolamento \(UE\) 2016/2031](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;

c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 intitolata «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica»;

d) la prevenzione e la gestione del rischio;

e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3;

f) le tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle zone rurali di cui all'articolo 114, lettera b);

g) gestione sostenibile dei nutrienti, compreso, al più tardi a partire dal 2024, l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno:

i) un bilancio dei principali nutrienti nel suolo;
ii) i requisiti legali relativi ai nutrienti;
iii) dati relativi al suolo, basati sulle informazioni e le analisi disponibili;

iv) i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti;

h) le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.

(5) [Regolamento \(CE\) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009](#), relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(6) [Direttiva 2008/50/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

(7) [Regolamento \(UE\) 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(8) [Regolamento \(UE\) 2016/2031](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(9) [Direttiva \(UE\) 2016/2284](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la [direttiva 2003/35/CE](#) e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

Capo II

Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti

Sezione 1

Tipi di intervento, riduzione e requisiti minimi

Articolo 16 *Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti*

1. I tipi di intervento di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati.
 2. I pagamenti diretti disaccoppiati sono i seguenti:
 - a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
 - b) il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
 - c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
 - d) i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali.
 3. I pagamenti diretti accoppiati sono i seguenti:
 - a) il sostegno accoppiato al reddito;
 - b) il pagamento specifico per il cotone.
-

Articolo 17 *Limite massimo e degressività dei pagamenti*

1. Gli Stati membri possono limitare l'importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile. Gli Stati membri che scelgono di introdurre un limite massimo riducono del 100 % l'importo superiore a 100 000 EUR.
2. Gli Stati membri possono ridurre fino all'85 % l'importo eccedente i 60 000 EUR del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile.

Gli Stati membri possono fissare scaglioni supplementari superiori a 60 000 EUR e specificare le percentuali di riduzione per tali scaglioni supplementari. Essi assicurano che la riduzione per ogni scaglione sia pari o superiore a quella dello scaglione precedente.

3. Prima di applicare il paragrafo 1 o 2, gli Stati membri possono sottrarre dall'importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile:

a) tutte le retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro;

b) l'equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un'attività agricola praticata da persone che lavorano nell'azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all'importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell'azienda agricola;

c) l'elemento «costo del lavoro» dei costi contrattuali connessi a un'attività agricola dichiarati dall'agricoltore.

Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri utilizzano i costi delle retribuzioni effettivamente sostenuti dall'agricoltore. In casi debitamente giustificati, gli agricoltori possono chiedere di utilizzare i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel proprio piano strategico della PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato.

Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera b), gli Stati membri utilizzano i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel proprio piano strategico della PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato.

4. In caso di persona giuridica, o gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

5. Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è utilizzato principalmente per contribuire al finanziamento del sostegno

ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, se è stabilito nel relativo piano strategico della PAC, e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati.

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di intervento nell'ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR fa parte delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2025 in conformità dell'articolo 103. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui a tale articolo.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrino il presente regolamento con norme che definiscano una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al fine di prevedere norme dettagliate in merito alla distribuzione dei fondi agli agricoltori.

Articolo 18 *Requisiti minimi*

1. Gli Stati membri fissano una superficie minima e non concedono pagamenti diretti agli agricoltori in attività se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti è inferiore a tale superficie minima.

In alternativa, gli Stati membri possono fissare un importo minimo dei pagamenti diretti che possono essere corrisposti a un agricoltore.

2. Qualora uno Stato membro abbia deciso di fissare una superficie minima ai sensi del paragrafo 1, primo comma, esso stabilisce comunque un importo minimo ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, per gli agricoltori che ricevono un sostegno connesso agli animali da pagare per capo sotto forma di pagamenti diretti e che detengono un numero di ettari inferiore a detta superficie minima.

Quando fissano la superficie minima o l'importo minimo, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti siano concessi agli agricoltori in attività unicamente se:

a) la gestione dei pagamenti corrispondenti non comporta eccessivi oneri amministrativi; e

b) gli importi corrispondenti danno un contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ai quali i pagamenti diretti contribuiscono.

3. La Grecia può decidere di non applicare il presente articolo alle isole minori del Mar Egeo.

Articolo 19 *Contributo agli strumenti di gestione del rischio*

In deroga all'[articolo 44, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), uno Stato membro può decidere di assegnare fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore per il contributo dell'agricoltore a uno strumento di gestione del rischio.

Gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applicano a tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti in un determinato anno.

Sezione 2

Pagamenti diretti disaccoppiati

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 20 *Requisiti generali per beneficiare di pagamenti diretti disaccoppiati*

Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati agli agricoltori in attività alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

Sottosezione 2

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

Articolo 21 *Norme generali*

1. Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito per la sostenibilità («sostegno di base al reddito») alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e ulteriormente specificate nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.
3. Fatti salvi gli articoli da 23 a 27, il sostegno di base al reddito è concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato da un agricoltore in attività.

Articolo 22 *Importo del sostegno per ettaro*

1. A meno che gli Stati membri non decidano di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 23, il sostegno è versato sotto forma di un importo uniforme per ettaro.
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare l'importo del sostegno di base al reddito per ettaro per i diversi gruppi di territori che presentano condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe, comprese forme tradizionali di agricoltura determinate dagli Stati membri, quali il pascolo alpino estensivo. Conformemente all'articolo 109, paragrafo 2, lettera c), l'importo del sostegno di base al reddito per ettaro può essere ridotto tenendo conto del sostegno a titolo di altri interventi nel piano strategico della PAC in questione.

Articolo 23 *Diritti all'aiuto*

1. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) possono decidere di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto a norma degli articoli da 24 a 27 del presente regolamento.
2. Se gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) decidono di non concedere più il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti all'aiuto assegnati a norma di detto regolamento scadono il 31 dicembre dell'anno che precede quello a partire dal quale deve applicarsi la decisione.

Articolo 24 *Valore dei diritti all'aiuto e convergenza*

1. Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità del presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) per l'anno di domanda 2022, e il relativo pagamento per le pratiche colturali benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda 2022.
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissa un livello massimo per il valore dei singoli diritti all'aiuto per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
4. Se il valore dei diritti all'aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all'interno di uno stesso Stato membro o all'interno di uno stesso gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lo Stato membro interessato assicura una convergenza del valore dei diritti all'aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l'anno di domanda 2026.
5. Ai fini del paragrafo 4, ciascuno Stato membro assicura che, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto abbiano un valore pari almeno all'85 % dell'importo unitario medio di cui all'articolo 102, paragrafo 1, previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel rispettivo piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo mediante l'utilizzo di qualsiasi importo che risulti disponibile attraverso l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all'aiuto determinato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e l'importo unitario previsto di cui all'articolo 102, paragrafo 1, per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel

piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all'aiuto con un valore determinato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo che eccedono l'importo unitario previsto di cui all'articolo 102, paragrafo 1, per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità del paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30 %.

8. Gli Stati membri provvedono affinché l'adeguamento dei valori dei diritti all'aiuto a norma dei paragrafi da 3 a 7 inizi a decorrere dall'anno 2023.

Articolo 25 *Attivazione dei diritti all'aiuto*

1. Gli Stati membri che hanno deciso di concedere un sostegno sulla base dei diritti all'aiuto concedono il sostegno di base al reddito agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, al momento dell'attivazione di tali diritti all'aiuto. Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto, gli agricoltori in attività dichiarino gli ettari ammissibili coperti da ciascun diritto all'aiuto.

2. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto, anche in caso di successione ereditaria effettiva o anticipata, siano attivati soltanto nello Stato membro o nel gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2, in cui sono stati assegnati.

3. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto attivati conferiscano un diritto al pagamento basato sull'importo ivi definito.

Articolo 26 *Riserve per i diritti all'aiuto*

1. Ciascuno Stato membro che decide di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto deve gestire una riserva nazionale.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se decide di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, uno Stato membro può decidere di costituire una riserva per ciascun gruppo di territori di cui a tale articolo.
3. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto provenienti dalla riserva siano assegnati solo agli agricoltori in attività.
4. Gli Stati membri utilizzano la riserva in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto alle seguenti categorie di agricoltori:
 - a) giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda;
 - b) nuovi agricoltori.
5. Uno Stato membro assegna diritti all'aiuto, o aumenta il valore dei diritti all'aiuto esistenti, agli agricoltori in attività che ne hanno diritto in forza di una sentenza definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorità competente di tale Stato membro. Esso garantisce che tali agricoltori in attività ricevano il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti in detta sentenza o provvedimento a una data fissata da tale Stato membro.
6. Gli Stati membri garantiscono che la riserva sia alimentata mediante una riduzione lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto nel caso in cui non sia sufficiente a coprire l'assegnazione di tali diritti conformemente ai paragrafi 4 e 5.
7. Gli Stati membri possono fissare norme supplementari per l'utilizzo della riserva, comprese ulteriori categorie di agricoltori a cui destinare la riserva purché siano stati erogati aiuti a titolo della stessa ai gruppi prioritari di cui ai paragrafi 4 e 5, e per i casi che farebbero scattare l'alimentazione della riserva. Se la riserva è alimentata da una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto, tale riduzione lineare si applica a tutti i diritti all'aiuto a livello nazionale oppure, se gli Stati membri applicano la deroga prevista al paragrafo 2, a livello del relativo gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
8. Gli Stati membri fissano il valore dei nuovi diritti all'aiuto assegnati dalla riserva al valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di

assegnazione o al valore medio dei diritti all'aiuto di ciascun gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2, nell'anno di assegnazione.

9. Gli Stati membri possono decidere di aumentare il valore dei diritti all'aiuto esistenti fino al valore medio nazionale nell'anno di assegnazione o fino al valore medio di ciascun gruppo di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 27 *Trasferimento di diritti all'aiuto*

1. Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito nello stesso Stato membro.

2. Se gli Stati membri decidono di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono trasferiti solo all'interno del gruppo di territori in cui sono stati assegnati.

Articolo 28 *Pagamenti per i piccoli agricoltori*

Gli Stati membri possono concedere un pagamento ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, mediante una somma forfettaria o importi per ettaro, in sostituzione dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori. Il pagamento annuale per ciascun agricoltore non è superiore a 1 250 EUR.

Gli Stati membri possono decidere di fissare importi forfettari o importi per ettaro diversi in funzione di diverse soglie basate sulla superficie.

Sottosezione 3

Sostegno complementare al reddito

Articolo 29 *Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità*

1. Gli Stati membri prevedono un sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità («sostegno redistributivo al reddito») alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC. In deroga al primo comma del presente paragrafo o all'articolo 98, gli Stati membri possono far fronte alla necessità di redistribuire il sostegno al reddito mediante altri strumenti e interventi finanziati dal FEAGA che perseguano l'obiettivo di una distribuzione più equa e consentano di orientare il sostegno al reddito in modo più efficace ed efficiente, purché siano in grado di dimostrare nei propri piani strategici della PAC che tale necessità è sufficientemente soddisfatta.
2. Gli Stati membri garantiscono la redistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno redistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 21.
3. Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, eventualmente a livello dei gruppi di territori di cui all'articolo 22, paragrafo 2, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno redistributivo al reddito.
4. L'importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda.
5. L'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all'allegato V e il totale degli output previsti - espresso in numero di ettari - per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda.
6. In caso di persona giuridica, o gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessato.

In caso di agricoltori facenti parte di un gruppo di soggetti giuridici affiliati, secondo quanto determinato dagli Stati membri, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello di tale gruppo alle condizioni da essi determinate.

Articolo 30 *Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori*

1. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, quali definiti in base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

2. Nell'ambito del loro obbligo di attrarre giovani agricoltori in linea con l'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di destinare a tale obiettivo, in conformità dell'articolo 95, un importo almeno pari a quello indicato nell'allegato XII, gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda e che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 21.

Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo agli agricoltori che hanno ricevuto sostegno a norma dell'[articolo 50 del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) per la restante durata del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo.

3. Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è concesso per una durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori e alle condizioni stabilite dal quadro giuridico della PAC applicabile per il periodo successivo al 2027, se la durata di cinque anni va oltre il 2027. Gli Stati membri provvedono affinché non si creino aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027. Tale sostegno assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile o di pagamento forfettario per giovane agricoltore. Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo soltanto a un numero massimo di ettari per giovane agricoltore.

4. In caso di persona giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche, come i gruppi di agricoltori, le organizzazioni di produttori o le cooperative, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di

ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi:

a) che soddisfano la definizione e le condizioni per essere considerati «giovani agricoltori», stabiliti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6; e

b) se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

Sottosezione 4

Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

Articolo 31 *Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali*

1. Gli Stati membri istituiscono e forniscono un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici») alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri sostengono, a norma del presente articolo, gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che si impegnano ad applicare pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica.

3. Gli Stati membri definiscono un elenco di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica di cui al paragrafo 2. Tali pratiche sono concepite in modo da soddisfare uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) e, per quanto riguarda il miglioramento del benessere degli animali e il contrasto alla resistenza antimicrobica, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i).

4. Ciascun regime ecologico dovrebbe coprire, in linea di principio, almeno due dei seguenti settori di intervento per il clima, l'ambiente, il benessere degli animali e per il contrasto alla resistenza antimicrobica:

a) mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dalle pratiche agricole,

mantenimento degli attuali stock di carbonio e miglioramento del sequestro del carbonio;

b) adattamento ai cambiamenti climatici, comprese azioni volte a migliorare la resilienza dei sistemi di produzione alimentare e la diversità animale e vegetale per una maggiore resistenza alle malattie e ai cambiamenti climatici;

c) protezione o miglioramento della qualità dell'acqua e riduzione della pressione sulle risorse idriche;

d) prevenzione del degrado del suolo, ripristino del suolo, miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti [e del biota del suolo];

e) protezione della biodiversità, conservazione o ripristino di habitat o specie, compresi il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive;

f) azioni per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, in particolare dei pesticidi che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente;

g) azioni volte a migliorare il benessere degli animali o a contrastare la resistenza antimicrobica.

5. A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi a impegni che:

a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;

b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;

c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b);

d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 70.

Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui questi diventano obbligatori per l'impresa.

6. A norma del paragrafo 5, per la descrizione degli impegni che il beneficiario dei regimi ecologici di cui al presente articolo deve rispettare, gli Stati membri possono basarsi su uno o più requisiti e norme stabiliti ai sensi del capo I, sezione 2, a condizione che gli

obblighi dei regimi ecologici vadano al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno stabilite dagli Stati membri ai sensi del capo I, sezione 2. Fatto salvo l'[articolo 87, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che partecipano ai regimi ecologici istituiti conformemente al primo comma sono considerati adempienti ai requisiti e alle norme pertinenti di cui all'allegato III purché onorino gli impegni derivanti dal pertinente regime ecologico interessato. Gli Stati membri che istituiscono regimi ecologici a norma del primo comma del presente paragrafo possono provvedere affinché i loro sistemi di gestione e controllo non duplichino i controlli nel caso in cui i medesimi requisiti e le medesime norme si applichino sia nell'ambito di detti regimi ecologici sia in virtù degli obblighi di cui all'allegato III.

7. Il sostegno per uno specifico regime ecologico è concesso come pagamento annuale per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni. I pagamenti sono concessi sotto forma di:

a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2; o

b) pagamenti a totale o parziale compensazione degli agricoltori in attività o di gruppi di agricoltori in attività per la totalità o una parte dei costi supplementari sostenuti e per il mancato guadagno a seguito degli impegni assunti, calcolati a norma dell'articolo 82 e tenendo conto degli obiettivi per i regimi ecologici; tali pagamenti possono coprire anche i costi di transazione.

In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma per impegni in materia di benessere degli animali, impegni in materia di contrasto alla resistenza antimicrobica e, se debitamente giustificati, impegni per pratiche agricole benefiche per il clima, possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto.

8. Gli Stati membri dimostrano in che modo le pratiche agricole adottate nell'ambito dei regimi ecologici rispondono alle esigenze di cui all'articolo 108 e in che modo contribuiscono all'architettura ambientale e climatica di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), nonché al benessere degli animali e al contrasto alla resistenza antimicrobica. Essi utilizzano un sistema di valutazione o di punteggio o qualsiasi altra metodologia adeguata per garantire l'efficacia e l'efficienza dei regimi ecologici ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati. Nello stabilire

il livello dei pagamenti per i diversi impegni nell'ambito dei regimi ecologici a norma del paragrafo 7, primo comma, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri tengono conto del livello di sostenibilità e ambizione di ciascun regime ecologico, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

9. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli fondati sull'articolo 70.

Sezione 3

Pagamenti diretti accoppiati

Sottosezione 1

Sostegno accoppiato al reddito

Articolo 32 *Norme generali*

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori in attività alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

2. Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati elencati all'articolo 33 o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità. Gli Stati membri non sono tenuti a dimostrare le difficoltà incontrate in relazione alle colture proteiche.

3. Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro o per capo.

Articolo 33 *Ambito di applicazione*

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso soltanto ai seguenti settori e produzioni o tipi specifici di attività agricola, nella misura in cui siano importanti per ragioni socioeconomiche o ambientali:

- a) cereali;
 - b) semi oleosi esclusi quelli da tavola di cui all'articolo 11, paragrafo 7;
 - c) colture proteiche, comprese le leguminose e i miscugli di leguminose ed altre erbacee, a condizione che le leguminose restino predominanti nel miscuglio;
 - d) lino;
 - e) canapa;
 - f) riso;
 - g) frutta a guscio;
 - h) patate da fecola;
 - i) latte e prodotti lattiero-caseari;
 - j) sementi;
 - k) carni ovine e caprine;
 - l) carni bovine;
 - m) olio di oliva e olive da tavola;
 - n) bachi da seta;
 - o) foraggi essiccati;
 - p) luppolo;
 - q) barbabietola e canna da zucchero e radici di cicoria;
 - r) prodotti ortofrutticoli;
 - s) bosco ceduo a rotazione rapida.
-

Articolo 34 *Ammissibilità*

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili.
2. Se il sostegno accoppiato al reddito riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati membri stabiliscono come condizioni di ammissibilità per il sostegno i requisiti di identificazione e di registrazione degli animali in conformità della parte IV, titolo I, capo 2, sezione 1, del [regolamento \(UE\) 2016/429](#). Tuttavia, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, i bovini o gli ovini e i caprini sono considerati ammissibili al sostegno nella misura in cui i requisiti di identificazione e registrazione sono rispettati entro una determinata data nell'anno di domanda in questione che deve essere fissata dagli Stati membri.

Articolo 35 *Poteri delegati in caso di squilibri strutturali del mercato in un settore*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito risentano degli squilibri strutturali del mercato in un determinato settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno accoppiato al reddito possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso tale sostegno in un precedente periodo di riferimento.

Sottosezione 2**Pagamento specifico per il cotone****Articolo 36** *Ambito di applicazione*

Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori in attività che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sottosezione.

Articolo 37 *Norme generali*

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.
2. Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità.
3. Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità di qualsiasi norma e condizione adottate a norma del paragrafo 5.

4. Per gli interventi contemplati nella presente sottosezione:

a) l'ammissibilità delle spese sostenute è determinata sulla base dell'[articolo 37, lettera a\), del regolamento \(UE\) 2021/2116](#);

b) ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, il parere degli organismi di certificazione riguarda le lettere a), b) e d), del suddetto paragrafo, nonché la dichiarazione di gestione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Articolo 38 *Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento*

1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:

- Bulgaria: 3 342 ha,
- Grecia: 250 000 ha,
- Spagna: 48 000 ha,
- Portogallo: 360 ha.

2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

- Bulgaria: 1,2 t/ha,
- Grecia: 3,2 t/ha,
- Spagna: 3,5 t/ha,
- Portogallo: 2,2 t/ha.

3. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

- Bulgaria: 636,13 EUR,
- Grecia: 229,37 EUR,
- Spagna: 354,73 EUR,

- Portogallo: 223,32 EUR.

4. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme sulle condizioni di concessione del pagamento specifico per il cotone, sui requisiti di ammissibilità e sulle pratiche agronomiche.

6. La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Articolo 39 *Organizzazioni interprofessionali riconosciute*

1. Ai fini della presente sottosezione, per «organizzazione interprofessionale riconosciuta» si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

a) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare rispetto alla qualità e alla tutela dei consumatori;

d) aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;

e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

2. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano gli eventuali criteri definiti a norma del paragrafo 3.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

- a) i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
 - b) gli obblighi dei produttori;
 - c) le conseguenze nel caso in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).
-

Articolo 40 *Concessione del pagamento*

1. Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per gli ettari che sono ammissibili a norma dell'articolo 38.
 2. In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone per gli ettari che sono ammissibili nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 38, paragrafo 1, è maggiorato di 2 EUR.
-

Articolo 41 *Deroghe*

1. Gli articoli 101 e 102 e il titolo VII, ad eccezione del capo III, non si applicano al pagamento specifico per il cotone di cui alla presente sottosezione.
 2. Il pagamento specifico per il cotone non è incluso in nessuna delle sezioni del piano strategico della PAC di cui agli articoli da 108 a 114, tranne per quanto riguarda l'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), relativo al piano finanziario.
 3. [L'articolo 55, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#) non si applicano agli interventi di cui alla presente sottosezione.
-

Capo III

Tipo di intervento in alcuni settori

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 42 *Ambito di applicazione*

Il presente capo stabilisce le norme relative ai tipo di intervento:

- a) nel settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'[articolo 1, paragrafo 2, lettera i\), del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#);
- b) nel settore dei prodotti dell'apicoltura, di cui all'[articolo 1, paragrafo 2, lettera v\), del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) («settore dell'apicoltura»);
- c) nel settore vitivinicolo, di cui all'[articolo 1, paragrafo 2, lettera l\), del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#);
- d) nel settore del luppolo, di cui all'[articolo 1, paragrafo 2, lettera f\), del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#);
- e) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'[articolo 1, paragrafo 2, lettera g\), del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#);
- f) negli altri settori di cui all'[articolo 1, paragrafo 2, lettere da a\) a h\), k\), m\), da o\) a t\) e w\), del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e nei settori comprendenti i prodotti elencati nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 43 *Tipi di intervento obbligatori e facoltativi*

1. I tipi di intervento nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 42, lettera a), sono obbligatori per gli Stati membri con organizzazioni di produttori in tale settore riconosciute ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).

Se, al momento di presentare il proprio piano strategico della PAC, uno Stato membro non dispone di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore dei prodotti ortofrutticoli e riconosce un'organizzazione di produttori in tale settore a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) durante il piano strategico della PAC, tale Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC conformemente all'articolo 119 al fine di includere interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

2. I tipi di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 42, lettera b), sono obbligatori per tutti gli Stati membri.

3. I tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 42, lettera c), sono obbligatori per gli Stati membri elencati nell'allegato VII.
 4. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi di cui all'articolo 42, lettere d), e) e f).
 5. La Germania può attuare nel settore del luppolo i tipi di interventi di cui all'articolo 42, lettera f), solo se decide nel proprio piano strategico della PAC di non attuare i tipi di interventi di cui all'articolo 42, lettera d).
 6. La Grecia, la Francia e l'Italia possono attuare nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola i tipi di interventi di cui all'articolo 42, lettera f), solo se decidono nei propri piani strategici della PAC di non attuare i tipi di interventi di cui all'articolo 42, lettera e).
-

Articolo 44 *Forme di sostegno*

1. Nei settori di cui all'articolo 42 il sostegno può assumere una delle seguenti forme:
 - a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;
 - b) costi unitari;
 - c) somme forfettarie;
 - d) finanziamento a tasso fisso.
2. Gli importi delle forme di sostegno di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
 - a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii) su dati storici verificati dei beneficiari; o
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei beneficiari;
 - b) progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione in caso di interventi nei settori dell'apicoltura e vitivinicolo o dall'organismo che approva il programma operativo di cui all'articolo 50 in caso di interventi in altri settori ammissibili;

c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell'Unione per tipi di intervento analoghi;

d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell'ambito di regimi di sostegno finanziati interamente dallo Stato membro per tipi di intervento analoghi.

Articolo 45 *Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 152 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nel presente capo, per quanto riguarda:

a) la garanzia del corretto funzionamento dei tipi di intervento previsti nel presente capo, in particolare evitando distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

b) il tipo di spesa coperto dagli interventi compresi nel presente capo, compresa, in deroga all'[articolo 22 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), l'ammissibilità dei costi amministrativi e di personale delle organizzazioni di produttori o di altri beneficiari durante l'attuazione di questi interventi;

c) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al presente capo, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata, nonché per il calcolo del livello di organizzazione dei produttori ai fini dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 53;

d) il livello massimo di aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere a), c), f), g), h) e i), e per i tipi di interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) e l), compresi i servizi di imballaggio e trasporto del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita e i costi relativi alla trasformazione del prodotto prima della sua consegna per la distribuzione gratuita;

e) le norme per la fissazione di un massimale per le spese e per la misurazione della superficie ammissibile ai fini dei tipi di intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

f) le norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le norme sulle eccezioni a tale obbligo

intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;

g) le condizioni da applicare per l'utilizzo delle forme di sostegno elencate all'articolo 44, paragrafo 1;

h) le norme concernenti il requisito di durabilità minima per gli investimenti produttivi e non produttivi sostenuti dagli interventi di cui al presente capo;

i) le norme concernenti la combinazione dei finanziamenti per gli investimenti a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e per la promozione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera k).

Articolo 46 *Obiettivi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola*

e negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f)

Gli obiettivi nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f), sono i seguenti:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

e) promozione, sviluppo e attuazione:

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;

ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;

iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale;

iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

Questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e i);

f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

h) promozione e commercializzazione dei prodotti; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e i);

i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i);

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

k) miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152.

Articolo 47 *Tipi di intervento nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f)*

1. Per ciascun obiettivo selezionato tra quelli di cui all'articolo 46, lettere da a) a i) e k), nei propri piani strategici della PAC gli Stati

membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f):

a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni, in settori quali:

i) conservazione del suolo, compreso l'aumento del carbonio nel suolo e il miglioramento della struttura del suolo, e riduzione dei contaminanti;

ii) miglioramento dell'uso delle risorse idriche e sana gestione delle medesime, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell'acqua;

iii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di varietà, razze e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

iv) aumento del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dell'uso di energia rinnovabile;

v) imballaggi ecologici, soltanto nel campo della ricerca e della produzione sperimentale;

vi) biosicurezza, salute e benessere degli animali;

vii) riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell'utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione, e gestione dei rifiuti;

viii) miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi, compresa l'attuazione di tecniche di difesa integrata;

ix) miglioramento della resistenza alle malattie degli animali e riduzione dell'uso di medicinali veterinari, compresi gli antibiotici;

x) creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;

xi) miglioramento della qualità dei prodotti;

xii) miglioramento delle risorse genetiche;

xiii) miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152;

b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;

c) formazione, compresi l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, come pure l'utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine;

d) produzione biologica o integrata;

e) azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti;

f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati;

g) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;

h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali;

i) azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi.

2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera j), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f):

a) creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento;

b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo;

c) magazzinaggio collettivo di prodotti dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci, inclusa, se necessario, la trasformazione collettiva per facilitare il magazzinaggio;

d) reimpianto di frutteti o uliveti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici;

e) ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali;

f) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro;

g) raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

h) mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;

i) assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;

j) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento ovvero a singoli produttori;

k) attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;

l) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori.

Articolo 48 *Pianificazione, rendicontazione e verifica dell'efficacia dell'attuazione a livello di programma operativo*

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 102, l'articolo 111, lettere g) e h) l'articolo 112, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 134 si applicano per i tipi di interventi nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f), a livello dei programmi operativi, anziché a livello di intervento. La pianificazione, la rendicontazione e la verifica dell'efficacia dell'attuazione per tali tipi di intervento sono altresì effettuate a livello dei programmi operativi.

Sezione 2

Settore dei prodotti ortofrutticoli

Articolo 49 *Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli*

Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46. Gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.

Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi corrispondano ai tipi di intervento scelti conformemente a quanto stabilito all'articolo 47.

Articolo 50 *Programmi operativi*

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 46 e gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), o entrambi, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni.

3. I programmi operativi perseguono almeno gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere b), e) e f).

4. Per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi descrivono gli interventi selezionati tra quelli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC.

5. Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) presentano i programmi operativi agli Stati membri per approvazione e, in caso di approvazione, li attuano.

6. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

a) gli interventi nell'ambito dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziati, fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

b) gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;

c) non vi sia doppio finanziamento.

7. Per ciascun programma operativo, gli Stati membri garantiscono che:

a) almeno il 15 % della spesa prevista riguardi gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

b) il programma operativo comprenda almeno tre azioni connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

c) almeno il 2 % della spesa prevista riguardi l'intervento connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d); e

d) la spesa per gli interventi nell'ambito dei tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superino un terzo dell'importo totale delle spese.

Qualora almeno l'80 % dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici a quelli previsti dal capo IV, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui al primo comma, lettera b).

8. I programmi operativi possono prevedere le azioni proposte al fine di garantire che i lavoratori del settore godano di condizioni di lavoro eque e sicure.

Articolo 51 *Fondi di esercizio*

1. Qualsiasi organizzazione di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli o associazione di tali organizzazioni di produttori può costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

a) con contributi finanziari:

i) degli aderenti all'organizzazione di produttori o dell'organizzazione stessa, o entrambi; o

ii) dell'associazione di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tale associazione;

b) con l'aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni quando tali organizzazioni o associazioni presentano un programma operativo.

2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati approvati dagli Stati membri.

Articolo 52 *Aiuto finanziario dell'Unione per il settore dei prodotti ortofrutticoli*

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato:

a) al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;

b) al 4,5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;

c) al 5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

Detti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo comma sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se si applica almeno uno dei casi seguenti:

a) le organizzazioni transnazionali di produttori attuano in due o più Stati membri gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere b), e) e f);

b) una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori sono impegnate in interventi attuati a livello interprofessionale;

c) il programma operativo riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica di cui al [regolamento \(UE\) 2018/848](#);

d) un programma operativo è attuato per la prima volta dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#);

e) le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola in uno Stato membro;

f) l'organizzazione di produttori opera in una delle regioni ultraperiferiche;

g) il programma operativo comprende gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), i) e j);

h) il programma operativo è attuato per la prima volta da un'organizzazione di produttori riconosciuta frutto di una fusione tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute.

4. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato all'80 % per la spesa connessa all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d), se tale spesa copre almeno il 5 % della spesa nell'ambito del programma operativo.

5. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato all'80 % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f), se tale spesa copre almeno il 20 % della spesa nell'ambito del programma operativo.

6. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % nei seguenti casi:

a) ritiri dal mercato di prodotti ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

i) distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

ii) distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all'[articolo 22 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;

b) azioni connesse all'orientamento di altre organizzazioni di produttori riconosciute a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), a condizione che tali organizzazioni di produttori appartengano a regioni di Stati membri di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del presente regolamento, o all'orientamento di singoli produttori.

Articolo 53 *Aiuto finanziario nazionale*

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore e i prodotti ortofrutticoli è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. L'aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio.

2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell'Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione.

3. Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e all'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.

Sezione 3

Settore dell'apicoltura

Articolo 54 *Obiettivi nel settore dell'apicoltura*

Gli Stati membri perseguono almeno uno dei pertinenti obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura.

Articolo 55 *Tipi di intervento nel settore dell'apicoltura e aiuto finanziario dell'Unione*

1. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono, per ciascun obiettivo specifico scelto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei seguenti tipi di intervento nel settore dell'apicoltura:

a) servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;

b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di:

i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;

ii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

iii) ripopolamento del patrimonio apicolo nell'Unione, incluso l'allevamento delle api;

iv) razionalizzazione della transumanza;

c) azioni di sostegno ai laboratori per l'analisi dei prodotti dell'apicoltura, della perdita di api o dei cali della produttività e delle sostanze potenzialmente tossiche per le api;

d) azioni intese a mantenere o aumentare il numero esistente di alveari nell'Unione, incluso l'allevamento delle api;

e) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;

g) azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.

2. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di intervento. Nell'ambito dei tipi di intervento prescelti, essi specificano gli interventi.

3. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri stabiliscono il finanziamento da essi fornito per i tipi di intervento prescelti.
 4. Gli Stati membri forniscono almeno lo stesso importo dell'aiuto finanziario dell'Unione che utilizzano in base all'articolo 88, paragrafo 2, per sostenere i tipi di intervento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
 5. L'aiuto finanziario complessivo fornito dall'Unione e dagli Stati membri non supera le spese sostenute dal beneficiario.
 6. In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri collaborano con i rappresentanti delle organizzazioni del settore dell'apicoltura.
 7. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio.
-

Articolo 56 *Ulteriori poteri delegati per tipi di intervento nel settore dell'apicoltura*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 152 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nella presente sezione, per quanto riguarda:

- a) l'obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio di cui all'articolo 55, paragrafo 7;
 - b) una definizione di alveare e i metodi per calcolare il numero di alveari;
 - c) il contributo minimo dell'Unione alle spese connesse alla realizzazione dei tipi di interventi e degli interventi di cui all'articolo 55.
-

Sezione 4

Settore vitivinicolo

Articolo 57 *Obiettivi nel settore vitivinicolo*

Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo:

a) migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e h);

b) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, anche assistendo i viticoltori nella riduzione dell'uso di fattori di produzione e attuando metodi e pratiche colturali più sostenibili dal punto di vista ambientale; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da d) a f) e i);

c) migliorare le condizioni di impiego e garantire l'applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152;

d) migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività a lungo termine per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e h);

e) contribuire a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo dell'Unione per prevenire crisi di mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

f) contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori dell'Unione che subiscono perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

g) aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione, segnatamente mediante lo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie innovativi e la creazione di valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento; tale obiettivo può comprendere il trasferimento di conoscenze ed è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e i);

h) sostenere l'utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione a fini industriali ed energetici per garantire la qualità dei vini dell'Unione proteggendo nel contempo l'ambiente; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);

i) contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino e sui regimi di qualità dell'Unione per il vino; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e i);

j) migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione nei paesi terzi, inclusi l'apertura e la diversificazione dei mercati vitivinicoli; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e h);

k) contribuire ad aumentare la resilienza dei produttori contro il rischio di fluttuazioni del mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 58 *Tipi di intervento nel settore vitivinicolo*

1. Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all'articolo 57, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, scelgono nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di intervento:

a) azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, il cui processo consiste in uno o più degli interventi seguenti:

i) riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, anche per migliorare la qualità o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;

ii) riallocazione di vigneti;

iii) reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;

iv) miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell'uso di pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli, escluse le operazioni pertinenti per il tipo di intervento di cui alla lettera a), in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;

c) vendemmia verde, che consiste nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta

uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione;

d) assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, o danni causati da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi;

e) investimenti materiali e immateriali nell'innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti innovativi, inclusi prodotti provenienti dalla vinificazione e sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie innovativi per la produzione di prodotti vitivinicoli e digitalizzazione di tali processi e tecnologie, nonché altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, fra l'altro per lo scambio di conoscenze e per contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici;

f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e la salute e la sicurezza sul lavoro;

g) distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato VIII, parte II, sezione D, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#);

h) azioni di informazione relative ai vini dell'Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche;

i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

j) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) volte a migliorare la conoscenza dei mercati;

k) promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi, comprendenti una o più delle seguenti azioni e attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati:

i) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;

ii) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

iii) campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;

- iv) studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
- v) studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione;
- vi) preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di consentire l'accesso ai mercati dei paesi terzi o evitarne la restrizione;
- l) aiuti temporanei e decrescenti a copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione;
- m) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola:
 - i) migliorando l'uso e la gestione delle risorse idriche;
 - ii) procedendo alla conversione alla produzione biologica;
 - iii) introducendo tecniche di produzione integrata;
 - iv) acquistando apparecchiature per metodi di produzione di precisione o digitalizzata;
 - v) contribuendo alla conservazione del suolo e all'aumento delle capacità di sequestro del carbonio nel suolo;
 - vi) creando o preservando gli habitat propizi alla biodiversità o salvaguardando il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico; o
 - vii) riducendo la produzione di rifiuti e migliorando la gestione degli stessi.

Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di tre anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

2. Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, nei propri piani strategici della PAC, motivano la scelta da essi effettuata con riguardo agli obiettivi e ai tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Nell'ambito dei tipi di intervento prescelti, essi specificano gli interventi.

Gli Stati membri che hanno scelto i tipi di intervento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera k), del presente articolo stabiliscono disposizioni specifiche per le azioni e le attività di informazione e promozione, con particolare riguardo alla loro durata massima.

3. In aggiunta ai requisiti di cui al titolo V, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, includono nei propri piani strategici della PAC un calendario di attuazione per i tipi di intervento scelti, gli interventi e una tabella finanziaria generale che indichi le risorse da stanziare e la ripartizione prevista delle medesime tra i tipi di intervento scelti e tra i vari interventi in conformità con le dotazioni finanziarie di cui all'allegato VII.

Articolo 59 *Aiuto finanziario dell'Unione per il settore vitivinicolo*

1. L'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), non supera il 50 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o il 75 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.

Tuttavia, tale aiuto finanziario può arrivare, nel caso di terreni ripidi e terrazze situati in zone in cui l'inclinazione è superiore al 40 %, fino al 60 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, o fino all'80 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.

L'aiuto può assumere unicamente la forma di una compensazione ai produttori per le perdite di reddito dovute all'esecuzione dell'intervento e di un contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito dovute all'esecuzione dell'intervento può coprire fino al 100 % della perdita in questione e assumere una delle forme seguenti:

- a) l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo massimo non superiore a tre anni;
- b) una compensazione finanziaria per un periodo massimo non superiore a tre anni.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), non supera:

- a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
- b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

- c) il 75 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
- d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.

L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione ⁽⁵⁾. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della [raccomandazione 2003/361/CE](#), che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» ⁽⁶⁾.

3. L'aiuto finanziario dell'Unione a favore della vendemmia verde di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera c), non supera il 50 % della somma dei costi diretti connessi alla distruzione o all'eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione o eliminazione.

4. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i), j) e m), non supera il 50 % dei costi diretti o ammissibili.

5. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera d), non supera i seguenti limiti:

- a) l'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

- b) il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

- i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di perdite causate da altre condizioni climatiche avverse;

ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

L'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato. I contratti di assicurazione esigono che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

6. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'innovazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), non supera i seguenti limiti:

a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;

b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

c) l'80 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.

L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione; può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della [raccomandazione 2003/361/CE](#), che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

7. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e la promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera il 50 % della spesa ammissibile.

Inoltre, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, possono concedere pagamenti nazionali fino al 30 % della spesa ammissibile, ma l'aiuto finanziario dell'Unione e i pagamenti dello Stato membro non superano complessivamente l'80 % della spesa ammissibile.

8. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), conformemente alle norme specifiche stabilite all'articolo 60, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

(5) Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(6) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

Articolo 60 *Norme specifiche sull'aiuto finanziario dell'Unione per il settore vitivinicolo*

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, garantiscono che l'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

2. Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al limite di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

3. L'importo dell'aiuto dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), è fissato per % vol e per ettolitro di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto finanziario dell'Unione per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che supera il 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, garantiscono che l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione sia versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 % in volume.

L'aiuto finanziario dell'Unione comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della

vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore nei casi in cui quest'ultimo sostenga i relativi costi.

Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, garantiscono che l'alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, per il quale è stato concesso un aiuto finanziario dell'Unione, sia utilizzato esclusivamente per scopi industriali o energetici che non distorcono la concorrenza.

4. Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, provvedono affinché, nei propri piani strategici della PAC, venga destinato almeno il 5 % della spesa e venga adottata almeno un'azione al fine di conseguire gli obiettivi a favore della protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 57, lettere b), d) e h).

Sezione 5

Settore del luppolo

Articolo 61 *Obiettivi e tipi di interventi nel settore del luppolo*

1. La Germania persegue nel settore del luppolo uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a h), j) e k).
2. Nel suo piano strategico della PAC, La Germania sceglie uno o più tipi di intervento di cui all'articolo 47 al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nell'ambito dei tipi di intervento prescelti, la Germania specifica gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, essa motiva la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi.
3. Gli interventi specificati dalla Germania sono attuati tramite programmi operativi approvati delle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).
4. I programmi operativi di cui al paragrafo 3 soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8.

5. La Germania provvede affinché l'aiuto finanziario dell'Unione fornito a ciascuna organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori a norma del presente articolo per i tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superi, in media su tre anni consecutivi, un terzo dell'aiuto finanziario complessivo dell'Unione ricevuto per il suo programma operativo nel corso dello stesso periodo.

Articolo 62 *Aiuto finanziario dell'Unione*

1. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 88, paragrafo 3, la Germania assegna l'aiuto finanziario massimo dell'Unione alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni che attuano i programmi operativi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, proporzionalmente al numero di ettari coltivati a luppolo rappresentato da ciascuna organizzazione di produttori.

2. Entro gli importi massimi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori a norma del paragrafo 1, l'aiuto finanziario dell'Unione per i programmi operativi di cui all'articolo 61 è limitato al 50 % delle spese effettivamente sostenute per i tipi di interventi di cui a detto articolo. La parte residua delle spese è a carico dell'organizzazione o dell'associazione di produttori che beneficia dell'aiuto finanziario dell'Unione.

L'aiuto finanziario dell'Unione è versato ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) che attuano i programmi operativi. A tal fine si applica, mutatis mutandis, l'articolo 51 del presente regolamento.

3. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 2 è portato al 100 %:

a) per i tipi di intervento connessi a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f) e h);

b) per gli interventi di magazzinaggio collettivo, servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione e scambio di buone pratiche connessi a ciascuno o entrambi gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a) e j).

Sezione 6

Settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

Articolo 63 *Obiettivi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola*

La Grecia, la Francia e l'Italia perseguono nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a) a h), j) e k).

Articolo 64 *Tipi di intervento nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola*

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 63, nei propri piani strategici della PAC, la Grecia, la Francia e l'Italia scelgono uno o più dei seguenti tipi di interventi di cui all'articolo 47. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi specificano gli interventi.

2. Gli interventi specificati dalla Grecia, dalla Francia e dall'Italia sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#). A tal fine si applicano l'articolo 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8, e l'articolo 51 del presente regolamento, mutatis mutandis, fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 3.

Articolo 65 *Aiuto finanziario dell'Unione*

1. L'aiuto finanziario dell'Unione ai costi ammissibili non supera:

a) il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a f), h) e k);

b) il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50 % per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera g);

c) il 50 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera j);

d) il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027.

3. La Grecia, la Francia e l'Italia possono provvedere al finanziamento complementare dei fondi di esercizio di cui all'articolo 51 fino a un massimo del 50 % dei costi non coperti dall'aiuto finanziario dell'Unione.

4. La Grecia, la Francia e l'Italia garantiscono che la spesa per i tipi di intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superi un terzo della spesa totale nell'ambito di ciascun programma operativo fissato nel proprio piano strategico della PAC.

Sezione 7

Altri settori

Articolo 66 *Obiettivi negli altri settori*

Gli Stati membri possono scegliere, nell'ambito dei propri piani strategici della PAC, i settori di cui all'articolo 42, lettera f), in cui attuare i tipi di interventi di cui all'articolo 47. Per ciascun settore scelto, gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) ad h), j) e k). Gli Stati membri motivano la propria scelta di settori e obiettivi.

Articolo 67 *Tipi di intervento in altri settori*

1. Per ciascun settore scelto conformemente all'articolo 66, gli Stati membri scelgono uno o più tipi di intervento di cui all'articolo 47 da attuare mediante programmi operativi approvati redatti da:

a) organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo; o

b) cooperative nonché altre forme di cooperazione tra produttori costituite su iniziativa dei produttori e controllate da essi e classificate quali gruppi di produttori dall'autorità competente di uno Stato membro, per un periodo transitorio massimo di quattro anni dall'inizio

di un programma operativo approvato che termina al più tardi il 31 dicembre 2027.

2. Gli Stati membri fissano i criteri per la classificazione in quanto gruppi di produttori e stabiliscono le attività e gli obiettivi dei gruppi di produttori di cui al paragrafo 1, lettera b), affinché tali gruppi di produttori possano soddisfare i requisiti per il riconoscimento in qualità di organizzazioni di produttori ai sensi degli articoli da 152 a 154 o dell'*articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013* o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo.

3. I gruppi di produttori di cui al paragrafo 1, lettera b), redigono e presentano, oltre al programma operativo, un piano di riconoscimento al fine di soddisfare, entro il periodo transitorio di cui a tale lettera, i requisiti indicati agli articoli da 152 a 154 o all'*articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013* o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo per il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori.

Il piano di riconoscimento definisce le attività e gli obiettivi per garantire la realizzazione di progressi verso l'ottenimento di tale riconoscimento.

Il sostegno concesso a un gruppo di produttori che non è riconosciuto in quanto organizzazione di produttori entro il termine del periodo transitorio è soggetto a recupero.

4. Gli Stati membri motivano la propria scelta dei tipi di interventi di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri che decidono di attuare i tipi di intervento di cui alla presente sezione per i prodotti elencati nell'allegato VI specificano, per ciascun settore che scelgono, l'elenco dei prodotti che rientrano in tale settore.

5. I tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere c) e da f) a i), non si applicano al cotone, ai semi di ravizzone e di colza, ai semi di girasole e ai semi di soia inclusi nell'allegato VI.

6. I programmi operativi di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8.

7. Gli Stati membri che scelgono di attuare i tipi di intervento di cui all'articolo 42, lettera f), riconoscono le organizzazioni di produttori nel settore del cotone e le associazioni di tali organizzazioni di produttori in

conformità dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 152, paragrafo 1, e agli *articoli da 153 a 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013*. I gruppi di produttori di cotone e le federazioni di tali gruppi di produttori riconosciuti dagli Stati membri in conformità del protocollo n. 4 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica del 1979 prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento sono considerati, ai fini della presente sezione, rispettivamente organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori.

8. Gli Stati membri garantiscono che la spesa per i tipi di intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non sia superiore a un terzo della spesa totale delle spese nell'ambito di ciascun programma operativo definito nei rispettivi piani strategici della PAC.

Articolo 68 *Aiuto finanziario dell'Unione*

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di intervento di cui all'articolo 67. La parte residua delle spese è a carico dei beneficiari.

L'aiuto finanziario dell'Unione è versato ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del *regolamento (UE) n. 1308/2013* o ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento o da gruppi di produttori di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. A tal fine si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 51 e l'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del *regolamento (UE) n. 1308/2013* o ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento per i primi cinque anni dall'anno di riconoscimento.

3. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 6 % del valore della produzione commercializzata:

a) di ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a); oppure

b) di ciascun gruppo di produttori di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b).

Capo IV

Tipi di intervento per lo sviluppo rurale

Sezione 1

Tipi di intervento

Articolo 69 *Tipi di intervento per lo sviluppo rurale*

I tipi di intervento contemplati dal presente capo consistono in pagamenti o sostegno in relazione a:

- a) gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;
- b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
- c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- d) gli investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione;
- e) l'insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l'avvio di imprese rurali;
- f) gli strumenti per la gestione del rischio;
- g) la cooperazione;
- h) lo scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione.

Articolo 70 *Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione*

1. Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali tra gli interventi nei rispettivi piani strategici della PAC e possono includervi altri impegni in materia di gestione. I pagamenti a fronte di tali impegni sono concessi alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori o ad altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

3. A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;

b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione; tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboschimento;

c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;

d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31.

Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui questi diventano obbligatori per l'impresa.

4. Gli Stati membri stabiliscono i pagamenti da corrispondere sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli impegni assunti, tenendo conto dei target finali prefissati. Tali pagamenti sono concessi annualmente e possono includere anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento una tantum per unità.

5. Gli Stati membri possono promuovere e sostenere regimi collettivi e regimi di pagamento basati sui risultati per incoraggiare gli agricoltori o altri beneficiari a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia o in modo misurabile.

6. Gli impegni assunti hanno una durata compresa tra cinque e sette anni.

Tuttavia, gli Stati membri possono, nei loro piani strategici della PAC, stabilire:

a) un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, anche prevedendone la proroga annuale dopo la scadenza del periodo iniziale, qualora tale periodo più lungo sia necessario per conseguire o mantenere determinati benefici ambientali o per il benessere degli animali;

b) un periodo più breve di almeno un anno per quanto concerne gli impegni per il benessere degli animali, gli impegni per la conservazione,

l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, la conversione all'agricoltura biologica, i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale o in altri casi debitamente giustificati.

7. Gli Stati membri assicurano che sia prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito del tipo di intervento di cui al presente articolo al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso dei pagamenti ai sensi del presente articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Gli Stati membri assicurano inoltre che sia prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito del tipo di intervento di cui al presente articolo che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

8. Se il sostegno a norma del presente articolo è concesso per impegni agro-climatico-ambientali o per impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel [regolamento \(UE\) 2018/848](#), gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro. Per gli altri impegni, gli Stati membri possono applicare unità di misura diverse dall'ettaro. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo sotto forma di importo forfettario.

9. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che effettuano operazioni nell'ambito di questo tipo di interventi abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti necessarie per l'esecuzione di tali operazioni e affinché coloro che la richiedono possano disporre di una formazione adeguata, nonché avere accesso a consulenza al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione.

10. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti sulla base all'articolo 31.

Articolo 71 *Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici*

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi agli agricoltori in attività in relazione alle zone designate conformemente all'[articolo 32 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).
3. Gli Stati membri possono procedere a un'analisi minuziosa in conformità delle condizioni previste all'[articolo 32, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).
4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata.
5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.
6. I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola.

Articolo 72 *Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori*

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni nonché ad altri gestori di terreni.

3. Nel determinare le zone svantaggiate, gli Stati membri possono includere una o più delle zone seguenti:

a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

b) altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'*articolo 10 della direttiva 92/43/CEE*, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;

c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della *direttiva 2000/60/CE*.

4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata, compresi i costi di transazione.

5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue:

a) con riguardo ai vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle norme BCAA pertinenti stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;

b) con riguardo ai vincoli derivanti dalla *direttiva 2000/60/CE*, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 1 riportato all'allegato III del presente regolamento, e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

6. I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi annualmente per ettaro.

Articolo 73 *Investimenti*

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per quegli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito negli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993.

3. Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- d) acquisto di animali, e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
 - i) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
 - ii) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
 - iii) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del [regolamento \(UE\) 2016/1012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70; o
 - iv) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70;

e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

f) investimenti in infrastrutture su larga scala, determinate dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC, che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'[articolo 32 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#), ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento.

Il primo comma, lettere a), b), d) e f) non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

4. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 65 % dei costi ammissibili.

Le aliquote di sostegno massime possono essere aumentate fino:

a) all'80% per i seguenti investimenti:

i) investimenti connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i);

ii) investimenti da parte di giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6;

iii) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo;

b) all'85 % per gli investimenti delle piccole aziende agricole, secondo quanto determinato dagli Stati membri,

c) al 100% per i seguenti investimenti:

i) imboschimento, allestimento e rigenerazione di sistemi agroforestali, ricomposizione fondiaria in silvicoltura e investimenti non produttivi connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), inclusi gli investimenti non produttivi a favore della protezione del bestiame e dei raccolti dai danni causati da animali selvatici;

ii) investimenti nei servizi di base nelle zone rurali e nelle infrastrutture nei settori agricolo e forestale, secondo quanto stabilito dagli Stati membri;

iii) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi, nonché investimenti nel mantenimento in salute delle foreste;

iv) investimenti non produttivi sostenuti attraverso le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'[articolo 32 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) e progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento.

5. Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

(5) [Regolamento \(UE\) 2016/1012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il [regolamento \(UE\) n. 652/2014](#), le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

Articolo 74 *Investimenti nell'irrigazione*

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti per l'irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 73 e al presente articolo.

2. Gli investimenti nell'irrigazione sono sostenuti solo quando lo Stato membro interessato ha inviato alla Commissione un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla [direttiva 2000/60/CE](#), per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

3. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento.

4. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione solo se:

a) da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente;

b) qualora l'investimento riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, sia conseguita una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'[articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE](#).

Gli Stati membri fissano percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua come condizione di ammissibilità nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell'articolo 111, lettera d). Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della [direttiva 2000/60/CE](#) elencati nell'allegato XIII del presente regolamento.

Nessuna delle condizioni di cui al presente paragrafo si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica, a un investimento nella creazione di un bacino o a un investimento nell'utilizzo di acque affinate che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

5. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al [regolamento \(UE\) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁵⁾.

6. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento che comporti un aumento netto della superficie irrigata avente un'incidenza su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo solo se:

a) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché

b) un'analisi di impatto ambientale mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

7. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento per la creazione o l'ampliamento di un bacino a fini di irrigazione unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente.

8. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori:

a) all'80 % dei costi ammissibili per gli investimenti per l'irrigazione nell'azienda effettuati a norma del paragrafo 4;

b) al 100 % dei costi ammissibili per investimenti per infrastrutture agricole al di fuori dell'azienda da utilizzare per l'irrigazione;

c) al 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti per l'irrigazione nell'azienda.

[\(5\) Regolamento \(UE\) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020](#), recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

Articolo 75 *Insediamiento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali*

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori e per l'avvio di nuove imprese rurali, compresa l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per agevolare:

a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6;

b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;

c) l'avvio nelle zone rurali di attività imprenditoriali extra-agricole connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'[articolo 32 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#).

3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale che i beneficiari devono fornire affinché ricevano il sostegno a norma del presente articolo.

4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 100 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi.

Articolo 76 *Strumenti di gestione del rischio*

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli strumenti di gestione del rischio alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

2. Il sostegno nell'ambito del presente articolo può essere concesso per promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori in attività a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri possono concedere, in linea con la loro valutazione delle esigenze, un sostegno per diversi tipi di strumenti di gestione del rischio, compresi gli strumenti di stabilizzazione del reddito e in particolare,:

a) contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi;

b) contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, ivi compreso per le spese amministrative di costituzione.

4. Nel fornire sostegno di cui al paragrafo 3, gli Stati membri stabiliscono le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) i tipi e la copertura degli strumenti di gestione del rischio ammissibili;
- b) il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione;
- c) le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione e, ove opportuno, altri strumenti di gestione del rischio ammissibili.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20% della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato.

Gli Stati membri possono fornire sostegno sotto forma di finanziamento del capitale circolante autonomo nell'ambito degli strumenti finanziari di cui all'articolo 80, paragrafo 3, per la compensazione delle perdite di cui al primo comma del presente paragrafo a favore degli agricoltori che non partecipano a uno strumento di gestione del rischio.

6. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 70% dei costi ammissibili.

Il presente paragrafo non si applica ai contributi di cui all'articolo 19.

7. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Articolo 77 *Cooperazione*

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC:

- a) per preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3;
- b) per preparare e attuare l'iniziativa LEADER;
- c) per promuovere e sostenere regimi di qualità riconosciuti dall'Unione e dagli Stati membri e il loro utilizzo da parte degli agricoltori;
- d) per sostenere i gruppi di produttori, le organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali;
- e) per preparare e attuare strategie «Piccoli comuni intelligenti» secondo quanto stabilito dagli Stati membri;
- f) per sostenere altre forme di cooperazione.

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per promuovere nuove forme di cooperazione, comprese quelle esistenti qualora sia avviata una nuova attività. Tale cooperazione coinvolge almeno due attori e contribuisce al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri possono includere a norma del presente articolo i costi relativi a tutti gli aspetti della cooperazione.

4. Gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo globale a norma del presente articolo che copra i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate, o possono coprire unicamente i costi della cooperazione e utilizzare per la copertura dei costi delle operazioni attuate i fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione.

Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché l'operazione attuata rispetti le norme e i requisiti pertinenti di cui agli articoli da 70 a 76 e 78.

Nel caso dell'iniziativa LEADER, in deroga al primo comma del presente paragrafo:

- a) un sostegno per tutti i costi ammissibili al supporto preparatorio a norma dell'[articolo 34, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) e per attuare le strategie selezionate ai sensi delle lettere

b) e c) di detto paragrafo, è concesso solo sotto forma di un importo globale a norma del presente articolo; e

b) gli Stati membri provvedono affinché le operazioni attuate che consistono in investimenti rispettino le norme e i requisiti pertinenti dell'Unione nell'ambito del tipo di intervento per gli investimenti di cui all'articolo 73 del presente regolamento.

5. Gli Stati membri non sostengono ai sensi del presente articolo la cooperazione che coinvolge unicamente organismi di ricerca.

6. Nel caso della cooperazione nell'ambito della successione nelle aziende agricole, in particolare per il ricambio generazionale a livello di azienda, gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori che hanno raggiunto l'età pensionabile o l'avranno raggiunta entro la fine dell'operazione, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato in conformità della rispettiva legislazione nazionale.

7. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni. Tale condizione non si applica all'iniziativa LEADER e, in casi debitamente giustificati, alle azioni climatico-ambientali collettive necessarie al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

8. Gli Stati membri limitano il sostegno per:

a) azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità a una o più aliquote non superiori al 70 % dei costi ammissibili,

b) la creazione di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali al 10 % della produzione annuale commercializzata del gruppo o dell'organizzazione, con un massimo di 100 000 EUR all'anno; tale sostegno è decrescente e limitato ai primi cinque anni successivi al riconoscimento.

Articolo 78 *Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni*

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per lo scambio di conoscenze e la diffusione di informazioni, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente precisato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, nel contempo puntando specificamente alla protezione della natura, dell'ambiente e

del clima, comprese le azioni di educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente e lo sviluppo delle imprese e delle comunità rurali.

2. Il sostegno a norma del presente articolo può coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza come pure lo scambio di conoscenze e la diffusione di informazioni, anche tramite l'elaborazione e l'aggiornamento di piani e studi volti allo scambio di conoscenze e alla diffusione di informazioni. Tali azioni contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e 2.

3. Il sostegno ai servizi di consulenza è concesso soltanto per i servizi di consulenza conformi all'articolo 15, paragrafo 3.

4. Per la creazione di servizi di consulenza, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo fisso pari a un massimo di 200 000 EUR. Assicurano che tale sostegno sia limitato nel tempo.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute nell'ambito di questo tipo di interventi siano basate sulla descrizione dell'AKIS fornita nei loro piani strategici della PAC conformemente all'articolo 114, lettera a), punto i), e siano coerenti con tale descrizione.

Sezione 2

Elementi applicabili a vari tipi di interventi

Articolo 79 *Selezione delle operazioni*

1. Previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 («comitato di monitoraggio»), l'autorità di gestione nazionale, le autorità di gestione regionali, se del caso, o gli organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali, cooperazione, scambio di conoscenze e diffusione di informazioni. Tali criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione per gli interventi di investimento chiaramente destinati a fini ambientali o realizzati nell'ambito di attività di ripristino.

In deroga al primo comma, può essere stabilito un diverso metodo di selezione, in casi debitamente giustificati, dopo aver consultato il comitato di monitoraggio.

2. La responsabilità dell'autorità di gestione, o degli organismi intermedi designati di cui al paragrafo 1 non pregiudica i compiti dei gruppi di azione locale di cui all'[articolo 33 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#).

3. Il paragrafo 1 non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione di cui al paragrafo 1, per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte 2020, istituito dal [regolamento \(UE\) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁵⁾, nell'ambito di Orizzonte Europa o nell'ambito del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), istituito dal [regolamento \(UE\) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁶⁾, a condizione che tali operazioni siano coerenti con il piano strategico della PAC.

5. Un'operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori dello Stato membro interessato, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del piano strategico della PAC.

(5) [Regolamento \(UE\) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013](#), che istituisce Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(6) [Regolamento \(UE\) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021](#), che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il [regolamento \(UE\) n. 1293/2013](#) (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

Articolo 80 *Norme specifiche per gli strumenti finanziari*

1. Il sostegno sotto forma di strumenti finanziari di cui all'[articolo 58 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) può essere concesso nell'ambito dei tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 del presente regolamento.

2. Se il sostegno è concesso sotto forma di strumenti finanziari, si applicano le definizioni di «strumento finanziario», «prodotto finanziario», «destinatario finale», «fondo di partecipazione», «fondo specifico», «effetto leva», «coefficiente di moltiplicazione», «costi di gestione» e «commissioni di gestione» di cui all'[articolo 2 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) e le disposizioni di cui al titolo V, capo II, sezione II, di tale regolamento.

Si applicano inoltre i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. In conformità dell'[articolo 58, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#), il capitale circolante, compreso il capitale circolante autonomo, può essere considerato una spesa ammissibile a norma degli articoli 73, 74, 76, 77 e 78 del presente regolamento, purché contribuisca al conseguimento di almeno un obiettivo specifico pertinente per l'intervento in questione. Il sostegno per il finanziamento del capitale circolante autonomo a norma di uno qualsiasi di tali articoli può essere fornito senza essere soggetto all'obbligo per il destinatario finale di ricevere sostegno per altre spese a norma dello stesso articolo.

Per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'[articolo 42 TFUE](#), l'importo totale del sostegno per il capitale circolante fornito a un destinatario finale non supera un equivalente sovvenzione lordo di 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. In deroga agli articoli 73, 74, 76, 77 e 78, le aliquote di sostegno stabilite in tali articoli non si applicano al finanziamento del capitale circolante autonomo.

5. Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale della spesa pubblica ammissibile versato, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, oppure, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità. Tale importo corrisponde:

a) ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

b) alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie

per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;

c) ai pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'[articolo 58, paragrafo 5, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#);

d) ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle dichiarazioni di spesa è determinata conformemente alle regole del periodo di programmazione pertinente.

Ai fini del primo comma, lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l'importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

Ai fini del primo comma, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dall'efficacia dell'attuazione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'[articolo 59, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#), l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in prestiti o accantonata per contratti di garanzia e fino al 7 % della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'[articolo 59,](#)

[paragrafo 3, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in prestiti o accantonata per contratti di garanzia e fino al 15 % dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Ai fini del primo comma, lettera d), se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

Articolo 81 *Utilizzo del FEASR attuato tramite InvestEU*

1. Gli Stati membri possono assegnare, nella proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 o nella domanda di modifica di un piano strategico della PAC di cui all'articolo 119, un importo fino a un massimo del 3 % della dotazione totale iniziale del FEASR al piano strategico della PAC da fornire a InvestEU e attuato tramite la garanzia dell'Unione e il polo di consulenza InvestEU. Il piano strategico della PAC contiene una motivazione del ricorso a InvestEU e il suo contributo al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici indicati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e scelti nell'ambito del piano strategico della PAC.

L'importo fornito a InvestEU è attuato in conformità delle norme stabilite nel [regolamento \(UE\) 2021/523](#).

2. Gli Stati membri determinano l'importo totale da fornire per ciascun anno. In caso di richiesta di modifica di un Piano Strategico della PAC, tali importi riguardano solo gli anni futuri.

3. L'importo di cui al paragrafo 1 è impiegato per creare la dotazione della parte della garanzia dell'Unione che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l'accordo di contribuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523. Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun accordo di contribuzione possono essere assunti dalla

Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.

4. Se un accordo di contribuzione di cui all'[articolo 10, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/523](#) per l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato al piano strategico della CAP non è stato concluso entro quattro mesi dall'adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva tale piano strategico della PAC conformemente all'articolo 118 del presente regolamento, l'importo corrispondente è riassegnato nel piano strategico della PAC a seguito dell'approvazione di una domanda di modifica da parte dello Stato membro presentata conformemente all'articolo 119 del presente regolamento.

Un accordo di contribuzione per l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato in una domanda di modifica di un piano strategico della PAC presentato in conformità dell'articolo 119 del presente regolamento è concluso contestualmente all'adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva la modifica del piano strategico della PAC.

5. Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contribuzione non è stato concluso un accordo di garanzia di cui all'[articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento \(UE\) 2021/523](#), l'accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo.

Laddove la partecipazione di uno Stato membro a InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e lo Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

La cessazione o la modifica dell'accordo di contribuzione è conclusi contestualmente all'adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva la pertinente modifica del piano strategico della PAC al più tardi il 31 dicembre 2026.

6. Se un accordo di garanzia di cui all'[articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento \(UE\) 2021/523](#), non è stato debitamente attuato nel periodo convenuto nell'accordo, ma è stato attuato non oltre quattro anni dalla firma dell'accordo stesso, esso è modificato. Lo Stato

membro può chiedere che gli importi versati a titolo di contributo alla garanzia dell'Unione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell'accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo.

7. Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell'Unione o ad essi imputabili sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell'[articolo 10, paragrafo 5, lettera a\), del regolamento \(UE\) 2021/523](#) e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.

8. Il termine per il disimpegno automatico a norma dell'[articolo 34 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#) per gli importi da reimpiegare in un piano strategico della PAC ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo inizia nell'anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

Articolo 82 *Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti*

Se i pagamenti sono concessi sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno conformemente agli articoli 70, 71 e 72, gli Stati membri garantiscono che i calcoli corrispondenti siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A tale scopo, organismi dotati della necessaria perizia e funzionalmente indipendenti dalle autorità competenti per l'attuazione del piano strategico della PAC effettuano i calcoli o confermano l'adeguatezza e l'esattezza degli stessi.

Articolo 83 *Forme di sovvenzioni*

1. Fatti salvi gli articoli 70, 71, 72 e 75, le sovvenzioni nell'ambito del presente capo possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamento a tasso fisso.

2. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

3. Gli Stati membri possono prevedere per i beneficiari sovvenzioni soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno e in conformità delle condizioni seguenti:

- a) i rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall'autorità di gestione e dal beneficiario;
- b) gli Stati membri reimpiegano le risorse restituite dal beneficiario per lo stesso obiettivo specifico del piano strategico della PAC entro il 31 dicembre 2029 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un'altra forma di sostegno; gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nell'ultima relazione annuale in materia di performance;
- c) gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati;
- d) le risorse dell'Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2029, sono restituite al bilancio dell'Unione conformemente all'[articolo 34 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#).

Articolo 84 *Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 152 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli di cui al presente capo relativi alle condizioni per la concessione di un sostegno per:

- a) gli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 relativi alle risorse genetiche e al benessere degli animali;
- b) i regimi di qualità di cui all'articolo 77, per quanto riguarda la specificità del prodotto finale, l'accesso a tali regimi, la verifica dei disciplinari vincolanti, la trasparenza dei regimi e la tracciabilità dei prodotti, nonché il riconoscimento da parte degli Stati membri dei regimi facoltativi di certificazione.

Titolo IV**Disposizioni finanziarie****Articolo 85** *Spese del FEAGA e del FEASR*

1. Il FEAGA finanzia i tipi di intervento connessi:
 - a) ai pagamenti di cui all'articolo 16;
 - b) agli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III.
2. Il FEASR finanzia i tipi di intervento di cui al titolo III, capo IV, e l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 94.

Articolo 86 *Ammissibilità delle spese*

1. Le spese sono ammissibili:
 - a) a un contributo del FEAGA a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione;
 - b) a un contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC, ma non prima del 1° gennaio 2023.

2. Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili a un contributo del FEAGA dopo l'approvazione di tale modifica da parte della Commissione e a decorrere dalla data di effetto della modifica stabilita dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 119, paragrafo 8.

3. Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione ovvero dalla data di notifica della modifica di cui all'articolo 119, paragrafo 9.

In deroga al primo comma del presente paragrafo e al secondo comma del paragrafo 4, il piano strategico della PAC può disporre che in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR relative a modifiche del piano strategico della CAP possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

4. Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre 2029. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l'aiuto in questione è effettivamente pagato dall'organismo pagatore entro il 31 dicembre 2029.

Gli Stati membri stabiliscono la data d'inizio dell'ammissibilità dei costi sostenuti dal beneficiario. La data di inizio non è fissata prima del 1° gennaio 2023.

Non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Tuttavia, le operazioni relative alla cura precoce del soprassuolo originato da seme e alla cura del bosco giovane secondo i principi della gestione sostenibile delle foreste e che affrontano uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), secondo quanto definito dallo Stato membro, possono essere ammissibili al sostegno anche se sono state materialmente completate prima della presentazione della domanda di sostegno all'autorità di gestione.

5. I contributi in natura e i costi di ammortamento possono essere ammissibili al sostegno nell'ambito del FEASR, fatte salve le condizioni che saranno stabilite dagli Stati membri.

Articolo 87 *Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti*

1. Fatto salvo l'[articolo 17 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), l'importo totale che può essere concesso in uno Stato membro per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del presente regolamento per un dato anno civile non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro quale stabilita all'allegato V.

Fatto salvo l'[articolo 17 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro, in un anno civile, a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del presente regolamento e prima dell'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro di cui all'allegato VIII.

Ai fini degli articoli 96, 97 e 98 la dotazione finanziaria di uno Stato membro di cui all'allegato V, previa detrazione degli importi di cui all'allegato VIII e prima di qualsiasi trasferimento a norma dell'articolo 17, è fissata nell'allegato IX.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 152 che modificano le dotazioni degli Stati membri di cui agli allegati V e IX per tener conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi compresi i trasferimenti di cui agli articoli 17 e 103, i trasferimenti di dotazioni finanziarie di cui all'articolo 88, paragrafo 5, e le detrazioni necessarie per finanziare i tipi di interventi in altri settori di cui all'articolo 88, paragrafo 6.

L'adeguamento dell'allegato IX, tuttavia, non tiene conto di eventuali trasferimenti a norma dell'articolo 17.

3. L'importo delle dotazioni finanziarie indicative per intervento di cui all'articolo 101 per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 16, che deve essere concesso in uno Stato membro per un dato anno civile può superare la dotazione di tale Stato membro stabilita all'allegato V dell'importo stimato della riduzione dei pagamenti

che figura nel piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 112, paragrafo 3, lettera a), secondo comma.

Articolo 88 *Dotazioni finanziarie per taluni tipi di intervento in taluni settori*

1. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di intervento nel settore vitivinicolo è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all'allegato VII.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di intervento nel settore dell'apicoltura è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all'allegato X.

3. L'aiuto finanziario agricolo dell'Unione per i tipi di intervento nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a 2 188 000 EUR per esercizio finanziario.

4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di intervento nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola è ripartito per esercizio finanziario come segue:

- a) 10 666 000 EUR per la Grecia;
- b) 554 000 EUR per la Francia; e
- c) 34 590 000 EUR per l'Italia.

5. Nell'ambito dei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire le dotazioni finanziarie totali di cui ai paragrafi 3 e 4 sulle loro dotazioni per i pagamenti diretti. Tale decisione non può essere oggetto di riesame.

Le dotazioni finanziarie degli Stati membri trasferite sulle dotazioni per i pagamenti diretti non sono più disponibili per i tipi di intervento di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino al 3 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.

Gli Stati membri possono decidere di incrementare la percentuale di cui al primo comma fino al 5 %. In tal caso l'importo corrispondente a tale

incremento è dedotto dall'importo massimo fissato all'articolo 96, paragrafo 1, 2 o 5, e non è più disponibile per le dotazioni destinate agli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, comma 1.

L'importo corrispondente alla percentuale delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui al primo e secondo comma e utilizzato per i tipi di intervento in altri settori per un dato esercizio è considerato dotazione degli Stati membri per esercizio finanziario per i tipi di intervento in altri settori.

7. Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119.

8. Gli importi indicati nel piano strategico della PAC approvato, risultanti dall'applicazione dei paragrafi 6 e 7, sono vincolanti nello Stato membro interessato.

Articolo 89 *Dotazioni finanziarie per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale*

1. L'importo totale del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 ammonta a 60 544 439 600 EUR a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027 stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

2. Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato a finanziare le attività di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'[articolo 7 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), tra cui la rete europea per la PAC di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del presente regolamento e il PEI di cui all'articolo 127 del presente regolamento. Le suddette attività possono riguardare periodi di programmazione precedenti e periodi successivi al piano strategico della PAC.

3. La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2, è riportata nell'allegato XI.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 152 che modificano l'allegato XI per riesaminare la ripartizione annua per Stato membro, per tenere conto degli sviluppi pertinenti, compresi i trasferimenti di cui agli articoli 17 e 103, per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo successivamente all'adozione del presente regolamento.

Articolo 90 *Partecipazione del FEASR*

La decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC a norma dell'articolo 118, paragrafo 6, fissa la partecipazione massima del FEASR al piano. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5.

Articolo 91 *Tassi di partecipazione del FEASR*

1. I piani strategici della PAC fissano a livello regionale o nazionale un tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutti gli interventi.

2. In deroga al paragrafo 1, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a) all'85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

b) all'80 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo;

c) al 60 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni in transizione ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b\), del regolamento \(UE\) 2021/1060](#);

d) al 43 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se l'aliquota fissata nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 2 è inferiore, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a) al 65 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71;

b) all'80 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti di cui all'articolo 70, i pagamenti a norma dell'articolo 72, il sostegno agli

investimenti non produttivi di cui all'articolo 73, il sostegno ai progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera a) e l'iniziativa LEADER di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera b);

c) al 100 % della spesa pubblica ammissibile per le operazioni finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103.

4. Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

5. La spesa pubblica ammissibile di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 esclude i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5.

Articolo 92 *Dotazioni finanziarie minime per l'iniziativa LEADER*

1. Almeno il 5 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI è riservato all'iniziativa LEADER.

2. Per l'intero periodo del piano strategico della PAC, la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dalla spesa per l'iniziativa LEADER stabilita nel piano finanziario conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), non supera il 95 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI. Tale massimale finanziario, una volta approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 118 o 119, costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

Articolo 93 *Dotazioni finanziarie minime per gli interventi rivolti a obiettivi specifici in materia di ambiente e di clima*

1. Almeno il 35 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici e di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i).

2. Ai fini della determinazione del contributo alla percentuale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri includono le spese per i seguenti interventi:

- a) 100 % per gli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70;
- b) 50 % per i vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71;
- c) 100 % per gli svantaggi territoriali specifici di cui all'articolo 72;
- d) 100 % per gli investimenti a norma degli articoli 73 e 74, connessi a uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i).

3. Per l'intero periodo del piano strategico della PAC, la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dagli interventi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo quanto stabilito nel piano finanziario conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), non supera il 65 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI. Tale massimale finanziario, una volta approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 118 o 119, costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

4. Il presente articolo non si applica alle spese per le regioni ultraperiferiche.

Articolo 94 *Dotazioni finanziarie massime relative all'assistenza tecnica*

1. Al massimo il 4 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 125.

La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6 % per i piani strategici della PAC in cui l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 1,1 miliardi di EUR.

2. L'assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario nell'ambito dei pagamenti intermedi a norma dell'[articolo 32 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#). Tale tasso fisso corrisponde alla percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l'assistenza tecnica sul totale delle spese dichiarate.

Articolo 95 *Dotazioni finanziarie minime per il sostegno ai giovani agricoltori*

1. Per ciascuno Stato membro l'importo minimo di cui all'allegato XII è destinato a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g). In base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi («analisi SWOT») e all'individuazione delle necessità da soddisfare, l'importo è utilizzato per uno o entrambi i seguenti tipi di intervento:

a) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 30;

b) l'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera a).

2. Oltre ai tipi di intervento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare l'importo minimo di cui al medesimo paragrafo per gli interventi di investimento realizzati a favore di giovani agricoltori di cui all'articolo 73, purché sia applicata un'aliquota di sostegno più elevata a norma dell'articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), punto ii). Quando si ricorre a tale possibilità, un massimo del 50 % della spesa per gli investimenti di cui alla prima frase è imputato all'importo minimo da riservare.

3. Per ciascun anno civile, la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti diversi dal sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori stabilito nell'articolo 30 non supera la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per l'anno civile pertinente di cui all'allegato V, ridotta della parte dell'allegato XII riservata nell'ambito del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori per l'anno civile in questione secondo quanto stabilito dagli Stati membri nel rispettivo piano finanziario a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 118 o 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

4. Per l'intero periodo del piano della PAC, la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dalla spesa per l'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), non supera la partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI, ridotta della parte dell'allegato XII riservata all'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), per l'intero periodo del piano strategico della PAC secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari in

conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 118 o dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

5. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la quota di spesa per gli interventi di investimento a favore dei giovani agricoltori con un'aliquota di sostegno più elevata in conformità dell'articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), punto ii), non superiore al 50 % secondo quanto stabilito dagli Stati membri nel rispettivo piano finanziario in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 118 o dell'articolo 119, è computata ai fini della fissazione del massimale finanziario di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 96 *Dotazioni finanziarie massime per il sostegno al reddito accoppiato*

1. Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 13 % degli importi di cui all'allegato IX.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che, in conformità dell'[articolo 53, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 13 % dell'importo stabilito nell'allegato IX del presente regolamento. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda 2018.

3. La percentuale di cui al paragrafo 1 può essere aumentata fino a un massimo di due punti percentuali, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 13 % sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1.

4. L'importo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, incluso nel piano strategico della PAC approvato, non può essere superato.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per finanziare il sostegno accoppiato al reddito.

6. Fatto salvo l'[articolo 17 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, prima dell'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del presente articolo.

Articolo 97 *Dotazioni finanziarie minime per i regimi ecologici*

1. Almeno il 25 % delle assegnazioni di cui all'allegato IX è riservato per ogni anno civile dal 2023 al 2027 ai regimi ecologici di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4.

2. Se l'importo della partecipazione totale del FEASR riservata da uno Stato membro agli interventi in conformità degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i) supera il 30 % della partecipazione totale del FEASR di cui all'allegato XI per il periodo del piano strategico PAC, gli Stati membri possono ridurre la somma degli importi da riservare a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La riduzione totale non supera l'importo corrispondente al superamento della percentuale di cui alla prima frase.

3. La riduzione di cui al paragrafo 2 non può comportare una riduzione superiore al 50 % dell'importo annuo da riservare ai regimi ecologici per il periodo del piano strategico PAC a norma del paragrafo 1.

4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono ridurre l'importo annuo da riservare a norma del paragrafo 1 fino al 75 % nel caso in cui l'importo totale previsto per gli interventi a norma dell'articolo 70 nel periodo del piano strategico della PAC ammonti a più del 150 % della somma degli importi da riservare a norma del paragrafo 1 del presente articolo prima dell'applicazione del paragrafo 2.

5. Gli Stati membri possono utilizzare, negli anni civili 2023 e 2024, in conformità dell'articolo 101, paragrafo 3, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici per finanziare in tale

anno altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzare i fondi per i regimi ecologici,

a) fino a una soglia corrispondente al 5 % degli importi fissati all'allegato IX per l'anno civile interessato;

b) al di sopra di una soglia corrispondente al 5 % degli importi fissati all'allegato IX per l'anno civile interessato, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 6.

6. Nell'applicare il paragrafo 5, lettera b), gli Stati membri modificano il proprio piano strategico della PAC conformemente all'articolo 119 al fine di:

a) aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente all'importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo; o

b) aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), di un importo almeno equivalente all'importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74 in conformità del presente paragrafo non sono presi in considerazione qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

7. Se, nell'applicare il paragrafo 5, lettera a), uno Stato membro utilizza per l'intero periodo dal 2023 al 2024 un importo superiore al 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all'allegato IX per gli anni 2023 e 2024, per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, lo Stato membro compensa gli importi che superano il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all'allegato IX per gli anni 2023 e 2024 e utilizzati per finanziare in tali anni altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, modificando il suo piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 119 al fine di:

a) aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente agli importi che

superano il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all'allegato IX per gli anni 2023 e 2024; o

b) aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all' articolo 6, paragrafo 1, lettera i), di un importo almeno equivalente all'importo che supera il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all'allegato IX per gli anni 2023 e 2024. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74 in conformità del presente comma non sono presi in considerazione nel caso in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

8. Gli Stati membri possono utilizzare, negli anni civili 2025 e 2026, in conformità dell'articolo 101, paragrafo 3, un importo fino a una soglia corrispondente al 2 % degli importi di cui all'allegato IX per l'anno civile interessato, e riservato in conformità del presente articolo ai regimi ecologici per finanziare nel medesimo anno altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzare i fondi per i regimi ecologici e che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 9.

9. Nell'applicare il paragrafo 8, gli Stati membri modificano il proprio piano della PAC conformemente all'articolo 119 al fine di:

a) aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente all'importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 8; o

b) aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1 lettera i), di un importo almeno equivalente all'importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, in conformità del presente paragrafo non sono presi in considerazione nel caso in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

10. Per ogni anno civile a decorrere dall'anno civile 2025, la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti diversi dai

regimi ecologici non supera la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per l'anno civile pertinente di cui all'allegato V, ridotta di un importo corrispondente al 23 % dell'importo dell'allegato IX riservato ai regimi ecologici conformemente al presente paragrafo per gli anni civili 2025 e 2026, e corrispondente al 25 % dell'importo dell'allegato IX riservato ai regimi ecologici conformemente al presente paragrafo per l'anno civile 2027, se del caso rettificato dell'importo risultante dall'applicazione dei paragrafi 2, 3, 4, 6, 7, e 9 del presente articolo e secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari di cui all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 118 o dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

11. Se gli Stati membri applicano i paragrafi 2, 3, 4, 6, 7, e 9 del presente articolo per l'intero periodo del piano strategico della PAC la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dagli importi riservati agli interventi in conformità degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e il benessere degli animali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), non supera la partecipazione totale del FEASR per lo sviluppo rurale per l'intero periodo del piano strategico della PAC di cui all'allegato XI, ridotta degli importi riservati agli interventi in conformità degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), a seguito dell'applicazione dei paragrafi 2, 6, 7, e 9 del presente articolo, secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari di cui all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità degli articoli 118 o 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

Articolo 98 *Dotazioni finanziarie minime per il sostegno redistributivo al reddito*

1. Almeno il 10 % delle dotazioni di cui all'allegato IX è riservato annualmente al sostegno redistributivo al reddito di cui all'articolo 29.
2. Per ogni anno civile, la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti diversi dal sostegno redistributivo al reddito

non supera la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per l'anno civile pertinente di cui all'allegato VI ridotta di un importo corrispondente al 10 % della dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per il pertinente anno civile di cui all'allegato IX, se del caso rettificata in seguito all'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, come stabilito dagli Stati membri nei loro piani finanziari conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione conformemente all'articolo 118 o articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

Articolo 99 *Contributo volontario della dotazione del FEASR ad azioni nell'ambito di LIFE ed Erasmus+*

Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura a beneficio delle comunità di agricoltori previsti nel [regolamento \(UE\) 2021/783](#) nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori e le donne nelle zone rurali, in conformità delle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁵⁾.

(5) [Regolamento \(UE\) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021](#), che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il [regolamento \(UE\) n. 1288/2013](#) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

Articolo 100 *Tracciabilità delle spese destinate al clima*

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica al raggiungimento degli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici tramite una metodologia semplice e comune.

2. Il contributo al raggiungimento dell'obiettivo di spesa è stimato mediante l'applicazione di ponderazioni specifiche, differenziate valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Tali ponderazioni sono le seguenti:

a) 40 % per le spese nell'ambito del sostegno di base al reddito e del sostegno complementare al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezioni 2 e 3;

b) 100 % per le spese nell'ambito dei regimi ecologici di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4;

c) 100 % per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente paragrafo;

d) 40 % per le spese relative a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati dopo il 31 dicembre 2025 conformemente all'articolo 152 che modificano il paragrafo 2 del presente articolo al fine di modificare le ponderazioni dello stesso, qualora tale modifica sia giustificata ai fini di una più precisa tracciabilità delle spese destinate agli obiettivi in materia di ambiente e di clima.

Articolo 101 *Dotazioni finanziarie indicative*

1. Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun intervento e per ogni anno. Tale dotazione finanziaria indicativa rappresenta il livello atteso dei pagamenti nell'ambito del piano strategico della PAC per l'intervento nell'esercizio di riferimento, ad eccezione dei pagamenti attesi sulla base dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5.

2. In deroga al paragrafo 1, per i tipi di intervento nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun settore e per ogni anno, che rappresenta il livello atteso dei pagamenti per gli interventi in tale settore per esercizio finanziario, ad eccezione dei pagamenti attesi sulla base dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 53.

3. Le dotazioni finanziarie indicative stabilite dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 non impediscono a tali Stati membri di utilizzare i fondi provenienti da tali dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi, senza modificare i piano strategici della PAC conformemente all'articolo 119, fatto salvo il rispetto del presente regolamento, e in particolare degli [articoli 87, 88, 89, 90, da 92 a 98 e 102](#), e del regolamento (UE) 2021/2116, e in particolare dell'articolo 32, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento, e a condizione che:

a) le dotazioni finanziarie per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti siano utilizzate per altri interventi sotto forma di pagamenti diretti;

b) le dotazioni finanziarie per gli interventi di sviluppo rurale siano utilizzate per altri interventi a favore dello sviluppo rurale;

c) le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore dell'apicoltura e nel settore vitivinicolo siano utilizzate soltanto per altri interventi nello stesso settore;

d) le dotazioni finanziarie per gli interventi in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), siano utilizzate per interventi in altri settori di cui alla medesima lettera stabiliti nel piano strategico della PAC e il relativo utilizzo non incida sui programmi operativi approvati.

Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri che hanno deciso di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto stabiliti conformemente all'articolo 23 possono aumentare o diminuire linearmente gli importi da corrispondere in base al valore dei diritti attivati nell'anno civile, entro i limiti degli importi unitari minimi e massimi previsti fissati per gli interventi nell'ambito del sostegno di base al reddito a norma dell'articolo 102, paragrafo 2.

Articolo 102 *Importi unitari previsti e output previsti*

1. Gli Stati membri definiscono uno o più importi unitari previsti per ciascun intervento incluso nei rispettivi piani strategici della PAC. L'importo unitario previsto può essere uniforme o medio, secondo quanto stabilito dagli Stati membri. L'«importo unitario uniforme previsto» è il valore di cui si prevede il pagamento per ciascuno dei relativi output. L'«importo unitario medio previsto» è il valore medio dei diversi importi unitari di cui si prevede il pagamento per i relativi output.

Per gli interventi che rientrano nel sistema integrato di cui all'[articolo 65, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#) sono definiti importi unitari uniformi, tranne nei casi in cui non sia possibile o appropriato stabilire importi unitari uniformi a causa della struttura e della portata dell'intervento. In tal caso sono definiti importi unitari medi.

2. Per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, gli Stati membri possono fissare importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, per ciascun importo unitario previsto per ciascun intervento.

L'«importo unitario massimo previsto» e l'«importo unitario minimo previsto» corrispondono agli importi unitari massimi e minimi di cui si prevede il pagamento per i relativi output.

Nel definire gli importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, gli Stati membri possono giustificare tali valori con la necessaria flessibilità per la riassegnazione al fine di evitare che i fondi rimangano inutilizzati.

L'importo unitario realizzato di cui all'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera c), può essere inferiore all'importo unitario previsto o all'importo unitario minimo previsto, quando tale importo è definito, solo per evitare un superamento delle dotazioni finanziarie per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 87, paragrafo 1.

3. Per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale gli Stati membri, quando utilizzano importi unitari medi previsti, possono definire un importo unitario medio massimo previsto.

L'«importo unitario medio massimo previsto» è l'importo massimo di cui si prevede il pagamento in media per i relativi output.

4. Se per un intervento sono stabiliti importi unitari diversi, i paragrafi 2 e 3 si applicano a ciascun importo unitario pertinente di tale intervento.

5. Gli Stati membri definiscono gli output annuali previsti per ciascun intervento quantificati per ciascun importo unitario uniforme o medio previsto. Nell'ambito di un intervento, gli output annuali previsti possono essere forniti a livello aggregato per tutti gli importi unitari o per un gruppo di importi unitari.

Articolo 103 *Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell'ambito del FEASR*

1. Nell'ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 118, paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di trasferire:

a) fino al 25 % della dotazione per i pagamenti diretti di cui all'allegato V, se del caso previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII per gli anni civili dal 2023 al 2026, verso la sua dotazione per il FEASR per gli esercizi 2024-2027; o

b) fino al 25 % della dotazione per il FEASR per gli esercizi 2024-2027 verso la sua dotazione per i pagamenti diretti di cui all'allegato V per gli anni civili dal 2023 al 2026.

2. La percentuale di trasferimento della dotazione di uno Stato membro per i pagamenti diretti verso la sua dotazione per il FEASR di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere aumentata:

a) fino a un massimo di 15 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente per interventi finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

b) fino a un massimo di 2 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente in conformità dell'articolo 95, paragrafo 1, lettera b).

3. La percentuale di trasferimento dalla dotazione di uno Stato membro per il FEASR verso la sua dotazione per i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere aumentata al 30 % per gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90 % della media dell'Unione. Questa condizione è soddisfatta nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 1 fissano la percentuale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che può variare per anno civile.

5. Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, di cui all'articolo 119.

TITOLO V

Piano strategico della pac

Capo I

Requisiti generali

Articolo 104 *Piani strategici della PAC*

1. Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità del presente regolamento per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

2. Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio, in funzione del proprio ordinamento costituzionale e delle proprie disposizioni istituzionali.

Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale. Gli elementi stabiliti a livello regionale sono opportunamente rispecchiati nelle pertinenti sezioni del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107.

3. Sulla base dell'analisi SWOT di cui all'articolo 115, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all'articolo 108, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d'intervento conformemente all'articolo 109 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire i pertinenti obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. I target finali sono fissati utilizzando una serie comune di indicatori di risultato di cui all'allegato I.

Per il conseguimento di tali obiettivi gli Stati membri definiscono gli interventi sulla base dei tipi di interventi di cui al titolo III.

4. Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

Articolo 105 *Obiettivi in materia di ambiente e di clima più ambiziosi*

1. Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), gli

Stati membri mirano a contribuire complessivamente al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura maggiore rispetto a quanto fatto complessivamente con il sostegno nel quadro del FEAGA e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020 per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'[articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b\)](#), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Sulla base delle informazioni disponibili gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1. La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), come pure i miglioramenti attesi rispetto ai pertinenti indicatori di impatto di cui all'allegato I.

Articolo 106 *Requisiti procedurali*

1. Gli Stati membri elaborano i piani strategici della PAC sulla base di procedure trasparenti in collaborazione, se del caso, con le rispettive regioni, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico.

2. L'organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che:

a) se del caso, le autorità pertinenti a livello regionale siano adeguatamente coinvolte nella preparazione del piano strategico della PAC; e

b) le autorità pubbliche competenti per l'ambiente e il clima siano adeguatamente coinvolte nella preparazione degli aspetti in materia di ambiente e di clima del piano strategico della PAC.

3. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti. Tale partenariato include almeno i seguenti partner:

a) le autorità pertinenti a livello regionale e locale nonché altre autorità pubbliche, comprese le autorità competenti per le questioni ambientali e climatiche;

b) le parti economiche e sociali, compresi i rappresentanti del settore agricolo;

c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.

Gli Stati membri coinvolgono adeguatamente detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC e si consultano con i portatori di interessi pertinenti, anche per quanto riguarda le norme minime di cui all'articolo 13, se del caso.

4. Gli Stati membri - comprese, se del caso, le rispettive regioni - e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente.

5. L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate conformemente all'atto delegato adottato in base all'[articolo 5, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#).

Capo II

Contenuto del piano strategico della pac

Articolo 107 *Contenuto del piano strategico della PAC*

1. Ciascun piano strategico della PAC contiene sezioni relative agli aspetti seguenti:

- a) la valutazione delle esigenze;**
- b) la strategia di intervento;**
- c) gli elementi comuni a più interventi;**
- d) gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, gli interventi in taluni settori e interventi di sviluppo rurale precisati nella strategia;**
- e) i piani dei target finali e i piani finanziari;**
- f) il sistema di governance e di coordinamento;**
- g) gli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC;**
- h) qualora vi siano elementi del piano strategico della PAC stabiliti a livello regionale, una breve descrizione dell'assetto nazionale e regionale dello Stato membro, in particolare gli elementi che sono stabiliti a livello nazionale e regionale.**

2. Ciascun piano strategico della PAC contiene i seguenti allegati:

- a) l'allegato I sulla valutazione ex ante e sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla **direttiva 2001/42/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- b) l'allegato II sull'analisi SWOT;
- c) l'allegato III sulla consultazione dei partner;
- d) ove opportuno, l'allegato IV sul pagamento specifico per il cotone;
- e) l'allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC;
- f) ove opportuno, l'allegato VI sugli aiuti nazionali transitori.

3. Le norme dettagliate concernenti il contenuto delle sezioni e degli allegati dei piani strategici della PAC di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite agli articoli da 108 a 115.

(5) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Articolo 108 *Valutazione delle esigenze*

La valutazione delle esigenze di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), comprende i seguenti elementi:

- a) la sintesi dell'analisi SWOT di cui all'articolo 115, paragrafo 2;
- b) l'individuazione delle esigenze per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, sulla base delle prove contenute nell'analisi SWOT; tutte le esigenze derivanti dall'analisi SWOT sono descritte, indipendentemente dal fatto che siano o meno affrontate attraverso il piano strategico della PAC;
- c) per l'obiettivo specifico che prevede di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), una valutazione delle esigenze connesse a una distribuzione più equa e a un orientamento più efficace ed efficiente dei pagamenti diretti nonché connesse alla gestione dei rischi;
- d) ove opportuno, un'analisi delle esigenze delle specifiche aree geografiche, come le regioni ultraperiferiche nonché le zone di montagna e insulari;

e) la definizione delle priorità delle esigenze, compresa una solida giustificazione delle scelte effettuate che spieghi, se del caso, le ragioni per cui alcune delle esigenze individuate non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC.

Per gli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), la valutazione delle esigenze tiene conto dei piani nazionali in materia di ambiente e clima derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII.

Per la loro valutazione delle esigenze gli Stati membri utilizzano dati recenti e affidabili e, ove disponibili, disaggregati per genere.

Articolo 109 *Strategia di intervento*

1. Per ciascun obiettivo specifico definito all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e affrontato nel piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), stabilisce:

a) i target finali e i relativi target intermedi per gli indicatori di risultato pertinenti utilizzati dallo Stato membro sulla base della propria valutazione delle esigenze di cui all'articolo 108. Il valore di tali target finali è giustificato alla luce della valutazione delle esigenze. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali sono ricavati dalle spiegazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo;

b) gli interventi, basati sui tipi di intervento di cui al titolo III, che sono intesi ad affrontare la situazione specifica della zona interessata sulla scorta di una solida logica d'intervento suffragata dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 139, dall'analisi SWOT di cui all'articolo 115, paragrafo 2, e dalla valutazione delle esigenze di cui all'articolo 108;

c) gli elementi che illustrano in che modo gli interventi consentono di conseguire i target finali e il modo in cui sono reciprocamente coerenti e compatibili;

d) gli elementi atti a dimostrare che l'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del piano strategico della PAC è giustificata e idonea a raggiungere i target finali prefissati, nonché coerente con il piano finanziario di cui all'articolo 112.

2. La strategia di intervento dimostra la coerenza della strategia e la complementarità degli interventi per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, fornendo:

a) una panoramica dell'architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC che descrive quanto segue:

i) per ciascuna norma BCAA indicata all'allegato III, il modo in cui è attuata la norma dell'Unione, compresi i seguenti elementi: la sintesi della pratica in azienda, della portata territoriale e dei tipi di agricoltori e di altri beneficiari soggetti alla norma nonché, ove necessario, una descrizione di come la pratica contribuisca all'obiettivo principale di conseguire tale norma BCAA;

ii) il contributo complessivo della condizionalità al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

iii) la complementarità tra le pertinenti condizioni di base, come previsto all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 70, paragrafo 3, la condizionalità e i diversi interventi, compreso il sostegno all'agricoltura biologica, che affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

iv) la modalità per conseguire l'obiettivo di un contributo complessivo maggiore di cui all'articolo 105;

v) in che modo l'architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC dovrebbe contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII ed essere coerente con essi.

b) in relazione all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche per i giovani agricoltori illustrati nel piano strategico della PAC, quali quelli di cui all'articolo 26, paragrafo 4, lettera a), agli articoli 30, 73 e 75 e all'articolo 77, paragrafo 6. In particolare, gli Stati membri si attengono all'articolo 95, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 30, 73 e 75. La panoramica illustra inoltre, in generale, l'interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell'Unione nel settore;

c) una spiegazione di come gli interventi nell'ambito del sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, siano coerenti con la [direttiva 2000/60/CE](#);

d) in relazione all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è presentata una panoramica del modo in cui viene affrontato l'obiettivo di una distribuzione più equa e di un orientamento più efficace ed efficiente del sostegno al reddito da concedere agli agricoltori nell'ambito del piano strategico della PAC, comprese, se del caso, informazioni che giustifichino il ricorso alla deroga di cui all'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma. Tale panoramica, se del caso, affronta inoltre la coerenza e la complementarità della

territorializzazione del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 22, paragrafo 2, con il sostegno nell'ambito di altri interventi, in particolare i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71;

e) una panoramica degli interventi relativi al settore, compresi gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, e gli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III, che giustifichi la scelta di affrontare i settori interessati, l'elenco degli interventi per settore, e la loro complementarità

f) ove opportuno, una spiegazione di quali interventi mirino ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio;

g) ove opportuno, una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle dotazioni finanziarie per intervento e per fondo;

h) una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di migliorare il benessere degli animali e contrastare la resistenza antimicrobica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), comprese le condizioni di base e la complementarità tra la condizionalità e i diversi interventi;

i) una spiegazione del modo in cui gli interventi e gli elementi comuni a più interventi contribuiscono alla semplificazione per i beneficiari finali e alla riduzione degli oneri amministrativi.

3. Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, la strategia di intervento garantisce che tali elementi siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale.

Articolo 110 *Elementi comuni a più interventi*

La sezione sugli elementi comuni a più interventi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera c), comprende:

a) le definizioni e le condizioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, nonché i requisiti minimi per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti a norma dell'articolo 18;

b) la descrizione dell'utilizzo dell'«assistenza tecnica» di cui agli articoli 94 e 125 e la descrizione della rete nazionale della PAC di cui all'articolo 126;

c) in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la definizione di zone rurali utilizzata nel piano strategico della PAC determinato dagli Stati membri;

d) altre informazioni circa l'attuazione, in particolare:

i) una breve descrizione della determinazione del valore dei diritti all'aiuto e del funzionamento della riserva, se del caso;

ii) ove opportuno, l'uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 17;

iii) la decisione e la relativa giustificazione per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 29, paragrafo 6, e dell'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento e dell'[articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#);

iv) se del caso, la decisione e la descrizione dei suoi elementi principali per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 19;

v) una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarità tra il FEASR e altri fondi dell'Unione attivi nelle zone rurali.

Articolo 111 *Interventi*

La sezione su ciascun intervento precisato nella strategia di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera d), compresi gli interventi stabiliti a livello regionale, comprende:

a) il tipo di intervento su cui si basa;

b) l'ambito di applicazione territoriale;

c) la concezione o i requisiti specifici dell'intervento a garanzia di un contributo efficace per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2; per gli interventi in materia di ambiente e di clima, l'articolazione con i requisiti di condizionalità dimostra che le pratiche sono complementari e non si sovrappongono;

d) le condizioni di ammissibilità;

e) gli indicatori di risultato stabiliti all'allegato I ai quali l'intervento dovrebbe contribuire in modo diretto e significativo.

f) per ogni intervento basato sui tipi di intervento elencati nell'allegato II del presente regolamento, il modo in cui rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC in base a quanto precisato all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento, e per ogni intervento non basato sui tipi di intervento elencati nell'allegato II, se e, in caso affermativo, in che modo rispetta le disposizioni pertinenti dell'articolo 6, paragrafo 5, o dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC;

g) un indicatore di output e gli output annuali previsti per l'intervento di cui all'articolo 102, paragrafo 5;

h) gli importi unitari annuali uniformi o medi previsti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, e, se del caso, gli importi unitari massimi o minimi previsti di cui all'articolo 102, paragrafi 2 e 3;

i) una spiegazione di come sono stati fissati gli importi di cui alla lettera h) del presente paragrafo;

j) Ove opportuno:

i) la forma e la percentuale del sostegno;

ii) il metodo per calcolare gli importi unitari di sostegno previsti e la relativa certificazione a norma dell'articolo 82;

k) la dotazione finanziaria annuale per l'intervento di cui all'articolo 101, paragrafo 1, oppure, nel caso dei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f), la dotazione finanziaria annuale per il settore pertinente di cui all'articolo 101, paragrafo 2; compresa, se del caso, una ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari;

l) l'indicazione del fatto che l'intervento rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'[articolo 42 TFUE](#) e sia soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.

La lettera e) del primo comma non si applica agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da a) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all'articolo 77.

Articolo 112 *Piani dei target finali e piani finanziari*

1. Il piano dei target finali di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali e intermedi di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a).

2. Il piano finanziario di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera e), comprende una tabella riassuntiva che include:

a) le dotazioni degli Stati membri per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, per i tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 88, paragrafo 1, per l'apicoltura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, e per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 89, paragrafo 3, con un'indicazione specifica degli importi annuali e complessivi riservati

dagli Stati membri per conformarsi ai requisiti inerenti alle dotazioni finanziarie minime di cui agli articoli da 92 a 98;

b) i trasferimenti degli importi di cui alla lettera a) tra i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di intervento per lo sviluppo rurale in conformità dell'articolo 103 ed eventuali detrazioni dalle dotazioni dello Stato membro per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti per mettere gli importi a disposizione dei tipi di intervento in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 6;

c) le dotazioni dello Stato membro per i tipi di intervento nel settore del luppolo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, e per i tipi di intervento, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola di cui all'articolo 88, paragrafo 4, e se tali tipi di intervento non sono attuati, la decisione di includere le dotazioni corrispondenti nella dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti in conformità dell'articolo 88, paragrafo 5;

d) ove opportuno, i trasferimenti delle dotazioni degli Stati membri dal FEASR a fini di sostegno nell'ambito di InvestEU a norma dell'articolo 81 del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) 2021/783 o a norma del [regolamento \(UE\) 2021/817](#) conformemente all'articolo 99, del presente regolamento;

e) ove opportuno, gli importi previsti per le regioni ultraperiferiche.

3. In aggiunta al paragrafo 2, un piano finanziario dettagliato prevede per ciascun esercizio, espresso come previsioni di esecuzione dei pagamenti da parte dello Stato membro, le tabelle seguenti conformemente all'articolo 111, lettere g) e k):

a) la ripartizione delle dotazioni dello Stato membro per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti dopo i trasferimenti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), sulla base delle dotazioni finanziarie indicative per tipo di intervento e per intervento, che specifichi gli output previsti, gli importi unitari medi o uniformi previsti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, e, ove opportuno, gli importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, come stabilito all'articolo 102, paragrafo 2. Se del caso, la ripartizione comprende l'importo della riserva di diritti all'aiuto.

E' indicato il prodotto stimato totale della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 17.

Tenendo conto dell'uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 17 e all'articolo 87, paragrafo 3, tali dotazioni finanziarie indicative, i relativi output previsti e i

corrispondenti importi unitari medi o uniformi previsti sono stabiliti prima della riduzione dei pagamenti;

b) la ripartizione delle dotazioni per i tipi di intervento di cui al titolo III, capo III, per intervento e con l'indicazione degli output previsti o, nel caso dei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f), la dotazione finanziaria indicativa per settore con l'indicazione degli output previsti, espressi in numero di programmi operativi per settore;

c) la ripartizione delle dotazioni dello Stato membro per lo sviluppo rurale dopo i trasferimenti da e verso i pagamenti diretti di cui alla lettera b), per tipo di intervento e per intervento, ivi compresi i totali per il periodo del piano strategico della PAC con l'indicazione anche del tasso di partecipazione del FEASR applicabile e della ripartizione per intervento e tipo di regione, ove applicabile. In caso di trasferimento di fondi dai pagamenti diretti, sono specificati l'intervento/gli interventi o la parte dell'intervento finanziati dal trasferimento. Tale tabella precisa inoltre gli output previsti per intervento e gli importi unitari medi o uniformi previsti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, nonché, ove opportuno, gli importi unitari medi massimi previsti di cui all'articolo 102, paragrafo 3. Se del caso, la tabella comprende inoltre la ripartizione delle sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari. Sono inoltre precisati gli importi per l'assistenza tecnica.

Articolo 113 *Sistemi di governance e di coordinamento*

La sezione sui sistemi di governance e di coordinamento di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera f), comprende:

a) l'identificazione di tutti gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del [regolamento \(UE\) 2021/2116](#) come pure, ove opportuno, dell'autorità di gestione nazionale e delle autorità di gestione regionali di cui all'articolo 116 del presente regolamento;

b) l'identificazione e il ruolo degli organismi intermedi di cui all'articolo 123, paragrafo 4, del presente regolamento;

c) le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni di cui al titolo IV del [regolamento \(UE\) 2021/2116](#), in particolare:

i) il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo IV, capo II, del [regolamento \(UE\) 2021/2116](#);

ii) il sistema di controllo e sanzioni di cui al titolo IV, capi IV e V, del [regolamento \(UE\) 2021/2116](#);

iii) gli organismi di controllo competenti responsabili delle verifiche;

d) una panoramica della struttura di monitoraggio e rendicontazione.

Articolo 114 *Modernizzazione*

La sezione sugli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e delle zone rurali e della PAC e contiene in particolare:

a) una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà al conseguimento dell'obiettivo trasversale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in particolare attraverso:

i) la descrizione della struttura organizzativa degli AKIS;

ii) la descrizione del modo in cui i servizi di consulenza di cui all'articolo 15, la ricerca e le reti nazionali della PAC di cui all'articolo 126 coopereranno per fornire consulenza, flussi di conoscenze e servizi per l'innovazione nonché del modo in cui le azioni sostenute nell'ambito degli interventi a norma dell'articolo 78 o di altri interventi pertinenti sono integrate negli AKIS;

b) la descrizione della strategia per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore dell'agricoltura e nelle zone rurali e per il loro utilizzo al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.

Articolo 115 *Allegati*

1. L'allegato I del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), include una sintesi dei principali risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 139 e della VAS di cui alla [direttiva 2001/42/CE](#), una spiegazione di come sono stati presi in considerazione o le ragioni per cui non lo sono stati nonché un link alla relazione completa della valutazione ex ante e della VAS.

2. L'allegato II del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), include un'analisi SWOT della situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC.

L'analisi SWOT si basa sulla situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC e comprende, per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, una descrizione generale della situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC, basata su indicatori di contesto comuni e altre informazioni quantitative

e qualitative aggiornate, quali studi, relazioni di valutazioni passate, analisi settoriali e insegnamenti tratti da precedenti esperienze.

Ove opportuno, l'analisi SWOT comprende un'analisi degli aspetti territoriali, incluse le specificità regionali, che evidenzia quei territori che costituiscono l'obiettivo precipuo degli interventi, come pure un'analisi degli aspetti settoriali, in particolare per i settori che sono soggetti a interventi specifici o a programmi settoriali.

Inoltre, per ciascun obiettivo generale specifico di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, la descrizione evidenzia in particolare:

- a) i punti di forza individuati nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
- b) le carenze individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
- c) le opportunità individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
- d) le minacce individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC.

Per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), l'analisi SWOT fa riferimento ai piani nazionali derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII.

Per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), l'analisi SWOT include una breve analisi dell'accesso alla terra, della mobilità e della ristrutturazione delle terre, dell'accesso a finanziamenti e crediti e dell'accesso alla conoscenza e a servizi di consulenza.

Per l'obiettivo trasversale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'analisi SWOT fornisce inoltre informazioni pertinenti in merito al funzionamento degli AKIS e delle relative strutture.

3. L'allegato III del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), comprende i risultati della consultazione con i partner, e in particolare con le pertinenti autorità a livello regionale e locale, nonché una breve descrizione di come è stata condotta la consultazione.

4. L'allegato IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera d), fornisce una breve descrizione del pagamento specifico per il cotone e della sua complementarità con altri interventi specifici del piano strategico della PAC.

5. L'allegato V del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera e), contiene i seguenti elementi:

a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi per gli interventi nello sviluppo rurale stabiliti al titolo III, capo IV, forniti nell'ambito del piano strategico della PAC, che indichi tra l'altro gli importi per intervento e la conformità ai requisiti del presente regolamento;

b) una spiegazione della complementarità con gli interventi del piano strategico della PAC;

c) l'indicazione del fatto che i finanziamenti nazionali integrativi rientrano o meno nell'ambito di applicazione dell'[articolo 42 TFUE](#) e sono o meno soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato; e

d) l'aiuto finanziario nazionale nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 53.

6. L'allegato VI del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera f), contiene le seguenti informazioni in merito agli aiuti nazionali transitori:

a) la dotazione finanziaria annuale specifica per settore per ciascun settore per il quale sono concessi aiuti nazionali transitori;

b) ove opportuno, l'aliquota unitaria massima di sostegno per ogni anno del periodo;

c) se del caso, informazioni in merito al periodo di riferimento modificato a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, secondo comma;

d) una breve descrizione della complementarità degli aiuti nazionali transitori con gli interventi del piano strategico della PAC.

Articolo 116 *Poteri delegati per il contenuto del piano strategico della PAC*

Alla Commissione è conferito il potere, fino al 31 dicembre 2023, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che modificano il presente capo per quanto riguarda il contenuto del piano strategico della PAC e i suoi allegati. Tali atti delegati sono strettamente limitati ad affrontare i problemi riscontrati dagli Stati membri.

Articolo 117 *Competenze di esecuzione per il contenuto del piano strategico della PAC*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la presentazione degli elementi di cui agli articoli da 108 a 115 nei piani strategici della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Capo III

Approvazione e modifica del piano strategico della pac

Articolo 118 *Approvazione del piano strategico della PAC*

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC, con il contenuto di cui all'articolo 107, entro il 1° gennaio 2022.

2. La Commissione valuta il piano strategico della PAC proposto per quanto riguarda la sua esaustività nonché la sua uniformità e coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, con il presente regolamento, con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma del medesimo e con il [regolamento \(UE\) 2021/2116](#) per quanto riguarda il suo contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonché il suo impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza, come pure il livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'amministrazione. La valutazione esamina in particolare l'adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione ex ante.

3. In funzione dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può formulare osservazioni destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico della PAC.

Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto.

4. La Commissione approva la proposta di piano strategico della PAC, a condizione che le informazioni necessarie siano state

presentate e che il piano sia compatibile con l'articolo 9 e con gli altri requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento(UE) 2021/2116 come pure con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma di tali regolamenti. L'approvazione si basa esclusivamente su atti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.

5. L'approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Essa non riguarda le informazioni di cui all'articolo 113, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettere da a) a d).

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti mancanti del piano strategico della PAC e fornisce piani dei target finali e piani finanziari indicativi in conformità dell'articolo 112 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l'uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità dell'articolo 119 entro un termine non superiore a tre mesi dalla data di approvazione del piano strategico della PAC.

6. Ciascun piano strategico della PAC è approvato dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 153.

7. I piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

Articolo 119 *Modifica del piano strategico della PAC*

1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC.

2. Le domande di modifica dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l'impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. Sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.

3. La Commissione valuta la coerenza della modifica con il presente regolamento e con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma del medesimo nonché con il [regolamento \(UE\) 2021/2116](#) e il suo effettivo contributo al conseguimento degli obiettivi specifici.

4. La Commissione approva le modifiche del piano strategico della PAC richieste, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie e che il piano modificato sia compatibile con l'articolo 9 e con gli altri requisiti di cui al presente regolamento e al [regolamento \(UE\) 2021/2116](#), come pure con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma di tali regolamenti.

5. La Commissione può formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica del piano strategico della PAC. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

6. L'approvazione della domanda di modifica di un piano strategico della PAC avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

7. La domanda di modifica del piano strategico della PAC può essere presentata una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente regolamento o definite dalla Commissione conformemente all'articolo 122. Possono inoltre essere presentate tre ulteriori domande di modifica del piano strategico della PAC durante il periodo di validità del piano strategico della PAC. Il presente paragrafo non si applica alle domande di modifica intese a presentare gli elementi mancanti in conformità dell'articolo 118, paragrafo 5.

Una domanda di modifica del piano strategico della PAC relativa all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, all'articolo 103, paragrafo 5, o articolo 120, non rientra nella limitazione di cui al primo comma del presente paragrafo.

8 Una modifica del piano strategico della PAC relativa all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, o all'articolo 103, paragrafo 1, in relazione al FEAGA ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno

civile successivo a quello dell'approvazione della domanda di modifica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all'articolo 87, paragrafo 2.

Una modifica del piano strategico della PAC relativa all'articolo 103, paragrafo 1, in relazione al FEASR ha effetto dopo l'approvazione della domanda di modifica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all'articolo 89, paragrafo 4.

Una modifica del piano strategico della PAC relativa al FEAGA, diversa dalle modifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, ha effetto a decorrere da una data stabilita dallo Stato membro successiva alla data di approvazione della domanda di modifica da parte della Commissione. Gli Stati membri possono fissare date di decorrenza degli effetti diverse per i diversi elementi della modifica. Nello stabilire tale data, gli Stati membri tengono conto dei termini per la procedura di approvazione di cui al presente articolo nonché della necessità che gli agricoltori e gli altri beneficiari dispongano di tempo sufficiente per tener conto della modifica. La data prevista è indicata dallo Stato membro unitamente alla domanda di modifica del piano strategico della PAC ed è soggetta all'approvazione della Commissione conformemente al paragrafo 10 del presente articolo.

9. In deroga ai paragrafi da 2 a 8, 10 e 11 del presente articolo, gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, apportare e applicare modifiche agli elementi dei loro piani strategici della PAC relativi agli interventi di cui al titolo III, capo IV, comprese le condizioni di ammissibilità di tali interventi, che non portino a modifiche dei target finali di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a). Notificano tali modifiche alla Commissione prima di iniziare ad applicarle e le includono nella successiva domanda di modifica del piano strategico della PAC conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

10. Ciascuna modifica del piano strategico della PAC è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 153.

11. Fatto salvo l'articolo 86, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

12. Le correzioni puramente materiali o di errori palesi o puramente redazionali che non incidono sull'attuazione della politica né

sull'intervento non sono considerate domande di modifica ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri informano la Commissione di tali correzioni.

Articolo 120 *Revisione dei piani strategici della PAC*

In caso di modifica di uno degli atti legislativi elencati nell'allegato XIII, ciascuno Stato membro valuta se il proprio piano strategico della PAC debba essere modificato di conseguenza, in particolare la spiegazione di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto v), e gli ulteriori elementi del piano strategico della PAC di cui a detta spiegazione. Entro sei mesi dal termine di recepimento della modifica nel caso di una direttiva elencata nell'allegato XIII o entro sei mesi dalla data di applicazione della modifica nel caso di un regolamento elencato nell'allegato XIII, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'esito della propria valutazione - con relativa spiegazione - e, se necessario, presenta una domanda di modifica del proprio piano strategico della PAC conformemente all'articolo 119, paragrafo 2.

Articolo 121 *Computo dei termini per le azioni della Commissione*

Ai fini del presente capo, qualora venga fissato un termine per un'azione della Commissione, tale termine decorre dal momento in cui sono state presentate tutte le informazioni in conformità dei requisiti di cui al presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

Il suddetto termine non include:

a) il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti rivisti e termina il giorno in cui lo Stato membro risponde alla Commissione;

b) per le modifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, e all'articolo 103, paragrafo 5, il periodo per l'adozione dell'atto delegato per la modifica delle dotazioni a norma dell'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 122 *Poteri delegati relativi alle modifiche dei piani strategici della PAC*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che completano il presente capo per quanto riguarda:

- a) le procedure e i termini per la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC;
- b) la determinazione degli ulteriori casi per i quali non vale il numero massimo di modifiche di cui all'articolo 119, paragrafo 7.

Titolo VI

Coordinamento e governance

Articolo 123 *Autorità di gestione*

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC.

Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorità di gestione regionali a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione nazionale e, se del caso, le autorità di gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.

2. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:

- a) che esista un sistema di informazione elettronico di cui all'articolo 130;
- b) che gli agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi coinvolti nell'esecuzione degli interventi:
 - i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione, ove opportuno;

ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;

c) che agli agricoltori e agli altri beneficiari interessati siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui requisiti di gestione obbligatori e sulle norme minime BCAA stabilite ai sensi del titolo III, capo I, sezione 2, nonché sui requisiti relativi alla condizionalità sociale stabiliti ai sensi del titolo III, capo I, sezione 3, da applicare a livello di azienda agricola;

d) che la valutazione ex ante di cui all'articolo 139 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia presentata alla Commissione;

e) che sia istituito il piano di valutazione di cui all'articolo 140, paragrafo 4, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio e alla Commissione;

f) che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

g) che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, dopo che la relazione è stata presentata al comitato di monitoraggio in vista di un parere, sia presentata alla Commissione conformemente all'*articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116*;

h) che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;

i) che l'organismo pagatore riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

j) che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;

k) che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando:

i) i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso; e

ii) gli agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

Per il sostegno finanziato dal FEAGA, ove opportuno, gli Stati membri affinché l'autorità di gestione utilizzi gli strumenti e le strutture di visibilità e comunicazione utilizzati dal FEASR.

3. Laddove le autorità di gestione regionali di cui al paragrafo 1, secondo comma, siano responsabili dell'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 2, l'autorità di gestione nazionale assicura un adeguato coordinamento tra tali autorità al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione del piano strategico della PAC.

4. L'autorità di gestione nazionale o, se del caso, le autorità di gestione regionali possono delegare le funzioni a organismi intermedi. In tal caso, l'autorità di gestione delegante rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni e provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all'organismo intermedio di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Articolo 124 *Comitato di monitoraggio*

1. Ciascuno Stato membro istituisce un comitato nazionale che monitora l'attuazione del piano strategico della PAC entro tre mesi dalla data in cui allo Stato membro viene notificata la decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC.

Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni sul coordinamento con i comitati di monitoraggio regionali se istituiti a norma del paragrafo 5, sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull'applicazione del principio di trasparenza.

Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali.

Ciascuno Stato membro pubblica il regolamento interno e i pareri del comitato di monitoraggio.

2. Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 106, paragrafo 3.

Ciascun membro del comitato di monitoraggio ha diritto di voto.

Lo Stato membro pubblica online l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio.

I rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva.

3. Il comitato di monitoraggio esamina in particolare:

a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali;

b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;

c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all'[articolo 58, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) e del documento di strategia di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento;

- d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;
- e) le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC;
- f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- g) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.

4. Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- b) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
- c) il piano di valutazione e le modifiche dello stesso;
- d) eventuali proposte dell'autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC.

5. Qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, lo Stato membro interessato può istituire comitati di monitoraggio regionali per monitorare l'attuazione degli elementi regionali e fornire al comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo. Il presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, a tali comitati di monitoraggio regionali per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale.

Articolo 125 *Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri*

1. Su iniziativa di uno Stato membro, il FEASR può finanziare le azioni necessarie per una gestione e un'attuazione efficaci del sostegno in relazione al piano strategico della PAC, ivi compresa la creazione e la gestione delle reti nazionali della PAC di cui all'articolo 126, paragrafo 1. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e periodi successivi coperti dal piano strategico della PAC.

2. Possono altresì beneficiare di un sostegno le azioni dell'autorità responsabile del Fondo capofila conformi all'[articolo 31, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#), a condizione che l'iniziativa LEADER comporti un sostegno da parte del FEASR.

3. L'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri non finanzia gli organismi di certificazione di cui all'[articolo 12 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#).

Articolo 126 *Reti nazionali e europee della PAC*

1. Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune ("rete nazionale della PAC") per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell'innovazione nonché di altri attori nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione. Le reti nazionali della PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche di rete esistenti negli Stati membri.

2. La Commissione istituisce una rete europea della politica agricola comune («rete europea della PAC») per il collegamento in rete delle reti, delle organizzazioni e delle amministrazioni nazionali nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione.

3. Il collegamento in rete attraverso le reti nazionali e europee della PAC persegue i seguenti obiettivi:

a) aumentare il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi pertinenti nell'attuazione dei piani strategici della PAC e, se del caso, nella loro elaborazione;

b) assistere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione dei piani strategici della PAC e nella transizione verso un modello di attuazione basato sull'efficacia;

c) contribuire a migliorare la qualità dell'attuazione dei piani strategici della PAC;

d) contribuire a informare il pubblico e i potenziali beneficiari circa la PAC e le possibilità di finanziamento;

e) promuovere l'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nonché sostenere l'apprendimento tra pari, l'inclusione e l'interazione tra tutti i portatori di interessi nei processi di scambio e acquisizione delle conoscenze;

f) contribuire alla capacità e alle attività di monitoraggio e valutazione;

g) contribuire alla diffusione dei risultati dei piani strategici della PAC.

L'obiettivo di cui al primo comma, lettera d), è perseguito in particolare attraverso le reti nazionali della PAC.

4. Le funzioni delle reti nazionali e europee della PAC per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono le seguenti:

a) raccolta, analisi e diffusione di informazioni sulle azioni e sulle buone pratiche messe in atto o sostenute nel quadro dei piani strategici della PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2;

b) contributo all'acquisizione delle capacità delle amministrazioni degli Stati membri e di altri attori coinvolti nell'attuazione dei piani strategici della PAC, anche per quanto riguarda i processi di monitoraggio e valutazione;

c) creazione di piattaforme, forum ed eventi per facilitare lo scambio di esperienze tra portatori di interessi e l'apprendimento tra pari, inclusi, se del caso, gli scambi con reti in paesi terzi;

d) raccolta di informazioni - e sostegno alla loro diffusione - nonché messa in rete delle strutture e dei progetti finanziati, come i gruppi d'azione locali di cui all'[articolo 33 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#), i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento e strutture e progetti analoghi;

e) sostegno a progetti di cooperazione tra i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento, i gruppi d'azione locali di cui all'[articolo 33 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) o analoghe strutture di sviluppo locale, compresa la cooperazione transnazionale;

f) creazione di collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione o reti;

g) contributo all'ulteriore sviluppo della PAC e alla preparazione dei periodi successivi del piano strategico della PAC;

h) nel caso di reti nazionali della PAC, partecipazione e contributo alle attività della rete europea della PAC;

i) nel caso della rete europea della PAC, cooperazione con le reti nazionali della PAC e contributo alle loro attività.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Articolo 127 *Partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura*

1. L'obiettivo del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI) è promuovere l'innovazione e migliorare lo scambio di conoscenze.

Il PEI sostiene gli AKIS creando connessioni con le politiche e gli strumenti al fine di accelerare l'innovazione.

2. Il PEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

In particolare esso:

a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;

b) collega gli attori dell'innovazione e i progetti;

c) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi, compreso lo scambio tra agricoltori; e

d) informa la comunità scientifica sulle necessità della ricerca nella pratica agricola.

3. I gruppi operativi del PEI sostenuti nel quadro del tipo di interventi «cooperazione» di cui all'articolo 77 fanno parte del PEI. Ciascun gruppo operativo del PEI elabora un piano per sviluppare o attuare un progetto innovativo che si basi sul modello interattivo di innovazione i cui principi fondamentali sono:

a) sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze di agricoltori o silvicoltori, affrontando nel contempo le interazioni in tutta la catena di approvvigionamento laddove opportuno;

b) riunione di partner con conoscenze complementari come agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese o organizzazioni non governative in una combinazione mirata a seconda dello strumento più adatto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto; e

c) codecisione e co-creazione nel corso di tutto il progetto.

I gruppi operativi del PEI possono agire su un piano transnazionale, anche a livello transfrontaliero. L'innovazione auspicata può basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali in un nuovo contesto geografico o ambientale.

I gruppi operativi del PEI divulgano una sintesi dei piani e dei risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso le reti nazionali ed europee della PAC.

Titolo VII

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

Capo I

Quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

Articolo 128 *Istituzione del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione*

1. E' istituito un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione sotto la responsabilità condivisa degli Stati membri e della Commissione. Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione consente la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione.

2. Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione comprende i seguenti elementi:

a) una serie di indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto di cui all'articolo 7, che saranno utilizzati come base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;

b) i target finali e intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato pertinenti;

c) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;

d) relazioni periodiche sull'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio e le attività di valutazione;

e) le valutazioni ex ante, intermedie ed ex post nonché tutte le altre attività di valutazione connesse al piano strategico della PAC.

Articolo 129 *Obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione*

Gli obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione sono:

- a) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto a livello di Unione della PAC;
 - b) monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali dei piani strategici della PAC;
 - c) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC;
 - d) favorire un processo di apprendimento comune connesso all'attività di monitoraggio e di valutazione.
-

Articolo 130 *Sistema di informazione elettronico*

Gli Stati membri istituiscono un sistema di informazione elettronico sicuro o ne utilizzano uno esistente, nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare per monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target finali fissati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione.

Articolo 131 *Informazione*

Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno a titolo degli interventi del piano strategico della PAC e i gruppi di azione locale di cui all'[articolo 33 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) fornisca all'autorità di gestione o ad altri organismi delegati a svolgere funzioni per suo conto tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della valutazione del piano strategico della PAC.

Gli Stati membri assicurano che siano istituite fonti di dati esaurienti, affidabili e puntuali per consentire un efficace seguito dei progressi in termini di politiche compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto.

Articolo 132 *Procedure di monitoraggio*

L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano l'attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali del piano strategico della PAC sulla base degli indicatori di output e di risultato.

Articolo 133 *Competenze di esecuzione per il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione*

La Commissione adotta atti di esecuzione sul contenuto del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. Tali atti comprendono indicatori, diversi da quelli di cui all'allegato I, che sono necessari per un monitoraggio e una valutazione adeguati della politica, i metodi per il computo degli indicatori di cui all'allegato I e al di fuori di esso e le disposizioni necessarie per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Capo II**Relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione****Articolo 134** *Relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione*

1. Gli Stati membri presentano, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'[articolo 10 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio.
2. L'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, da presentare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'[articolo 10 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), comprende una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione.
3. Per essere ricevibile, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, 5, 7, 8, 9 e 10, e, se del caso, al paragrafo 6. Fatte salve le procedure della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui al [regolamento \(UE\) 2021/2116](#), ove la Commissione non comunichi allo Stato membro interessato che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.
4. Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari e agli indicatori di output e di risultato, anche, se del caso, a livello regionale.
5. Le informazioni quantitative di cui al paragrafo 4 includono:

- a) gli output realizzati;
- b) la spesa dichiarata nei conti annuali e pertinente per gli output di cui alla lettera a), prima dell'applicazione di eventuali sanzioni o altre riduzioni e, nel caso del FEASR, tenendo conto della riassegnazione di fondi esclusi o recuperati a norma dell'[articolo 57 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#);
- c) il rapporto tra la spesa di cui alla lettera b) e i pertinenti output di cui alla lettera a) («importo unitario realizzato»);
- d) i risultati e la distanza dai corrispondenti target intermedi fissati in conformità dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a).

Le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c) sono ripartite per importo unitario come illustrato nel piano strategico della PAC a norma dell'articolo 111, lettera h), ai fini della verifica dell'efficacia dell'attuazione. Per gli indicatori di output che sono indicati nell'allegato I come utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio, sono incluse solo le informazioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

6. Per un intervento non coperto dal sistema integrato di cui all'[articolo 65, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), gli Stati membri possono decidere di fornire in ciascuna relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

- a) gli importi unitari medi per le operazioni selezionate nell'esercizio finanziario precedente, il relativo numero di risultati e le relative spese;
- o
- b) il rapporto tra la spesa pubblica totale, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, impegnata per le operazioni per le quali sono stati effettuati pagamenti nel corso dell'esercizio precedente e gli output realizzati nonché il relativo numero di risultati e le relative spese.

Tali informazioni sono utilizzate dalla Commissione ai fini degli [articoli 40 e 54 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#) per ciascuno degli anni in cui sono effettuati i pagamenti delle relative operazioni.

7. Le informazioni qualitative di cui al paragrafo 4 includono:

- a) una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC rispetto al precedente esercizio;
- b) eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le

deviazioni dai target intermedi, ove opportuno, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.

8. Ai fini dell'[articolo 54, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), gli Stati membri possono decidere di includere tra le informazioni qualitative di cui al paragrafo 4 del presente articolo anche:

a) una giustificazione di un eventuale superamento dell'importo unitario realizzato rispetto al corrispondente importo unitario previsto o, se del caso, all'importo unitario massimo previsto di cui all'articolo 102 del presente regolamento; o

b) qualora uno Stato membro decida di avvalersi di una delle possibilità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, una giustificazione di un eventuale superamento dell'importo unitario realizzato rispetto al corrispondente importo unitario medio per le operazioni selezionate o al rapporto tra la spesa pubblica totale, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, impegnata per le operazioni per le quali sono stati effettuati pagamenti nel corso del precedente esercizio e i relativi output realizzati, a seconda della scelta dello Stato membro.

9. Ai fini dell'[articolo 40, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#) è inclusa una giustificazione qualora il superamento di cui al paragrafo 8, lettera a), del presente articolo sia superiore al 50 %.

In alternativa, qualora uno Stato membro decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 6, la giustificazione è richiesta solo se il superamento di cui al paragrafo 8, lettera b), è superiore al 50 %.

10. Per gli strumenti finanziari, oltre ai dati da fornire a norma del paragrafo 4, sono fornite informazioni relative a:

a) le spese ammissibili per tipo di prodotto finanziario;

b) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati spese ammissibili;

c) l'importo, per tipo di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta al FEASR;

d) gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno proveniente dalla partecipazione del FEASR agli strumenti finanziari in conformità dell'[articolo 60 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) e le risorse restituite attribuibili al sostegno del FEASR in conformità dell'articolo 62 del medesimo regolamento;

e) il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con la spesa pubblica ammissibile esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del presente regolamento ed effettivamente versati ai destinatari finali.

Qualora gli Stati membri decidano di applicare il paragrafo 6 del presente articolo per gli strumenti finanziari, le informazioni di cui a tale paragrafo sono fornite a livello dei destinatari finali.

11. Ai fini dell'esame biennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 135, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione contiene informazioni sui finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, lettere a) e d). Tale finanziamento è preso in considerazione nell'esame biennale dell'efficacia dell'attuazione.

12. Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, unitamente a una loro sintesi per i cittadini, sono messe a disposizione del pubblico.

13. Fatte salve le procedure della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui al [regolamento \(UE\) 2021/2116](#), la Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione ricevibili entro un mese dalla presentazione. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intende accettata. L'articolo 121 del presente regolamento sul calcolo dei termini per le azioni della Commissione si applica *mutatis mutandis*.

14. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

Articolo 135 *Esame biennale dell'efficacia dell'attuazione*

1. La Commissione elabora un esame biennale dell'efficacia dell'attuazione in base alle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione.

2. Quando il valore di uno o più indicatori di risultato comunicati a norma dell'articolo 134, che sono stati utilizzati dallo Stato membro interessato per l'esame dell'efficacia dell'attuazione nel piano strategico della PAC conformemente all'allegato I, rivela un deficit - rispetto al

corrispondente target intermedio - superiore al 35 % per l'esercizio 2024, e al 25 % per l'esercizio 2026, lo Stato membro interessato giustifica tale divario. A seguito della valutazione di tale giustificazione, ove necessario, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano d'azione in conformità dell'[articolo 41, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), che descriva le misure correttive pianificate e le tempistiche previste.

3. Nel 2026 la Commissione riesamina le informazioni fornite nelle relazioni sull'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario 2025. Quando il valore di uno o più indicatori di risultato comunicati a norma dell'articolo 134, che sono stati utilizzati dallo Stato membro interessato per l'esame dell'efficacia dell'attuazione nel piano strategico della PAC conformemente all'allegato I, rivela un deficit - rispetto al target intermedio interessato - superiore al 35 % per l'esercizio 2025, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato misure correttive.

Articolo 136 *Riunioni annuali di riesame*

1. Ogni anno ciascuno Stato membri organizza una riunione di riesame con la Commissione. La riunione di riesame è presieduta congiuntamente o dalla Commissione e deve svolgersi non prima di due mesi dalla presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

2. La riunione di riesame è volta ad analizzare l'efficacia dell'attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati e le informazioni disponibili sugli impatti pertinenti nonché eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio.

Capo III

Rendicontazione del pagamento specifico per il cotone e relazione sugli aiuti nazionali transitori

Articolo 137 *Relazione annuale*

Entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, forniscono

alla Commissione le seguenti informazioni concernenti l'attuazione sull'attuazione di tale pagamento nel corso del precedente esercizio:

- a) il numero di beneficiari;
 - b) l'importo del pagamento per ettaro; e
 - c) il numero di ettari per cui il pagamento è concesso.
-

Articolo 138 *Relazione annuale sugli aiuti nazionali transitori*

Entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono l'aiuto nazionale transitorio di cui all'articolo 147 forniscono alla Commissione le seguenti informazioni concernenti l'attuazione di tale aiuto nel corso del precedente esercizio per ciascun settore pertinente:

- a) numero di beneficiari;
- b) importo totale degli aiuti nazionali transitori concessi; e
- c) il numero di ettari, di animali o di altre unità per le quali sono stati concessi tali aiuti.

Capo IV

Valutazione del piano strategico della pac

Articolo 139 *Valutazioni ex ante*

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC.
2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei piani strategici della PAC.
3. La valutazione ex ante prende in esame:
 - a) il contributo del piano strategico della PAC al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1e 2, tenuto conto delle esigenze nazionali e regionali, del potenziale di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'attuazione della PAC nei precedenti periodi di programmazione;
 - b) la coerenza interna del piano strategico della PAC proposto e il rapporto con altri strumenti pertinenti;

c) la coerenza tra l'assegnazione delle risorse di bilancio e quegli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, che sono perseguiti dal piano strategico della PAC;

d) il modo in cui gli output attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;

e) se i valori obiettivo quantificati relativi ai risultati e ai target intermedi sono adeguati e realistici, tenendo conto del sostegno previsto del FEAGA e del FEASR;

f) le misure pianificate intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori e degli altri beneficiari;

g) ove opportuno, i criteri per l'utilizzo di strumenti finanziari finanziati dal FEASR.

4. La valutazione ex ante può comprendere i requisiti per la VAS stabiliti nella [direttiva 2001/42/CE](#), tenendo conto delle esigenze connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Articolo 140 *Valutazione dei piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione e valutazione ex post*

1. Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri durante l'attuazione ed ex post per migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei piani. Gli Stati membri valutano l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza, il valore aggiunto a livello di Unione e l'incidenza dei loro piani strategici della PAC rispetto al contributo che questi apportano al conseguimento degli obiettivi generali della PAC di cui all'articolo 5 e degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, che sono perseguiti dal piano strategico della PAC in questione. L'impatto complessivo del piano strategico della PAC è esaminato soltanto nel quadro della valutazione ex post.

2. Gli Stati membri affidano le valutazioni a esperti indipendenti dal punto di vista funzionale.

3. Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.

4. Gli Stati membri redigono un piano di valutazione che fornisce indicazioni in merito alle attività di valutazione previste per il periodo di attuazione.

5. Gli Stati membri presentano il piano di valutazione al comitato di monitoraggio al più tardi entro un anno dall'adozione del piano strategico della PAC.
 6. L'autorità di gestione è responsabile del completamento di una valutazione ex post globale del piano strategico della PAC entro il 31 dicembre 2031.
 7. Gli Stati membri rendono pubbliche tutte le valutazioni.
-

Capo V

Valutazione dell'efficacia dell'attuazione ad opera della commissione

Articolo 141 *Valutazione e verifica dell'efficacia dell'attuazione*

1. La Commissione predispone un piano pluriennale di valutazione della PAC che sarà condotto sotto la sua responsabilità. Tale piano di valutazione contempla altresì le misure di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi dei piani strategici della PAC degli Stati membri entro il 31 dicembre 2023. La relazione comprende un'analisi dello sforzo congiunto e dell'ambizione collettiva degli Stati membri per quanto attiene al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, in particolare quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e), f) e i).
3. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di valutare la gestione del nuovo modello di attuazione da parte degli Stati membri nonché la coerenza e il contributo combinato degli interventi dei piani strategici degli Stati membri al conseguimento degli impegni dell'Unione in materia di ambiente e di clima. Se necessario, la Commissione rivolge raccomandazioni agli Stati membri per facilitare il conseguimento di tali impegni.
4. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto a livello dell'Unione del FEAGA e del FEASR entro il 31 dicembre 2026 tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato I. La Commissione può

utilizzare tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in conformità dell'articolo 128 del regolamento finanziario.

5. La Commissione procede a una valutazione ex post per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto a livello dell'Unione del FEAGA e del FEASR.

6. In base ai dati forniti nelle valutazioni della PAC, in particolare nelle valutazioni dei piani strategici della PAC, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2027, una relazione sulla valutazione intermedia in cui sono riportati i primi risultati sull'efficacia dell'attuazione della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione dell'efficacia dell'attuazione della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2031.

Articolo 142 *Relazioni basate su un insieme di indicatori chiave*

Conformemente al requisito di comunicazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sull'efficacia dell'attuazione di cui al suddetto articolo misurate sulla base di una serie di indicatori chiave di cui all'allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 143 *Disposizioni generali*

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni disponibili necessarie a consentirle di procedere al monitoraggio e alla valutazione della PAC di cui all'articolo 141.

2. I dati necessari per gli indicatori di contesto e di impatto provengono in primo luogo da fonti di dati consolidate, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. Se i dati per tali indicatori non sono disponibili o non sono completi, le lacune sono affrontate nel contesto del programma statistico europeo, istituito a norma del [regolamento \(CE\) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁵⁾, tramite la rete d'informazione contabile agricola istituita dal [regolamento \(CE\) n. 1217/2009 del Consiglio](#) ⁽⁶⁾, o tramite accordi formali con altri fornitori di dati, come il Centro comune di ricerca e l'Agenzia europea dell'ambiente.

3. I dati provenienti da registri amministrativi, come il sistema integrato di cui all'[articolo 65, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del suddetto regolamento, i registri degli animali e gli schedari vitivinicoli, sono utilizzati anche per fini statistici, in cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri e con Eurostat.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, nonché sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

(5) [Regolamento \(CE\) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009](#), relativo alle statistiche europee e che abroga il [regolamento \(CE, Euratom\) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il [regolamento \(CE\) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie](#), e la [decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio](#), che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(6) [Regolamento \(CE\) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009](#), che istituisce una rete per la raccolta di dati contabili sui redditi e sull'attività delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

Titolo VIII

Disposizioni in materia di concorrenza

Articolo 144 *Regole applicabili alle imprese*

Se il titolo III del presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo alle forme di cooperazione che rispettano le regole di concorrenza

applicabili in virtù degli *articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013*.

Articolo 145 *Aiuti di Stato*

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno previsto nel quadro del presente regolamento si applicano gli *articoli 107, 108 e 109 TFUE*.

2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano al sostegno fornito dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 146 del presente regolamento, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'*articolo 42 TFUE*.

Articolo 146 *Finanziamenti nazionali integrativi*

Il sostegno fornito dagli Stati membri in relazione alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'*articolo 42 TFUE* inteso a offrire finanziamenti integrativi a favore di interventi di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento per cui è concesso il sostegno dell'Unione, in qualsiasi momento nel periodo di validità del piano strategico della PAC, può essere erogato solo se è conforme al presente regolamento e incluso nell'allegato V dei piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.

Gli Stati membri non forniscono sostegno agli interventi nei settori di cui al titolo III, capo III, del presente regolamento, tranne nei casi espressamente previsti in tale capo.

Articolo 147 *Aiuti nazionali transitori*

1. Gli Stati membri che hanno concesso aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2022 a norma dell'*articolo 37 del regolamento (UE) n. 1307/2013* possono continuare a concedere aiuti nazionali transitori agli agricoltori.

2. Le condizioni per la concessione di aiuti nazionali transitori sono identiche a quelle di cui all'[articolo 37, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, qualora le condizioni per la concessione degli aiuti nazionali transitori di cui al primo comma riguardino un periodo di riferimento, gli Stati membri possono decidere di prorogare il periodo di riferimento al più tardi all'anno 2018.

3. L'importo totale degli aiuti nazionali transitori che possono essere concessi per settore è limitato alle seguenti percentuali del livello dei pagamenti in ciascuna delle dotazioni finanziarie specifiche per settore autorizzate dalla Commissione nel 2013 a norma dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'[articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio ⁽⁵⁾:

- 50 % nel 2023,
- 45 % nel 2024,
- 40 % nel 2025,
- 35 % nel 2026,
- 30 % nel 2027.

Per Cipro la percentuale è calcolata sulla base delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#).

(5) [Regolamento \(CE\) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009](#), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Titolo IX

Disposizioni generali e finali

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 148 *Misure necessarie per risolvere problemi specifici*

1. Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.
 2. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere i problemi specifici di cui al paragrafo 1 assicurando al contempo la continuità del piano strategico della PAC in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 3.
 3. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un'adeguata proposta legislativa.
 4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.
-

Articolo 149 *Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo*

1. Il titolo III, capo II, non si applica alle regioni ultraperiferiche.
 2. Per i pagamenti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione in conformità del capo IV del [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#) e nelle isole minori del Mar Egeo in conformità del capo IV del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#), si applicano [l'articolo 3](#), punti 1) e 2), [l'articolo 4](#), paragrafi 2, 3 e 5, [l'articolo 4](#), paragrafo 4, secondo comma, il titolo III, capo I, sezioni 2 e 3, e il titolo IX del presente regolamento. [L'articolo 4](#), paragrafi 2, 3 e 5 e il titolo III, capo I, sezione 2, si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.
-

Capo II

Sistema di informazione e protezione dei dati personali

Articolo 150 *Scambio di informazioni e documenti*

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri.
 2. La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali e delle relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.
 3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative al funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.
-

Articolo 151 *Trattamento e protezione dei dati personali*

1. Fatti salvi gli [articoli 98, 99 e 100 del regolamento \(UE\) 2021/2116](#), gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e non sottopongono tali dati a un trattamento incompatibile con tale finalità.
2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all'articolo 150, essi sono resi anonimi.
3. I dati personali, anche quando sono trattati dai fornitori di servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15, sono trattati in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. In particolare, tali dati non sono conservati con modalità che consentono l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione applicabile.

4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Capo III

Atti delegati e atti di esecuzione

Articolo 152 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 38, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 3, agli articoli 45, 56 e 84, all'articolo 87, paragrafo 2, all'articolo 89, paragrafo 4, all'articolo 100, paragrafo 3, e agli articoli 116, 122 e 158 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 7 dicembre 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 38, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 3, agli articoli 45, 56 e 84, all'articolo 87, paragrafo 2, all'articolo 89, paragrafo 4, all'articolo 100, paragrafo 3, e agli articoli 116, 122 e 158 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 35, dell'articolo 37, paragrafo 5, dell'articolo 38, paragrafo 5, dell'articolo 39, paragrafo 3, degli articoli 45, 56 e 84, dell'articolo 87, paragrafo 2, dell'articolo 89, paragrafo 4, dell'articolo 100, paragrafo 3, e degli articoli 116, 122 e 158 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 153 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato per la politica agricola comune». Esso è un comitato ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 133 e all'articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'[articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 8 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) in combinato disposto con il suo articolo 5.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 154 *Abrogazioni*

1. Il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, fatto salvo il [regolamento \(UE\) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁵⁾, continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025](#). Esso si applica, alle stesse condizioni, alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall'organismo pagatore nell'ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.

L'articolo 32 e l'allegato III del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) continuano ad applicarsi per quanto riguarda la designazione delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. I riferimenti ai programmi di sviluppo rurale sono da intendersi come riferimenti ai piani strategici della PAC.

Fino all'istituzione delle reti nazionali ed europee della PAC di cui all'articolo 126 del presente regolamento, la rete europea per lo sviluppo rurale, la rete del partenariato europeo per l'innovazione e le reti rurali nazionali di cui agli [articoli 52, 53 e 54 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) possono svolgere, oltre alle attività di cui a tali articoli, le attività di cui agli articoli 126 e 127 del presente regolamento.

Una volta istituite, oltre alle attività di cui agli articoli 126 e 127 del presente regolamento, le reti nazionali ed europee della PAC di cui all'articolo 126 del presente regolamento possono svolgere fino al 31 dicembre 2025 i compiti di cui all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 3, e all'[articolo 54, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) relativi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma di tale regolamento.

2. Il [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni di domanda che hanno inizio prima del 1° gennaio 2023.

3. I riferimenti fatti nel presente regolamento ai regolamenti (CE) n. 73/2009 e (UE) n. 1307/2013 si intendono fatti a detti regolamenti quali in vigore prima della loro abrogazione.

(5) [Regolamento \(UE\) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020](#), che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

Articolo 155 *Ammissibilità di alcuni tipi di spesa in relazione al periodo di validità del piano strategico della PAC*

1. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui all'[articolo 31 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) o di cui all' articolo 39 o all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, che beneficiano di un sostegno a norma del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) possono continuare a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:

a) tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento e sono conformi al [regolamento \(UE\) 2021/2116](#);

b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento fissato nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure;

c) il sistema integrato di cui all'[articolo 65, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#) si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate; e

d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) sono effettuati entro il periodo di cui all'[articolo 44, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#).

2. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui all'[articolo 23 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) possono continuare a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:

a) tali spese sono comunicate alla Commissione come informazioni supplementari nella parte del piano strategico della PAC dedicata alla strategia di intervento, di cui all'articolo 109, e indicandole nel piano finanziario del piano strategico della PAC di cui all'articolo 112, paragrafo 2;

b) sono conformi al [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) che continua ad applicarsi in relazione a tali spese in conformità dell'[articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera d\), del regolamento \(UE\) 2021/2116](#); e

c) si applica il tasso di partecipazione del FEASR stabilito nel piano strategico della PAC a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento.

3. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure pluriennali di cui agli [articoli 22, 28, 29, 33 e 34 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Consiglio](#) possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:

a) tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento e sono conformi al [regolamento \(UE\) 2021/2116](#);

b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento fissato nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure;

c) il sistema integrato di cui all'[articolo 65, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#) si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate; e

d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) del presente paragrafo sono effettuati entro il periodo di cui all'[articolo 44, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#).

4. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 18, all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli [articoli 20, da 23 a 27, 35, 38, 39 e 39 bis del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), all'[articolo 35 del regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#) e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/2220 dopo il 31 dicembre 2025 possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:

a) tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento fatta eccezione per l'articolo 73, paragrafo 3, primo comma, lettera f), e sono conformi al [regolamento \(UE\) 2021/2116](#);

b) si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento stabilito nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure.

5. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure pluriennali di cui agli [articoli 28 e 29 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:

a) tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente all'articolo 31, paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente regolamento e sono conformi al [regolamento \(UE\) 2021/2116](#);

b) il sistema integrato di cui all'[articolo 65, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#) si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai regimi ecologici di cui all'articolo 31 del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate;

c) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono effettuati entro il periodo di cui all'[articolo 44, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2116](#).

Articolo 156 *Transizione in materia di dotazioni finanziarie per tipi di interventi in taluni settori*

A decorrere dalla data a partire dalla quale un piano strategico della PAC ha effetti giuridici a norma dell'articolo 118, paragrafo 7, del presente regolamento, la somma dei pagamenti effettuati nel corso di un esercizio nell'ambito di ciascuno dei regimi di aiuti di cui agli *articoli*

da 29 a 31 e da 39 a 60 del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e nell'ambito di ciascuno dei tipi di intervento per determinati settori di cui all'articolo 42, lettere da b) a e), del presente regolamento non supera le dotazioni finanziarie stabilite all'articolo 88 del presente regolamento per ciascun esercizio per ciascuno di tali tipi di intervento.

Articolo 157 *Ammissibilità delle spese per lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo*

In deroga all'articolo 86, paragrafo 1, e all'articolo 118, paragrafo 7, del presente regolamento, le spese sostenute a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), e dell'[articolo 31, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#), in combinato disposto con l'articolo 77, paragrafo 1, lettera b), e con l'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC, a condizione che il sostegno sia pagato dall'organismo pagatore a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) si applica a tali spese a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 158 *Disposizioni transitorie*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 152 che integrano il presente regolamento con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1308/2013 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.

Articolo 159 *Revisione dell'allegato XIII*

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione riesamina l'elenco di cui all'allegato XIII sulla base dell'acquis dell'Unione in materia di ambiente

e clima esistente in quel momento e, se del caso, presenta proposte legislative per aggiungere ulteriori atti legislativi all'elenco.

Articolo 160 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

J. VRTOVEC

Reg. (CE) 2 dicembre 2021, n. 2021/2116/UE ⁽¹⁾.

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga il *regolamento (UE) n.
1306/2013*. ^{(2) (3)}**

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2021, n. L 435.

(2) Per le norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, vedi il *Regolamento 7 dicembre 2021, n. 2022/127/UE*.

(3) Per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza, vedi il *Regolamento 21 dicembre 2021, n. 2022/128/UE*; per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità, vedi il *Regolamento 4 maggio 2022, n. 2022/1172/UE*.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁵⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁶⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁷⁾,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione, del 29 novembre 2017, dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» conclude che la politica agricola comune («PAC») dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, lottando contro i cambiamenti climatici e promuovendo l'adattamento agli stessi, e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

(2) In conformità dell'[articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#), l'attuazione della PAC dovrebbe tenere conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, compresi gli obblighi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e cooperazione allo sviluppo.

(3) E' opportuno adeguare il modello di attuazione dell'attuale PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi più sussidiarietà e flessibilità per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione della PAC, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC alle proprie esigenze specifiche e ai requisiti di base dell'Unione per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC. Al fine di continuare a garantire un approccio comune e condizioni di parità, gli Stati membri dovrebbero inoltre elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari, compresa la conformità con le norme di buone condizioni agronomiche e ambientali e con i criteri di gestione obbligatori.

(4) La PAC include diversi interventi e misure, molti dei quali sono contemplati nei piani strategici della PAC di cui al titolo III del [regolamento \(UE\) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁸⁾. Altri interventi e misure continuano a seguire la tradizionale logica di conformità. E' importante garantire il finanziamento di tutti gli interventi e le misure al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC. Entrambi tali interventi e misure hanno alcuni elementi in comune, pertanto il loro finanziamento dovrebbe essere trattato nella stessa serie di disposizioni. Tuttavia, ove necessario, tali

disposizioni dovrebbero autorizzare trattamenti differenziati. Il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁹⁾ disciplina due fondi agricoli europei, ossia il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Occorre mantenere tali due fondi nel presente regolamento. Vista la portata dell'attuale riforma della PAC, è opportuno sostituire il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

(5) Le disposizioni del [regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹⁰⁾ («regolamento finanziario»), in particolare quelle che disciplinano la gestione concorrente con gli Stati membri, il funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio, dovrebbero applicarsi agli interventi e alle misure stabiliti dal presente regolamento.

(6) Per armonizzare le pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione della clausola di forza maggiore, il presente regolamento dovrebbe prevedere, ove opportuno, deroghe alla PAC in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, nonché un elenco non esaustivo dei possibili casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali che dovranno essere riconosciuti dalle autorità nazionali competenti. Le autorità nazionali competenti dovrebbero adottare decisioni sui casi di forza maggiore o sulle circostanze eccezionali caso per caso, sulla base delle pertinenti prove.

(7) Inoltre il presente regolamento dovrebbe prevedere deroghe alle norme della PAC in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, quali quelle dovute al verificarsi di un evento meteorologico grave che danneggi gravemente l'azienda del beneficiario ad un livello paragonabile ad una grave calamità naturale.

(8) Il bilancio generale dell'Unione europea («bilancio dell'Unione») dovrebbe finanziare le spese della PAC, comprese le spese per gli interventi del piano strategico della PAC in base al titolo III del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#), sia direttamente attraverso il FEAGA e il FEASR che nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri. E' opportuno precisare i tipi di spesa che possono essere finanziati a titolo dei tali due Fondi.

(9) Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC di cui all'[articolo 39 TFUE](#) e di rispettare il principio della gestione concorrente, previsto all'articolo 63 del regolamento finanziario, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano disposti i necessari sistemi di governance. E' pertanto opportuno prevedere nel presente regolamento una

disposizione relativa alla designazione degli organismi di governance, ossia dell'autorità competente, dell'organismo pagatore, dell'organismo di coordinamento e dell'organismo di certificazione.

(10) E' necessario adottare misure per il riconoscimento degli organismi pagatori e per la designazione e il riconoscimento degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri nonché per la definizione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione, i documenti di verifica annuale, un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e di ottenere la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo, dei sistemi di comunicazione e la certificazione dei conti annuali da parte di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza del sistema dei controlli da effettuare a livello nazionale, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli oneri amministrativi e di audit a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro. Qualora il quadro costituzionale di uno Stato membro preveda delle regioni, tale Stato membro dovrebbe avere la possibilità di riconoscere, a determinate condizioni, organismi pagatori regionali.

(11) Gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore dovrebbero designare un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione del FEAGA e del FEASR, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere rapidamente alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. Tale organismo di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune a livello nazionale, tenere la Commissione informata del seguito dato a tali azioni, e dovrebbe garantire l'applicazione armonizzata delle norme dell'Unione, tenendo conto di eventuali limitazioni o restrizioni dovute a disposizioni costituzionali in vigore.

(12) Coinvolgere gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri è un requisito fondamentale nell'ambito del nuovo modello di attuazione della PAC, al fine di avere la ragionevole garanzia del conseguimento degli obiettivi e dei target finali stabiliti nei pertinenti piani strategici della PAC attraverso gli interventi finanziati dal bilancio dell'Unione. E' opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento

che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Inoltre, le spese finanziate dall'Unione per gli interventi di cui al [regolamento \(UE\) 2021/2115](#) dovrebbero produrre output consoni e dovrebbero rispettare i requisiti di base dell'Unione e i sistemi di governance.

(13) Per poter avere una visione d'insieme degli organismi di certificazione pubblici e privati e disporre di informazioni aggiornate su quelli attivi, la Commissione dovrebbe ricevere informazioni dagli Stati membri e tenere un registro aggiornato di tali organismi. Affinché anche il Parlamento europeo possa disporre di informazioni accurate e aggiornate, è necessario che la Commissione comunichi ad esso ogni anno l'elenco degli organismi di certificazione designati.

(14) Nel rispetto della disciplina di bilancio è necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per il FEAGA nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽¹¹⁾.

(15) La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. Di conseguenza è necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato per ciascuno Stato membro dal [regolamento \(UE\) n. 2021/2115](#) sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti rispettino detto massimale.

(16) Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto. È opportuno mantenere una riserva agricola per sostenere il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o di crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati unicamente all'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento finanziario («esercizio»). Al fine di semplificare in modo significativo l'attuazione per i beneficiari e per le amministrazioni nazionali, occorre utilizzare un meccanismo di riporto che si applichi agli importi non utilizzati della riserva per le crisi nel settore agricolo istituita nell'anno 2022. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario che consenta di riportare gli stanziamenti non impegnati

della riserva agricola per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi fino all'anno 2027. Inoltre, per quanto riguarda l'esercizio 2022, è necessaria una deroga poiché l'importo inutilizzato della riserva per le crisi nel settore agricolo disponibile alla fine dell'esercizio 2022 dovrebbe essere riportato all'esercizio 2023 nella corrispondente linea della nuova riserva agricola istituita a norma del presente regolamento, senza essere integralmente riversato nelle linee di bilancio che coprono gli interventi sotto forma di pagamenti diretti nell'ambito del piano strategico della PAC. Tuttavia, al fine di massimizzare gli importi da rimborsare agli agricoltori nell'esercizio 2023, tutte le altre disponibilità nell'ambito del sottomassimale del FEAGA per l'esercizio 2023 stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 dovrebbero essere utilizzate in primo luogo per costituire la nuova riserva agricola nell'esercizio 2023.

(17) Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali e per gli agricoltori nonché per semplificare il più possibile le procedure e ridurre la complessità dei moduli delle domande di aiuto, è opportuno non ricorrere al rimborso degli importi riportati dal precedente esercizio finanziario agricolo («esercizio finanziario») in relazione alla disciplina finanziaria applicata, qualora la disciplina finanziaria sia applicata per un secondo anno successivo (anno N+1) o qualora l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati rappresenti meno dello 0,2% del massimale annuo del FEAGA.

(18) Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal TFUE. Tali misure dovrebbero pertanto essere basate sulle dotazioni finanziarie stabilite a norma dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie. ⁽¹²⁾

(19) La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della posizione finanziaria a medio termine. La Commissione dovrebbe proporre, ove necessario, le misure adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine di garantire che gli Stati membri rispettino i massimali previsti nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093. E' inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi

momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio o, se del caso, solo al Consiglio, misure appropriate per risanare la posizione finanziaria. Se al termine di un esercizio le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, è opportuno che la Commissione possa adottare provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria degli importi disponibili tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, misure per assicurare il rispetto del massimale fissato per tale anno. E' opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento unionale per Stato membro nonché dell'eventuale compensazione tra Stati membri in modo da garantire il rispetto dell'importo fissato.

(20) Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di monitoraggio delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora le misure inizialmente adottate risultino insufficienti, di proporre altre misure. E' opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l'andamento delle spese effettuate fino a tale momento con le stime delle spese e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio.

(21) Per quanto riguarda il FEAGA, è opportuno che la Commissione fornisca agli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese effettuate da tali organismi. Fino al versamento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, gli Stati membri dovrebbero mobilitare i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Il presente regolamento dovrebbe stabilire esplicitamente che le spese amministrative e di personale degli Stati membri e dei beneficiari coinvolti nell'attuazione della PAC sono sostenuti da tali Stati membri e beneficiari.

(22) Al fine di fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio della spesa agricola e monitorare le risorse agricole a medio e a lungo termine, anche in materia di resilienza ambientale e ai cambiamenti climatici nonché i

progressi conseguiti verso gli obiettivi dell'Unione, è necessario prevedere il ricorso al sistema agrometeorologico nonché l'acquisizione e il perfezionamento dei dati satellitari.

(23) Alla Commissione dovrebbero essere forniti i mezzi per monitorare i mercati tenendo conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione, compresa la coerenza delle politiche per lo sviluppo, contribuendo alla trasparenza dei mercati.

(24) Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, sono necessarie disposizioni in merito agli impegni di bilancio, alle scadenze di pagamento, al disimpegno e alle interruzioni di pagamento. Gli interventi di sviluppo rurale dovrebbero essere finanziati a titolo del bilancio dell'Unione in base a impegni versati in rate annuali. E' opportuno che gli Stati membri possano attingere ai Fondi del bilancio dell'Unione non appena sono approvati i piani strategici della PAC. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento opportunamente limitato per garantire un flusso regolare di fondi che permetta l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nell'ambito degli interventi nei tempi dovuti.

(25) Oltre al prefinanziamento è necessario operare una distinzione tra i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo da parte della Commissione agli organismi pagatori riconosciuti. E' inoltre necessario stabilire le norme dettagliate che disciplinano tali pagamenti. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione degli interventi e alla sana gestione finanziaria. Le norme che regolano i quadri nazionali degli Stati membri con interventi regionali di cui al [regolamento \(UE\) 2021/2115](#) forniscono agli Stati membri anche uno strumento per assicurare l'esecuzione e la sana gestione finanziaria.

(26) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'aiuto dell'Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, delle scadenze di pagamento previste dal diritto dell'Unione potrebbe creare gravi problemi ai beneficiari e compromettere il principio dell'annualità del bilancio unionale. Dovrebbero essere quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare le scadenze di pagamento. Tuttavia, in conformità del principio di proporzionalità, la Commissione dovrebbe poter fissare le disposizioni che permettono di derogare a tale regola generale per quanto riguarda il FEAGA e il FEASR.

(27) Nell'esercizio delle sue competenze relative all'esecuzione del bilancio dell'Unione, la Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità, di cui all'[articolo 5 del trattato sull'Unione europea \(TUE\)](#). Inoltre, è necessario che le modalità di attuazione e di utilizzo del FEAGA e del FEASR rispettino tale principio di proporzionalità e tengano conto dell'obiettivo generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi che partecipano alla gestione e al controllo dei programmi.

(28) In base alla struttura e alle caratteristiche fondamentali del nuovo modello di attuazione della PAC, l'ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli Stati membri per il finanziamento unionale non dovrebbe più dipendere dalla legittimità e dalla regolarità dei pagamenti ai singoli beneficiari. Per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al [regolamento \(UE\) 2021/2115](#), e fatte salve le specifiche regole di ammissibilità concernenti il pagamento specifico per il cotone stabilite in detto regolamento, i pagamenti degli Stati membri dovrebbero essere ammissibili se a essi corrispondono output e se sono rispettati i requisiti di base dell'Unione applicabili.

(29) Il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) prevede la possibilità di ridurre e di sospendere i pagamenti mensili o intermedi dei Fondi al fine di promuovere il controllo della legittimità e della regolarità. Con il nuovo modello di attuazione della PAC tali strumenti dovrebbero essere utilizzati per promuovere una realizzazione basata sull'efficacia dell'attuazione. Dovrebbe essere chiarita inoltre la differenza tra riduzioni e sospensioni.

(30) La procedura per ridurre i pagamenti del FEAGA per inosservanza dei massimali finanziari stabiliti dal diritto dell'Unione dovrebbe essere semplificata e allineata alla procedura utilizzata per i pagamenti del FEASR in questo contesto.

(31) Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i conti annuali, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sulla realizzazione del piano strategico della PAC, il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e la dichiarazione di gestione. Se tali documenti non sono trasmessi, impedendo così alla Commissione di liquidare i conti degli organismi pagatori in questione o di verificare l'ammissibilità delle spese rispetto agli output comunicati, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili e interrompere il rimborso trimestrale fino al ricevimento dei documenti.

(32) E' necessario introdurre una nuova forma di sospensione dei pagamenti per le situazioni in cui gli output sono anormalmente bassi. Se gli output comunicati sono anormalmente bassi rispetto alle spese dichiarate e se gli Stati membri non sono in grado di addurre motivi debitamente giustificati per tale situazione, la Commissione dovrebbe poter, oltre a ridurre le spese per l'esercizio N-1, sospendere le spese future relative all'intervento i cui output sono stati anormalmente bassi. Tali sospensioni dovrebbero essere soggette a conferma nella decisione sulla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.

(33) Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, la Commissione dovrebbe inoltre poter sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC di uno Stato membro per i quali lo Stato membro non sia in grado di addurre motivi debitamente giustificati, la Commissione dovrebbe poter chiedere allo Stato membro interessato di intraprendere le necessarie misure correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi e i termini entro i quali i progressi devono essere compiuti. Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d'azione, se il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione o se non è stato modificato conformemente alla richiesta scritta della Commissione, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili o intermedi. La Commissione dovrebbe rimborsare gli importi sospesi se, in base all'esame dell'efficacia dell'attuazione o in base alla notifica volontaria effettuata nel corso dell'esercizio dallo Stato membro in merito all'avanzamento del piano d'azione e delle misure correttive adottate per rimediare alla carenza, sono stati compiuti progressi soddisfacenti verso il conseguimento dei target finali.

(34) Data la necessaria transizione verso un modello di efficacia orientato ai risultati, la richiesta di un piano d'azione da parte della Commissione per l'esercizio finanziario 2025 non dovrebbe comportare una sospensione dei pagamenti prima della revisione delle prestazioni per l'esercizio finanziario 2026.

(35) Come nel caso del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti quando sussistono gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance, compresa l'inosservanza dei requisiti di base dell'Unione e l'inaffidabilità della comunicazione. E' tuttavia necessario rivedere le

condizioni per la sospensione dei pagamenti, al fine di rendere più efficiente il meccanismo. Le conseguenze finanziarie di tali sospensioni dovrebbero essere decise nell'ambito di una procedura di verifica della conformità ad hoc.

(36) Le autorità nazionali competenti dovrebbero versare integralmente ai beneficiari i pagamenti della PAC previsti dal diritto dell'Unione.

(37) Per consentirne il riutilizzo ai fini della PAC, alcuni tipi di entrate legate alla PAC dovrebbero essere qualificate come entrate con destinazione specifica. L'elenco degli importi di cui all'[articolo 43 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) dovrebbe essere modificato ed è opportuno armonizzare tali norme e fonderle con le disposizioni in vigore in materia di entrate con destinazione specifica.

(38) Il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) contiene un elenco di misure informative legate alla PAC e rispettivi obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l'attuazione dei corrispondenti progetti. Le disposizioni specifiche relative agli obiettivi e ai tipi di misure informative da finanziare dovrebbero essere riprese nel presente regolamento.

(39) Il finanziamento delle azioni e degli interventi previsti dalla PAC è in gran parte subordinato al principio della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei Fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica delle modalità di gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. E' quindi opportuno stabilire la natura dei controlli che la Commissione deve effettuare, precisando i termini delle competenze della Commissione nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

(40) Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali negli Stati membri, è opportuno prevedere, a prescindere dai controlli eseguiti dagli Stati membri, che persone incaricate dalla Commissione di intervenire per suo conto procedano a controlli con facoltà di richiedere l'assistenza degli Stati membri a tal fine.

(41) E' necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione dovrebbe poter avere pieno

e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

(42) Al fine di applicare le disposizioni del regolamento finanziario in relazione al riconoscimento reciproco degli audit, di ridurre il rischio di sovrapposizione tra gli audit delle diverse istituzioni nonché al fine di ridurre al minimo il costo dei controlli e gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli Stati membri, è necessario stabilire norme relative all'approccio dell'audit unico e prevedere la possibilità per la Commissione di appoggiarsi all'operato di organismi di certificazione affidabili, tenendo debitamente conto dei principi dell'audit unico e della proporzionalità in relazione al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.

(43) Per quanto riguarda l'attuazione dell'approccio dell'audit unico, per il quale generalmente la Commissione dovrebbe ottenere garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione, tenendo conto della propria valutazione del rischio e della necessità di procedere a controlli che dovrebbe effettuare nello Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe poter effettuare controlli se ha informato lo Stato membro interessato che non può fare affidamento sul lavoro dell'organismo di certificazione. Inoltre, la Commissione, al fine di esercitare le sue competenze ai sensi dell'[articolo 317 TFUE](#), dovrebbe poter effettuare controlli in presenza di gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance, cui tale Stato membro non dà seguito.

(44) Per stabilire i rapporti finanziari tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione, è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi, nell'ambito della liquidazione finanziaria annuale. E' opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese al diritto dell'Unione.

(45) In linea con il nuovo modello di attuazione della PAC, occorre istituire una verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione per controllare l'ammissibilità della spesa rispetto agli output comunicati. Per affrontare situazioni in cui la spesa dichiarata non corrisponde agli output comunicati e gli Stati membri non sono in grado di motivare tale deviazione, è necessario istituire un meccanismo di riduzione dei pagamenti.

(46) A norma dell'[articolo 317 TFUE](#) la Commissione dà esecuzione al bilancio dell'Unione in cooperazione con gli Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto poter di decidere se le spese effettuate

dagli Stati membri sono conformi al diritto dell'Unione. E' opportuno dare agli Stati membri la possibilità di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese effettuate in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decida quali debbano essere le conseguenze finanziarie della mancata osservanza.

(47) A norma dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#), [gli Stati membri sono tenuti ad attuare i loro piani strategici della PAC approvati dalla Commissione](#) conformemente agli articoli 118 e 119 di tale regolamento. Poiché tale obbligo costituisce un requisito di base dell'Unione, qualora siano rilevate carenze gravi nell'attuazione del rispettivo piano strategico della PAC da parte di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe poter decidere di escludere dal finanziamento dell'Unione la spesa a rischio inficiata da tali carenze.

(48) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino sistemi che permettano loro di accertare l'esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR, nel rispetto dell'attuale quadro di solida gestione finanziaria. Tali sistemi dovrebbero comprendere l'esecuzione di controlli sui beneficiari che valutino la loro conformità ai criteri di ammissibilità e alle altre condizioni, nonché la loro osservanza degli obblighi stabiliti nei piani strategici della PAC e nelle norme dell'Unione applicabili.

(49) In conformità del regolamento finanziario, del [regolamento \(UE, Euratom\) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹³⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹⁴⁾, (CE, Euratom) n. 2185/96 ⁽¹⁵⁾ e (UE) 2017/1939 ⁽¹⁶⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, comprese misure relative alla prevenzione, individuazione, rettifica e indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative.

In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che

ledono gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(50) E' necessario che gli Stati membri dispongano di sistemi che consentano loro di comunicare alla Commissione, al fine di permettere all'OLAF di esercitare i propri poteri e di consentire un'analisi efficace dei casi di irregolarità, le irregolarità rilevate e altri casi di inosservanza delle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, comprese le frodi e il seguito che gli Stati membri ne danno, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere le necessarie disposizioni per garantire l'effettivo esame delle denunce concernenti il FEAGA e il FEASR.

(51) Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei rispettivi piani strategici della PAC e informare la Commissione sull'esito di tali esami. La Commissione dovrebbe garantire che alle denunce presentatele direttamente sia dato un seguito adeguato, in conformità del potere discrezionale di cui dispone nel decidere quali casi perseguire. ⁽¹⁸⁾

(52) Per aiutare gli Stati membri a garantire un'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe mettere a loro disposizione uno strumento di estrazione dei dati per valutare i rischi. La Commissione dovrebbe presentare entro il 2025 una relazione che valuta l'uso dello strumento unico di estrazione dei dati e la sua interoperabilità ai fini del suo utilizzo generalizzato da parte degli Stati membri, corredata, se necessario, di opportune proposte.

(53) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'[articolo 322 TFUE](#). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e esecuzione indiretta, e organizzano il controllo della

responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'[articolo 322 TFUE](#) riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(54) E' opportuno assicurare che il rifiuto o il recupero dei pagamenti a seguito di un'inosservanza delle norme sugli appalti pubblici riflettano la gravità dell'inosservanza e rispettino il principio di proporzionalità, espresso, ad esempio, nei pertinenti orientamenti elaborati dalla Commissione per le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in regime di gestione concorrente in caso di inosservanza di tali norme. E' inoltre opportuno chiarire che tale inosservanza incide sulla legittimità e regolarità delle operazioni soltanto fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

(55) Diverse disposizioni della legislazione agricola impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. Al fine di rendere più rigoroso il dispositivo delle cauzioni, è opportuno che a tutte queste disposizioni si applichi un'unica norma orizzontale.

(56) Gli Stati membri dovrebbero istituire e assicurare il funzionamento di un sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») per determinati pagamenti previsti dal [regolamento \(UE\) 2021/2115](#) e per le misure di cui al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹⁹⁾ e al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽²⁰⁾. Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato per altri interventi unionali.

(57) Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sui controlli e sulle sanzioni.

(58) E' opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e

sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali Galileo ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale, ivi compresi l'impatto della PAC, i risultati ambientali e i progressi conseguiti verso gli obiettivi dell'Unione, e per incrementare l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici.

(59) Il sistema integrato, nell'ambito dei sistemi di governance che dovrebbero essere istituiti per attuare la PAC, dovrebbe garantire che i dati aggregati forniti nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione siano affidabili e verificabili. Data l'importanza di un buon funzionamento del sistema integrato, è necessario stabilire requisiti di qualità. Gli Stati membri dovrebbero procedere a una valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri dovrebbero affrontare inoltre le carenze e, se richiesto dalla Commissione, definire un piano d'azione.

(60) Le comunicazioni della Commissione intitolate «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», «Il Green Deal europeo», «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» e «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita» hanno stabilito che il rafforzamento della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima e il contributo al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi climatici e ambientali dell'Unione sono un orientamento strategico della futura PAC. Di conseguenza, la condivisione a livello nazionale e dell'Unione del sistema di identificazione delle parcelle agricole e di altri dati del sistema integrato di gestione e di controllo dei dati è diventata necessaria a fini ambientali e climatici. E' quindi opportuno prevedere che i dati rilevanti a fini climatici e ambientali, raccolti attraverso il sistema integrato, siano condivisi tra le autorità pubbliche degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione. Al fine di migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati a disposizione delle varie autorità pubbliche per l'elaborazione di statistiche europee, è opportuno altresì prevedere che i dati del sistema integrato siano messi a disposizione a

fini statistici degli organismi che fanno parte del sistema statistico europeo.

(61) Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debentrici può costituire un mezzo altamente efficace di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAGA. Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, è opportuno che le disposizioni nazionali di controllo possano avere una portata più ampia di quelle previste dal diritto dell'Unione.

(62) I documenti su cui dovrebbe basarsi il controllo di cui sopra dovrebbero essere scelti in modo da consentire una verifica completa. E' opportuno che la selezione delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debentrici di pagamenti, a seconda della loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.

(63) E' necessario stabilire il mandato degli agenti incaricati del controllo, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato nonché di fornire loro le informazioni che richiedono. Dovrebbe essere possibile inoltre prevedere il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.

(64) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. E' altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese che sono beneficiarie o debentrici stabilite nei paesi terzi.

(65) Sebbene l'adozione dei programmi di controllo spetti agli Stati membri, è necessario che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, in modo da garantire che i programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati e che il controllo si concentri sui settori o sulle imprese ad alto rischio di frode. E' indispensabile che ogni Stato membro designi uno o più organismi incaricati di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali. Tali organismi incaricati dovrebbero essere indipendenti dai servizi che effettuano il controllo prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell'ambito di tale controllo dovrebbero essere tutelate dal segreto professionale.

(66) La condizionalità è un elemento importante della PAC che garantisce che i pagamenti promuovano un livello elevato di sostenibilità e assicura condizioni di parità per gli agricoltori all'interno degli Stati membri e all'interno dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli elementi sociali, ambientali e climatici della PAC ma anche le questioni relative alla salute pubblica e al benessere degli animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire tali condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sulla condizionalità nonché sui controlli e le sanzioni in caso di inosservanza.

(67) Per garantire l'attuazione armonizzata della condizionalità da parte degli Stati membri, è necessario prevedere una percentuale minima di controlli a livello dell'Unione, mentre l'organizzazione degli organismi di controllo competenti e dei controlli dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri.

(68) Sebbene gli Stati membri debbano poter stabilire i dettagli delle sanzioni, queste ultime dovrebbero essere effettive, proporzionate, e dissuasive e non dovrebbero pregiudicare altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell'Unione. Per garantire la proporzionalità, l'efficacia e l'effetto dissuasivo delle sanzioni, è opportuno stabilire le norme per l'applicazione e il calcolo di tali sanzioni. Tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») nella causa C-361/19 ⁽²¹⁾, per garantire il nesso tra il comportamento dell'agricoltore e la sanzione, è opportuno stabilire che, come regola generale, la sanzione debba essere calcolata sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza. Tuttavia, qualora la natura dell'accertamento non consenta di stabilire l'anno in cui si è verificata l'inosservanza, al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio è necessario stabilire che, in tali casi, la sanzione deve essere calcolata sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui tale inosservanza è stata individuata. Per assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, è necessario stabilire una percentuale di sanzione minima a livello di Unione per le inosservanze. Tali percentuali minime dovrebbero essere applicate dagli Stati membri a seconda della gravità, della portata, della durata o della ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Per garantire la proporzionalità delle sanzioni, gli Stati membri non dovrebbero imporre sanzioni se l'inosservanza non ha conseguenze o ha solo minime conseguenze per il conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati, e

dovrebbero istituire un meccanismo di sensibilizzazione in modo che i beneficiari siano informati in merito alle inosservanze constatate e alle eventuali misure correttive da adottare.

(69) Il meccanismo di condizionalità sociale dovrebbe basarsi sulle procedure di applicazione della normativa attuate dalle autorità o dagli organismi responsabili dei controlli sulle condizioni di lavoro e di impiego, nonché delle norme applicabili in materia di lavoro. Tali procedure di applicazione possono assumere forme diverse a seconda del sistema nazionale. L'esito dei controlli e la procedura di applicazione dovrebbero essere comunicati agli organismi pagatori unitamente a una classificazione del grado di gravità della violazione della pertinente normativa.

(70) Nell'applicare il meccanismo della condizionalità sociale nei piani strategici della PAC e nei rispettivi accordi tra gli organismi pagatori e le autorità o gli organismi responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro, occorre prestare grande attenzione al fine di rispettare l'autonomia di tali autorità o degli organismi responsabili dell'applicazione della normativa nonché le modalità specifiche di attuazione e applicazione della legislazione sociale e del lavoro e delle norme applicabili in materia di lavoro in ciascuno Stato membro. Tale meccanismo dovrebbe rimanere indipendente dal funzionamento del particolare modello sociale di ciascuno Stato membro e non dovrebbe incidere su di esso né in alcun modo sull'indipendenza della magistratura. A tal fine occorre garantire una chiara separazione delle responsabilità tra le autorità o gli organismi competenti responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro, da un lato, e gli organismi pagatori agricoli, dall'altro, il cui ruolo consiste nell'esecuzione dei pagamenti e nell'applicazione delle sanzioni. L'autonomia delle parti sociali dovrebbe essere pienamente rispettata, così come il loro diritto di negoziare e concludere accordi collettivi. La loro autonomia dovrebbe essere altresì rispettata quando le parti sociali sono responsabili di effettuare controlli sulle condizioni di lavoro.

(71) Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della PAC e, in particolare, per permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri

raccolgano determinate informazioni e le comunichino alla Commissione.

(72) Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione e alla trasmissione dei dati compresi i tempi entro cui devono essere comunicati.

(73) Dato che l'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità può incidere su dati personali o informazioni commerciali sensibili, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

(74) Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e nel rispetto della parità di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, è opportuno precisare le regole relative all'uso dell'euro.

(75) Il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione. Per questo motivo è opportuno stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto dell'evento mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione. Il tasso di cambio da utilizzare dovrebbe essere quello del giorno in cui tale evento ha luogo. E' necessario precisare tale evento generatore o la deroga alla sua applicazione, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari. E' opportuno stabilire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della PAC.

(76) E' opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l'euro la possibilità di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. E' opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale possibilità non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.

(77) Il diritto dell'Unione relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 ⁽²²⁾ e

(UE) 2018/1725 ⁽²³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, si applica alla raccolta dei dati personali da parte degli Stati membri e della Commissione al fine di conformarsi ai rispettivi obblighi di gestione, controllo, audit, monitoraggio e valutazione previsti dal presente regolamento.

(78) La pubblicazione dei nomi dei beneficiari del FEAGA e del FEASR fornisce uno strumento per rafforzare il controllo pubblico dell'uso di tali fondi ed è necessaria a garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Ciò si ottiene in parte avvalendosi dell'effetto preventivo e deterrente di tale pubblicazione, in parte scoraggiando comportamenti irregolari di singoli beneficiari e in parte rafforzando la responsabilità personale degli agricoltori nell'uso degli stanziamenti pubblici ricevuti. La pubblicazione delle informazioni pertinenti è coerente con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia e con l'approccio di cui al regolamento finanziario.

(79) In tale contesto, dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto il ruolo svolto dalla società civile, compresi i media e le organizzazioni non governative, e il loro contributo al rafforzamento del quadro di controllo delle amministrazioni contro le frodi e ogni altro uso improprio degli stanziamenti pubblici.

(80) Il *regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio* ⁽²⁴⁾ stabilisce le norme che garantiscono la trasparenza nell'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei e nella comunicazione dei programmi nell'ambito di tali Fondi. Per garantire la coerenza, è opportuno prevedere che tali disposizioni si applichino anche ai beneficiari degli interventi del FEAGA e del FEASR, se del caso.

(81) Per conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'uso degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR è necessario rendere pubbliche alcune informazioni sui beneficiari. Tali informazioni dovrebbero comprendere i dati sull'identità del beneficiario, l'importo concesso e il Fondo da cui esso proviene, nonché la finalità e l'obiettivo specifico dell'operazione considerati. E' opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata e al loro diritto alla protezione dei dati personali. Entrambi tali diritti sono riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(82) Considerando la necessità di una maggiore trasparenza per quanto riguarda la distribuzione dei fondi per la PAC dal FEAGA e dal FEASR, anche per quanto riguarda gli assetti proprietari collegati ai beneficiari

della PAC, l'elenco dei beneficiari di fondi della PAC, pubblicato ex post dagli Stati membri, dovrebbe consentire anche l'identificazione dei gruppi di imprese. Ciò contribuirebbe in modo significativo al controllo degli assetti proprietari e faciliterebbe le indagini su potenziali usi impropri di fondi dell'Unione, conflitti di interesse e casi di corruzione.

(83) La pubblicazione di dettagli relativi all'operazione, che permette all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto nonché alla natura e all'obiettivo specifico dell'aiuto, fornisce al pubblico informazioni concrete sull'attività che beneficia di un finanziamento e sulla finalità per cui l'aiuto o il sostegno sono stati concessi. Fornire al pubblico la possibilità di una tale supervisione avrebbe un effetto preventivo e deterrente e contribuirebbe a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

(84) Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della PAC e contribuisce in questo modo alla visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei loro confronti. Si portano inoltre all'attenzione dei cittadini esempi concreti della fornitura di beni pubblici da parte dell'agricoltura, sostenendo in tal modo la legittimità del sostegno nazionale e dell'Unione al settore agricolo.

(85) Ne consegue pertanto che la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti non va al di là di quanto è necessario, in una società democratica, per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per conseguire l'obiettivo prioritario del controllo pubblico dell'uso degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR.

(86) Al fine di osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati è opportuno informare i beneficiari del FEAGA e del FEASR della pubblicazione dei dati che li riguardano prima della pubblicazione. Essi devono essere inoltre informati del fatto che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. E' opportuno inoltre informare i beneficiari dei diritti loro conferiti dal [regolamento \(UE\) 2016/679](#) e delle procedure applicabili per esercitarli.

(87) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di

adottare atti conformemente all'[articolo 290 TFUE](#). E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²⁵⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(88) Al fine di garantire il buon funzionamento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il finanziamento da parte del FEAGA delle spese connesse all'intervento pubblico e la corretta gestione degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il FEAGA, tale delega di potere dovrebbe riguardare le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e per la designazione e il riconoscimento degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico, le norme sul contenuto delle competenze di gestione e controllo degli organismi pagatori. Inoltre, al fine di garantire un'applicazione coerente della disciplina finanziaria negli Stati membri, tale delega di potere dovrebbe comprendere altresì le norme per il calcolo della disciplina finanziaria che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori. Al fine di garantire una corretta gestione delle spese dell'intervento pubblico tale delega di potere dovrebbe comprendere i tipi di misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e le condizioni di rimborso, le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, ai forfait stabiliti dalla Commissione, oppure a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola in settori specifici, la valutazione delle operazioni relative all'intervento pubblico, le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti nell'ambito dell'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.

(89) Al fine di consentire alla Commissione di rendere ammissibili al finanziamento unionale le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile stabilita per l'esecuzione del pagamento, limitando nel contempo il relativo impatto finanziario, la delega di potere dovrebbe riguardare anche le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile o successivamente

all'ultima data possibile per il pagamento. Inoltre, al fine di avere norme e condizioni chiare per gli Stati membri, tale delega di potere dovrebbe riguardare il tasso di sospensione dei pagamenti in relazione alla liquidazione annuale, nonché il tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e le condizioni per il rimborso o la riduzione degli importi rispetto al monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione. Tale delega di potere dovrebbe riguardare inoltre gli interventi o le misure per cui gli Stati membri possono versare anticipi, al fine di garantire la continuità con le norme stabilite nel [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e i pertinenti atti di esecuzione e delegati, rispettando nel contempo i limiti finanziari di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, tale delega di potere dovrebbe riguardare anche le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Inoltre, e ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, tale delega di potere dovrebbe riguardare i metodi applicabili agli impegni e al pagamento degli importi nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo totale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

(90) Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli in loco e l'accesso ai documenti e all'informazione, la delega di potere dovrebbe inoltre riguardare gli obblighi specifici che gli Stati membri dovrebbero rispettare in merito alle verifiche e all'accesso ai documenti e alle informazioni, ai criteri per le motivazioni fornite dagli Stati membri, al metodo e ai criteri per applicare le riduzioni in merito alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, nonché ai criteri e al metodo per applicare le rettifiche finanziarie nell'ambito della procedura di verifica della conformità.

(91) Laddove la corretta gestione del sistema lo richieda, e per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la delega di potere dovrebbe inoltre riguardare le norme sui requisiti supplementari in relazione alle procedure doganali, in particolare quelle stabilite nel [regolamento \(UE\) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽²⁶⁾. Al fine di garantire un trattamento non discriminatorio, l'equità e il rispetto della

proporzionalità al momento della costituzione di una cauzione, tale delega di potere dovrebbe riguardare le norme sulle cauzioni che specifichino la parte responsabile in caso di mancato rispetto di un obbligo, che stabiliscano le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione, le condizioni applicabili alla cauzione da depositare e al fideiussore, le condizioni per depositare e svincolare la cauzione, le condizioni specifiche relative alla cauzione depositata in relazione ai pagamenti anticipati e le norme sulla definizione delle conseguenze della violazione degli obblighi per cui una cauzione è stata depositata.

(92) Inoltre, per quanto riguarda il sistema integrato, la delega di potere dovrebbe riguardare le norme sulla valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici, e le norme relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole, al sistema di identificazione dei beneficiari e al sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

(93) Per rispondere ai cambiamenti nella normativa agricola relativa a specifici settori e assicurare l'efficienza del sistema delle verifiche ex post, la delega di potere dovrebbe altresì vertere sull'istituzione di una lista di interventi esclusi dal controllo delle operazioni. Per garantire parità di condizioni tra gli Stati membri nonché l'efficacia e l'effetto dissuasivo del sistema di sanzioni per la condizionalità e la condizionalità sociale, tale delega di potere dovrebbe contemplare norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.

(94) Inoltre, per specificare il fatto generatore o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, nonché per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, la delega di potere dovrebbe vertere sulle norme riguardanti l'evento generatore e il tasso di cambio usato dagli Stati membri che non utilizzano l'euro, il tasso di cambio applicabile quando sono elaborate dall'organismo pagatore le dichiarazioni di spesa e quando le operazioni di ammasso pubblico sono registrate nei conti dell'organismo pagatore. Al fine di evitare che pratiche monetarie eccezionali relative a una valuta nazionale mettano a rischio l'applicazione del diritto dell'Unione, tale delega di potere

dovrebbe contemplare deroghe alle norme sull'uso dell'euro stabilite nel presente regolamento.

(95) Per consentire una transizione armoniosa tra le norme fissate dal [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e quelle previste dal presente regolamento, tale delega di potere dovrebbe riguardare l'adozione di disposizioni transitorie.

(96) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽²⁷⁾.

(97) I poteri di esecuzione della Commissione dovrebbero riferirsi alle norme in materia di: procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e della designazione e riconoscimento degli organismi di coordinamento, nonché per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; le modalità e procedure per i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori come pure la sua struttura e il suo formato; il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni da parte dell'organismo di coordinamento; il funzionamento degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.

(98) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: i principi di audit su cui si basano i pareri degli organismi di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit, le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto di principi internazionali in materia, per formulare i loro pareri.

(99) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: nel contesto della procedura della disciplina finanziaria, la definizione del tasso di adeguamento degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, il relativo adeguamento e gli importi degli stanziamenti non impegnati riportati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, allo scopo di finanziare tali interventi; e nel contesto della procedura della disciplina di bilancio, la fissazione provvisoria dell'importo dei pagamenti e la distribuzione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri e

la definizione dell'importo totale del finanziamento dell'Unione suddiviso per Stato membro.

(100) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la fissazione degli importi per il finanziamento delle misure di intervento pubblico, le norme relative al finanziamento dell'acquisizione, da parte della Commissione, dei dati satellitari richiesti per il sistema di monitoraggio delle superfici e le azioni adottate dalla Commissione attraverso le applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole, la procedura con cui la Commissione acquisisce tali dati satellitari e il monitoraggio delle risorse agricole, il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso dei dati satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

(101) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la fissazione dei periodi entro i quali gli organismi pagatori riconosciuti devono elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni di spesa intermedie relative agli interventi di sviluppo rurale nonché le norme sulla procedura e altre modalità pratiche di funzionamento del meccanismo dei termini di pagamento; la sospensione, nonché la revoca della sospensione, e la riduzione dei pagamenti mensili o intermedi agli Stati membri nonché le norme sulla struttura dei piani di azione e sulla procedura per definirli. Le competenze di esecuzione dovrebbero riguardare anche le norme ulteriori sulla contabilità separata degli organismi pagatori e sulle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori; le norme necessarie e giustificabili in caso di emergenza per risolvere problemi specifici in relazione ai termini di pagamento e al pagamento degli anticipi; le norme sul finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR, e le condizioni e modalità che regolano l'attuazione della procedura di disimpegno automatica.

(102) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: le condizioni in cui devono essere conservati i documenti e le informazioni relativi ai pagamenti effettuati; le procedure relative agli obblighi di cooperazione cui gli Stati membri devono ottemperare per quanto riguarda i controlli effettuati dalla Commissione e l'accesso alle informazioni; la liquidazione finanziaria annuale, comprese le norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione di tali atti di esecuzione, la verifica annuale

dell'efficacia dell'attuazione, comprese le norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione di tali atti di esecuzione, e lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le procedure e le scadenze da rispettare; la procedura di conformità, comprese le norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione di tali atti di esecuzione, lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le scadenze da rispettare e la procedura di conciliazione; le norme sull'eventuale compensazione degli importi risultanti dal recupero di pagamenti indebiti e l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione degli importi posti a carico del bilancio dell'Unione e la forma delle notifiche e delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione in relazione ai recuperi per i casi di inosservanza.

(103) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi degli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei controlli in tutta l'Unione.

(104) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre la forma delle cauzioni da costituire e la procedura per il deposito delle cauzioni, per la loro accettazione e per la sostituzione delle cauzioni originarie; le procedure per lo svincolo delle cauzioni; e la comunicazione che incombe agli Stati membri o alla Commissione nel contesto delle cauzioni.

(105) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre le norme sulla forma, il contenuto e le modalità per trasmettere o mettere a disposizione della Commissione le relazioni di valutazione sulla qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici, e sulle misure correttive che gli Stati membri devono intraprendere in merito alle carenze emerse in tali sistemi, nonché le caratteristiche di base e le norme relative al sistema delle domande di aiuto e al sistema di monitoraggio delle superfici, compresa la relativa introduzione graduale.

(106) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche le norme necessarie all'applicazione uniforme delle norme sul controllo dei documenti commerciali. Esse dovrebbero riguardare anche le norme sulla comunicazione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione e le misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere

compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale.

(107) Inoltre le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare le norme concernenti la forma e i tempi della pubblicazione dei beneficiari del FEAGA e del FEASR, l'applicazione uniforme dell'obbligo di informazione trasmessa ai beneficiari sul fatto che i dati che li riguardano saranno resi pubblici e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto della pubblicazione dei beneficiari del FEAGA e del FEASR.

(108) Per l'adozione di determinati atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilità e rapidità, nel rispetto delle scadenze e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti e della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effettuate in conformità delle norme dell'Unione, di escludere tali spese dai finanziamenti concessi dall'Unione. Per l'adozione di altri atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di esame.

(109) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione senza applicare il [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) per quanto riguarda la fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA, la determinazione dell'importo dei pagamenti mensili da versare in base alla dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e la determinazione del versamento di pagamenti supplementari o l'applicazione di detrazioni nel contesto della procedura per i pagamenti mensili.

(110) Il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) dovrebbe pertanto essere abrogato.

(111) Dato che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in

considerazione delle interconnessioni del presente regolamento con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri ma, attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e onde focalizzarsi sulle priorità dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'[articolo 5 TUE](#). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(112) Al fine di garantire un'agevole attuazione delle misure previste e vista l'urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 41 dell'1.2.2019, pag. 1.

(5) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 214.

(6) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 173.

(7) Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2021.

(8) [Regolamento \(UE\) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021](#), recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 and (UE) n. 1307/2013 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(9) [Regolamento \(UE\) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)

n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(10) *Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018*, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la *decisione n. 541/2014/UE* e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(11) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(12) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(13) *Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013*, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il *regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio* e il *regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio* (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14) *Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995*, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(15) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(17) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18) Si vedano in particolare: sentenza della Corte del 6 dicembre 1989 nella causa C-329/88, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica, ECLI:UE:C:1989:618; sentenza della Corte del 1° giugno 1994 nella causa C-317/92, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania, ECLI:UE:C:1994:212; sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2009 nella causa C-562/07, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna, ECLI:UE:C:2009:614; sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 14 settembre 1995 nella causa T-571/93, Lefebvre frères et sœurs, GIE Fructifruit, Association des Mûrisseurs Indépendants e Starfruit Cie contro Commissione delle Comunità europee, ECLI:UE:T:1995:163; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 maggio 2009 nella causa C-531/06, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, ECLI:UE:C:2009:315.

(19) [Regolamento \(UE\) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013](#), recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 247/2006 del Consiglio](#) (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(20) [Regolamento \(UE\) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013](#), recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1405/2006 del Consiglio](#) (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(21) Sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2021, De Ruiter vof v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C-361/19, ECLI:EU:C:2021:71.

(22) [Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(23) [Regolamento \(UE\) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018](#), sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(24) [Regolamento \(UE\) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021](#), recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(25) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(26) [Regolamento \(UE\) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](#), che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(27) [Regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Titolo I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1 *Ambito di applicazione*

Il presente regolamento stabilisce le regole sul finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune (PAC), e in particolare:

- a) sul finanziamento delle spese connesse alla PAC;
- b) sui sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
- c) sulle procedure di liquidazione e di conformità.

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «irregolarità», un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;

b) «sistemi di governance», gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell'Unione, compresi gli obblighi degli Stati membri in materia di efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 59 del presente regolamento, nonché l'attuazione, conformemente all'[articolo 9 del regolamento \(UE\) 2021/2115, dei loro piani strategici della PAC quali approvati dalla Commissione](#) e il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 di tale regolamento;

c) «requisiti di base dell'Unione», i requisiti stabiliti nel [regolamento \(UE\) 2021/2115](#), nel presente regolamento, nel regolamento finanziario e nella [direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁴⁾;

d) «gravi carenze nel buon funzionamento dei sistemi di governance», l'esistenza di una debolezza sistemica, tenuto conto della sua ricorrenza, della sua gravità e dei suoi effetti negativi sull'esattezza delle dichiarazioni di spesa, sulla comunicazione dell'efficacia dell'attuazione o sul rispetto del diritto dell'Unione;

e) «indicatore di output», un indicatore di output quale definito all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento \(UE\) 2021/2115](#);

f) «indicatore di risultato», un indicatore di risultato quale definito all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento \(UE\) 2021/2115](#);

g) «piano d'azione», ai fini degli articoli 41 e 42 del presente regolamento, un piano stabilito da uno Stato membro, su richiesta della Commissione e in consultazione con essa, qualora siano individuate gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance di tale Stato membro o nelle circostanze di cui all'[articolo 135 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#), contenente le necessarie misure correttive e il relativo termine di attuazione, conformemente agli articoli 41 e 42 del presente regolamento.

(4) [Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014](#), sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Articolo 3 *Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali*

1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Titolo II

Disposizioni generali applicabili ai fondi agricoli

Capo I

Fondi agricoli

Articolo 4 *Fondi per il finanziamento delle spese agricole*

Il finanziamento dei vari interventi e misure che rientrano nella PAC a titolo del bilancio generale dell'Unione (il bilancio dell'Unione) avviene mediante:

- a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
- b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo 5 *Spese del FEAGA*

1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione conformemente al paragrafo 2, oppure in regime di gestione diretta, conformemente al paragrafo 3.

2. Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente le spese seguenti:

a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli, stabilite nel [regolamento \(UE\) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁴⁾;

b) il contributo finanziario dell'Unione agli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III, del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#);

c) interventi sotto forma di pagamento diretto destinati agli agricoltori nell'ambito dei piani strategici della PAC di cui all'[articolo 16 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#).;

d) il contributo finanziario dell'Unione alle misure di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, che sono realizzate dagli Stati membri e selezionate dalla Commissione;

e) il contributo finanziario dell'Unione alle misure specifiche per l'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui al [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#), e alle misure specifiche per l'agricoltura a favore delle isole minori dell'Egeo di cui al [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#).

3. Il FEAGA finanzia in regime di gestione diretta le spese seguenti:

a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;

b) le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle risorse genetiche in agricoltura;

c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

(4) [Regolamento \(UE\) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,

(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Articolo 6 *Spese del FEASR*

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Finanzia il contributo finanziario dell'Unione agli interventi di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#), specificati nei piani strategici della PAC e alle azioni di cui all'articolo 125 del medesimo regolamento.

Articolo 7 *Altre spese compresa l'assistenza tecnica*

Su iniziativa o per conto della Commissione, il FEAGA e il FEASR possono finanziare ciascuno direttamente le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l'audit e l'ispezione necessari ad attuare la PAC. Ciò comprende in particolare:

a) le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, compresi la valutazione del suo impatto, i risultati ambientali e i progressi conseguiti verso gli obiettivi dell'Unione, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

b) l'acquisizione da parte della Commissione dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 24;

c) le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità dell'articolo 25;

d) le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;

e) la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità dell'articolo 46;

f) gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle migliori prassi applicate nell'ambito

della PAC e le consultazioni con i pertinenti portatori di interessi, nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

g) ove rilevante, il contributo alle agenzie esecutive istituite a norma del [regolamento \(CE\) n. 58/2003](#) ⁽⁴⁾ del Consiglio, e operanti nell'ambito della PAC;

h) il contributo alle misure che riguardano la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze con i pertinenti portatori di interessi a livello dell'Unione, e che sono adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

i) le reti informatiche incentrate sul trattamento e lo scambio di informazioni, compresi i sistemi informatici aziendali, necessari nel quadro della gestione della PAC;

j) le misure necessarie per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei loghi nell'ambito dei regimi di qualità unionali conformemente all'[articolo 44, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁵⁾ e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.

(4) [Regolamento \(CE\) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002](#), che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

(5) [Regolamento \(UE\) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012](#), sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Capo II

Organismi di governance

Articolo 8 *Autorità competente*

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità a livello ministeriale competente per:

a) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

b) la designazione e il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10;

c) la designazione, e la revoca della designazione, di un organismo di certificazione di cui all'articolo 12, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato;

d) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.

2. Sulla base dell'esame delle condizioni minime che la Commissione dovrà adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente decide, con atto formale, in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento e del riconoscimento dell'organismo di coordinamento.

3. L'autorità competente decide, con atto formale, in merito alla designazione, e alla revoca della designazione, dell'organismo di certificazione, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato.

4. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione in merito a tutti i riconoscimenti e a tutte le revoche del riconoscimento dell'organismo pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento, nonché in merito alla designazione, e alla revoca della designazione, dell'organismo di certificazione.

Articolo 9 *Organismi pagatori*

1. Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento con riferimento all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio

che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

Ogni Stato membro, tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti:

a) a un organismo pagatore unico a livello nazionale o, eventualmente, a uno per regione; e

b) a un organismo pagatore unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR, se gli organismi pagatori esistono unicamente a livello nazionale.

Se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere anche un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a livello nazionale, o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono mantenere gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima del 15 ottobre 2020, purché l'autorità competente, mediante la decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, confermi che soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento di cui al primo comma del presente paragrafo.

Il riconoscimento è revocato agli organismi pagatori che non hanno gestito spese del FEAGA o del FEASR per almeno tre anni.

Gli Stati membri non riconoscono nuovi organismi pagatori supplementari dopo il 7 dicembre 2021, fatta eccezione per i casi di cui al secondo comma, lettera a), qualora, tenendo conto delle disposizioni costituzionali, possono essere necessari ulteriori organismi pagatori regionali.

3. Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento finanziario, entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario agricolo («esercizio finanziario») in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:

a) i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati a tale organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario,

corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione in conformità dell'articolo 53 del presente regolamento;

b) la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, menzionata all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento e all'[articolo 134 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#), che indica che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del presente regolamento;

c) un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance, così come le azioni correttive avviate o programmate, come previsto dall'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario;

d) una dichiarazione di gestione, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario, in merito a:

i) il fatto che le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario;

ii) il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, ad eccezione dell'autorità competente di cui all'articolo 8, dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 e dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, garantendo che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del presente regolamento, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento finanziario.

Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma del presente paragrafo può essere prorogato in via eccezionale dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario.

4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più delle condizioni minime per il riconoscimento di cui al paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro interessato, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca il riconoscimento dell'organismo pagatore a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che sarà stabilito dall'autorità competente di tale Stato membro in funzione della gravità del problema.

5. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.

Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo pagatore si basa su una relazione di controllo a sostegno delle domande di pagamento presentate. Tali istituzioni forniscono allo Stato membro la relazione di controllo.

6. Ai fini dell'articolo 33, per le spese del FEASR è trasmessa, entro il 30 giugno 2030, una relazione aggiuntiva sull'efficacia dell'attuazione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 10, paragrafo 3, che contempla il periodo fino al 31 dicembre 2029.

Articolo 10 *Organismi di coordinamento*

1. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, quest'ultimo designa un organismo pubblico di coordinamento, cui assegna i compiti seguenti:

a) raccogliere le informazioni da fornire alla Commissione e trasmetterle alla Commissione;

b) fornire alla Commissione la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento e all'[articolo 134 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#);

c) adottare o coordinare azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e informare la Commissione sull'eventuale seguito;

d) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

2. Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni di natura finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), l'organismo di coordinamento è soggetto a specifico riconoscimento da parte dello Stato membro.

3. La relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo rientra nell'ambito del parere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ed è trasmessa alla Commissione insieme a una dichiarazione di gestione che copre la compilazione dell'intera relazione.

Articolo 11 *Poteri della Commissione relativi agli organismi pagatori e agli organismi di coordinamento*

1. Per garantire il corretto funzionamento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento previsto dagli articoli 9 e 10, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme riguardanti:

a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, e per la designazione e il riconoscimento degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10;

b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico nonché le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e per la designazione, il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;

b) le modalità e le procedure per i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), nonché la sua struttura e il suo formato;

c) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la presentazione alla Commissione delle informazioni conformemente all'articolo 10.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 12 *Organismi di certificazione*

1. L'organismo di certificazione è un organismo di audit pubblico o privato designato dallo Stato membro per un periodo di almeno tre anni, fatte salve le disposizioni di legge nazionali. Qualora si tratti di un organismo di audit privato, e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante procedura di appalto pubblico.

Uno Stato membro che designa più di un organismo di certificazione può nominare un organismo di certificazione pubblico a livello nazionale cui saranno assegnate funzioni di coordinamento.

2. Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento finanziario, l'organismo di certificazione esprime un parere, elaborato in base ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che stabilisce se:

- a) i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;
- b) i sistemi di governance istituiti dagli Stati membri funzionano in modo adeguato, in particolare:
 - i) gli organismi di governance di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento e all'[articolo 123 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#);
 - ii) i requisiti di base dell'Unione;
 - iii) il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'[articolo 134 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#);
- c) la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 del presente regolamento, e la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'[articolo 128 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#), che dimostrano il rispetto dell'articolo 37 del presente regolamento, sono corrette;
- d) le spese relative alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 e al [regolamento \(UE\) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁴⁾ per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.

Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d). L'esame comprende anche l'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance dagli audit e dai controlli, così come le azioni correttive avviate o programmate dall'organismo pagatore, come previsto all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera c).

Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o da altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo di certificazione si basa sulla relazione annuale di audit elaborata dai revisori esterni di tali istituzioni. Tali istituzioni forniscono agli Stati membri la relazione annuale di audit.

3. L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria nonché la conoscenza della PAC ed è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, come pure dall'autorità competente che ha riconosciuto tale organismo pagatore e dagli organismi responsabili dell'attuazione e del monitoraggio della PAC.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti il funzionamento degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.

Gli atti di esecuzione stabiliscono inoltre:

a) i principi di audit su cui si basano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit;

b) i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

[\(4\) Regolamento \(UE\) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014](#), relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

Articolo 13 *Scambio delle migliori prassi*

La Commissione promuove lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il lavoro degli organi di governance ai sensi del presente capo.

Titolo III

Gestione finanziaria del FEAGA e del FEASR

Capo I

FEAGA

Sezione 1

Disciplina di bilancio

Articolo 14 *Massimale di bilancio*

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
 2. Qualora il diritto dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o aumenti, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 103, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati nel diritto dell'Unione.
-

Articolo 15 *Rispetto del massimale*

1. Qualora il diritto dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro per le spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate nel limite di tale massimale e, in caso di applicazione degli articoli da 39 a 42, con gli eventuali adattamenti necessari.
 2. Le dotazioni degli Stati membri per gli interventi sotto forma di pagamento diretto di cui all'[articolo 87 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#), corretti alla luce degli adattamenti di cui all'articolo 17 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
-

Articolo 16 *Riserva agricola*

1. All'inizio di ciascun esercizio è istituita, nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), una riserva agricola dell'Unione («la riserva») intesa a fornire un sostegno supplementare al settore

agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati e una risposta rapida in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola.

Gli stanziamenti per la riserva sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione. I fondi della riserva sono messi a disposizione, nell'esercizio o negli esercizi per cui è richiesto il sostegno supplementare, per le seguenti misure:

- a) misure di stabilizzazione dei mercati agricoli di cui agli *articoli da 8 a 21 del regolamento (UE) n. 1308/2013*;
- b) misure eccezionali di cui agli *articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013*

2. L'importo della riserva è pari a 450 milioni di EUR a prezzi correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2023-2027, a meno che non sia iscritto un importo più elevato nel bilancio dell'Unione. Se del caso, la Commissione può adeguare l'importo della riserva nel corso dell'esercizio, in considerazione delle evoluzioni o delle prospettive del mercato nell'esercizio in corso o in quello successivo e tenendo conto degli stanziamenti disponibili a titolo del sottomassimale del FEAGA.

Qualora tali stanziamenti disponibili non siano sufficienti, è possibile ricorrere, in ultima istanza, alla disciplina finanziaria conformemente all'articolo 17 del presente regolamento per integrare la riserva fino all'importo iniziale di cui al primo comma del presente paragrafo.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario, gli stanziamenti non impegnati della riserva sono riportati per finanziare la riserva negli esercizi successivi fino all'anno 2027.

Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario, l'importo totale non utilizzato della riserva per le crisi nel settore agricolo, istituita con *regolamento (UE) n. 1306/2013*, disponibile alla fine dell'esercizio 2022 è riportato all'esercizio 2023 senza essere integralmente riversato nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e messo a disposizione nella misura necessaria per finanziare la riserva istituita con il presente articolo tenendo conto degli stanziamenti disponibili a titolo del sottomassimale del FEAGA. Eventuali stanziamenti della riserva per le crisi nel settore agricolo che rimangano disponibili dopo il finanziamento della riserva istituita con il presente articolo sono riversati nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 17 *Disciplina finanziaria*

1. La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e per il contributo finanziario dell'Unione ai pagamenti diretti di cui al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#) e al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#) per le misure specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento («tasso di adeguamento») se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano nel corrispondente sottomassimale per un determinato esercizio indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.

Il tasso di adeguamento si applica ai pagamenti da concedere agli agricoltori per gli interventi e le misure specifiche di cui al primo comma del presente paragrafo superiori a 2 000 EUR per l'anno civile corrispondente. Ai fini del presente comma, l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2115 si applica *mutatis mutandis*.

Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adeguamento, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare il tasso di adeguamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

2. Fino al 1° dicembre dell'anno civile per cui si applica il tasso di adeguamento, la Commissione può, in base a nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adattare il tasso di adeguamento fissato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

3. Nel caso in cui sia stata applicata la disciplina finanziaria, gli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario sono utilizzati per finanziare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nella misura necessaria per evitare di applicare nuovamente la disciplina finanziaria.

Se gli stanziamenti da riportare conformemente al primo comma restano a disposizione e l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati disponibili per il rimborso rappresenta almeno lo 0,2 % del massimale annuo per la spesa del FEAGA, la Commissione può adottare

atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, gli importi degli stanziamenti non impegnati da rimborsare ai beneficiari finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2. ⁽⁴⁾

4. Gli importi stabiliti dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, sono rimborsati dagli Stati membri ai beneficiari finali secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri possono applicare una soglia minima degli importi del rimborso per beneficiario finale. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102, che sono necessari per garantire l'applicazione coerente della disciplina finanziaria negli Stati membri e che integrano il presente regolamento con norme sul calcolo della disciplina finanziaria che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori.

(4) Per il rimborso degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2022, vedi il [Regolamento 29 novembre 2022, n. 2022/2344/UE](#).

Articolo 18 *Procedura della disciplina di bilancio*

1. Se in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N risulta che l'importo di cui all'articolo 14 del presente regolamento rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio quando la base giuridica della misura pertinente è [l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE](#), o [dal Consiglio](#) se la base giuridica della misura pertinente è [l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE](#).

2. La Commissione, nel momento in cui ritiene che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 14 del presente regolamento senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione, propone altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal

Consiglio quando la base giuridica della misura pertinente è l'[articolo 43, paragrafo 2, TFUE, o dal Consiglio](#) se la base giuridica della misura pertinente è l'[articolo 43, paragrafo 3, TFUE](#).

3. Se al termine dell'esercizio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 14, la Commissione:

a) prende in considerazione le domande presentate dagli Stati membri in proporzione al bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

b) entro il 28 febbraio dell'esercizio N + 1 stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione relativo all'esercizio N;

c) adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'importo totale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base a un tasso unico di finanziamento unionale, secondo l'importo che era disponibile per i pagamenti mensili;

d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'esercizio N + 1, all'eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettere a) e c), del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 19 *Sistema di allarme e di monitoraggio*

Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 14 non sia superato, la Commissione adotta un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

A tal fine, all'inizio di ciascun esercizio, la Commissione determina le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che contiene una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Sezione 2

Finanziamento delle spese

Articolo 20 *Pagamenti mensili*

1. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari al finanziamento delle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.
2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 21 *Modalità relative ai pagamenti mensili*

1. Fatti salvi gli articoli 53, 54 e 55, la Commissione procede ai pagamenti mensili delle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso del mese di riferimento.
2. I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma degli articoli da 39 a 42 o di eventuali altre correzioni. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre si considerano effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili che effettua in base a una dichiarazione di spesa presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 90, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 103.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono pagamenti supplementari o deduzioni che adeguano i pagamenti effettuati in conformità del paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 103.

5. La Commissione comunica immediatamente allo Stato membro qualsiasi superamento dei massimali finanziari da parte di quest'ultimo.

Articolo 22 *Spese amministrative e di personale*

Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale effettuate dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 23 *Spese connesse all'intervento pubblico*

1. Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia la misura interessata in base a importi forfettari uniformi, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti ammissibili all'intervento pubblico di cui all'[articolo 11 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

a) il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;

b) le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola in settori specifici;

c) il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare gli importi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 24 *Acquisizione di dati satellitari*

L'elenco dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità delle specifiche elaborate da ogni Stato membro.

A norma dell'articolo 7, lettera b), la Commissione fornisce gratuitamente tali dati satellitari alle autorità competenti del sistema di monitoraggio delle superfici o ai fornitori di servizi autorizzati da tali autorità a rappresentarli.

La Commissione rimane proprietaria dei dati satellitari.

La Commissione può autorizzare organismi specializzati a svolgere compiti relativi alle tecniche o ai metodi di lavoro connessi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 25 *Monitoraggio delle risorse agricole*

1. Le azioni finanziate a norma dell'articolo 7, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per:

- a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;
- b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, delle colture, dei paesaggi agricoli e terreni agricoli in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
- c) condividere l'accesso a tali stime di cui alla lettera b), in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali;

d) contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenendo conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione;

e) garantire il seguito tecnologico dato al sistema agrometeorologico.

2. A norma dell'articolo 7, lettera c), la Commissione finanzia le azioni che riguardano:

a) la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici;

b) la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet;

c) la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche;

d) il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo; e

e) l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici.

Se necessario, tali azioni sono effettuate in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, il Centro comune di ricerca, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato.

Articolo 26 *Competenze di esecuzione relative agli articoli 24 e 25*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:

a) le norme relative ai finanziamenti previsti all'articolo 7, lettere b) e c);

b) la procedura con cui le misure di cui agli articoli 24 e 25 sono attuate per raggiungere gli obiettivi assegnati;

c) il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso dei dati satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Capo II

Feasr

Sezione 1

Disposizioni generali relative al FEASR

Articolo 27 *Disposizioni comuni per tutti i pagamenti*

1. I pagamenti della partecipazione del FEASR di cui all'articolo 6 effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio.

Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 1, tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

2. Si applica l'articolo 110 del regolamento finanziario.

Sezione 2

Finanziamento del FEASR nell'ambito del piano strategico della PAC

Articolo 28 *Partecipazione finanziaria del FEASR*

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese nell'ambito dei piani strategici della PAC è stabilita per ciascun piano strategico della PAC nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell'Unione a sostegno degli interventi del piano strategico della PAC da parte del FEASR.

Articolo 29 *Impegni di bilancio*

1. La decisione di esecuzione della Commissione che approva un piano strategico della PAC costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. Tale decisione di esecuzione precisa la partecipazione annua.

2. Gli impegni di bilancio dell'Unione nei confronti di ciascun piano strategico della PAC sono eseguiti in rate annuali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, per ciascun piano strategico della PAC, gli impegni di bilancio relativi alla prima rata sono effettuati dopo l'adozione del piano strategico della PAC da parte della

Commissione e la successiva notifica allo Stato membro interessato. Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono eseguiti dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Sezione 3

Contributo finanziario agli interventi di sviluppo rurale

Articolo 30 *Disposizioni applicabili ai pagamenti per gli interventi di sviluppo rurale*

1. Gli stanziamenti necessari a finanziare le spese di cui all'articolo 6 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, pagamenti intermedi e pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.
2. Il totale combinato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95 % della partecipazione del FEASR a ciascun piano strategico della PAC.

Al raggiungimento del massimale del 95 % gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.

Articolo 31 *Modalità del prefinanziamento*

1. Una volta adottata la decisione di esecuzione con cui approva il piano strategico della PAC, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intera durata del piano strategico della PAC. L'importo del prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

- a) nel 2023: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
- b) nel 2024: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
- c) nel 2025: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

Se un piano strategico della PAC è approvato nel 2024 o successivamente, le rate degli anni precedenti sono versate immediatamente dopo tale approvazione.

2. Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata effettuata alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il piano strategico della PAC. Tale prefinanziamento è calcolato in base alle prime spese dichiarate per il piano strategico della PAC.

3. Se in conformità dell'[articolo 103 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#) è stato effettuato un trasferimento da o verso il FEASR, non è versato né recuperato alcun prefinanziamento supplementare.

4. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il relativo piano strategico della PAC e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicato nella dichiarazione finale di spesa.

5. L'importo totale del prefinanziamento è liquidato secondo la procedura di cui all'articolo 53 prima della chiusura del piano strategico della PAC.

Articolo 32 *Pagamenti intermedi*

1. Per ciascun piano strategico della PAC sono effettuati pagamenti intermedi. Questi sono calcolati applicando il tasso di partecipazione di cui all'[articolo 91 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#) alle spese pubbliche effettuate per ciascun tipo di intervento, esclusi i pagamenti effettuati a partire dai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, di detto regolamento.

I pagamenti intermedi comprendono anche gli importi di cui all'[articolo 94, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2115](#).

2. Nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni applicate ai sensi degli articoli da 39 a 42, la Commissione effettua pagamenti intermedi per rimborsare le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nell'esecuzione dei piani strategici della PAC.

3. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell'[articolo 59, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#), la dichiarazione di spesa

comprende gli importi totali versati o, nel caso di garanzie accantonate per i contratti di garanzia, dall'autorità di gestione ai destinatari finali, o a beneficio dei destinatari finali di cui all'articolo 80, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#).

4. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell'[articolo 59, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#), la dichiarazione di spesa che comprende spese per gli strumenti finanziari è presentata alle condizioni seguenti:

a) l'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa deve essere stato precedentemente erogato allo strumento finanziario e può ammontare fino al 30 % dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile impegnata negli strumenti finanziari nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento;

b) l'importo incluso nelle successive dichiarazioni di spesa presentate durante il periodo di ammissibilità di cui all'[articolo 86, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) 2021/2115](#). comprende le spese ammissibili di cui all'articolo 80, paragrafo 5 di tale regolamento.

5. Gli importi versati conformemente al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo sono considerati anticipi ai fini dell'articolo 37, paragrafo 2. L'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, è liquidato dai conti della Commissione al più tardi nei conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del pertinente piano strategico della PAC.

6. La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione di spesa firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c);

b) sia rispettato l'importo globale della partecipazione del FEASR assegnato a ciascun tipo di intervento per l'intero periodo coperto dal piano strategico della PAC in questione;

c) le siano stati trasmessi i documenti da presentare conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2;

7. Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 6, la Commissione ne informa immediatamente l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni

di cui al paragrafo 6, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa è considerata non ammissibile.

8. Fatti salvi gli articoli 53, 54 e 55, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 45 giorni dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

9. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano le dichiarazioni di spesa intermedie relative ai piani strategici della PAC e le trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato, entro i termini fissati dalla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono tali periodi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Le dichiarazioni di spesa riguardano le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Riguardano anche gli importi di cui all'[articolo 94, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2115](#). Tuttavia, se le spese di cui all'articolo 86, paragrafo 3, di tale regolamento non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del piano strategico della PAC conformemente all'articolo 119, paragrafo 10, di tale regolamento non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso dei periodi successivi.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

10. Se l'ordinatore sottodelegato richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare, o di disaccordi, divergenze di interpretazione o altre incongruenze in relazione a una dichiarazione di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del [regolamento \(UE\) 2021/2115 e degli atti della Commissione](#) adottati a norma di tale regolamento, lo Stato membro interessato, su richiesta dell'ordinatore sottodelegato, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato nella suddetta richiesta in funzione della gravità del problema.

Il termine per i pagamenti intermedi di cui al paragrafo 8 può essere interrotto, per tutto o parte dell'importo per il quale è richiesto il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data in cui è inviata la richiesta di informazioni fino al ricevimento delle

informazioni richieste e ritenute soddisfacenti. Lo Stato membro può decidere un'estensione del periodo di interruzione per un ulteriore periodo di tre mesi.

Se lo Stato membro non risponde alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o se da essa risulta che le norme applicabili non sono state rispettate o che si è fatto un uso improprio dei Fondi dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma degli articoli da 39 a 42.

Articolo 33 *Versamento del saldo e chiusura degli interventi di sviluppo rurale nel piano strategico della PAC*

1. Una volta ricevuta l'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, la Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore al livello dei tipi di interventi del FEASR, in base ai conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del piano strategico della PAC in questione e alle corrispondenti decisioni di liquidazione. I conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'[articolo 86, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) 2021/2115](#) e coprono le spese effettuate dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.

2. Il saldo è pagato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 5, dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati.

3. Se, entro il termine fissato al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione non ha ricevuto l'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione né i documenti necessari per la liquidazione dei conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del piano strategico della PAC, il saldo è automaticamente disimpegnato a norma dell'articolo 34.

Articolo 34 *Disimpegno automatico dei piani strategici della PAC*

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio per gli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non abbia ricevuto dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6, lettere a) e c), a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperta allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all'[articolo 86, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) 2021/2115](#), per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.

3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto per l'importo corrispondente alle operazioni interessate e per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 3.

4. Non sono prese in considerazione nel calcolo del disimpegno automatico:

a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;

b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sull'attuazione del piano strategico della PAC; le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte degli interventi di sviluppo rurale del piano strategico della PAC.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio di ogni anno per quanto riguarda gli importi dichiarati entro la fine dell'anno precedente.

5. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale

informazione per dare il proprio accordo sull'importo in questione o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi dalla scadenza del termine ultimo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

6. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente piano strategico della PAC è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro interessato presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra i tipi d'intervento. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni tipo d'intervento.

Capo III

Disposizioni comuni

Articolo 35 *Esercizio finanziario agricolo*

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l'esercizio finanziario comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N - 1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.

Articolo 36 *Divieto di doppio finanziamento*

Gli Stati membri provvedono a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione.

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'[articolo 1, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#). In tali casi gli

Stati membri non dichiarano le stesse spese alla Commissione per il sostegno:

- a) da un altro fondo di cui all'[articolo 1, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) o da un altro strumento dell'Unione; o
- b) dal medesimo piano strategico della PAC.

L'importo della spesa da indicare nella dichiarazione di spesa può essere calcolato su base proporzionale secondo il documento che specifica le condizioni del sostegno.

Articolo 37 *Ammissibilità delle spese effettuate dagli organismi pagatori*

1. Le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 possono essere finanziate dall'Unione solo se sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti e se:

- a) sono state effettuate secondo le norme applicabili dell'Unione; o
- b) in merito ai tipi di intervento di cui al [regolamento \(UE\) 2021/2115](#):
 - i) corrispondono agli output comunicati; e
 - ii) sono state effettuate secondo i sistemi applicabili di governance, senza estendersi alle condizioni di ammissibilità per singoli beneficiari di cui al piano strategico della PAC pertinente.

2. Il paragrafo 1, lettera b), punto i), non si applica agli anticipi versati ai beneficiari per i tipi d'intervento di cui al [regolamento \(UE\) 2021/2115](#).

Articolo 38 *Rispetto delle scadenze di pagamento*

1. Se il diritto dell'Unione prevede scadenze di pagamento, i pagamenti versati da un organismo pagatore a un beneficiario anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile di esecuzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sulle circostanze e condizioni in cui i pagamenti di cui al

primo comma del presente articolo possono essere ritenuti ammissibili in base al principio di proporzionalità.

Articolo 39 *Riduzione dei pagamenti mensili e intermedi*

1. La Commissione, se constata in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni, dichiarazioni e documenti di cui all'articolo 90 che i massimali finanziari fissati dal diritto dell'Unione sono stati superati, riduce i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro interessato nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 32.

2. Se in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni, dichiarazioni e documenti di cui all'articolo 90 la Commissione constata che le scadenze di pagamento di cui all'articolo 38 non sono rispettate, ne informa lo Stato membro interessato, a quest'ultimo è data la possibilità di trasmettere le sue osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato membro non trasmette osservazioni in tale termine, oppure se la Commissione è giunta alla conclusione che la risposta fornita è chiaramente insufficiente, questa può ridurre i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in parola nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 32.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo fanno salvo l'articolo 53.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme procedurali e altre modalità pratiche di funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 38. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 40 *Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale*

1. Se gli Stati membri non trasmettono i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, entro le scadenze di cui all'articolo 9, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono l'importo totale dei pagamenti mensili di

cui all'articolo 21, paragrafo 3. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve dallo Stato membro interessato i documenti mancanti, a condizione che la data di ricevimento cada nei sei mesi successivi alla scadenza pertinente.

Per quanto riguarda i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32, le dichiarazioni di spesa sono considerate inammissibili conformemente al paragrafo 7 di tale articolo.

2. La Commissione, se durante la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 50 % e che lo Stato membro non è in grado di addurre motivi debitamente giustificati, può adottare atti di esecuzione che sospendono i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32.

La sospensione è applicata alle spese relative agli interventi oggetto della riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, e l'importo da sospendere non supera la percentuale corrispondente alla riduzione applicata a norma dell'articolo 54, paragrafo 2. La Commissione rimborsa agli Stati membri gli importi sospesi o li riduce in modo permanente al più tardi mediante l'atto di esecuzione di cui all'articolo 54 relativamente all'anno per il quale i pagamenti sono stati sospesi. Tuttavia, se gli Stati membri dimostrano che sono state adottate le necessarie misure correttive, la Commissione può anticipare la revoca della sospensione con un atto di esecuzione distinto.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sul tasso di sospensione dei pagamenti.

4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.

5. Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui

all'articolo 32, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente articolo.

Articolo 41 *Sospensione dei pagamenti in relazione al monitoraggio del rendimento pluriennale*

1. Quando, conformemente all'articolo 135, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di presentare un piano d'azione, lo Stato membro definisce tale piano d'azione, di concerto con la Commissione. Il piano d'azione comprende le misure correttive previste e chiari indicatori dei progressi unitamente ai termini entro i quali i progressi devono essere compiuti. Tali termini possono essere superiori a un esercizio finanziario.

Lo Stato membro interessato reagisce entro un termine di due mesi dalla richiesta della Commissione di un piano d'azione.

Entro un termine di due mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato rispetta il piano d'azione, come accettato dalla Commissione, e i termini previsti per la sua esecuzione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme sulla struttura dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

2. Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d'azione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione o non è stato modificato conformemente alla richiesta scritta della Commissione di cui al suddetto paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, la richiesta di un piano d'azione da parte della Commissione per l'esercizio finanziario 2025 non dà luogo a una sospensione dei pagamenti prima dell'esame

dell'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario 2026, di cui all'articolo 135, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.

La sospensione dei pagamenti di cui al primo comma è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese relative agli interventi che dovevano essere l'oggetto del piano d'azione suddetto.

La Commissione rimborsa gli importi sospesi se, in base all'esame dell'efficacia dell'attuazione di cui all'[articolo 135 del regolamento \(UE\) /2021/2115](#) o in base alla notifica volontaria effettuata nel corso dell'esercizio finanziario dallo Stato membro interessato in merito all'avanzamento del piano d'azione e delle misure correttive adottate per rimediare alla carenza, si sono compiuti progressi soddisfacenti verso gli obiettivi.

Se non si pone rimedio alla situazione entro la fine del dodicesimo mese successivo alla sospensione dei pagamenti, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per ridurre definitivamente l'importo sospeso destinato allo Stato membro interessato.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Prima di adottarli, la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sul tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e sulle condizioni di rimborso o di riduzione degli importi sulla base del monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione.

Articolo 42 *Sospensione dei pagamenti in relazione a carenze nei sistemi di governance*

1. In caso di gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance, la Commissione chiede, se necessario, allo Stato membro interessato di presentare un piano d'azione contenente le misure correttive necessarie e chiari indicatori dei progressi. Tale piano d'azione è definito di concerto con la Commissione. Lo Stato membro interessato risponde entro un termine di due mesi dalla richiesta della Commissione per valutare la necessità di un piano d'azione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla struttura dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

2. Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d'azione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione o non è stato attuato conformemente alla richiesta scritta della Commissione di cui al suddetto paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32.

La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese effettuate dallo Stato membro nelle quali sono state riscontrate le carenze, per un periodo, non superiore a 12 mesi, che sarà fissato negli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo. Se le condizioni della sospensione persistono, la Commissione può adottare atti di esecuzione che ne proroghino la durata per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 55 si tiene conto degli importi sospesi.

3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni.

4. Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32 prendono in considerazione gli atti di esecuzione adottati in virtù del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 43 *Contabilità separata*

1. Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il FEAGA e il FEASR.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme circa l'obbligo definito al presente articolo e le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità

tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 44 *Pagamento ai beneficiari*

1. Salvo esplicita disposizione contraria prevista dal diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono a che i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento siano versati integralmente ai beneficiari.

2. Gli Stati membri provvedono a che i pagamenti nell'ambito degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2, siano eseguiti al più presto il 1° dicembre e al più tardi il 30 giugno dell'anno civile successivo.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono:

a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e per le misure di cui al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#) e al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#);

b) anteriormente al 1° dicembre, versare anticipi fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi fino al 50 % nell'ambito degli interventi di cui agli [articoli 73 e 77 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#).

3 bis. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui al titolo III, capo III, del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#), fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5. ⁽⁵⁾

3 ter. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi nell'ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) in relazione agli aiuti riguardanti l'anno scolastico 2023/2024 e successivi, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5. ⁽⁵⁾

3 quater. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari delle misure a sostegno dei mercati agricoli adottate ai sensi

degli [articoli 219, 220 e 221 del regolamento \(UE\) 1308/2013](#), fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5. ⁽⁵⁾

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che modificano il presente articolo mediante l'aggiunta di norme che autorizzino gli Stati membri a versare anticipi per gli interventi di cui al titolo III, capo III, del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#) e per le misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento stabilendo le condizioni specifiche per il versamento di anticipi, al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio.

6. Su richiesta di uno Stato membro, in casi di emergenza ed entro i limiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, la Commissione adotta, se del caso, atti di esecuzione relativi all'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, ma solo nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

(5) Paragrafo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, del Regolamento 16 giugno 2022, n. 2022/1408/UE](#), a decorrere dal 26 agosto 2022, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2022/1408/UE](#).

Articolo 45 *Entrate con destinazione specifica*

1. Sono considerate «entrate con destinazione specifica» ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario:

a) per le spese del FEAGA e del FEASR, gli importi di cui agli articoli 38, 54 e 55 del presente regolamento e all'[articolo 54 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) applicabili conformemente all'articolo 104 del presente regolamento; per le spese del FEAGA, gli importi di cui agli

articoli 53 e 56 del presente regolamento che devono essere pagati al bilancio dell'Unione, interessi compresi;

b) per le spese del FEAGA, gli importi corrispondenti a sanzioni applicate conformemente agli [articoli 12 e 14 regolamento \(UE\) 2021/2115](#);

c) gli importi corrispondenti a cauzioni, fidejussioni o garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottato nel quadro della PAC, esclusi gli interventi di sviluppo rurale, e in seguito incamerate; tuttavia, le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri;

d) gli importi definitivamente ridotti conformemente all'articolo 41, paragrafo 2.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.

3. Il presente regolamento si applica *mutatis mutandis* alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.

4. Per il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica di cui al presente regolamento si applica *mutatis mutandis* l'articolo 113 del regolamento finanziario.

Articolo 46 *Misure di informazione*

1. La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, inclusa la sua interazione con il clima, l'ambiente, il benessere degli animali e lo sviluppo. Essa mira a informare i cittadini sulle sfide affrontate in ambito agricolo e alimentare, informare gli agricoltori e i consumatori, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere un modello agricolo dell'Unione più sostenibile e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Fornisce informazioni coerenti, basate su dati concreti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, e delinea le

azioni di comunicazione previste nel piano strategico pluriennale della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:

- a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;
- b) attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.

Nell'esecuzione delle attività di cui al primo comma, lettera b), la Commissione può essere assistita da esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3. La Commissione pubblica ogni anno un invito a presentare proposte nel rispetto delle condizioni del regolamento finanziario.

4. Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 103, paragrafo 1.

5. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 47 *Altri poteri della Commissione relativi al presente capo*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 per integrare il presente regolamento con le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito del FEAGA e del FEASR.

Se all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non è ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento finanziario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 del presente regolamento che integrano

il presente regolamento con disposizioni sul metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a) il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

b) le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Capo IV

Liquidazione contabile

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 48 *Approccio di audit unico*

Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione ottiene garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, salvo se ha informato lo Stato membro interessato che non può fare affidamento sul lavoro di un dato organismo di certificazione per un determinato esercizio finanziario e, nella valutazione del rischio, tiene conto della necessità di procedere a audit della Commissione in tale Stato membro. La Commissione informa tale Stato membro dei motivi per cui non può fare affidamento sul lavoro dell'organismo di certificazione in questione.

Articolo 49 *Controlli della Commissione*

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'[articolo 287 TFUE](#), nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'[articolo 322 TFUE](#) o in base al regolamento (Euratom, CE)

n. 2185/96 o all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione può organizzare controlli negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare se:

- a) le prassi amministrative rispettano le norme dell'Unione;
- b) le spese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6 del presente regolamento e corrispondenti agli interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 trovano corrispondenza nei risultati dichiarati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;
- c) le spese corrispondenti alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 sono state effettuate e verificate secondo le norme applicabili dell'Unione;
- d) i lavori dell'organismo di certificazione sono svolti conformemente all'articolo 12 e ai fini della sezione 2 del presente capo;
- e) l'organismo pagatore rispetta le condizioni minime per il riconoscimento di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e se Stato membro applica correttamente le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4;
- f) lo Stato membro interessato attua il piano strategico della PAC di cui all'[articolo 9 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#);
- g) i piani d'azione di cui all'articolo 42 sono attuati correttamente.

Le persone autorizzate dalla Commissione ad effettuare controlli per suo conto o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di effettuare controlli non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone ai sensi del diritto dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell'onere dell'organizzazione dei controlli sugli

organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. A tali controlli possono partecipare agenti della Commissione o persone autorizzate dalla Commissione ad agire per suo conto.

Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

Articolo 50 *Accesso alle informazioni*

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento dell'Unione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione inerenti alla PAC, e che hanno un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità ai sensi del [regolamento \(CE, Euratom\) n. 2988/95](#) e su altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC, sui sospetti casi di frode riscontrati nonché sulle azioni avviate ai sensi della sezione 3 del presente capo per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi. La Commissione sintetizza e pubblica annualmente tali informazioni, le comunica al Parlamento europeo.

Articolo 51 *Accesso ai documenti*

1. Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli previsti dal diritto dell'Unione e mettono tali

documenti e le relative informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti e tali informazioni possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 3.

Se tali documenti e tali informazioni sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'autorizzazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciute relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

2. Il presente articolo si applica *mutatis mutandis* agli organismi di certificazione.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sulle condizioni di conservazione dei documenti e delle informazioni di cui al presente articolo, compresi la forma e il periodo di conservazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 52 *Poteri della Commissione relativi ai controlli ai documenti e all'obbligo di informazione e cooperazione*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che sono necessari per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli e l'accesso ai documenti e all'informazione di cui al presente capo, che integrano il presente regolamento con obblighi specifici cui gli Stati Membri sono tenuti in forza del presente capo e con norme sui criteri per accertare i casi di irregolarità ai sensi del [regolamento \(CE, Euratom\) n. 2988/95](#) e altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, nonché sulle modalità di comunicazione e trasmissione dei dati in materia.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 49 e 50. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Sezione 2

Liquidazione

Articolo 53 *Relazione finanziaria annuale*

1. Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio pertinente e in base alle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e d), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma degli articoli 54 e 55.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, comprese le norme sullo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 54 *Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione*

1. Se alle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 del presente regolamento e corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#) non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 10 del presente regolamento nonché all'[articolo 134 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#), la Commissione adotta atti di esecuzione anteriormente al 15 ottobre dell'anno successivo all'esercizio pertinente, che stabiliscono gli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma dell'articolo 55 del presente regolamento.

2. La Commissione valuta gli importi che devono essere dedotti in base alla differenza tra la spesa annuale dichiarata per un intervento e

l'importo corrispondente all'output dichiarato conformemente al piano strategico della PAC e tenendo conto delle giustificazioni fornite dallo Stato membro nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione conformemente all'articolo 134, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115.

3. Prima di adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione dà modo allo Stato membro interessato di presentare osservazioni e giustificare le eventuali differenze entro un termine che, se i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, e dell'articolo 12, paragrafo 2, sono stati presentati entro il termine stabilito, non è inferiore a 30 giorni.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sui criteri per la giustificazione degli Stati membri interessati e sulla metodologia e i criteri di applicazione delle riduzioni.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le norme sullo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 55 *Procedura di conformità*

1. La Commissione, se constata che le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 non sono state effettuate in conformità del diritto dell'Unione, adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Tuttavia, per i tipi d'intervento di cui al [regolamento \(UE\) 2021/2115](#) le esclusioni dal finanziamento dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo si applicano solo in caso di gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance degli Stati membri. Il primo comma non si applica ai casi di inosservanza delle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari figuranti nei piani strategici della PAC e nelle disposizioni nazionali.

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità delle carenze rilevate. In tale contesto, tiene altresì conto del tipo di tali carenze, nonché del danno finanziario arrecato all'Unione.

3. Prima dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, le risultanze della Commissione e le osservazioni a tali risultanze da parte dello Stato membro interessato sono notificate tra le due parti mediante comunicazioni scritte, in seguito alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. Allo Stato membro interessato è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione. In assenza di accordo, lo Stato membro interessato può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. La procedura è svolta da un organo di conciliazione. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni contenute nella relazione prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e giustifica l'eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni.

4. Il rifiuto del finanziamento non riguarda:

a) le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, eseguite più di 24 mesi prima che la Commissione abbia notificato per iscritto le proprie risultanze allo Stato membro interessato;

b) le spese per interventi pluriennali che rientrano nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 2, o nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate;

c) le spese relative agli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate.

5. Il paragrafo 4 non si applica in caso di:

a) aiuti concessi da uno Stato membro per il quale la Commissione ha avviato la procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE;

b) infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato un parere motivato ai sensi dell'[articolo 258 TFUE](#);

c) mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo IV, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le proprie risultanze entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme su criteri e metodologia di applicazione delle rettifiche finanziarie.

7. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le norme sullo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, sulle scadenze da rispettare, nonché sulla procedura di conciliazione prevista al paragrafo 3 del presente articolo, e sulla costituzione, le funzioni, la composizione e le modalità di lavoro dell'organo di conciliazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Sezione 3

Recuperi per inosservanza

Articolo 56 *Disposizioni specifiche per il FEAGA*

1. Gli importi e i relativi interessi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui ai piani strategici della PAC, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA nel mese in cui le somme sono effettivamente riscosse.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono dare istruzioni all'organismo pagatore, in qualità di organismo responsabile per il recupero del debito, di dedurre qualsiasi debito pendente di un beneficiario dai pagamenti futuri allo stesso.

3. All'atto dell'accredito al bilancio dell'Unione degli importi recuperati di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può trattenerne il 20

% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo casi di inosservanza imputabili alle amministrazioni o altri organismi ufficiali.

Articolo 57 *Disposizioni specifiche per il FEASR*

1. Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari o, per quanto riguarda gli strumenti finanziari, anche da parte dei fondi specifici nell'ambito dei fondi di partecipazione o dei destinatari finali, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR. Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altre operazioni di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC. Tuttavia, gli Stati membri possono riutilizzare interamente i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito dei loro piani strategici della PAC e non possono riassegnarli a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria. Gli Stati membri deducono qualsiasi importo indebitamente versato in seguito a un'irregolarità irrisolta di un beneficiario, conformemente al presente articolo, da qualsiasi pagamento futuro a favore di detto beneficiario eseguito dall'organismo pagatore.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, per gli interventi di sviluppo rurale che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui all'[articolo 58 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#), il contributo soppresso in seguito a un'inosservanza isolata può essere reimpiegato nell'ambito dello stesso strumento finanziario alle condizioni seguenti:

a) se l'inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale quale definito all'[articolo 2, punto 18\), del regolamento \(UE\) 2021/1060](#), solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;

b) se l'inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del fondo specifico come definito all'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito di un fondo di partecipazione quale definito all'articolo 2, punto 20), del medesimo regolamento, unicamente a favore di altri fondi specifici.

Articolo 58 *Competenze di esecuzione relative alla possibile compensazione degli importi e alle forme delle notifiche*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla possibile compensazione degli importi derivanti dal recupero dei pagamenti indebiti nonché sulle forme delle notifiche e comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Titolo IV

Sistemi di controllo e sanzioni

Capo I

Norme generali

Articolo 59 *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*

1. Nell'ambito della PAC e nel rispetto dei sistemi di governance applicabili, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tra cui l'efficace applicazione dei criteri per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 37. Tali atti e misure sono intese in particolare a:

a) accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC;

b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, soprattutto nei settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente, tenendo conto dei costi e benefici e della proporzionalità delle misure;

c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;

d) imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;

e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario, anche per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali. Gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il buon funzionamento dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione. Per aiutare gli Stati membri a tale riguardo, la Commissione mette a loro disposizione uno strumento di estrazione dei dati per valutare i rischi presentati dai progetti, dai beneficiari, dai contraenti e dai contratti, garantendo nel contempo un onere amministrativo minimo e un'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tale strumento di estrazione dei dati può essere utilizzato anche per evitare l'elusione delle norme di cui all'articolo 62. Entro il 2025 la Commissione presenta una relazione che valuta l'uso dello strumento unico di estrazione dei dati e la sua interoperabilità ai fini del suo utilizzo generalizzato da parte degli Stati membri.

3. Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di comunicazione e dei dati riguardanti gli indicatori.

4. Gli Stati membri assicurano che i beneficiari dal FEAGA e dal FEASR forniscano loro le informazioni necessarie per la loro identificazione, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'[articolo 2, punto 11\), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁶⁾.

5. Gli Stati membri prendono precauzioni adeguate per assicurare che le sanzioni applicate di cui al paragrafo 1, lettera d), siano proporzionate e modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata. Le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano in particolare che non siano applicate sanzioni se:

a) l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3;

b) l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

c) l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

6. Nei rispettivi sistemi di gestione e controllo gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le domande di aiuto e le domande di pagamento siano rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

7. Gli Stati membri introducono disposizioni volte a garantire l'effettivo esame delle denunce concernenti il FEAGA e il FEASR e, su richiesta della Commissione, esaminano le denunce presentate alla Commissione che ricadono nell'ambito dei loro piani strategici della PAC. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati di tali esami. La Commissione provvede affinché sia dato un seguito adeguato alle denunce che le sono presentate direttamente. Se la Commissione trasmette una denuncia a uno Stato membro e lo Stato membro non agisce per darvi seguito entro il termine fissato dalla Commissione, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire che lo Stato membro rispetti gli obblighi che gli incombono a norma del presente paragrafo.

8. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate e azioni intraprese a norma dei paragrafi 1 e 2. Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle norme dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a:

a) le procedure, i termini, lo scambio di informazioni, i requisiti per lo strumento di estrazione dei dati e le informazioni da raccogliere sull'identificazione dei beneficiari in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4;

b) le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 5 e 7.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

(6) [Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della [direttiva 2006/43/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Articolo 60 *Norme sullo svolgimento dei controlli*

1. I sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli sistematici destinati, tra l'altro, ai settori in cui il rischio di errori è più alto. Gli Stati membri assicurano lo svolgimento del livello di controlli necessario ad una gestione efficiente dei rischi per gli interessi finanziari dell'Unione. L'autorità pertinente costituisce il campione per i controlli a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale e una parte basata sul rischio.

2. I controlli delle operazioni che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui all'[articolo 58 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) sono svolti solo a livello del fondo di partecipazione e dei fondi specifici nonché, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. I controlli non sono svolti a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 necessari per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, che integrano il presente regolamento, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, con disposizioni su requisiti

supplementari rispetto alle procedure doganali e in particolare a quelle definite dal [regolamento \(UE\) n. 952/2013](#).

4. Per quanto riguarda le misure di cui alla legislazione agricola, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare:

a) per la canapa di cui all'[articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento \(UE\) 2021/2115](#), disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;

b) per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;

c) nel settore vitivinicolo di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;

d) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato e il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato;

e) altre disposizioni sui controlli che gli Stati membri sono tenuti a svolgere per quanto riguarda le misure di cui al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#) e al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 61 *Inosservanza delle norme sugli appalti pubblici*

Qualora l'inosservanza riguardi norme dell'Unione o norme nazionali sugli appalti pubblici, gli Stati membri provvedono a che la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata sia determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. Gli Stati membri provvedono a che la legittimità e la regolarità dell'operazione siano interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

Articolo 62 *Clausola di elusione*

Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Articolo 63 *Compatibilità degli interventi ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo*

Ai fini dell'applicazione degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al Titolo III, Capo III, Sezione 4, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali interventi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda:

- a) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
 - b) i controlli.
-

Articolo 64 *Cauzioni*

1. Qualora lo preveda la legislazione agricola, gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.

2. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme che assicurino un trattamento non discriminatorio, la parità di condizioni e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione e che:

- a) specificano il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;

b) individuano le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;

c) stabiliscono le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;

d) stabiliscono le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi;

e) stabiliscono le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni e il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche, nonché, nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a) la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;

b) le procedure per lo svincolo della cauzione;

c) le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Capo II

Sistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 65 *Ambito di applicazione e definizioni relative al presente capo*

1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»).

2. Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del [regolamento \(UE\)](#)

[2021/2115](#), e alle misure di cui al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#) e al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#).

3. Nella misura necessaria, si ricorre al sistema integrato anche per la gestione e il controllo della condizionalità e degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al titolo III del regolamento (UE)2021/2115.

4. Ai fini del presente capo, s'intende per:

a) «domanda geospaziale», un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite all'[articolo 3, punto 2\), del regolamento \(UE\) 2021/2115](#) e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento;

b) «sistema di monitoraggio delle superfici», una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente;

c) «sistema di identificazione e di registrazione degli animali», il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del [regolamento \(UE\) 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;

d) «parcella agricola», un'unità, definita dagli Stati membri, di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115;

e) «sistema d'informazione geografica», un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate;

f) «sistema di domanda automatica», un sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri e sono messi a disposizione del beneficiario ove necessario.

(6) [Regolamento \(UE\) 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

Articolo 66 *Elementi del sistema integrato*

1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

- a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
- e) un sistema di controllo e di sanzioni;
- f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

2. Il sistema integrato fornisce le informazioni pertinenti ai fini dell'informativa sugli indicatori di cui all'[articolo 7 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#).

3. Il sistema integrato funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica. Se del caso, i sistemi d'informazione geografica consentono tale scambio e integrazione di dati su parcelle agricole in zone protette e designate delimitate che siano state stabilite in conformità della legislazione dell'Unione di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115, quali le zone Natura 2000 o le zone vulnerabili ai nitrati ai sensi dell'[articolo 2, lettera k\), della direttiva 91/676/CEE](#) del Consiglio ⁽⁶⁾, nonché sugli elementi caratteristici del paesaggio in buone condizioni agronomiche e ambientali definiti conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115 o oggetto di interventi elencati al titolo III, capi II e IV di detto regolamento.

4. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per istituire, monitorare e usare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla corretta istituzione e al buon funzionamento del sistema integrato e, ove richiesto da un altro Stato membro, si prestano mutua assistenza ai fini del presente capo.

(6) [Direttiva 91/676/CEE](#) del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

Articolo 67 *Conservazione e condivisione dei dati*

1. Gli Stati membri registrano e conservano i dati e la documentazione relativa agli output comunicati nel quadro della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, e ai progressi compiuti in direzione dei target finali fissati nel piano strategico della PAC e monitorati in conformità dell'[articolo 128 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#).

I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all'anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti dieci anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell'autorità competente dello Stato membro.

I dati utilizzati per il sistema di monitoraggio delle superfici possono essere conservati come dati grezzi su un server esterno alle autorità competenti. Tali dati sono conservati su un server per almeno tre anni. In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nell'anno 2013 o successivamente sono tenuti ad assicurare solo che i dati siano accessibili alla consultazione a decorrere dall'anno di adesione.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare solo che i dati e la documentazione relativi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), siano accessibili alla consultazione a decorrere dalla data di attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici.

2. Gli Stati membri possono applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 a livello regionale a condizione che i suddetti requisiti e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano

uniformi nell'insieme del territorio dello Stato membro e consentano l'aggregazione dei dati a livello nazionale.

3. Gli Stati membri assicurano che le serie di dati raccolti attraverso il sistema integrato, che sono pertinenti ai fini della [direttiva n. 2007/2/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ o per il monitoraggio delle politiche dell'Unione, siano condivisi gratuitamente tra le autorità pubbliche e messi a disposizione del pubblico a livello nazionale. Gli Stati membri forniscono altresì alle istituzioni e agli organismi dell'Unione l'accesso a tali serie di dati.

4. Gli Stati membri assicurano che le serie di dati raccolti attraverso il sistema integrato, che sono pertinenti ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee conformemente al [regolamento \(CE\) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁷⁾, siano condivisi gratuitamente tra la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e, se necessario, altre autorità nazionali responsabili della produzione di statistiche europee.

5. Gli Stati membri limitano, a norma del [regolamento \(UE\) 2016/679](#), l'accesso del pubblico alle serie di dati di cui ai paragrafi 3 e 4, laddove la riservatezza dei dati personali risulti compromessa.

6. Gli Stati membri dispongono i loro sistemi in maniera da garantire ai beneficiari accesso a tutti i dati pertinenti che li riguardano, per quanto concerne i terreni che utilizzano o intendono utilizzare, al fine di consentire loro di presentare domande accurate.

(6) [Direttiva 2007/2/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(7) [Regolamento \(CE\) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009](#), relativo alle statistiche europee e che abroga il [regolamento \(CE, Euratom\) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il [regolamento \(CE\) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie](#), e la [decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio](#), che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, p. 164).

Articolo 68 *Sistema di identificazione delle parcelle agricole*

1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1: 5 000.

2. Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole:

a) identifichi in modo univoco ogni parcella agricola e le unità fondiari con superfici non agricole ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui al titolo III del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#);

b) contenga i valori aggiornati sulle superfici ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui all'articolo 65, paragrafo 2;

c) consenta la corretta localizzazione delle parcelle agricole e delle superfici non agricole oggetto di domanda di pagamento;

3. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione. Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 42.

La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.

Articolo 69 *Sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali*

1. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri impongono che la

domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

2. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri impongono la presentazione di una domanda.

3. Gli Stati membri precompilano le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo con informazioni ottenute dai sistemi di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera g), e agli articoli 68, 70, 71 e 73 o da qualsiasi altra banca dati ufficiale pertinente.

4. Gli Stati membri possono istituire un sistema di domanda automatica e decidere a quali delle domande di cui ai paragrafi 1 e 2 esso si applica.

5. Se uno Stato membro decide di utilizzare un sistema di domanda automatica, istituisce un sistema che consente all'amministrazione di versare ai beneficiari i pagamenti sulla base delle informazioni esistenti contenute nelle banche dati informatiche ufficiali. Se è intervenuta una modifica, tale informazioni esistenti devono essere integrate, se necessario, a riflettere tale cambiamento. Tali informazioni esistenti e le informazioni supplementari disponibili tramite il sistema di domanda automatica sono confermate dal beneficiario.

6. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di domanda geospaziale secondo la metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 42.

La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.

Articolo 70 *Sistema di monitoraggio delle superfici*

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono un sistema di monitoraggio delle superfici che è operativo a decorrere dal 1° gennaio

2023. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi. Entro il 1° gennaio 2024 tuttavia un sistema di monitoraggio delle superfici è pienamente operativo in tutti gli Stati membri.

2. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di monitoraggio delle superfici secondo la metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 42.

La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.

Articolo 71 *Sistema di identificazione dei beneficiari*

Il sistema di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2, assicura l'identificazione di tutte le domande presentate dallo stesso beneficiario.

Articolo 72 *Sistema di controllo e di sanzioni*

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e). Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a). Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

Articolo 73 *Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto*

Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

Articolo 74 *Poteri delegati della Commissione relativa al sistema integrato*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102, che sono necessari a garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, e che integrano il presente regolamento con:

- a) norme sulla valutazione della qualità di cui agli articoli 68, 69 e 70;
 - b) norme riguardanti il sistema di identificazione delle parcelle agricole, il sistema di identificazione dei beneficiari e il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui agli articoli 68, 71 e 73.
-

Articolo 75 *Competenze di esecuzione relative agli articoli 68, 69 e 70*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

- a) forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
 - i) le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;
 - ii) le misure correttive di cui agli articoli 68, 69 e 70;
- b) caratteristiche di base e norme del sistema delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 69 e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70, compresi i parametri dell'aumento graduale del numero di interventi nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Capo III

Controllo delle operazioni

Articolo 76 *Ambito di applicazione e definizioni relative al presente capo*

1. Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo dei documenti commerciali delle entità, o dei loro rappresentanti («imprese»), che ricevono o effettuano pagamenti direttamente o indirettamente collegati al sistema di finanziamento del FEAGA, al fine di verificare se le operazioni rientranti nel sistema di finanziamento del FEAGA siano state realmente effettuate e siano state eseguite correttamente.

2. Il presente capo non si applica agli interventi che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo e nel titolo III, capo III, del regolamento (UE)2021/2115. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con un elenco degli interventi che, per progettazione ed esigenze di controllo, non sono adatti a controlli ex post supplementari mediante controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggetti a tali controlli a norma del presente capo.

3. Ai fini del presente capo si intende per:

a) «documento commerciale», l'insieme dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità, la corrispondenza in ordine all'attività professionale dell'impresa, e i dati commerciali in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché tali documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;

b) «terzi», ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.

Articolo 77 *Controlli ad opera degli Stati membri*

1. Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l'altro, dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.
2. Laddove opportuno, i controlli previsti al paragrafo 1 del presente articolo sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 78.
3. L'organismo o gli organismi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.
4. Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono sottoposte a controlli in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro piano di controllo annuale previsto all'articolo 80, paragrafo 1.
5. I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 49 e 50.

Articolo 78 *Controlli incrociati*

1. L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:
 - a) raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
 - b) se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;
 - c) raffronto con la contabilità dei flussi finanziari che determinano o derivano dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA;

d) verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.

2. Se le imprese hanno l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità della normativa unionale o nazionale, il controllo di tale contabilità comprende, laddove opportuno, il raffronto con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.

3. Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.

4. I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.

5. Gli agenti incaricati del controllo o le persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 79 *Assistenza reciproca*

Gli Stati membri si prestano, a richiesta, reciproca assistenza per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:

a) se un'impresa o i terzi sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;

b) se un'impresa o i terzi sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.

Articolo 80 *Pianificazione e relazioni*

1. Gli Stati membri elaborano piani di controllo da effettuare conformemente all'articolo 77 nel periodo di controllo successivo.

2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) il piano di controllo di cui al paragrafo 1 nonché il numero di imprese che saranno sottoposte a controllo e la loro ripartizione per settore, tenuto conto degli importi ad esse imputabili;

b) una relazione dettagliata sull'applicazione del presente capo per il precedente periodo di controllo, compresi i risultati degli eventuali controlli effettuati a norma dell'articolo 79.

3. I piani di controllo e relative modifiche redatti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha informato gli Stati membri delle sue osservazioni entro un termine di otto settimane.

Articolo 81 *Accesso all'informazione e controlli della Commissione*

1. Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.

2. I controlli di cui all'articolo 77 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli, ma non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli ufficiali degli Stati membri. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.

3. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96, (UE, Euratom) n. 883/2013 e (UE) 2017/1939, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato membro richiedente si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro interessato. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 82 *Competenze di esecuzione relative al controllo delle operazioni*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue:

- a) l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 77 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario dei controlli;
- b) l'esecuzione dell'assistenza reciproca di cui all'articolo 79;
- c) il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b), e di ogni altra notifica necessaria nell'ambito del presente capo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Capo IV

Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità

Articolo 83 *Sistema di controllo della condizionalità*

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 da parte delle categorie di beneficiari seguenti:

- a) i beneficiari che ricevono pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#);
- b) i beneficiari che ricevono i pagamenti annuali di cui agli [articoli 70, 71 e 72 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#);
- c) i beneficiari che ricevono sostegno ai sensi del capo IV del [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#) o del capo IV del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#).

2. Gli Stati membri che applicano l'[articolo 28 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#) possono istituire un sistema di controllo semplificato:

- a) per i beneficiari che ricevono pagamenti a norma dell'[articolo 28 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#) oppure

b) per i piccoli agricoltori, determinati dagli Stati membri a norma dell'[articolo 28 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#), che non hanno fatto domanda per tali pagamenti.

Qualora non applichi l'[articolo 28 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#), uno Stato membro può istituire un sistema di controllo semplificato per gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 5 ettari di superficie agricola dichiarati a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di controllo e gestione in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme di condizionalità.

I sistemi suddetti sono compatibili con i sistemi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri procedono ad un riesame annuale dei sistemi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 alla luce dei risultati ottenuti.

5. Ai fini del presente capo s'intende per:

a) «requisito», ogni singolo requisito di gestione obbligatorio previsto dal diritto dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115 all'interno di un dato atto giuridico, sostanzialmente distinto da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto giuridico;

b) «atto giuridico», ogni singola direttiva o singolo regolamento di cui all'[articolo 12 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#);

c) «ripetizione dell'inosservanza», l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso requisito o di una stessa norma nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

6. Per adempiere ai propri obblighi in materia di controllo stabiliti ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri:

a) includono controlli in loco intesi a verificare se i beneficiari adempiono agli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

b) possono decidere, secondo requisiti, norme, atti giuridici e campi di condizionalità in questione, di avvalersi dei controlli, compresi i controlli amministrativi, svolti nell'ambito dei sistemi di controllo applicabili al pertinente requisito, norma, atto giuridico o settore di

condizionalità, purché l'efficienza dei suddetti controlli sia almeno pari a quella dei controlli in loco di cui alla lettera a);

c) laddove opportuno, possono impiegare tecniche di telerilevamento o il sistema di monitoraggio delle superfici ovvero altre pertinenti tecnologie in grado di assisterli nell'effettuazione dei controlli in loco di cui alla lettera a);

d) stabiliscono i campioni per i controlli in loco di cui alla lettera a) da eseguire ogni anno in base a un'analisi dei rischi che:

i) tenga conto della struttura dell'azienda agricola e vi applichi fattori di ponderazione, del rischio intrinseco di inosservanza e, se del caso, della partecipazione dei beneficiari ai servizi di consulenza aziendale di cui all'[articolo 15 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#)

ii) includono una componente casuale e

iii) provvedono a che il campione copra almeno l'1 % dei beneficiari di cui al paragrafo 1, del presente articolo;

e) per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla [direttiva 96/22/CE](#) del Consiglio ⁽⁶⁾, considerano l'applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio atta a soddisfare il requisito della percentuale minima di cui alla lettera d) del presente paragrafo;

f) quando utilizzano il sistema di controllo semplificato di cui al paragrafo 2, possono decidere di escludere dai controlli in loco di cui alla lettera a) del presente paragrafo la verifica dell'adempimento agli obblighi di cui a detta lettera, laddove si possa dimostrare che eventuali casi di inosservanza da parte dei beneficiari interessati non avrebbero conseguenze significative sul conseguimento degli obiettivi degli atti giuridici e delle norme interessati.

(6) [Direttiva 96/22/CE](#) del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

Articolo 84 *Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità*

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative ai beneficiari di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del presente regolamento, che nell'anno civile in questione non

abbiano rispettato gli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte:

- a) l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario;
- b) l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'[articolo 3, punto 2\), del regolamento \(UE\) 2021/2115](#) o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa di cui al primo comma non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli [articoli 70 e 71 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#).

2. Nei sistemi di sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

- a) includono norme sull'applicazione di sanzioni amministrative in caso di cessione di superficie agricola, di azienda agricola, o di parti di esse durante l'anno civile o gli anni in questione; tali norme si basano su una giusta ed equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari;

- b) in deroga al paragrafo 1, possono decidere di non applicare una sanzione amministrativa a un beneficiario per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR; tuttavia, il beneficiario è informato in merito all'inosservanza accertata e all'obbligo di adottare misure correttive per il futuro;

- c) provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

- i) l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3;

- ii) l'inosservanza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

Ai fini del primo comma, lettera a), per «cessione» si intende qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda agricola, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente.

3. L'applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legittimità e sulla regolarità delle spese alle quali si applica.

Articolo 85 *Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa*

1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 84 si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni amministrative si basano sui controlli effettuati conformemente all'articolo 83, paragrafo 6.

2. Come regola generale, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

3. Qualora l'inosservanza non abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati - o qualora produca conseguenze insignificanti -, non si applicano sanzioni amministrative.

Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di sensibilizzazione per fare in modo che i beneficiari siano informati in merito all'inosservanza constatata e alle eventuali misure correttive da adottare. Tale meccanismo include anche gli specifici servizi di consulenza aziendale di cui all'[articolo 15 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#), il ricorso ai quali può essere reso obbligatorio per i beneficiari interessati.

4. Qualora uno Stato membro utilizzi il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), per individuare i casi di inosservanza, può decidere di applicare una riduzione percentuale inferiore a quella prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.

5. Qualora l'inosservanza abbia gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute

degli animali, si applica una riduzione percentuale più alta di quella prevista nel paragrafo 2.

6. Nel caso la stessa inosservanza persista o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni civili consecutivi, come regola generale la percentuale di riduzione è pari al 10 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1. Ulteriori ripetizioni della medesima inosservanza senza giustificato motivo da parte del beneficiario sono considerate casi di inosservanza intenzionale. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

7. Per garantire parità di condizioni per gli Stati membri nonché l'efficacia, la proporzionalità e l'effetto dissuasivo delle sanzioni amministrative ai sensi del presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.

Articolo 86 *Importi risultanti dalle sanzioni amministrative sulla condizionalità*

Gli Stati membri possono trattenere il 25 % degli importi risultanti dalle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 85.

Capo V

Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità

Articolo 87 *Sistema di controllo della condizionalità sociale*

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative ai beneficiari di cui all'[articolo 14 del regolamento \(UE\) 2021/2115](#) che non abbiano rispettato le norme relative alla condizionalità sociale elencate all'allegato IV di tale regolamento.

A tal fine gli Stati membri sfruttano i rispettivi sistemi vigenti di controllo e attuazione nell'ambito della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro per assicurare che i beneficiari dell'aiuto di cui all'[articolo 14 del](#)

[regolamento \(UE\) 2021/2115](#), al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#) o al capo IV del [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#), osservino gli obblighi di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115.

2. Gli Stati membri assicurano una chiara separazione delle responsabilità tra le autorità o gli organismi responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro, da un lato, e gli organismi pagatori, dall'altro, il cui ruolo consiste nell'eseguire i pagamenti e nell'applicare le sanzioni a titolo del meccanismo di condizionalità sociale.

Articolo 88 *Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità sociale*

1. In virtù del sistema di cui all'articolo 87, paragrafo 1, primo comma, i casi di inosservanza in merito ai quali le autorità o gli organismi di cui all'articolo 87, paragrafo 2, hanno preso decisioni esecutive sono notificati all'organismo pagatore almeno una volta all'anno. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inosservanza in questione. Onde realizzare tale valutazione, gli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi sistema nazionale vigente di classificazione delle sanzioni in materia di lavoro. La notifica all'organismo pagatore rispetta l'organizzazione interna, i compiti e le procedure delle autorità o degli organismi di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

La notifica all'organismo pagatore è trasmessa esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte:

- a) l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario;
- b) l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'[articolo 3, punto 2](#)), del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#) o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

2. Nei loro sistemi di sanzione amministrative di cui all'articolo 87, paragrafo 1, gli Stati membri:

- a) possono decidere di non applicare una sanzione amministrativa per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o

inferiore a 100 EUR; tuttavia, il beneficiario è informato in merito all'inosservanza e all'obbligo di adottare misure correttive per il futuro;

b) provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

- i) l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore;
- ii) l'inosservanza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

3. L'applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legittimità e sulla regolarità delle spese alle quali si applica.

Articolo 89 *Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa*

1. Le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che lo stesso ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui tale inosservanza si è verificata. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata, in linea con la valutazione fornita dalle autorità o dagli organismi di cui all'articolo 87, paragrafo 2. Le sanzioni amministrative comminate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Le pertinenti disposizioni dell'articolo 85, paragrafi 2, 5 e 6 si applicano *mutatis mutandis* all'applicazione e al calcolo delle sanzioni amministrative.

2. Per garantire parità di condizioni per gli Stati membri nonché l'efficacia, la proporzionalità e l'effetto dissuasivo delle sanzioni amministrative ai sensi del presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.

Titolo V

Disposizioni comuni

Capo I

Trasmissione delle informazioni

Articolo 90 *Comunicazione di informazioni*

1. Oltre ai loro obblighi di comunicazione a norma del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#), gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento designati e riconosciuti:

i) l'atto di riconoscimento e, se del caso, l'atto di designazione;

ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento designato e riconosciuto);

iii) ove rilevante, la revoca del loro riconoscimento;

b) per gli organismi di certificazione:

i) la denominazione;

ii) l'indirizzo;

c) per le misure relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:

i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento designato e riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

ii) per quanto riguarda il FEAGA, la stima del fabbisogno finanziario e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;

iii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti.

2. Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo IV, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

Articolo 91 *Riservatezza*

1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento. A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo IV, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

Articolo 92 *Competenze di esecuzione relative alla trasmissione di informazioni*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a) la forma, il contenuto, la periodicità, le scadenze e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica;

ii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori;

iii) le relazioni di certificazione dei conti;

iv) i nomi e i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento designati e riconosciuti e degli organismi di certificazione designati;

v) le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro degli interventi di sviluppo rurale;

vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 59;

b) le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali

sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;

c) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché le scadenze e metodi di tale comunicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Capo II

Uso dell'euro

Articolo 93 *Principi generali*

1. Gli importi indicati nelle decisioni di esecuzione della Commissione che approvano i piani strategici della PAC, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestatae o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2. I prezzi e gli importi fissati nella legislazione agricola sono espressi in euro. Tali prezzi e importi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

Articolo 94 *Tasso di cambio e fatto generatore*

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono nella loro moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all'articolo 93, paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.

2. Il fatto generatore del tasso di cambio è:

a) l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;

b) il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.

3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal [regolamento \(UE\) 2021/2115](#) in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, di effettuare la conversione in base al tasso di cambio medio stabilito dalla BCE nel corso del mese precedente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. Gli Stati membri che scelgono tale opzione stabiliscono e pubblicano detto tasso medio prima del 1o dicembre dello stesso anno.

4. Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità del presente capo.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da usare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;
- b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;
- c) concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;
- d) realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni di spesa e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

Articolo 95 *Misure di salvaguardia e deroghe*

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora

rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali atti di esecuzione possono, se necessario, derogare alle norme in vigore unicamente per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3. Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2. Qualora pratiche monetarie eccezionali relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione del diritto dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con deroghe al presente capo, in particolare nei casi in cui uno Stato membro:

- a) ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;
- b) abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischi di provocare distorsioni negli scambi.

Articolo 96 *Usa dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro*

1. Uno Stato membro che non ha adottato l'euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.

2. Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare di cui al paragrafo 1 prima che le stesse entrino in vigore. Tali misure non possono essere applicate senza che la Commissione abbia notificato il proprio accordo.

Capo III

Relazioni

Articolo 97 *Relazione finanziaria annuale*

Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente.

Capo IV

Trasparenza

Articolo 98 *Pubblicazione di informazioni relative ai beneficiari*

1. Ai fini dell'[articolo 49, paragrafo 3 e 4, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) e a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR, nonché, se del caso, delle informazioni sui gruppi ai quali partecipano i beneficiari conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, del presente regolamento, come fornite da tali beneficiari in conformità dell'articolo 59, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. Se pertinente, l'articolo 49, paragrafo 3, lettere a), b), da d) a j) e l), e l'[articolo 49, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) si applicano ai beneficiari del FEASR e del FEAGA. L'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 3, lettera e), di tale regolamento è limitata allo scopo dell'operazione. L'articolo 49, paragrafo 3, lettera k), di tale regolamento si applica al FEASR.

3. Ai fini del presente articolo s'intende per:

a) «operazione», misura, settore o tipo di intervento;

b) «costo totale dell'operazione», gli importi dei pagamenti corrispondenti a ogni misura, settore o tipo di intervento finanziati dal FEAGA o dal FEASR, percepiti da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato; per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti ai tipi di intervento finanziati dal FEASR, gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, comprendente sia il contributo dell'Unione che il contributo nazionale;

c) «indicatore di ubicazione o geolocalizzazione dell'operazione», il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune.

4. Ogni Stato membro pubblica le informazioni di cui all'[articolo 49, paragrafi 3 e 4 del regolamento \(UE\) 2021/1060](#) su un sito internet

unico. Tali informazioni restano disponibili per due anni dalla loro pubblicazione iniziale.
Gli Stati membri non pubblicano le informazioni di cui all'[articolo 49, paragrafo 3, lettere a\) e b\), del regolamento \(UE\) 2021/1060](#), se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR.

Articolo 99 *Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano*

Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 98 e che tali dati possono essere trattati dagli organi di audit e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
In conformità delle prescrizioni del [regolamento \(UE\) 2016/679](#), in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dal suddetto regolamento e delle procedure applicabili per esercitarli.

Articolo 100 *Competenze di esecuzione relative alla trasparenza*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

- a) norme relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, settore o tipo di intervento, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 98 e 99;
- b) norme per l'applicazione uniforme dell'articolo 99;
- c) norme relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Capo V

Protezione dei dati personali

Articolo 101 *Trattamento e protezione dei dati personali*

1. Fatti salvi gli articoli, 98 e 99 e 100, gli Stati membri e la Commissione raccolgono e trattano i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo audit, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui al titolo II, capo II, al titolo III, capi III e IV, al titolo IV e al titolo V, capo III, nonché a fini statistici, e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tali finalità.
2. I dati personali, laddove sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#), nonché a fini statistici, devono essere resi anonimi.
3. I dati personali sono trattati a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.
4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e che a tale riguardo essi godono dei diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Titolo VI

Atti delegati e atti di esecuzione

Articolo 102 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafi 4 e 5, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 55, paragrafo 6, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 3, all'articolo 74, all'articolo 76, paragrafo 2, all'articolo 85, paragrafo 7, all'articolo 89, paragrafo 2, all'articolo 94, paragrafi 5 e 6, all'articolo 95, paragrafo

2, e all'articolo 105 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 7 dicembre 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafi 4 e 5, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 55, paragrafo 6, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 3, all'articolo 74, all'articolo 76, paragrafo 2, all'articolo 85, paragrafo 7, all'articolo 89, paragrafo 2, all'articolo 94, paragrafi 5 e 6, all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 105 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'articolo 23, paragrafo 2, dell'articolo 38, paragrafo 2, dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 1, dell'articolo 54, paragrafo 4, dell'articolo 55, paragrafo 6, dell'articolo 60, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'articolo 74, dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 7, dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'articolo 94, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 105 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono

sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 103 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal «comitato dei Fondi agricoli». Esso è un comitato ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#). Ai fini degli articoli 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, dal 39 al 44, 47, dal 51 al 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 e 100, per quanto riguarda le questioni concernenti interventi sotto forma di pagamento diretto, gli interventi in taluni settori, gli interventi di sviluppo rurale e l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato della politica agricola comune istituito dal [regolamento \(UE\) 2021/2115](#). e dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) rispettivamente.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

Titolo VII

Disposizioni finali

Articolo 104 *Abrogazione* ⁽⁸⁾

1. Il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) è abrogato. Tuttavia:

a) l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli [articoli 110 e 111 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) continuano ad applicarsi:

i) in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) per l'anno civile 2022 e anteriormente;

ii) per le misure attuate a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022;

iii) per i regimi di aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all'[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento \(UE\) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁶⁾ in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022](#) e fino al termine di tali regimi di aiuto; e

iv) per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#); ⁽⁹⁾

b) l'[articolo 69 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) continua ad applicarsi in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e alle altre misure della PAC di cui al titolo II, capo I, del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013 attuate prima del 1 gennaio 2023](#);

c) l'[articolo 54, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) continua ad applicarsi in relazione alle entrate dichiarate nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del [regolamento \(CE\) n. 27/2004](#) della Commissione ⁽⁷⁾;

d) il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) continua ad applicarsi in relazione alle spese relative agli impegni giuridici di cui all'[articolo 155, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2021/2115](#). L'articolo 31 del presente regolamento, tuttavia, si applica alle spese comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/ 2115 e a tal fine è considerato un tipo di intervento.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento, al [regolamento \(UE\) 2021/2115](#) e al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato.

(6) [Regolamento \(UE\) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021](#), che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e

alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (cfr. pag. 262 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) [Regolamento \(CE\) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004](#), recante modalità transitorie di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1257/1999 del Consiglio](#) per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).

(8) Articolo così corretto da [Comunicato di Rettifica 10 febbraio 2022](#).

(9) In deroga a quanto disposto dal presente punto, vedi l' [art. 12, par. 1, del Regolamento 4 maggio 2022, n. 2022/1172/UE](#).

Articolo 105 *Disposizioni transitorie*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 necessari per garantire l'agevole transizione dalle disposizioni previste dal [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), di cui all'articolo 104 del presente regolamento, a quelle previste dal presente regolamento, che integrano il presente regolamento con deroghe e supplementi alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 106 *Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a partire dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, l'articolo 16 si applica alle spese effettuate dal 16 ottobre 2022 per quanto riguarda il FEAGA. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

J. VRTOVEC

Reg. (CE) 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE ⁽¹⁾.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2021, n. L 435.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 118, primo comma, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁴⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» fissa le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC)

dopo il 2020. Tali obiettivi includono quelli di rendere la PAC più orientata ai risultati, promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali e contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'Unione.

(2) Poiché la PAC necessita di affinare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello internazionale, dell'Unione, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'Unione e ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi. La PAC dovrebbe essere basata sulla realizzazione dei risultati. Pertanto, l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero avere una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e della natura particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le varie regioni agricole, adattando il sostegno per massimizzare il contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione.

(3) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'[articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#). Tali regole sono stabilite nel [regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁶⁾ («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'[articolo 322 TFUE](#) comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(4) Per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC dovrebbero fare parte di un piano strategico che includa tipologie di interventi in determinati settori di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁷⁾.

(5) L'allegato II del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) fissa talune definizioni riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Le definizioni riguardanti il settore dello zucchero contenute nella parte II, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere

soppresse in quanto non più applicabili. Per aggiornare le definizioni riguardanti altri settori di cui a tale allegato alla luce di nuove conoscenze scientifiche o sviluppi del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290 TFUE](#) per quanto riguarda la modifica di tali definizioni, ma non il potere di aggiungere nuove definizioni. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e che tali consultazioni si svolgano conformemente ai principi sanciti dall'Accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» ⁽⁸⁾. In particolare, per garantire la pari partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione degli atti delegati. Di conseguenza, dovrebbe essere soppressa la singola delega di potere conferita alla Commissione nella parte II, sezione A, punto 4, di tale allegato per modificare la definizione dello sciroppo di inulina.

(6) La parte I del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) dovrebbe essere semplificata. E' opportuno sopprimere le definizioni e le disposizioni obsolete e ridondanti che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione.

(7) Alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno prorogare taluni periodi di intervento pubblico. Qualora l'avvio di un intervento pubblico sia automatico, la sua durata dovrebbe essere prorogata di un mese. Qualora l'avvio di un intervento pubblico dipende dagli sviluppi del mercato, l'intervento pubblico dovrebbe essere disponibile per tutto l'anno.

(8) Ai fini di una maggiore trasparenza e nel contesto degli impegni internazionali dell'Unione, è opportuno prevedere la pubblicazione di informazioni pertinenti sul volume e sui prezzi d'acquisto e di vendita di prodotti acquistati nell'ambito di un intervento pubblico.

(9) La concessione di aiuti all'ammasso privato di olio d'oliva si è dimostrata uno strumento efficace per la stabilizzazione del mercato. Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di assicurare un tenore di vita equo e stabilizzare il mercato del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno estendere l'elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato anche alle olive da tavola.

(10) In seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, dovrebbero essere aggiornati i limiti degli aiuti dell'Unione per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici, di cui all'[articolo 23 bis del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#). A fini di certezza del diritto è opportuno prevedere limiti ridotti da applicare con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(11) Le disposizioni riguardanti i regimi di aiuto stabiliti nella parte II, titolo I, capo II, sezioni da 2 a 6, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) dovrebbero essere soppresse, in quanto tutti i tipi di interventi nei settori in questione sono stabiliti nel [regolamento \(UE\) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁹⁾.

(12) La politica vitivinicola dell'Unione, con il suo attuale sistema di autorizzazioni che ha consentito l'aumento controllato degli impianti viticoli dal 2016, ha contribuito ad aumentare la competitività del settore vitivinicolo dell'Unione e a incoraggiare una produzione di alta qualità. Sebbene il settore vitivinicolo abbia raggiunto un equilibrio tra la produzione, l'offerta, la qualità, la domanda dei consumatori e le esportazioni sul mercato mondiale, tale equilibrio non è ancora sufficientemente stabile o consolidato, in particolare nel caso il settore vinicolo incontri gravi turbative del mercato. Inoltre, vi è la tendenza a una continua diminuzione del consumo di vino nell'Unione a causa di cambiamenti nelle abitudini e nello stile di vita dei consumatori. Di conseguenza, a lungo termine la liberalizzazione dei nuovi impianti viticoli rischia di minacciare l'equilibrio raggiunto finora tra la capacità di approvvigionamento del settore, un equo tenore di vita dei produttori e prezzi ragionevoli per i consumatori. Tale situazione rischia di compromettere gli sviluppi positivi conseguiti negli ultimi decenni grazie alla normativa e alle politiche dell'Unione.

(13) Anche l'attuale sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli è considerato essenziale per garantire la diversità dei vini e rispondere alle specificità del settore vitivinicolo dell'Unione. Il settore vitivinicolo dell'Unione presenta caratteristiche specifiche, tra cui il lungo ciclo dei vigneti, dato che la produzione avviene solo diversi anni dopo l'impianto ma poi continua per diversi decenni, e data la possibilità che la produzione subisca notevoli variazioni da una vendemmia all'altra. A differenza di molti paesi terzi produttori di vino, il settore vitivinicolo dell'Unione è caratterizzato anche da un numero molto elevato di piccole aziende agricole a conduzione familiare, il che si traduce in una gamma diversificata di vini. Per garantire la redditività economica dei

loro progetti e migliorare la competitività del settore vitivinicolo dell'Unione sul mercato globale, gli operatori del settore e i produttori necessitano pertanto di prevedibilità a lungo termine, dati gli ingenti investimenti necessari per l'impianto di un vigneto.

(14) Al fine di consolidare i risultati del settore vitivinicolo dell'Unione e conseguire un equilibrio quantitativo e qualitativo duraturo nel settore attraverso un costante aumento controllato degli impianti viticoli oltre il 2030, il sistema di autorizzazione degli impianti viticoli dovrebbe essere prorogato fino al 2045, vale a dire per un periodo equivalente al periodo iniziale in vigore dal 2016, ma con due revisioni intermedie da realizzarsi nel 2028 e nel 2040 per valutare il sistema e, se necessario, presentare proposte basate sui risultati di tali revisioni intermedie per migliorare la competitività del settore vitivinicolo.

(15) Consentire ai produttori di ritardare il reimpianto di vigneti potrebbe avere un impatto ambientale positivo migliorando le condizioni sanitarie del suolo grazie a un minore ricorso a sostanze chimiche. Pertanto, al fine di contribuire a una migliore gestione del suolo in viticoltura, è opportuno consentire la proroga delle validità delle autorizzazioni di reimpianto da tre a sei anni se il reimpianto avviene sulla stessa parcella.

(16) In ragione della crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo dell'Unione, il [regolamento \(UE\) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹⁰⁾ ha previsto una proroga al 31 dicembre 2021 della validità delle autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti in scadenza nel 2020. A causa degli effetti prolungati della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, i produttori titolari di autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti con scadenza negli anni 2020 o 2021 continuano a non potere per lo più utilizzare le autorizzazioni nel corso dell'ultimo anno di validità. Per evitare la perdita di tali autorizzazioni e ridurre il rischio di deterioramento delle condizioni a cui sarebbe necessario procedere agli impianti, è opportuno prevedere un'ulteriore proroga della validità delle autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti che scadono nel 2020 e una proroga della validità di quelle che scadono nel 2021. E' pertanto opportuno prorogare al 31 dicembre 2022 tutte le autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti che scadono nel 2020 o nel 2021.

(17) In considerazione dei cambiamenti nelle prospettive di mercato, inoltre, i titolari di autorizzazioni di impianti con scadenza nel 2020 e nel 2021 dovrebbero poter non utilizzare le proprie autorizzazioni senza essere passibili di sanzioni amministrative. Inoltre, al fine di evitare

qualsiasi discriminazione, i produttori che, conformemente al [regolamento \(UE\) 2020/2220](#), hanno dichiarato all'autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni senza essere a conoscenza della possibilità di prorogarne la validità per un secondo anno, dovrebbero essere autorizzati a ritirare tali dichiarazioni mediante comunicazione scritta all'autorità competente entro il 28 febbraio 2022 e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022.

(18) A causa delle turbative del mercato dovute alla pandemia di COVID-19 e dell'incertezza economica da essa causata per quanto riguarda l'utilizzo di tali autorizzazioni le disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) sulle autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti che scadrebbero nel 2020 e nel 2021 dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(19) Tenuto conto della diminuzione in diversi Stati membri dell'effettiva superficie vitata totale nel periodo 2014-2017, nonché della conseguente perdita potenziale di produzione, nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'[articolo 63, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del [regolamento \(CE\) n. 1234/2007 del Consiglio](#) ⁽¹¹⁾ che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1° gennaio 2016.

(20) E' opportuno chiarire che gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per le specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione d'origine protetta o per le zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta possono richiedere che tali autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni.

(21) E' opportuno chiarire che, ai fini del rilascio di autorizzazioni per gli impianti viticoli, gli Stati membri possono applicare criteri di ammissibilità e di priorità oggettivi e non discriminatori a livello nazionale o regionale. Inoltre, l'esperienza degli Stati membri dimostra la necessità di rivedere alcuni dei criteri di priorità per poter privilegiare i vigneti che contribuiscono alla conservazione delle risorse genetiche della vite e le aziende la cui efficienza in termini di costi, competitività o presenza sui mercati è stata dimostrata.

(22) Per fare in modo che nessun vantaggio sia conferito a persone fisiche o giuridiche in merito alle quali è stato accertato che le condizioni necessarie per ottenere tali vantaggi sono state create artificialmente, è opportuno chiarire che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure per impedire l'elusione delle norme relative al meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti e ai criteri di ammissibilità e di priorità per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti.

(23) L'ultimo termine per la presentazione delle richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni è il 31 dicembre 2022. Alcune circostanze, quali la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 possono aver avuto l'effetto di limitare la conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni di impianti. Per tale ragione, e al fine di consentire agli Stati membri di preservare la capacità di produzione corrispondente a tali diritti di impianto, è opportuno che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i diritti di impianto che erano ammissibili alla conversione in autorizzazioni di impianto il 31 dicembre 2022, ma non sono ancora stati convertiti in autorizzazioni di impianti, rimangano a disposizione degli Stati membri interessati, che possono concederli entro il 31 dicembre 2025 quali autorizzazioni di nuovi impianti viticoli, senza che tali autorizzazioni siano conteggiate ai fini delle limitazioni di cui all'[articolo 63 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).

(24) In alcuni Stati membri vi sono vigneti tradizionali piantati con varietà di viti non autorizzate per i fini della produzione vinicola, la cui produzione, compresa la produzione di bevande fermentate a base di uva diverse dal vino, non è destinata al mercato vinicolo. E' opportuno chiarire che tali vigneti non sono soggetti a obblighi di estirpazione e che il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al presente regolamento non si applica all'impianto e al reimpianto di tali varietà per scopi diversi dalla produzione vinicola.

(25) L'[articolo 90 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) stabilisce che, salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in virtù del TFUE, ai prodotti importati nell'Unione si applicano le norme dell'Unione in materia di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche, etichettatura, definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per taluni prodotti del settore vitivinicolo, nonché le pratiche enologiche autorizzate dall'Unione. Pertanto, per motivi di coerenza, è altresì opportuno prevedere che le norme riguardanti i certificati di conformità e i bollettini di analisi per l'importazione di tali prodotti siano

applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del TFUE.

(26) Nel quadro della riforma della PAC, le disposizioni relative al ritiro dal mercato di prodotti che non rispettano le regole relative all'etichettatura dovrebbero essere integrate nel [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#). In considerazione della crescente richiesta, da parte dei consumatori, di controlli sui prodotti, gli Stati membri dovrebbero adottare misure atte a garantire che i prodotti non etichettati in conformità di tale regolamento non siano immessi sul mercato o, se tali prodotti lo sono già stati, siano ritirati dal mercato. Il ritiro include la possibilità di correggere l'etichettatura dei prodotti senza ritirarli definitivamente dal mercato.

(27) In vista dell'abrogazione del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹²⁾ mediante il [regolamento \(UE\) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹³⁾, le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni concernenti le norme di commercializzazione, le denominazioni d'origine protette, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali dovrebbero essere integrate nel [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).

(28) Per consentire ai produttori di utilizzare varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche e che abbiano una maggiore resistenza alle malattie, è opportuno prevedere disposizioni che permettano l'utilizzo di denominazioni d'origine per prodotti dalle varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* e da varietà di viti ottenute da un incrocio tra *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

(29) E' opportuno allineare le definizioni di «denominazione d'origine» e di «indicazione geografica» contenute nel [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) alle definizioni contenute nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio ⁽¹⁴⁾, in particolare all'articolo 22, paragrafo 1 dell'Accordo TRIPS, in quanto le indicazioni geografiche identificano il prodotto come originario di una località specifica, di una regione o di un paese. A fini di chiarezza, è opportuno stabilire esplicitamente che la definizione rivista di denominazione d'origine comprende i nomi usati tradizionalmente. Di conseguenza, l'elenco dei requisiti applicabili affinché un nome usato tradizionalmente costituisca una denominazione d'origine nel settore vitivinicolo, di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) diventerà obsoleto e dovrebbe essere soppresso. Per motivi di coerenza, tale chiarimento dovrebbe

essere introdotto anche nella definizione di «indicazione geografica» nel settore vitivinicolo di cui al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e nelle definizioni di «denominazione d'origine» e «indicazioni geografiche» nel settore alimentare di cui al [regolamento \(UE\) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹⁵⁾.

(30) L'ambiente geografico, con i suoi fattori naturali e umani, è un elemento fondamentale che incide sulla qualità e sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli, dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di denominazioni d'origine protette o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1151/2012. In particolare, nel caso dei prodotti freschi che subiscono trasformazioni minime o nulle, i fattori naturali possono essere predominanti per determinare la qualità e le caratteristiche del prodotto in questione, mentre il contributo dei fattori umani alla qualità e alle caratteristiche del prodotto può essere meno specifico. Pertanto, i fattori umani che dovrebbero essere presi in considerazione per la descrizione del legame tra la qualità o le caratteristiche di un prodotto e un particolare ambiente geografico da includere nel disciplinare delle denominazioni d'origine protette, a norma dell'[articolo 94 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e dell'[articolo 7 del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#), non dovrebbero essere limitati a specifici metodi di produzione o di trasformazione che conferiscono una qualità specifica al prodotto in questione, ma possono includere fattori quali la gestione del suolo e del paesaggio, le pratiche di coltivazione e tutte le altre attività umane che contribuiscono al mantenimento dei fattori naturali essenziali che determinano in modo predominante l'ambiente geografico e la qualità e le caratteristiche del prodotto in questione.

(31) Per garantire la coerenza del processo decisionale per quanto riguarda le domande di protezione e di opposizione presentate nel quadro della procedura nazionale preliminare di cui all'[articolo 96 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e all'[articolo 49 del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#), la Commissione dovrebbe essere informata tempestivamente e regolarmente dell'avvio di procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali nazionali o altri organi riguardanti una domanda di protezione inoltrata dallo Stato membro alla Commissione conformemente all'[articolo 96, paragrafo 5, del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e all'[articolo 49, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#). Per lo stesso motivo se uno Stato membro comunica alla Commissione una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione che rischia di essere invalidata al termine di un procedimento giudiziario nazionale, la Commissione dovrebbe essere

esentata dall'obbligo di espletare, la procedura di esame di cui all'[articolo 97 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e all'[articolo 50 del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) relativa a una domanda di protezione entro il termine prescritto e dall'obbligo di informare il richiedente dei motivi del ritardo. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservare il diritto fondamentale del richiedente di ottenere la protezione di un'indicazione geografica entro un termine ragionevole, l'esenzione dovrebbe essere limitata ai casi in cui la domanda di protezione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengano che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.

(32) La registrazione delle indicazioni geografiche dovrebbe essere semplificata e velocizzata, separando la valutazione della conformità alle norme sulla proprietà intellettuale dalla valutazione della conformità del disciplinare con i requisiti stabiliti nelle norme di commercializzazione e nelle regole relative all'etichettatura.

(33) La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura di registrazione. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati, sono nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'affidabilità e precisione del risultato di tale valutazione, che deve essere fedelmente registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare.

Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti al fine di garantire, in particolare, che esse riportino le informazioni richieste, che siano prive di evidenti errori sostanziali e che le ragioni poste a base della domanda supportino la domanda stessa nonché per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda e al di fuori dell'Unione.

(34) Nel settore vitivinicolo, il periodo entro cui presentare opposizione dovrebbe essere esteso a tre mesi, per dare a tutte le parti interessate tempo sufficiente per valutare la domanda di protezione e l'opportunità di presentare una dichiarazione di opposizione. Per garantire l'applicazione della stessa procedura per le opposizioni a norma dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1151/2012, e consentire

quindi agli Stati membri di inoltrare alla Commissione in maniera coordinata ed efficiente le opposizioni delle persone fisiche o giuridiche che risiedono o sono stabilite nel loro territorio, tali opposizioni dovrebbero essere presentate tramite le autorità dello Stato membro nel quale le persone fisiche o giuridiche risiedono o sono stabilite. Per semplificare la procedura di opposizione, è opportuno autorizzare la Commissione a respingere le dichiarazioni di opposizione inammissibili nell'atto di esecuzione che conferisce la protezione sulla denominazione di origine o indicazione geografica in questione.

(35) Per rendere la procedura più efficiente e garantire condizioni uniformi per il conferimento della protezione sulle denominazioni d'origine o sulle indicazioni geografiche, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti di esecuzione che conferiscono protezione nel settore vitivinicolo senza dover ricorrere alla procedura di esame nei casi in cui non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ammissibile alla domanda di protezione. Nei casi in cui sia stata presentata una dichiarazione di opposizione ammissibile, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti di esecuzione che concedano la protezione oppure che respingano la domanda di protezione, secondo la procedura di esame.

(36) E' opportuno chiarire il rapporto tra marchi commerciali e indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli in relazione a criteri di rigetto, dichiarazione di nullità e coesistenza. Tale chiarimento non dovrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dai titolari di indicazioni geografiche a livello nazionale o che sussistono in virtù di accordi internazionali conclusi dagli Stati membri precedentemente all'istituzione del sistema di protezione dell'Unione per i prodotti vitivinicoli.

(37) Le norme riguardanti le procedure nazionali, la procedura di opposizione, la classificazione delle modifiche in modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie, comprese le norme principali per l'adozione di tali modifiche, e l'etichettatura e la presentazione temporanee attualmente stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/33 ⁽¹⁶⁾ della Commissione costituiscono un elemento importante del regime di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo. Per motivi di coerenza con il [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) e con il [regolamento \(UE\) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹⁷⁾ e per facilità di applicazione, tali disposizioni dovrebbero essere integrate nel [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).

(38) Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante tener conto dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, ivi compreso l'articolo V sulla libertà di transito, approvato con decisione 94/800/ CE. All'interno di tale quadro giuridico, per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e per contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe riguardare anche le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali le procedure di transito, il deposito, l'uso specifico o la trasformazione. Di conseguenza la protezione conferita dall'[articolo 103, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e dall'[articolo 13, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) dovrebbe essere estesa ai prodotti in transito nel territorio doganale dell'Unione, e la protezione conferita dall'[articolo 103, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), dall'[articolo 13, paragrafo 1](#), e dall'[articolo 24 del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite dovrebbe essere estesa ai prodotti venduti su Internet o con altri mezzi di commercio elettronico. Inoltre, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo dovrebbero essere protette anche da qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto quando si riferiscono a prodotti utilizzati come ingredienti. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, come pure le specialità tradizionali garantite, dovrebbero essere protette anche contro qualsiasi usurpazione, imitazione ed evocazione quando sono utilizzate per riferirsi a prodotti utilizzati come ingredienti.

(39) Dovrebbe essere possibile cancellare la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica quando non sono in uso o quando un richiedente di cui all'[articolo 95 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) non desidera più mantenere la protezione.

(40) Vista la domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi che hanno un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello stabilito per i prodotti vitivinicoli nell'allegato VII, parte II, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), dovrebbe essere possibile produrre tali prodotti vitivinicoli innovativi anche nell'Unione. A tal fine è necessario stabilire le condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e definire i processi autorizzati per la loro dealcolizzazione. Tali condizioni

dovrebbero tenere conto delle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) OIV-ECO 432-2012 Beverage Obtained By Dealcoholisation of Wine, OIV-ECO 433-2012 Beverage Obtained By Partial Dealcoholisation of Wine, OIV-ECO 523-2016 Wine With An Alcohol Content Modified by Dealcoholisation e OIV-OENO 394A-2012 Dealcoholisation Of Wines.

(41) Tali prodotti vitivinicoli innovativi non sono mai stati commercializzati nell'Unione come vino. Per questo motivo sarebbero necessarie ulteriori ricerche e sperimentazioni per migliorare la qualità di tali prodotti e, in particolare, per garantire che l'eliminazione totale del titolo alcolometrico consenta la preservazione delle caratteristiche distintive dei vini di qualità, che sono protetti da un'indicazione geografica o da una denominazione d'origine. Pertanto, benché la dealcolizzazione parziale e totale dovrebbe essere autorizzata per i vini senza indicazione geografica o denominazione d'origine, è opportuno autorizzare solo la dealcolizzazione parziale per i vini a indicazione geografica protetta o a denominazione d'origine protetta. Inoltre, per garantire chiarezza e trasparenza sia per i produttori che per i consumatori di vini a indicazione geografica o a denominazione d'origine, è opportuno stabilire che, qualora i vini a indicazione geografica o a denominazione d'origine possano essere parzialmente dealcolizzati, il loro disciplinare dovrebbe contenere una descrizione del vino parzialmente dealcolizzato e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche da utilizzare per la produzione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati, nonché le restrizioni pertinenti alla loro produzione.

(42) Al fine di fornire ai consumatori maggiori informazioni, le indicazioni obbligatorie ai sensi dell'[articolo 119 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) dovrebbero includere una dichiarazione nutrizionale e un elenco degli ingredienti. Tuttavia, i produttori dovrebbero avere la possibilità di limitare il contenuto della dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta al solo valore energetico e di mettere a disposizione la dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti in formato elettronico, a condizione che evitino qualsiasi raccolta o tracciamento dei dati degli utenti e la fornitura di informazioni a scopi commerciali. La possibilità di non fornire una dichiarazione nutrizionale completa sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'attuale obbligo di elencare nell'etichetta le sostanze che provocano allergie o intolleranze. All'[articolo 122 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione

del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) mediante la previsione di norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti. Successivamente alla data di applicazione dei nuovi requisiti di etichettatura, dovrebbe essere consentita la commercializzazione delle scorte di vino esistenti, fino al loro esaurimento. Agli operatori dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti di etichettatura prima che divengano applicabili.

(43) Al fine di garantire che i consumatori siano informati della natura dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e che le norme sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli si applichino anche ai prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, è opportuno modificare l'[articolo 119 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#). Tuttavia, al fine di mantenere l'attuale livello di informazioni sulla conservazione minima richiesta per le bevande con contenuto di alcol inferiore al 10 % in volume a norma del [regolamento \(UE\) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹⁸⁾, è opportuno imporre che i prodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 % presentino, tra le indicazioni obbligatorie, l'indicazione del termine minimo di conservazione.

(44) Inoltre l'allegato I, parte XII, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), che elenca i prodotti inclusi nel settore vitivinicolo, comprende attualmente vini parzialmente dealcolizzati con un titolo alcolometrico volumico superiore allo 0,5 %. Al fine di garantire che tutti i vini dealcolizzati, compresi quelli con un titolo alcolometrico volumico dello 0,5 % o inferiore, siano inclusi nel settore vitivinicolo, è opportuno modificare l'allegato I, parte XII, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) aggiungendo una nuova voce.

(45) Per quanto riguarda le norme relative alle condizioni di uso dei dispositivi di chiusura nel settore vitivinicolo per far sì che i consumatori siano tutelati dall'uso ingannevole di determinati dispositivi di chiusura associati ad alcune bevande e da materiali di chiusura pericolosi che possono contaminare le bevande, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290 TFUE](#). È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti

contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(46) Le norme e i requisiti relativi al regime delle quote dello zucchero sono giunti a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017. L'[articolo 124](#) e [gli articoli da 127 a 144 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) sono ormai obsoleti e dovrebbero essere soppressi.

(47) La [direttiva \(UE\) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹⁹⁾ prevede una deroga al termine massimo di pagamento per la vendita di uve e mosto nel settore vitivinicolo. Al fine di contribuire alla stabilità della filiera del vino e di fornire ai produttori agricoli la sicurezza di relazioni di vendita durature, le vendite di vino sfuso dovrebbero essere trattate allo stesso modo. E' pertanto opportuno prevedere che, in deroga ai termini massimi di pagamento applicabili stabiliti dalla [direttiva \(UE\) 2019/633](#), su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, gli Stati membri possano decidere che i termini massimi di pagamento applicabili non si applichino alle vendite di vino sfuso, a condizione che i termini specifici di pagamento siano inclusi in contratti tipo che sono stati estesi dagli Stati membri a norma dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/ 2013 prima del 31 ottobre 2021 e che gli accordi di fornitura tra i fornitori di vino sfuso e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o divengano pluriennali.

(48) Se la consegna di prodotti agricoli da un produttore a un trasformatore o distributore forma oggetto di un contratto scritto o di un'offerta a norma degli [articoli 148 e 168 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e il prezzo da pagare per la consegna è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori, che possono includere indicatori oggettivi, indici e metodi di calcolo, dovrebbero essere facilmente comprensibili per le parti. Inoltre gli Stati membri dovrebbero essere in grado di specificare indicatori volontari che possono essere utilizzati dalle parti dei contratti sulla base di informazioni e studi di mercato oggettivi disponibili.

(49) In seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, la quantità totale di latte crudo prodotto nell'Unione è diminuita. Al fine di non compromettere i poteri di condurre una trattativa contrattuale conferiti alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno aumentare il limite quantitativo, applicabile al volume di latte crudo oggetto di tali trattative, espresso in percentuale della produzione totale dell'Unione. A fini di certezza del diritto è opportuno prevedere

l'applicazione del limite quantitativo maggiorato con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(50) Per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che perseguono finalità specifiche relative alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per proteggere l'ambiente e stimolare la circolarità, nonché organizzazioni di produttori che perseguono finalità relative alla gestione dei fondi di mutualizzazione per qualsiasi settore. E' pertanto opportuno ampliare l'attuale elenco degli obiettivi delle organizzazioni di produttori di cui all'[articolo 152 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#). Ai fini di una maggiore trasparenza delle organizzazioni di produttori, gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero altresì consentire agli aderenti il controllo democratico dei conti e dei bilanci dell'organizzazione. Inoltre, per agevolare le transazioni commerciali effettuate dall'organizzazione di produttori, è opportuno stabilire che lo statuto di un'organizzazione di produttori possa permettere agli aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, a condizione che tale contatto diretto non pregiudichi la funzione dell'organizzazione di produttori di concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei e purché tale organizzazione continui a disporre di discrezionalità esclusiva relativamente agli elementi essenziali di una vendita che deve essere effettuata dall'organizzazione di produttori.

(51) Alla luce dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dalla fine del regime delle quote, non è più opportuno mantenere norme specifiche relative agli obiettivi e alle modalità di riconoscimento previste riguardo alle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(52) L'esperienza acquisita in diversi settori dimostra che gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali a diversi livelli geografici senza compromettere il ruolo e le finalità di tali organizzazioni. E' pertanto opportuno chiarire che gli Stati membri possono optare per il riconoscimento di tali organizzazioni a uno o più livelli geografici. Le organizzazioni interprofessionali devono perseguire una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro membri e dei consumatori. Alla luce degli obiettivi ambientali dell'Unione, è opportuno estendere l'elenco degli obiettivi di cui all'[articolo 157 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) per includervi la fornitura delle informazioni necessarie e lo svolgimento delle ricerche necessarie per

lo sviluppo dei prodotti che sono più adatti all'azione per il clima, alla protezione della salute e del benessere degli animali, contribuendo alla valorizzazione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti, nonché promuovendo e attuando misure volte a prevenire, controllare e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale, anche mediante l'istituzione e la gestione di fondi o contribuendo a tali fondi al fine di versare agli agricoltori una compensazione finanziaria per i costi e le perdite economiche derivanti dalla promozione e dall'attuazione delle suddette misure. Per evitare il rischio di una maggiore concentrazione di potere presso le organizzazioni di una determinata fase della filiera alimentare, gli Stati membri dovrebbero riconoscere soltanto le organizzazioni interprofessionali che si adoperano per far sì che al loro interno vi sia una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni interprofessionali delle varie fasi della filiera alimentare.

(53) La definizione di «circoscrizione economica» di cui all'[articolo 164 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) ai fini dell'estensione delle regole e ai fini dei contributi obbligatori dovrebbe essere integrata per adeguare tale regolamento alle specificità di produzione dei prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta riconosciuta dal diritto dell'Unione. Al fine di promuovere pratiche sostenibili, dovrebbero poter essere resi vincolanti per i non aderenti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali in materia di salute delle piante, salute degli animali, sicurezza alimentare e rischi ambientali. Tuttavia, data l'importanza della biodiversità per le sementi utilizzate nell'agricoltura biologica, le norme relative all'uso di sementi certificate non dovrebbero essere rese vincolanti per estensione per i non aderenti che praticano l'agricoltura biologica.

(54) Tenuto conto dell'importanza delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette nella produzione agricola dell'Unione e visto il successo ottenuto con l'introduzione di norme di gestione dell'offerta per i formaggi e i prosciutti stagionati a indicazione geografica nel garantire il valore aggiunto e mantenere la reputazione dei prodotti e nello stabilizzarne i prezzi, è opportuno estendere la possibilità di applicare norme di gestione dell'offerta ai prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) o del [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#). A fini di chiarezza e coerenza, è opportuno integrare le norme vigenti in materia di regolazione dell'offerta in un'unica disposizione riguardante tutti i prodotti agricoli.

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare tali norme per regolare l'offerta di prodotti agricoli a indicazione geografica su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo di produttori o di operatori, a condizione che almeno due terzi dei produttori di tale prodotto, o dei loro rappresentanti, siano d'accordo e, se del caso, che siano stati consultati i produttori agricoli della materia prima in questione e, nel caso del formaggio, per ragioni di continuità, previo il loro accordo. Tali norme dovrebbero essere soggette a condizioni rigorose, in particolare al fine di evitare danni al commercio dei prodotti in altri mercati e tutelare i diritti delle minoranze. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare e notificare immediatamente alla Commissione le norme adottate, garantire controlli regolari e abrogare le norme in caso di non conformità. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare tali norme se la Commissione ritiene che non siano conformi a determinate condizioni, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'[articolo 39 TFUE](#). Alla luce delle competenze della Commissione nel settore della politica di concorrenza dell'Unione e data la natura particolare di tali atti, la Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione senza applicare il [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

(55) Le clausole di ripartizione del valore nella filiera alimentare sono interessanti non solo negli accordi tra produttori e primi acquirenti, ma anche laddove possono consentire agli agricoltori di partecipare all'andamento dei prezzi nelle fasi più a valle della filiera. E' pertanto opportuno consentire agli agricoltori e alle loro associazioni di concordare tali clausole con soggetti a valle, oltre la fase dei primi acquirenti.

(56) Il particolare valore commerciale dei vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) deriva dalla loro appartenenza a un segmento di mercato premium grazie a una reputazione di qualità che deriva dai disciplinari di produzione. Tali vini tendono a raggiungere fasce di prezzo superiori sul mercato, poiché i consumatori apprezzano le caratteristiche garantite dalla denominazione d'origine e dall'indicazione geografica. Al fine di evitare che tali credenziali di qualità siano compromesse da azioni dannose sui prezzi, le organizzazioni interprofessionali, che rappresentano gli operatori, che beneficiano di tali credenziali di qualità, dovrebbero

essere in grado di fornire orientamenti sui prezzi per quanto riguarda le vendite delle rispettive uve in deroga all'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#). Tuttavia, tali orientamenti non dovrebbero essere vincolanti, in modo da evitare di eliminare completamente la concorrenza sui prezzi all'interno delle DOP/IGP.

(57) L'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) include i metodi di calcolo che possono essere utilizzati per fissare il volume limite della clausola di salvaguardia speciale nei settori pertinenti. Onde tener conto di tutti i possibili metodi di calcolo per determinare il volume limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione, anche laddove non si tenga conto del consumo interno, è opportuno modificare l'[articolo 182, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) per rispecchiare il metodo di calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

(58) Gli [articoli 192 e 193 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) dovrebbero essere soppressi, poiché le relative misure non sono più necessarie essendo cessata la regolazione della produzione nel settore dello zucchero. Per garantire un approvvigionamento adeguato del mercato dell'Unione mediante importazioni da paesi terzi, è opportuno conferire alla Commissione poteri delegati e competenze di esecuzione per quanto riguarda la sospensione dei dazi all'importazione per i melassi di canna e di barbabietola.

(59) La decisione ministeriale del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione della decima conferenza ministeriale dell'OMC a Nairobi stabilisce le norme riguardanti le misure di concorrenza all'esportazione. Per quanto riguarda le sovvenzioni all'esportazione, i membri dell'OMC sono tenuti a eliminare i propri diritti alle sovvenzioni all'esportazione a decorrere dalla data di tale decisione. Di conseguenza, le disposizioni dell'Unione sulle restituzioni all'esportazione stabilite agli [articoli da 196 a 204 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) dovrebbero essere soppresse. Per quanto riguarda i crediti all'esportazione, le garanzie sui crediti all'esportazione o i programmi di assicurazione, le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli e gli aiuti alimentari internazionali, gli Stati membri possono adottare misure nazionali nel rispetto del diritto dell'Unione. Poiché l'Unione e gli Stati membri sono membri dell'OMC, tali misure nazionali dovrebbero rispettare anche le norme stabilite nella suddetta decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto internazionale.

(60) Il mercato interno si basa sull'applicazione coerente delle norme di concorrenza in tutti gli Stati membri. Ciò richiede una stretta e continua cooperazione delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione all'interno della rete europea delle autorità garanti della concorrenza, nella quale è possibile discutere di questioni relative all'interpretazione e all'applicazione delle norme di concorrenza e coordinare le azioni tese all'applicazione di dette norme, in conformità del [regolamento \(CE\) n. 1/2003 del Consiglio](#) ⁽²⁰⁾.

(61) Al fine di garantire il ricorso efficace all'[articolo 210 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) da parte delle organizzazioni interprofessionali, nonché a fini di semplificazione e per ridurre gli oneri amministrativi, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali non dovrebbero richiedere una decisione preventiva della Commissione secondo cui non sono soggette all'applicazione dell'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#), a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate rispettino i requisiti di cui all'[articolo 210 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#). Tuttavia, su richiesta del richiedente, la Commissione dovrebbe formulare un parere sulla compatibilità di detti accordi, decisioni e pratiche concordate con l'[articolo 210 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#). Nonostante un parere della Commissione emesso secondo cui tali accordi, decisioni e pratiche concordate sono compatibili con tale articolo, la Commissione dovrebbe mantenere la possibilità di dichiarare in qualsiasi momento dopo aver espresso tale parere che l'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#) si applicherà in futuro agli accordi, alle decisioni o alle pratiche concordate in questione se si constata che vengono meno le condizioni necessarie per applicazione dell'[articolo 210 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).

(62) Talune iniziative verticali e orizzontali relative ai prodotti agricoli e alimentari, volte ad applicare requisiti più severi rispetto a quelli obbligatori, possono avere effetti positivi sugli obiettivi di sostenibilità. La conclusione di tali accordi, decisioni e pratiche concordate tra produttori e operatori a diversi livelli della produzione, della trasformazione e del commercio potrebbe inoltre rafforzare la posizione dei produttori nella catena di approvvigionamento e accrescerne il potere negoziale. Pertanto, in circostanze specifiche, tali iniziative non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#). Al fine di garantire il ricorso efficace a tale nuova deroga, e di ridurre gli oneri amministrativi, tali iniziative non dovrebbero richiedere una decisione preventiva della Commissione secondo cui non sono soggette all'applicazione dell'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#). Dato che

si tratta di una nuova deroga, è opportuno prevedere che, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione elabori orientamenti destinati agli operatori sull'applicazione di tale deroga. Al termine di tale periodo, i produttori dovrebbero essere in grado di chiedere alla Commissione un parere sull'attuazione della deroga dei loro accordi, decisioni e pratiche concordate. In casi giustificati la Commissione dovrebbe poter rivedere successivamente il contenuto del proprio parere. Le autorità nazionali garanti della concorrenza dovrebbero poter decidere che un accordo, una decisione o una pratica concordata debba essere modificata, interrotta o non abbia affatto luogo se lo ritengono necessario per tutelare la concorrenza, nel qual caso dovrebbero informare la Commissione delle proprie iniziative.

(63) L'[articolo 214 bis del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) consente alla Finlandia di concedere, a determinate condizioni, aiuti nazionali nella Finlandia meridionale fino al 2022, previa autorizzazione della Commissione. La concessione di tali aiuti nazionale dovrebbe continuare ad essere consentita per il periodo 2023-2027. Al fine di garantire che questi aiuti possano continuare a essere concessi durante il periodo transitorio dal 2021 al 2022, le nuove disposizioni al riguardo dovrebbero applicarsi solo a partire dal 1° gennaio 2023.

(64) Le limitazioni alla libera circolazione di prodotti del settore ortofrutticolo derivanti dall'applicazione di misure intese a combattere la diffusione di organismi nocivi per le piante possono comportare difficoltà sul mercato in uno o più Stati membri. In particolare alla luce della maggiore presenza di organismi nocivi per le piante, è dunque opportuno autorizzare misure eccezionali di sostegno così da tener conto delle limitazioni al commercio a causa di detti organismi, come anche ampliare l'elenco dei prodotti rispetto ai quali possono essere adottate misure eccezionali di sostegno per includere il settore ortofrutticolo.

(65) Gli osservatori di mercato e i gruppi di lavoro dell'Unione esistenti per i mercati agricoli si sono rivelati utili per chiarire le scelte degli operatori economici e delle autorità pubbliche e per facilitare la sorveglianza degli sviluppi del mercato. A tal fine, così come per aumentare la trasparenza del mercato agricolo e alimentare a livello dell'Unione e contribuire alla stabilità dei mercati agricoli, tali strumenti dovrebbero essere rafforzati. E' pertanto opportuno stabilire un quadro giuridico formale unico per l'istituzione e il funzionamento di osservatori dei mercati agricoli dell'Unione in qualsivoglia settore agricolo, come

anche definire gli obblighi di notifica rilevanti e comunicazione per gli osservatori.

(66) Sulla base dei dati statistici e delle informazioni raccolte per il monitoraggio dei mercati agricoli, è opportuno che gli osservatori dei mercati dell'Unione identifichino nelle loro relazioni le minacce di turbative del mercato. La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla situazione del mercato dei prodotti agricoli, sulle minacce di turbative del mercato e su eventuali misure da adottare, partecipando regolarmente alle riunioni della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e del comitato speciale Agricoltura.

(67) Per motivi di chiarezza è opportuno che il ruolo della Commissione rispetto ai suoi obblighi esistenti di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti designate in conformità dell'[articolo 22 del regolamento \(UE\) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽²¹⁾ e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sia definito esplicitamente all'[articolo 223 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).

(68) Gli obblighi di comunicazione della Commissione, ormai obsoleti, riguardanti il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'ampliamento dell'ambito dei programmi nelle scuole dovrebbero essere soppressi. Gli obblighi di comunicazione nel settore dell'apicoltura dovrebbero essere integrati nel [regolamento \(UE\) 2021/2115](#). E' opportuno stabilire nuovi obblighi di comunicazione e relativi termini per quanto riguarda l'applicazione delle norme di concorrenza al settore agricolo, l'istituzione di osservatori del mercato dell'Unione e il ricorso a misure eccezionali. La Commissione dovrebbe inoltre riferire in merito alla situazione delle denominazioni di vendita e della classificazione delle carcasse nel settore delle carni ovine e caprine.

(69) Le disposizioni riguardanti la riserva per le crisi nel settore agricolo stabilite nella parte V, capo III, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) dovrebbero essere soppresse, in quanto il [regolamento \(UE\) 2021/2116](#) stabilisce disposizioni aggiornate relative alla riserva agricola.

(70) Alla luce della deroga esistente alle denominazioni di vendita da utilizzare per le carni di vitello a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta registrate prima del 29 giugno 2007, per motivi di coerenza e al fine di fornire informazioni inequivocabili ai

consumatori, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di consentire ai gruppi responsabili in materia di denominazioni d'origine protette o indicazioni geografiche protette registrate prima della stessa data di derogare alla classificazione obbligatoria delle carcasse per le carni di vitello.

(71) Al fine di conseguire un più giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, è opportuno definire norme sulla valutazione del conflitto tra un nome di cui è stata chiesta la registrazione quale denominazione d'origine o indicazione geografica ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) e un nome di una varietà vegetale o di una specie animale prodotta nell'Unione.

(72) Al fine di accrescere la consapevolezza dei consumatori relativamente a denominazioni d'origine protette, indicazioni geografiche protette e specialità tradizionali garantite ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#), è opportuno estendere l'uso dei relativi simboli dell'Unione al materiale pubblicitario.

(73) E' opportuno prevedere deroghe specifiche per consentire l'uso di altre denominazioni oltre alla denominazione registrata delle specialità tradizionali garantite. La Commissione dovrebbe fissare periodi transitori per l'uso delle denominazioni che contengono nomi di specialità tradizionali garantite, in linea con le condizioni già esistenti per tali periodi transitori relativamente alle denominazioni d'origine protette e alle indicazioni geografiche protette.

(74) Le procedure relative alla registrazione delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite stabilite nel [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) dovrebbero essere razionalizzate e semplificate, per far sì che le nuove denominazioni possano essere registrate in tempi più brevi. La procedura di opposizione dovrebbe essere semplificata. La dichiarazione di opposizione motivata dovrebbe indicare tutti i motivi di opposizione e i dettagli di tali motivi. Ciò non dovrebbe impedire all'autorità o alla persona che ha presentato opposizione di aggiungere ed elaborare ulteriori dettagli nel corso delle consultazioni di cui all'[articolo 51, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#).

(75) La procedura di approvazione delle modifiche ai disciplinari stabilita nel [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) dovrebbe essere semplificata, introducendo una distinzione tra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero essere responsabili dell'approvazione delle

modifiche ordinarie, mentre la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità per l'approvazione delle modifiche dell'Unione ai disciplinari. E' opportuno adottare disposizioni per garantire che vi sia tempo sufficiente per facilitare un'agevole transizione dalle norme previste dal [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) concernenti modifiche dei disciplinari alle nuove norme stabilite dal presente regolamento.

(76) Alla luce della crescente domanda di cera d'api da parte dei consumatori dell'Unione, del suo crescente impiego nel settore alimentare e del suo stretto legame con i prodotti agricoli e con l'economia rurale, è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'allegato I del [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) per includervi tale prodotto.

(77) Tenuto conto del numero limitato di domande di registrazione di indicazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati a norma del [regolamento \(UE\) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽²²⁾, è opportuno semplificare il quadro giuridico per la protezione delle indicazioni geografiche per tali prodotti. I prodotti vitivinicoli aromatizzati e le altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli indicati nell'allegato VII, parte II, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), dovrebbero avere lo stesso regime giuridico e le stesse procedure degli altri prodotti agricoli e alimentari. L'ambito di applicazione del [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) dovrebbe essere esteso a tali prodotti. Il [regolamento \(UE\) n. 251/2014](#) dovrebbe essere modificato per tenere conto di questo cambiamento per quanto riguarda il titolo, l'ambito di applicazione, le definizioni e le disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. E' opportuno assicurare una transizione agevole per le denominazioni protette a norma del [regolamento \(UE\) n. 251/2014](#).

(78) Al fine di agevolare gli scambi con i paesi terzi, è opportuno stabilire che gli Stati membri possono consentire che i prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti per l'esportazione includano sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta le denominazioni di vendita richieste dai paesi terzi, anche in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione, a condizione che sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta siano riportate anche le opportune denominazioni di vendita stabilite nell'allegato II.

(79) E' opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290 TFUE](#) riguardo all'integrazione delle denominazioni di vendita e delle descrizioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui all'allegato II del [regolamento \(UE\) n. 251/2014](#) così

da adattarle alla luce del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici e del mercato, della salute del consumatore o delle esigenze di informazione del consumatore.

(80) Al fine di fornire ai consumatori maggiori informazioni, nel [regolamento \(UE\) n. 251/2014](#) dovrebbero essere aggiunti l'etichettatura obbligatoria dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con una dichiarazione nutrizionale, e un elenco degli ingredienti. Tuttavia i produttori dovrebbero avere la possibilità di limitare il contenuto della dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta al solo valore energetico e di mettere a disposizione la dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti per via elettronica, a condizione che essi evitino qualsiasi raccolta o tracciamento dei dati degli utenti e non forniscano informazioni a fini di commercializzazione. La possibilità di non fornire una dichiarazione nutrizionale completa sull'imballaggio o su un'etichetta non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'attuale requisito di elencare nell'etichetta le sostanze che provocano allergie o intolleranze. E' opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290 TFUE](#) per quanto concerne l'integrazione del [regolamento \(UE\) n. 251/2014](#) mediante la previsione di norme dettagliate per l'indicazione e la designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Successivamente alla data di applicazione dei nuovi requisiti di etichettatura, dovrebbe essere consentita la commercializzazione delle scorte dei prodotti vitivinicoli aromatizzati esistenti, fino al loro esaurimento. Agli operatori dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti di etichettatura prima che diventino applicabili.

(81) E' opportuno consentire l'aggiunta di una quantità limitata di bevande spiritose per aromatizzare i vini aromatizzati qualsivoglia categoria di cui all'allegato II, lettera A, del [regolamento n. 251/2014](#). Dato che, attualmente, il progresso tecnico consente la produzione di Vermut senza aggiunta di alcole, l'aggiunta di alcole al Vermut non dovrebbe più costituire un requisito. Alla luce della domanda dei consumatori, è opportuno consentire la combinazione di vino rosso e bianco per produrre Glühwein. Al fine di tener conto di una bevanda aromatizzata a base di vino disponibile sul mercato polacco, è opportuno creare la nuova categoria «Wino ziołowe» così da definire nel diritto dell'Unione i requisiti tradizionali per la sua produzione.

(82) Date le dimensioni ridotte dell'isola, la lontananza geografica e la situazione specifica per quanto riguarda la sicurezza alimentare, i

mercati locali nella Riunione sono particolarmente vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi. Le organizzazioni interprofessionali riuniscono i produttori e altri operatori di diverse fasi della filiera alimentare e possono svolgere un ruolo nel sostenere la conservazione e la diversificazione della produzione locale. Nello specifico contesto della sicurezza alimentare della Riunione, è opportuno prevedere che, in deroga all'[articolo 165 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), laddove le norme di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta siano estese agli operatori che non sono membri dell'organizzazione interprofessionale, la Francia può decidere, dopo aver consultato i pertinenti portatori di interessi, che gli operatori che non fanno parte dell'organizzazione interprofessionale debbano versare contributi finanziari per le attività incluse nelle norme estese che sono di interesse economico generale per gli operatori economici, le cui attività sono svolte esclusivamente nella Riunione in relazione a prodotti che sono destinati al mercato locale.

(83) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 251/2014 e (UE) n. 228/2013.

(84) E' opportuno introdurre disposizioni transitorie per le domande di protezione e di registrazione delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite che sono state presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento nonché per le spese sostenute anteriormente al 1° gennaio 2023 nell'ambito dei regimi di aiuto per l'olio di oliva e le olive da tavola, gli ortofrutticoli, il vino, l'apicoltura e il luppolo per i programmi operativi delle organizzazioni di produttori riconosciute o delle loro associazioni nel settore ortofrutticolo e per i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo stabiliti agli *articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013*.

(85) Per garantire una transizione agevole al nuovo quadro giuridico stabilito dal [regolamento \(UE\) 2021/2115](#), le modifiche al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) collegato a tale nuovo quadro giuridico dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(86) Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure previste e con urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

-
- (2) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 214.
- (3) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 173.
- (4) GU C 41 dell'1.2.2019, pag. 1.
- (5) Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2021.
- (6) *Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018*, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la *decisione n. 541/2014/UE* e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
- (7) *Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
- (8) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
- (9) *Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021*, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
- (10) *Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020*, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto

riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

(11) [Regolamento \(CE\) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007](#), recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(12) [Regolamento \(UE\) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(13) [Regolamento \(UE\) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021](#), sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) (cfr. pag. 187 della presente Gazzetta ufficiale).

(14) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(15) [Regolamento \(UE\) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012](#), sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(16) [Regolamento delegato \(UE\) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018](#), che integra il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).

(17) [Regolamento \(UE\) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019](#), relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e

nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 110/2008](#) (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

(18) [Regolamento \(UE\) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011](#), relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il [regolamento \(CE\) n. 608/2004 della Commissione](#) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 304 del 22.11.2011, pag.18).

(19) [Direttiva \(UE\) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019](#), in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

(20) [Regolamento \(CE\) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002](#), concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(21) [Regolamento \(UE\) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014](#), relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(22) [Regolamento \(UE\) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014](#), concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Articolo 1 *Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013*

Il *regolamento (UE) n. 1308/2013* è così modificato:

1) l'*articolo 2* è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il *regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio* (*) e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

(*) *Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021*, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il *regolamento (UE) n. 1306/2013* (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).»;

2) l'*articolo 3* è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al *regolamento (UE) 2021/2116* e al *regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio* (*), salvo disposizione contraria del presente regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a modificare le definizioni relative ai settori che figurano nell'allegato II nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato senza aggiungere nuove definizioni.

(*) *Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021*, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il *regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* e il *regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).»;

3) l'*articolo 5* è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Tassi di conversione del riso

La Commissione può adottare atti di esecuzione che fissino i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.»;

4) l'[articolo 6](#) è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Campagne di commercializzazione

Sono stabilite le campagne di commercializzazione seguenti:

- a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;
- b) dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;
- c) dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo:
 - i) nel settore dei cereali;
 - ii) nel settore delle sementi;
 - iii) nel settore del lino e della canapa;
 - iv) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- d) dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;
- e) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso e delle olive da tavola;
- f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero e dell'olio di oliva.»;

5) l'[articolo 12](#) è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

- a) per il frumento (grano) tenero, dal 1° ottobre al 31 maggio;
- b) per il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco, durante tutto l'anno;
- c) per il risone, durante tutto l'anno;
- d) per le carni bovine, durante tutto l'anno;
- e) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° febbraio al 30 settembre.»;

6) l'[articolo 16](#) è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentire il controllo del rispetto dei principi di cui al paragrafo 1.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati comprati, o smaltiti nel corso dell'anno precedente. Dette informazioni includono i pertinenti volumi e i prezzi di acquisto e di vendita.»;

7) all'[articolo 17, primo comma, la lettera b\)](#) è sostituita dalla seguente:

«b) olio di oliva e olive da tavola;»;

8) nella parte II, titolo I, il capo II è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«CAPO II

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici»;

b) l'intestazione «Sezione 1» e il relativo titolo sono soppressi;

c) all'[articolo 23, il paragrafo 11](#) è sostituito dal seguente:

«11. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono uno o più dei seguenti elementi: considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione. Gli Stati membri possono incoraggiare in particolare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali, compresi gli imballaggi sostenibili, e, se del caso, i prodotti riconosciuti dai regimi di qualità istituiti dal [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#).

Nelle proprie strategie gli Stati membri possono tenere conto di considerazioni inerenti alla sostenibilità e al commercio equo e solidale.»;

d) l'[articolo 23 bis](#) è così modificato:

i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli aiuti assegnati, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, non superano 220 804 135 EUR per anno scolastico. Entro tale limite complessivo, gli aiuti non devono superare:

a) per gli ortofrutticoli destinati alle scuole: 130 608 466 EUR per anno scolastico;

b) per il latte destinato alle scuole: 90 195 669 EUR per anno scolastico.»;

ii) al paragrafo 2, terzo comma, l'ultima frase è soppressa;

iii) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Senza eccedere il limite complessivo di 220 804 135 EUR stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20 % di una delle proprie ripartizioni indicative verso l'altra.»;

e) le sezioni da 2 a 6, comprendenti gli articoli da [29](#) a [60](#), sono sopresse;

9) l'[articolo 61](#) è sostituito dal seguente:

«Articolo 61

Durata

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2045, con due revisioni intermedie da realizzarsi da parte della Commissione nel 2028 e nel 2040 ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte.»;

10) l'[articolo 62](#) è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere che, se il reimpianto riguarda la stessa parcella o parcelle in cui è stata effettuata l'estirpazione, le autorizzazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, sono valide per sei anni dalla data di concessione. In tali autorizzazioni sono chiaramente identificate la o le parcelle in cui avranno luogo l'estirpazione e il reimpianto.»;

ii) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«In deroga al primo comma, la validità delle autorizzazioni concesse in virtù dell'articolo 64 e dell'articolo 66, paragrafo 1, che scadono nel corso del 2020 e del 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, i produttori titolari di autorizzazioni a norma dell'articolo 64 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento che scadono nel corso del 2020 e del 2021 non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'[articolo 89, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) a condizione che informino le autorità competenti entro il 28 febbraio 2022 della loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga della loro validità di cui al terzo comma del presente paragrafo. Qualora i produttori titolari di autorizzazioni, la cui validità sia stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, abbiano dichiarato all'autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare tali autorizzazioni sono autorizzati a ritirare le proprie dichiarazioni mediante comunicazione scritta all'autorità competente entro il 28 febbraio 2022 e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il periodo di validità prorogato di cui al terzo comma.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da adibire a nuovi

impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.»;

11) l'[articolo 63](#) è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:

a) all'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o

b) all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta da diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità dell'articolo 85 nonies, dell'articolo 85 decies o dell'[articolo 85 duodecies del regolamento \(CE\) n. 1234/2007](#) che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento.»;

b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione d'origine protetta o per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, a norma del primo comma, lettera b), possono richiedere che le autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni.»;

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'esigenza di evitare un evidente rischio di deprezzamento di una particolare denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta.»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«c) la volontà di contribuire allo sviluppo dei prodotti interessati salvaguardandone nel contempo la qualità.»;

d) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari necessarie per impedire l'elusione, da parte degli operatori, delle misure restrittive adottate in applicazione dei paragrafi 2 e 3.»;

12) l'[articolo 64](#) è così modificato:

a) al paragrafo 1, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori a livello nazionale o regionale: »;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori applicabili a livello nazionale o regionale: »;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente o alla conservazione delle risorse genetiche delle viti;»;

iii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) superfici da adibire a nuovi impianti che contribuiscono all'aumento della produzione di aziende del settore vitivinicolo che mostrano un aumento dell'efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati.»;

iv) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) superfici di nuovo impianto nell'ambito dell'aumento delle dimensioni delle aziende viticole di piccole e medie dimensioni;»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«2 ter. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari necessarie per impedire l'elusione, da parte degli operatori, dei criteri restrittivi applicati a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis.»;

13) all'[articolo 65, il primo comma](#) è sostituito dal seguente:

«Uno Stato membro, allorché applica l'articolo 63, paragrafo 2, tiene conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 95, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro, a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento.»;

14) l'[articolo 68](#) è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni a norma del paragrafo 1, resta a disposizione degli Stati membri interessati, che possono concedere autorizzazioni a norma dell'articolo 64 entro il 31 dicembre 2025.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2 bis del presente articolo non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.»;

15) all'[articolo 81](#) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Le superfici piantate a fini diversi dalla produzione di vino con varietà di viti che, nel caso di Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 3, non sono classificate o che, nel caso degli Stati membri di cui al paragrafo 3, non conformi al paragrafo 2, secondo comma, non sono soggette all'obbligo di estirpazione.

L'impianto e il reimpianto delle varietà di viti di cui al primo comma, per fini diversi dalla produzione di vino, non sono soggetti al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III.»;

16) l'[articolo 86](#) è sostituito dal seguente:

«Articolo 86

Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative

Per rispondere alle aspettative dei consumatori, anche in relazione ai metodi di produzione e alla sostenibilità della filiera, e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a) riservare una menzione riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni d'uso;

b) modificare le condizioni d'uso di una menzione riservata facoltativa; oppure

c) cancellare una menzione riservata facoltativa.»;

17) l'[articolo 90](#) è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78 del presente regolamento si applicano ai prodotti importati nell'Unione di cui ai codici NC 2009 61, 2009 69, 2204 e, ove applicabile, ex 2202 99 19 (altre, vino dealcolizzato con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 %.)»;

b) nel paragrafo 3 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, l'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di: »;

18) nella parte II, titolo II, capo I, sezione 1, è inserita la sottosezione seguente:

«Sottosezione 4 bis

Controlli e sanzioni

Articolo 90 bis

Controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione

1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i prodotti di cui all'articolo 119, paragrafo 1, che non sono etichettati in conformità del presente regolamento non siano immessi sul mercato o, se lo sono già stati, siano ritirati dal mercato.

2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possano essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 189, paragrafo 1, lettere a) e b), sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.

3. Gli Stati membri eseguono controlli, in base a un'analisi del rischio, al fine di verificare se i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano conformi alle norme stabilite nella presente sezione e, se del caso, applicano sanzioni amministrative.

4. Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/ 2116, in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive conformemente al titolo IV, capo I, del suddetto regolamento. Gli Stati membri non applicano tali sanzioni se l'inadempienza è di scarsa rilevanza.

5. Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, ad integrazione del presente regolamento, recanti:

a) norme per la costituzione o il mantenimento di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;

b) norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;

c) norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per:

a) le procedure riguardanti le banche dati rispettive degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici di cui al paragrafo 5, lettera a);

b) le procedure riguardanti la cooperazione e l'assistenza tra autorità e organismi di controllo;

c) in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché le norme relative al contenuto e alla frequenza dei controlli e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.»;

19) all'[articolo 92, paragrafo 1](#), è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, le norme stabilite nella presente sezione non si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, 4, 5, 6, 8 e 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione totale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E.»;

20) l'[articolo 93](#) è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) "denominazione d'origine", un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:

i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

iii) ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

b) "indicazione geografica", un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

i) le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;

ii) originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese;

iii) ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, ad eccezione della vendemmia dell'uva non proveniente dalla zona geografica interessata di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), e dei processi successivi alla produzione.»;

21) l'[articolo 94](#) è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni d'origine o indicazioni geografiche comprendono: »;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):

i) per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), sebbene i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui al tale punto;

ii) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);»;

ii) sono aggiunti i commi seguenti:

«Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.

Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al secondo comma, lettera b), mutatis mutandis e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.»;

22) l'[articolo 96](#) è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Se lo Stato membro che valuta la domanda ritiene che i requisiti siano soddisfatti, avvia una procedura nazionale che garantisca

un'adeguata pubblicazione del disciplinare almeno su Internet e trasmette la domanda alla Commissione.

Al momento dell'inoltro di una domanda di protezione alla Commissione a norma del primo comma, lo Stato membro allega una dichiarazione in cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa le condizioni relative alla protezione previste dalla presente sezione e le disposizioni adottate a norma della stessa e certifica che il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), costituisce un riepilogo fedele del disciplinare.

Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali opposizioni ricevibili presentate nel quadro della procedura nazionale.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione dell'avvio di procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda di protezione che lo Stato membro ha inoltrato alla Commissione conformemente al paragrafo 5, e se la domanda sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giurisdizionale immediatamente applicabile ma non definitiva.»;

23) all'[articolo 97](#), [i paragrafi 2, 3 e 4](#) sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all'articolo 96, paragrafo 5. La Commissione verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che siano prive di errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato. Tale esame riguarda, in particolare, il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d).

L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione informa per iscritto i richiedenti dei motivi del ritardo.

3. La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare tale esame di cui al paragrafo 2, secondo comma, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva una comunicazione relativa a una domanda di registrazione presentata alla Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 5, con la quale uno Stato membro:

a) informa la Commissione che la domanda è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o

b) chiede alla Commissione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 2 in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario nazionale per

contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.

L'esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.

4. Qualora, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione ritenga soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 93, 100 e 101, adotta atti di esecuzione concernenti la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del documento unico di cui all'articolo 94, comma 1, lettera d), e del rinvio alla pubblicazione del disciplinare effettuato nel corso del procedimento nazionale preliminare. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.

Se, sulla base dell'esame effettuato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 93, 100 e 101, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.»;

24) gli articoli 98 e 99 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 98

Procedura di opposizione

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in un paese terzo e avente un interesse legittimo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata alla protezione proposta.

Qualsiasi persona fisica o giuridica residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che trasmette la domanda di protezione e avente un interesse legittimo può presentare la dichiarazione di opposizione tramite le autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare una dichiarazione di opposizione a norma del primo comma.

2. Se ritiene che l'opposizione sia ammissibile, la Commissione invita l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato l'opposizione e l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di protezione ad avviare idonee consultazioni per un periodo ragionevole non superiore a tre mesi. L'invito è emanato entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della domanda di protezione alla quale si riferisce la dichiarazione di opposizione motivata. L'invito è corredato di copia della dichiarazione di opposizione motivata. In qualsiasi momento durante

detti tre mesi, la Commissione può prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi, su richiesta dell'autorità o della persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda.

3. L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione avviano dette consultazioni di cui al paragrafo 2 senza indebito ritardo. Esse si trasmettono reciprocamente le informazioni necessarie alla valutazione della conformità della domanda di protezione del presente regolamento e alle disposizioni adottate a norma dello stesso.

4. Se l'autorità o la persona che ha proposto opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione raggiungono un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni, unitamente a tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, compresi i pareri delle parti. Se gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 97, paragrafo 4, sono stati modificati in modo sostanziale, la Commissione ripete l'esame di cui all'articolo 97, paragrafo 2, dopo l'esecuzione di una procedura nazionale che garantisca l'adeguata pubblicazione di tali elementi modificati. Se, in seguito all'accordo, non vi sono modifiche del disciplinare o se le modifiche del disciplinare non sono sostanziali, la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 99, paragrafo 1, che conferisce la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica nonostante la ricevuta di una dichiarazione di opposizione ammissibile.

5. Se non è raggiunto un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni svolte, unitamente a tutti i relativi documenti e informazioni. La Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 99, paragrafo 2, che conferisce la protezione o respinge la domanda.

Articolo 99

Decisione sulla protezione

1. Se la Commissione non ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile conformemente all'articolo 98, essa adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.

2. Se ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile, la Commissione adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione

oppure che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

3. La protezione conferita a norma del presente articolo non pregiudica l'obbligo dei produttori di rispettare le altre disposizioni dell'Unione relative in particolare all'immissione dei prodotti sul mercato e all'etichettatura dei prodotti alimentari.»;

25) l'[articolo 102](#) è sostituito dal seguente:

«Articolo 102

Relazione con i marchi commerciali

1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 2, del presente regolamento, un marchio il cui uso violi l'articolo 103, paragrafo 2, del presente regolamento, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi della direttiva 2015/2436/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del [regolamento \(UE\) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) (**).

In tali casi l'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.

(*) [Direttiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

(**) [Regolamento \(UE\) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017](#), sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1)»;

26) l'[articolo 103](#) è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svigorisca la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "sapore", "gusto" o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche:

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e

b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta.»;

27) [l'articolo 105](#) è sostituito dal seguente:

«Articolo 105

Modifiche dei disciplinari

1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per modificare la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

2. Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell'Unione, che richiedono una

procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.

Ai fini del presente regolamento, per "modifica dell'Unione" si intende una modifica di un disciplinare di produzione che:

a) include una modifica del nome della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

b) consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II;

c) rischia di annullare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), per le denominazioni d'origine protette o il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i), per le indicazioni geografiche protette;

d) comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

Per "modifica ordinaria" si intende qualsiasi modifica al disciplinare di produzione che non sia una modifica dell'Unione.

Per "modifica temporanea" si intende una modifica ordinaria che consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

3. Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99.

Le domande di approvazione di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni d'origine o delle indicazioni geografiche vigenti nel paese terzo interessato.

Le domande di approvazione di modifiche dell'Unione riguardano esclusivamente modifiche dell'Unione. Se la domanda di modifiche dell'Unione riguarda anche modifiche ordinarie, le parti relative a modifiche ordinarie si considerano non presentate e la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alle parti relative a tale modifica dell'Unione.

L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte.

4. Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri nel cui territorio è situata la zona geografica della del prodotto in questione e comunicate alla Commissione.

Per quanto riguarda i paesi terzi, le modifiche sono approvate conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato.»;

28) *l'articolo 106* è sostituito dal seguente:

«Articolo 106

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica in una o più delle circostanze seguenti:

a) la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;

b) non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione d'origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;

c) un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non desiderare più mantenere la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.»;

29) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 106 bis

Etichettatura temporanea e presentazione

Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, i produttori possono indicare nell'etichetta e nella presentazione del prodotto che una domanda è stata presentata nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare del [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#).

I simboli dell'Unione che indicano la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta e le indicazioni dell'Unione "denominazione d'origine protetta" o "indicazione geografica protetta" possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione d'origine o indicazione geografica in questione.

Ove una domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo paragrafo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;

30) l'[articolo 111](#) è soppresso;

31) nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, è inserita la sottosezione seguente:

«Sottosezione 4

Controlli relativi alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali

Articolo 116 bis

Controlli

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle menzioni tradizionali protette di cui al presente regolamento.

2. Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella presente sezione. A tal fine si applicano l'articolo 4, paragrafi 2 e 4 e *l'articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio* (*).

3. All'interno dell'Unione, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o uno o più organismi delegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per quanto concerne:

a) le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri;

b) le norme relative all'autorità competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo;

c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni d'origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;

d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, comprese le prove.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(*) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la

decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).»;

32) l'*articolo 119* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata:

i) dal termine "dealcolizzato" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., o

ii) dal termine "parzialmente dealcolizzato" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.»;

ii) sono aggiunte le lettere seguenti:

«h) la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

i) l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011*;

j) nel caso di prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, il termine minimo di conservazione a norma dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011*.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti vitivinicoli diversi da quelli sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omissa per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. In deroga al paragrafo 1, lettera h), la dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo "E" (energia). In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini

commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti;

5. In deroga al paragrafo 1, lettera i), l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull' imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In tali casi, si applicano i requisiti seguenti:

a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;

b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e

c) l'indicazione delle informazioni di cui all'[articolo 9, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#) figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

L'indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo comprende la parola "contiene" seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.»;

33) all'[articolo 122, il paragrafo 1](#) è così modificato:

a) la lettera b) è così modificata:

i) il punto ii) è soppresso;

ii) è aggiunto il punto seguente:

«vi) norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera i).»;

b) alla lettera c) è aggiunto il punto seguente:

«iii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso.»;

c) alla lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e dei dispositivi di chiusura e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;»;

34) nella parte II, titolo II, capo II, la sezione 1 è così modificata:

a) l'[articolo 124](#) è soppresso;

b) l'intestazione «Sottosezione 1» e il relativo titolo sono soppressi;

c) all'[articolo 125, il paragrafo 3](#) è sostituito dal seguente:

«3. Gli accordi interprofessionali sono conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato X.»;

d) le sottosezioni 2 e 3 che contengono gli articoli da [127](#) a [144](#) sono soppressi;

35) all'[articolo 145, paragrafo 3](#), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi piani strategici della PAC

la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'[articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a\), del regolamento \(UE\) 2021/2115, presentano alla Commissione](#) un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.»;

36) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 147 bis

Ritardi di pagamento per le vendite di vino sfuso

In deroga all'[articolo 3, paragrafo 1, della direttiva \(UE\) 2019/633](#), gli Stati membri possono, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157 del presente regolamento e operante nel settore vitivinicolo, disporre che il divieto di cui all'[articolo 3, primo comma, lettera a\), della direttiva \(UE\) 2019/633](#) non si applichi ai pagamenti effettuati nell'ambito di accordi di fornitura per le operazioni di vendita di vino sfuso tra i produttori o rivenditori di vino e i loro acquirenti diretti, a condizione che:

a) clausole specifiche volte a consentire i pagamenti dopo 60 giorni siano incluse nei contratti tipo per le operazioni di vendita di vino sfuso rese vincolanti dallo Stato membro a norma dell'articolo 164 del presente regolamento prima del 30 ottobre 2021 e che tale proroga dei contratti tipo sia rinnovata dallo Stato membro a decorrere da tale data senza modifiche significative dei termini di pagamento che andrebbero a svantaggio dei fornitori di vino sfuso; e

b) gli accordi di fornitura tra i fornitori di vino sfuso e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o diventino pluriennali.»;

37) all'[articolo 148, paragrafo 2, lettera c\), il punto i\)](#) è sostituito dal seguente:

«i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

- è fisso ed è stabilito nel contratto e/o

- è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori oggettivi, che possono basarsi su prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti, nonché indici e metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato; tali indicatori possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire indicatori, sulla base di criteri oggettivi fondati su studi relativi alla produzione e alla filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.»;

38) all'[articolo 149, paragrafo 2, lettera c\), il punto i\)](#) è sostituito dal seguente:

«i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 4 % della produzione totale dell'Unione,»;

39) l'[articolo 150](#) è soppresso;

40) l'[articolo 151](#) è così modificato:

a) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«I primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese nonché il prezzo medio pagato. Si opera una distinzione tra latte biologico e non biologico.»;

b) il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri notificano alla Commissione le quantità di latte crudo e i prezzi medi di cui al primo comma.»;

41) l'[articolo 152, paragrafo 1, lettera c\)](#), è così modificato:

a) il punto vii) è sostituito dal seguente:

«vii) provvedere alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio, preservare o favorire la biodiversità nonché stimolare la circolarità;»;

b) il punto x) è sostituito dal seguente:

«x) gestire i fondi di mutualizzazione;»;

42) l'[articolo 153](#) è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i produttori aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.»;

43) all'[articolo 154, paragrafo 1, la lettera b\)](#) è sostituita dalla seguente:

«b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro. Tali disposizioni non

impediscono il riconoscimento delle organizzazioni di produttori dedite a produzioni su piccola scala;»;

44) l'[articolo 157](#) è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali a livello nazionale e regionale e a livello delle circoscrizioni economiche di cui all'articolo 164, paragrafo 2, in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che: »

b) al paragrafo 1, la lettera c) è così modificata:

i) il punto vii) è sostituito dal seguente:

«vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente, all'azione per il clima e alla salute e al benessere degli animali;»;

ii) il punto xiv) è sostituito dal seguente:

«xiv) contribuire alla gestione e all'elaborazione di iniziative di valorizzazione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti;»;

iii) il punto xvi) è sostituito dal seguente:

«xvi) promuovere e attuare misure volte a prevenire, controllare e gestire i rischi per la salute degli animali, i rischi fitosanitari e i rischi ambientali, anche mediante l'istituzione e la gestione di fondi di mutualizzazione o contribuendo a tali fondi al fine di versare agli agricoltori una compensazione finanziaria per i costi e le perdite economiche derivanti dalla promozione e dall'attuazione delle suddette misure;»;

c) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale operante in più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 per ciascun settore per il quale chiede il riconoscimento.»;

d) il paragrafo 3 è soppresso.

45) l'[articolo 158](#) è così modificato:

a) al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«c bis) si adoperino per una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni delle fasi della catena di approvvigionamento di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), che costituiscono l'organizzazione interprofessionale;»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima del 1° gennaio 2014, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b).»;

46) l'[articolo 163](#) è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;

b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);

d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3.»;

b) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;»;

47) l'[articolo 164](#) è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee o, per i prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta riconosciuta dal diritto dell'Unione, la zona geografica specificata nel disciplinare.»;

b) il paragrafo 4 è così modificato:

i) le lettere l), m) e n) sono sostituite dalle seguenti:

«l) uso di sementi certificate, salvo quando utilizzate per la produzione biologica ai sensi del [regolamento \(UE\) 2018/848](#), e controllo della qualità dei prodotti;

m) prevenzione e gestione dei rischi fitosanitari o per la salute degli animali, la sicurezza alimentare o l'ambiente;

n) gestione e valorizzazione dei sottoprodotti.»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali regole non danneggiano altri operatori, né impediscono l'ingresso di nuovi operatori, nello Stato membro interessato o nell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.»;

48) l'[articolo 165](#) è sostituito dal seguente:

«Articolo 165

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione di una o più delle attività in parola. Ogni organizzazione che riceve contributi da produttori non aderenti a norma del presente articolo mette a disposizione, su richiesta di un produttore aderente o non aderente che contribuisca finanziariamente alle attività dell'organizzazione, le parti del suo bilancio annuale relative allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 164, paragrafo 4.»;

49) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 166 bis

Regolazione dell'offerta di prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1. Fatti salvi gli articoli 167 e 167 bis del presente regolamento, su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, o dell'articolo 161, paragrafo 1, del presente regolamento, di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento, di un gruppo di operatori di cui all'[articolo 3, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) o di un gruppo di produttori di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente

regolamento che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'*articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012* o ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo da concludere tra almeno due terzi dei produttori del prodotto di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale prodotto nella zona geografica di cui all'*articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012* o all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iii), del presente regolamento per il vino. Qualora la produzione del prodotto di cui al paragrafo 1 del presente articolo comporti trasformazione e il disciplinare di cui all'*articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012* o all'articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento limiti la provenienza delle materie prime a una specifica zona geografica, gli Stati membri dispongono, ai fini delle norme da stabilirsi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo:

a) che i produttori delle materie prime nella specifica zona geografica siano consultati prima della conclusione dell'accordo di cui al presente paragrafo; o

b) che almeno due terzi dei produttori delle materie prime o i loro rappresentanti, che rappresentano almeno due terzi della produzione delle materie prime utilizzate per la trasformazione nella specifica zona geografica, siano anch'essi parti dell'accordo di cui al presente paragrafo.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per la produzione del formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nella zona geografica di cui all'*articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012*.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, la zona geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare del formaggio deve essere la stessa zona geografica di cui all'*articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012* relativa a tale formaggio.

4. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) disciplinano solo la regolazione dell'offerta del prodotto in questione e, ove applicabile, delle materie prime e sono intese ad adeguare l'offerta di tale prodotto alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto e, ove applicabile, sulle materie prime in questione;

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni, ma possono essere rinnovate successivamente a detto periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati da tali norme;

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità del prodotto in esame o allo sviluppo del prodotto interessato;

j) non pregiudicano l'articolo 149 e l'articolo 152, paragrafo 1 bis.

5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, gli Stati membri abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

7. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'[articolo 39 TFUE](#). Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3 del presente regolamento.»;

50) all'*articolo 168, paragrafo 4, lettera c), il punto i)* è sostituito dal seguente:

«i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

- è fisso ed è stabilito nel contratto e/o

- è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori oggettivi, che possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti, nonché indici e metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; tali indicatori possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare; le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.»;

51) l'*articolo 172* è soppresso;

52) l'*articolo 172 bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 172 bis

Ripartizione del valore

Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, possono convenire con gli operatori posti a valle della filiera clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.

Articolo 172 ter

Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali per la vendita di uve per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta

In deroga all'*articolo 101, paragrafo 1, TFUE*, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.»;

53) all'*articolo 182, paragrafo 1, il secondo comma* è sostituito dal seguente:

«Il volume limite è pari rispettivamente al 125 %, al 110 % o al 105 %, a seconda che le opportunità di accesso al mercato, definite come

importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti, siano rispettivamente inferiori o pari al 10 %, superiori al 10 %, ma inferiori o pari al 30 %, o superiori al 30 %.

Se non si tiene conto del consumo interno, il volume limite è pari al 125 %.»;

54) gli articoli [192](#) e [193](#) sono soppressi;

55) nel capo IV è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 193 bis

Sospensione dei dazi all'importazione per i melassi

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che integrano il presente regolamento stabilendo norme per la sospensione dei dazi all'importazione, in tutto o in parte, per i melassi di cui al codice NC 1703.

2. In applicazione delle norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere, in tutto o in parte, i dazi all'importazione per i melassi di cui al codice NC 1703, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.»;

56) nella parte III, il capo VI, che comprende gli articoli da [196](#) a [204](#), è soppresso;

57) all'[articolo 206, il primo comma](#) è sostituito dal seguente:

«Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'[articolo 42 TFUE](#), gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 bis del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'[articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE](#) che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.»;

58) l'[articolo 208](#) è sostituito dal seguente:

«Articolo 208

Posizione dominante

Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei fornitori o dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.»;

59) l'[articolo 210](#) è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. L'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#) non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento, che sono necessari al conseguimento degli obiettivi

elencati all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento o, per quanto riguarda i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, gli obiettivi di cui all'articolo 162 del presente regolamento, e che non sono incompatibili con le norme di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

2. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione trasmette all'organizzazione interprofessionale richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

La Commissione, qualora ritenga in qualsiasi momento, dopo aver espresso un parere, che siano venute meno le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo dichiara che l'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#) si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza l'organizzazione interprofessionale.

La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, soprattutto se l'organizzazione interprofessionale richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.»;

b) i paragrafi 3, 5 e 6 sono soppressi;

60) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 210 bis

Iniziative verticali e orizzontali per la sostenibilità

1. L'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#) non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano indispensabili per l'applicazione di tale norma.

2. Il paragrafo 1 si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli di cui sono parte vari produttori o di cui uno o più produttori e ne sono parte anche uno o più operatori a diversi livelli delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione, della filiera alimentare compresa la distribuzione.

3. Ai fini del paragrafo 1 per "norma di sostenibilità" si intende una norma volta a contribuire a uno o più dei obiettivi seguenti:

a) obiettivi ambientali, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; e

c) salute e benessere degli animali.

4. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

5. La Commissione pubblica orientamenti per gli operatori sulle condizioni di applicazione del presente articolo entro l'8 dicembre 2023.

6. A decorrere dall'8 dicembre 2023, i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

La Commissione, in qualsiasi momento dopo aver espresso un parere, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 7, del presente articolo dichiara che l'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#), si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza i produttori.

La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, in particolare se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.

7. L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'[articolo 5 del regolamento \(CE\) n. 1/2003](#) può decidere, in casi particolari, che in futuro uno o più degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 siano modificati o interrotti o non abbiano affatto luogo, se ritiene che tale decisione sia necessaria per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'[articolo 39 TFUE](#).

Per accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica

alla Commissione le decisioni che ne derivano immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.»;

61) l'[articolo 212](#) è soppresso;

62) l'[articolo 214 bis](#) è sostituito dal seguente:

«Articolo 214 bis

Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia

Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2023 al 2027, a concedere aiuti nazionali che, in base al presente articolo, ha concesso nel 2022 ai produttori, purché:

a) l'importo totale dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2027, non sia superiore al 67% dell'importo concesso nel 2022; e

b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.

La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento.»;

63) all'[articolo 218, paragrafo 2](#), la riga relativa al Regno Unito è soppressa;

64) l'[articolo 219, paragrafo 1](#), è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato interessato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti o non idonee.»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, adeguare o sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi, oppure assumere la forma di un regime

temporaneo di riduzione volontaria della produzione, in particolare in caso di offerta eccedentaria.»;

65) nella parte V, capo I, la sezione 2 è così modificata:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali, a organismi nocivi per le piante e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante»;

b) l'[articolo 220](#) è così modificato:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«Misure connesse a malattie degli animali, a organismi nocivi per le piante e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante»;

ii) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) delle limitazioni agli scambi intra Unione e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la diffusione di organismi nocivi per le piante; e»;

iii) al paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

«-a) prodotti ortofrutticoli;»;

iv) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure sanitarie, veterinarie o fitosanitarie atte a debellare rapidamente le epizootie o a monitorare, controllare e eradicare o contenere l'organismo nocivo, e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.»;

66) nella parte V sono inseriti il capo seguente e gli articoli seguenti:

«Capo I bis

Trasparenza del mercato

Articolo 222 bis

Osservatori dei mercati dell'Unione

1. Al fine di migliorare la trasparenza della filiera agroalimentare, chiarire le scelte degli operatori economici e delle autorità pubbliche, facilitare la sorveglianza degli sviluppi del mercato e delle minacce di turbative del mercato, la Commissione istituisce osservatori dei mercati dell'Unione.

2. La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione.

3. Gli osservatori del mercato dell'Unione mettono a disposizione i dati statistici e le informazioni necessarie per la sorveglianza degli

sviluppi del mercato e delle minacce di turbativa del mercato, in particolare:

- a) produzione, approvvigionamento e scorte;
- b) prezzi, costi e, per quanto possibile, margini di profitto a tutti i livelli della filiera alimentare;
- c) previsioni di mercato a breve e medio termine;
- d) importazioni e esportazioni di prodotti agricoli, in particolare l'utilizzo dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli nell'Unione.

Gli osservatori del mercato dell'Unione elaborano relazioni contenenti gli elementi di cui al primo comma.

4. Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui al paragrafo 3 e le forniscono alla Commissione.

Articolo 222 ter

Relazioni della Commissione sugli sviluppi del mercato

1. Nelle loro relazioni, gli osservatori del mercato dell'Unione istituiti a norma dell'articolo 222 bis identificano le minacce di turbative del mercato connesse ad aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interni o esterni o ad altri eventi o circostanze aventi effetti analoghi.

2. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla situazione del mercato dei prodotti agricoli, sulle cause delle turbative del mercato e sulle eventuali misure da adottare in risposta a tali perturbazioni del mercato, in particolare le misure di cui alla parte II, titolo I, capo I, e agli articoli 219, 220, 221 e 222 così come le motivazioni di tali misure.»;

67) all'[articolo 223, paragrafo 1, il secondo comma](#) è sostituito dal seguente:

«Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità dell'Unione e nazionali dei mercati finanziari, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

La Commissione coopera e scambia informazioni con le autorità competenti designate a norma dell'[articolo 22 del regolamento \(UE\) n. 596/2014](#) e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per aiutarle nell'adempimento dei compiti di cui al [regolamento \(UE\) n. 596/2014](#).»;

68) l'[articolo 225](#) è così modificato:

- a) la lettera a) è soppressa;
- b) le lettere b) e c) sono soppresse;
- c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni sette anni, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza stabilite nel presente regolamento al settore agricolo in tutti gli Stati membri;»;

d) sono inserite le lettere seguenti:

«d bis) entro il 31 dicembre 2023, sugli osservatori del mercato dell'Unione istituiti a norma dell'articolo 222 bis;

d ter) entro il 31 dicembre 2023, e successivamente ogni tre anni, sul ricorso alle misure di crisi adottate in particolare a norma degli articoli da 219 a 222;

d quarter) entro il 31 dicembre 2024, sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire una migliore trasparenza del mercato di cui all'articolo 223;

d quinquies) entro il 30 giugno 2024, sulle denominazioni di vendita e sulla classificazione delle carcasse nel settore di carni ovine e caprine;»;

69) nella parte V, il capo III, che comprende l'articolo 226, è soppresso;

70) l'*allegato I* è così modificato:

a) nella parte I, lettera a), la prima e la seconda riga sono soppresse (codici NC 0709 99 60 e 0712 90 19);

b) nella parte I, lettera d), la voce nella prima riga (codice NC 0714) è sostituita dalla seguente:

«ex 0714 - Radici di manioca, d'arrow-root o di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet, esclusi le patate dolci della sottovoce 0714 20 e i topinambur della sottovoce ex 0714 90 90; midollo della palma a sago»;

c) la parte IX è così modificata:

i) la designazione nella quinta riga (codice NC 0706) è sostituita dalla seguente:

«Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili ⁽²⁾, freschi o refrigerati

ii) la designazione nell'ottava riga (codice NC ex 0709) è sostituita dalla seguente:

«Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, ex 0709 60 99 del genere Pimenta, 0709 92 10 e 0709 92 90»;

iii) sono inserite le righe seguenti:

«0714 20 patate dolci

ex 0714 90 90 topinambur»;

d) nella parte X le esclusioni per il granturco dolce sono soppresse;

e) nella parte XII è aggiunta la voce seguente:

«e) ex 2202 99 19: - - - altri, vini dealcolizzati con un titolo alcolometrico non superiore a 0,5 % vol.»;

f) nella parte XXIV, sezione 1, la voce «0709 60 99» è sostituita dalla seguente:

«ex 0709 60 99: - - - altri, del genere Pimenta»;

71) nell'*allegato II*, la parte II è così modificata:

a) nella sezione A, punto 4), la seconda frase è soppressa;

b) la sezione B è soppressa;

72) l'*allegato III* è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«QUALITA' TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 BIS DEL *REGOLAMENTO (UE) N. 1370/2013* (*)

(*) *Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013*, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).»;

b) nella parte B, la sezione I è soppressa;

73) l'*allegato VI* è soppresso;

74) l'*allegato VII* è così modificato:

a) la parte I è così modificata:

i) al punto II, è aggiunto il comma seguente:

«Su richiesta di un gruppo di cui all'*articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) n. 1151/2012*, lo Stato membro interessato può decidere che le condizioni di cui al presente punto non si applicano alle carni ottenute da bovini aventi una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del *regolamento (UE) n. 1151/2012* registrate prima del 29 giugno 2007.»;

ii) al punto III, paragrafo 1, lettera A), la riga relativa al Regno Unito è soppressa;

iii) al punto III.1B), la riga relativa al Regno Unito è soppressa;

b) la parte II è così modificata:

i) è aggiunta la frase introduttiva seguente:

«Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all'*allegato VIII, parte I, sezione E*, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti.»;

ii) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol. In via eccezionale, e per i vini a invecchiamento prolungato, tali limiti possono differire per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o indicazione geografica figuranti

nell'elenco stabilito dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, a condizione che:

- i vini sottoposti al processo di invecchiamento rientrino nella definizione di vini liquorosi; e

- il titolo alcolometrico effettivo del vino invecchiato non sia inferiore a 14 % vol;»;

c) l'appendice I è così modificata:

i) al punto 1), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) in Belgio, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Svezia: le superfici vitate di questi Stati membri;»

ii) al punto 2), lettera g), il termine «zona» è sostituito da «regione viticola»;

iii) al punto 4), la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni viticole seguenti: Dealurile Munteniei Ūi Olteniei con i vigneti Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasale Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate;»;

iv) al punto 4), la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje e Dalmatinska zagora;»;

v) al punto 6) è aggiunta la lettera seguente:

«h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Sjeverna Dalmacija e Srednja i Južna Dalmacija.»;

75) l'*allegato VIII* è così modificato:

a) la parte I è così modificata:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole e dealcolizzazione»;

ii) nella sezione B, punto 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello che essi determinano.»;

iii) la sezione C è sostituita dalla seguente:

«C. Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere sottoposti ad acidificazione e a disacidificazione.

2. L'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l, ossia di 53,3 milliequivalenti per litro.

3. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

4. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

5. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.»;

iv) nella sezione D, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.»;

v) è aggiunta la sezione seguente:

«E. Processi di dealcolizzazione

E' autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):

a) parziale evaporazione sotto vuoto;

b) tecniche a membrana;

c) distillazione.

I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.»;

b) nella parte II, sezione B, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. I punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita "vino".»;

76) nell'*allegato X*, punto II, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità sana, leale e mercantile, avente un tenore di zucchero del 16 % all'atto del ricevimento.

Il prezzo è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni, concordate previamente dalle parti, corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità di cui al primo comma.»;

77) nell'*allegato X*, punto XI, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, prevede meccanismi di conciliazione o di mediazione e una clausola di arbitraggio.»;

78) gli allegati *XI*, *XII* e *XIII* sono soppressi.

(2) Compresi i navoni-rutabaga.»;

Articolo 2 *Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012* ⁽²⁾

Il *regolamento (UE) n. 1151/2012* è così modificato:

1) all'*articolo 1, paragrafo 2, la lettera b)* è sostituita dalla seguente:

«b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione, o del loro contributo allo sviluppo sostenibile.»;

2) all'*articolo 2, i paragrafi 2 e 3* sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato VII, parte II, del *regolamento (UE) n. 1308/2013*, ad eccezione degli aceti di vino.

3. Le registrazioni effettuate a norma dell'articolo 52 non pregiudicano l'obbligo dei produttori di rispettare le altre disposizioni dell'Unione in particolare quelle relative all'immissione dei prodotti sul mercato e all'etichettatura dei prodotti alimentari.»;

3) all'*articolo 5, i paragrafi 1 e 2* sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini del presente regolamento, una "denominazione di origine" è un nome, compreso un nome utilizzato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2. Ai fini del presente regolamento, un'“indicazione geografica” è un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

- a) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
- b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e
- c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.»;

4) all'[articolo 6, il paragrafo 2](#) è sostituito dal seguente:

«2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto o creare confusione tra prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o razza in questione.

Le condizioni di cui al primo comma sono valutate in relazione all'uso effettivo delle denominazioni in conflitto, compreso l'uso del nome della varietà vegetale o della razza animale al di fuori della sua zona di origine e l'uso del nome della varietà vegetale protetta da un altro diritto di proprietà intellettuale.»;

5) all'[articolo 7, il paragrafo 1](#) è modificato come segue:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) gli elementi che stabiliscono:

i) per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico che possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a tale paragrafo;

ii) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2;»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.»;

6) all'[articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva](#) è sostituita dalla seguente:

«Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se: »;

7) all'[articolo 12, il paragrafo 3](#) è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso dei prodotti originari dell'Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti figurano nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario. I requisiti di etichettatura di cui all'[articolo 13, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#) relativi alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano alla denominazione registrata del prodotto. Le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" o le corrispondenti abbreviazioni "DOP" o "IGP" possono figurare nell'etichettatura.»;

8) l'[articolo 13](#) è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche:

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e

b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta.»;

9) l'[articolo 15](#) è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, ad eccezione di quelli per cui la dichiarazione di opposizione ricevibile è presentata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3.»;

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino fino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che: »;

10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Indicazioni geografiche esistenti per i prodotti vitivinicoli aromatizzati

I nomi figuranti nel registro istituito a norma dell'*articolo 21 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio* (*) sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del presente regolamento come indicazioni geografiche protette. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

(*) *Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014*, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).»;

11) all'*articolo 21, paragrafo 1, la frase introduttiva* è sostituita dalla seguente:

«1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, è ricevibile solo se perviene alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito e se: »;

12) all'*articolo 23, il paragrafo 3* è sostituito dal seguente:

«3. Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 del presente articolo figura nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo. I requisiti di etichettatura di cui all'*articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011* relativi alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano alla denominazione registrata del prodotto. Può figurare nell'etichettatura l'indicazione di "specialità tradizionale garantita" o la corrispondente sigla "STG".

Il simbolo è facoltativo nell'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione.»;

13) l'*articolo 24* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le denominazioni registrate sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche per quanto riguarda i

prodotti utilizzati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.»;

14) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Periodi transitori per l'uso delle specialità tradizionali garantite

La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti la cui denominazione è costituita o contiene un nome che viola l'articolo 24, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, o dell'articolo 51 dimostri che la denominazione è utilizzata legalmente sul mercato dell'Unione da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera b).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, ad eccezione di quelli per cui la dichiarazione di opposizione ricevibile è presentata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3.»;

15) all'[articolo 49](#) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione dell'avvio di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda presentata alla Commissione, conformemente al paragrafo 4, e se la domanda sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giurisdizionale immediatamente applicabile ma non definitiva.»;

16) l'[articolo 50](#) è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1. La Commissione esamina le domande di registrazione che pervengono a norma dell'articolo 49, paragrafi 4 e 5. La Commissione verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che siano prive di errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura di esame e di opposizione svolta dallo Stato membro interessato.

L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione informa per iscritto i richiedenti dei motivi del ritardo.

La Commissione pubblica, almeno ogni mese, l'elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione presentata e la data di presentazione.

2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ritiene soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 per quanto riguarda le domande di registrazione relative al regime stabilito al titolo II, o le condizioni previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda le domande relative al regime stabilito al titolo III, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

a) per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare;

b) per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare.

3. La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare tale l'esame di cui al comma 1 e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione presentata alla Commissione a norma dell'articolo 49, paragrafo 4, che:

a) informa la Commissione che la domanda è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o

b) chiede alla Commissione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi,

L'esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.»;

17) [l'articolo 51](#) è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in un paese terzo e avente un interesse legittimo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata.

Ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda e avente un interesse legittimo può presentare una dichiarazione di opposizione motivata allo Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma.

2. La Commissione esamina la ricevibilità della dichiarazione di opposizione motivata sulla base dei motivi di opposizione stabiliti all'articolo 10 per quanto riguarda le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette, e dei motivi di opposizione stabiliti all'articolo 21 per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite.

3. Se ritiene che la dichiarazione di opposizione motivata è ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda alla Commissione ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.

L'autorità o la persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse alla Commissione.

In qualsiasi momento durante il periodo delle consultazioni, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La dichiarazione di opposizione motivata e gli altri documenti trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.»;

18) all'[articolo 52](#), [i paragrafi 1 e 2](#) sono sostituiti dai seguenti:

«1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 per quanto riguarda i regimi di qualità di cui al titolo II, o dall'articolo 18 per quanto concerne i sistemi di qualità di cui al titolo III, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

2. Se non le pervengono dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome.»;

19) l'[articolo 53](#) è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

Modifiche di disciplinare»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell'Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.

Ai fini del presente regolamento, per "modifica dell'Unione" si intende una modifica di disciplinare che:

a) include una modifica del nome della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, o dell'uso di tale denominazione;

b) rischia di alterare il legame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per le denominazioni d'origine protette o il collegamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), per le indicazioni geografiche protette;

c) riguarda una specialità tradizionale garantita; o

d) comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

Per "modifica ordinaria" si intende qualsiasi modifica al disciplinare che non sia una modifica dell'Unione.

Per "modifica temporanea" si intende una modifica che riguarda una modifica temporanea del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue la procedura stabilita negli articoli da 49 a 52, mutatis mutandis.

L'esame della domanda verte sulla modifica proposta. Se del caso, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.

Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi e comunicate alla Commissione. I paesi terzi approvano le modifiche ordinarie conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato e le comunicano alla Commissione.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per agevolare l'iter amministrativo in relazione a una domanda di modifica dell'Unione o ordinaria al disciplinare, anche quando una modifica non comporta alcuna modifica del documento unico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative all'iter delle domande di modifica.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica relativamente alle modifiche dell'Unione, e alle modalità e alla forma delle modifiche ordinarie e alla loro comunicazione alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.»;

20) all'*allegato I*, punto I, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- vini aromatizzati, quali definiti all'*articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014*,

- altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli indicati nell'allegato VII, parte II, del *regolamento (UE) n. 1308/2013*,

- cera d'api.».

(2) Articolo così corretto da *Comunicato di Rettifica 28 aprile 2022*.

Articolo 3 *Modifiche del regolamento (UE) n. 251/2014*

1) Il titolo è sostituito dal seguente: «*Regolamento (UE) n. 251/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio»;

2) all'*articolo 1, il paragrafo 1* è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.»;

3) all'*articolo 2, il punto 3* è soppresso;

4) l'*articolo 5* è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica di prodotti vitivinicoli aromatizzati protetta ai sensi del *regolamento (UE) n. 1151/2012*.»;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«6. Nel caso di prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell'Unione e che sono destinati all'esportazione verso paesi terzi la cui normativa impone denominazioni di vendita diverse, gli Stati membri possono consentire che tali denominazioni di vendita accompagnino le denominazioni di vendita di cui all'allegato II. Le denominazioni di vendita aggiuntive possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare l'allegato II per tenere in considerazione il progresso tecnico, gli sviluppi scientifici e del mercato, la salute del consumatore o le esigenze di informazione del consumatore.»;

5) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 6 bis
Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti
1. L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell'Unione contiene le seguenti indicazioni obbligatorie:
a) la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011; e
b) l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011.*
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo "E" per l'energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In questo caso, si applicano le prescrizioni seguenti:
a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e
c) l'indicazione delle informazioni di cui all'*articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011* figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. Tale indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo, comprende la parola "contiene" seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE)

- n. 1169/2011.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 integrando il presente regolamento per precisare ulteriormente le norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.»;
- 6) all'*articolo 8, il paragrafo 2* è sostituito dal seguente:
«2. Il nome dell'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del *regolamento (UE) n. 1151/2012* appare sull'etichetta nella lingua o nelle lingue in cui è registrata, anche qualora l'indicazione geografica sostituisca la denominazione di vendita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.
Qualora il nome di un'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del *regolamento (UE) n. 1151/2012* sia scritto in un alfabeto diverso da quello latino, esso può anche apparire in una o più lingue ufficiali dell'Unione.»;
- 7) l'*articolo 9* è soppresso;
- 8) il capo III, che contiene gli articoli da *10* a *30*, è soppresso.
- 9) l'*articolo 33* è così modificato:
- a) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2021. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 dicembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6 bis, paragrafo 4, all'articolo 28, all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 36, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data

successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, dell'articolo 28, dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

10) all'*allegato I*, punto 1), lettera a), è aggiunto il punto seguente: «iv) bevande spiritose in quantità non superiore all'1 % del volume totale.»;

11) l'*allegato II* è così modificato:

a) nella parte A, al punto 3), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«- con eventuale aggiunta di alcole; e»

b) la parte B è così modificata:

i) al punto 8), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«- ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco o entrambi,»;

ii) è aggiunto il e punto seguente:

«14) Wino ziołowe

Bevanda aromatizzata a base di vino:

a) prodotta con vino e nella quale i prodotti vitivinicoli rappresentano almeno l'85 % del volume totale,

b) aromatizzata esclusivamente con preparazioni aromatiche ottenute da erbe o spezie o entrambe,

c) senza coloranti aggiunti,

d) avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 %.»

Articolo 4 *Modifica del regolamento (UE) n. 228/2013*

E' inserito l'articolo seguente:
«Articolo 22 bis
Accordi interprofessionali nella Riunione
1. A norma dell'articolo 349 del trattato, in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e fatto salvo l'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a n), del *regolamento (UE) n. 1308/2013*, se un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'*articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013*, opera esclusivamente nella Riunione ed è considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di uno dei prodotti specificati, la Francia può, su richiesta di tale organizzazione, estendere ad altri operatori che non aderiscono a tale organizzazione interprofessionale regole dirette a sostenere il mantenimento e la diversificazione della produzione locale al fine di rafforzare la sicurezza alimentare nella Riunione, a condizione che tali regole si applichino unicamente agli operatori le cui attività sono svolte esclusivamente nella Riunione in relazione a prodotti che sono destinati al mercato locale. Fatto salvo l'*articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013*, un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa a norma del presente articolo se rappresenta almeno il 70 % del volume della produzione, del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione.
2. In deroga all'*articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013*, qualora le regole di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta operante esclusivamente nella Riunione siano estese a norma del paragrafo 1 del presente articolo e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono svolte esclusivamente nella Riunione in relazione a prodotti destinati al mercato locale, la Francia può decidere, dopo aver consultato le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma che operano su tale mercato locale, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.
3. La Francia informa la Commissione di ogni accordo il cui ambito sia esteso a norma del presente articolo.».

Articolo 5 *Disposizioni transitorie*

1. Le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di protezione, alle domande di approvazione di modifica e alle richieste di cancellazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche pervenute alla Commissione a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) prima del 7 dicembre 2021 e alle domande di registrazione, e alle richieste di cancellazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette o delle specialità tradizionali garantite pervenute alla Commissione a norma del [regolamento \(UE\) n. 1151/2012 prima del 7 dicembre 2021](#).
2. Le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di approvazione di una modifica del disciplinare di denominazioni d'origine protette o di indicazioni geografiche protette o specialità tradizionali garantite ricevute dalla Commissione ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1151/2012 prima dell'8 giugno 2022](#).
3. Le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di protezione, alle domande di approvazione di modifica e alle richieste di cancellazione delle denominazioni dei vini aromatizzati quali indicazioni geografiche pervenute alla Commissione a norma del [regolamento \(UE\) n. 251/2014 prima del 7 dicembre 2021](#). Tuttavia, la decisione relativa alla registrazione è adottata conformemente all'[articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) quale modificato dall'articolo 2, punto 18), del presente regolamento.
4. Gli [articoli da 29 a 38 e da 55 a 57 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nel quadro dei regimi di aiuto di cui ai summenzionati articoli.
5. Gli [articoli da 58 a 60 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati anteriormente al 1° gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto di cui ai summenzionati articoli.
6. Entro il 15 settembre 2022 le organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo o le loro associazioni con un

programma operativo di cui all'[articolo 33 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), approvato da uno Stato membro per un periodo oltre il 31 dicembre 2022, presentano a tale Stato membro una domanda affinché tale programma operativo:

- a) sia modificato per conformarsi ai requisiti del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#); o
- b) sia sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#); o
- c) continui a funzionare fino alla sua scadenza alle condizioni previste dal [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#).

Se tali organizzazioni di produttori riconosciute o loro associazioni non presentano tale domanda entro il 15 settembre 2022, i loro programmi operativi approvati a norma del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) terminano il 31 dicembre 2022.

7. I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'[articolo 40 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023. Gli [articoli da 39 a 54 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda:

- a) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;
- b) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

8. Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all'[articolo 119 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano le regole relative all'etichettatura di cui al [regolamento \(UE\) n. 251/2014](#) applicabili in entrambi i casi prima dell'8 dicembre 2023 e che sono stati prodotti ed etichettati prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 6 *Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 8), lettera d), punti i) e iii), punto 10), lettera a), punto ii), e punto 38), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 2, punto 19), lettera b), si applica a decorrere dall'8 giugno 2022.

L'articolo 1, punti 1) e 2), lettera b), punto 8), lettere a), b) ed e), e punti 18), 31), 35), 62), 68), lettera a), punti 69) e 73), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'articolo 1, punto 32), lettera a), punto ii), e punto 32), lettera c), e l'articolo 3, punto 5), si applicano a decorrere dall'8 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021
Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

J. VRTOVEC

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 [\(1\)](#) (Art. 3)

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

3. Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata [\(2\)](#).

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive [\(3\)](#) [\(4\)](#).

[\(7\)](#) Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, [L. 5 giugno 2003, n. 131](#).

[\(8\)](#) Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, [L. 5 giugno 2003, n. 131](#).

(9) La [Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408](#) (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

(BURC n. 100 del 13 ottobre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 27 dicembre 2016, n. 43; 21 ottobre 2022, n. 36)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della [Costituzione](#), delle disposizioni statali vigenti e dello Statuto regionale, disciplina le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Art. 2

(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)

1. La Regione Calabria, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi nell'ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sugli atti europei di cui all'articolo 6 delle [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

CAPO II

Partecipazione della Regione
al processo di formazione degli atti e delle politiche europee

Art. 3

(Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'UE)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, se essi riguardano

materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e, in particolare, dell'articolo 24 della [legge 234/2012](#).

2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, inoltrati dalle conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della [legge 234/2012](#).
3. Il Consiglio regionale e la Giunta, per consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta, entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, può proporre al Consiglio regionale di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta senza che sia formalizzata un'intesa, la Giunta può comunque trasmettere ai soggetti istituzionali indicati al comma 2 le proprie osservazioni, comunicandole tempestivamente al Consiglio regionale.
4. In assenza della proposta di cui al comma 3, il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente per gli affari europei, può, in ogni caso, formulare le proprie osservazioni con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. Le osservazioni sono trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 2.
5. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione delle osservazioni all'assemblea legislativa nella prima seduta utile.

Art. 4

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, effettua il controllo di sussidiarietà in merito ai progetti di atti legislativi europei, per come previsto dall'articolo 25 della [legge 234/2012](#).
2. La commissione consiliare competente in materia di affari europei inserisce all'ordine del giorno i progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero le proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei consiglieri e di eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale.
3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono approvate con risoluzione della commissione consiliare competente in materia di affari europei.
4. La risoluzione di cui al comma 3 è trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni – Rete di controllo della sussidiarietà e alla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee; è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.

Art. 5

(Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le istituzioni europee)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della [legge 234/2012](#).
2. La partecipazione del Consiglio regionale al dialogo politico avviene con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.

3. La partecipazione della Giunta regionale al dialogo politico si svolge con le modalità stabilite in un apposito regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5-bis¹

(Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles)

1. *La Regione Calabria, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).*
2. *Al personale regionale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore al 65 per cento di quelle corrisposte agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'articolo 32, comma 3-bis, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).*
3. *Il dipartimento competente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, individua le risorse umane e le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti.*
4. *Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 sono corrisposti altresì:*
 - a) *se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;*
 - b) *se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.*

Art. 6

(Riserva di esame)

1. Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della [legge 234/2012](#).
2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della [legge 234/2012](#).

¹ [Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.](#)

3. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7, della [legge 234/2012](#) con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III

Partecipazione della Regione
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 7

(Verifica di conformità)

1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di propria competenza al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della [legge 234/2012](#).
2. La relazione sullo stato di conformità è trasmessa dalla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 29 della [legge 234/2012](#).
3. Nell'ambito della sessione regionale europea di cui all'articolo 8, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

Art. 8

(Sessione regionale europea)

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato, per una o più sedute, in sessione europea al fine di esaminare:
 - a) il disegno di legge regionale europea, di cui all' articolo 10;
 - b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
 - c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'articolo 7;
 - d) il rapporto sugli affari europei, di cui all' articolo 9.
2. Nell'ambito della sessione europea, possono essere consultati, in merito ad aspetti di propria competenza, gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività europea regionale.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

Art. 9

(Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
 - a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate

agli atti di programmazione di cui all' articolo 15, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;

- b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
- d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
- e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
- f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;
- g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10

(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea ai sensi dell'articolo 8.
2. In particolare la legge regionale europea:
 - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ovvero per prevenire o per porre fine a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
 - b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
 - c) contiene le modifiche o le abrogazioni della legislazione regionale conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene, inoltre, l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
 - a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente specifico;
 - b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

- c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
5. Alla legge regionale europea è allegata la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui all'articolo 7.
6. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo deve comunque avvenire tramite legge regionale europea se esso comporta:
- nuove spese o minori entrate;
 - l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 11

(Misure urgenti)

- A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
- Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della commissione consiliare competente.

Art. 12

(Impugnazione di atti dell'Unione europea)

- Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale:
 - può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni;
 - può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.
- Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 13

(Aiuti di Stato)

- Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto

amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del TFUE.

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della [legge 234/2012](#). Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata dalla Giunta, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso, la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. Se il Consiglio regionale, in sede di approvazione, apporta modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

CAPO IV

Programmazione europea e nazionale per le
politiche di sviluppo e coesione

Art. 14

(Programmazione regionale sulle politiche europee)

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.
 2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
 3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
 4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
 5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
 6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
 7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
- 7-bis. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle*

*procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.*²

Art. 15

(Modifiche agli atti di programmazione europea)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, *sono trasmesse alla competente commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.*³
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria *che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali;*⁴
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni⁵ *che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali.*⁶
3. *Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.*⁷

Art. 16

(Programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)

1. Quando la programmazione riguarda le risorse nazionali destinate a politiche di sviluppo economico e coesione sociale di cui all'articolo 119 della [Costituzione](#), si applica quanto previsto agli articoli 14 e 15.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 17

(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, i termini e le modalità di svolgimento della sessione europea.

² **Comma inserito dall'art. 11, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

³ **L'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36, sostituisce le parole "sono approvate dal Consiglio regionale" con le parole "sono trasmesse alla competente commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole".**

⁴ **Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

⁵ **L'art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36, sopprime le parole "o la soppressione di operazioni esistenti".**

⁶ **Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

⁷ **Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

Art. 18*(Clausola valutativa)*

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 19*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 20*(Disposizioni di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla [legge 234/2012](#).

Art. 21*(Abrogazioni)*

1. La [legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3](#) (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) è abrogata.